

**Assessore**

Presidente Vincenzo De Luca

Assessore D'Alessio Lidia



DIR.GEN./ DIR. STAFF (*)		U.O.D. / Staff
DG	08	05
DG	13	00

# Regione Campania

GIUNTA REGIONALE

SEDUTA DEL **28/12/2017**

## PROCESSO VERBALE

Oggetto :

**Proposta al Consiglio Regionale di disegno di legge regionale per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 del D.lgs. 118/2011 e s.m.i.**

1)	Presidente	Vincenzo	DE LUCA	<b>PRESIDENTE</b>
	Vice			
2)	Presidente	Fulvio	BONAVITACOLA	
3)	Assessore	Serena	ANGIOLI	
4)	"	Lidia	D'ALESSIO	
5)	"	Valeria	FASCIONE	
6)	"	Lucia	FORTINI	
7)	"	Amedeo	LEPORE	
8)	"	Chiara	MARCIANI	
9)	"	Corrado	MATERA	
10)	"	Sonia	PALMERI	
	Segretario	Mauro	FERRARA	

**Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle Direzioni Generali e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dai Direttori a mezzo di sottoscrizione della presente**

**PREMESSO:**

- a. che il Consiglio Regionale, con Legge Regionale n. 4 del 20 gennaio 2017, ha approvato il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019 della Regione Campania;
- b. che la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 6 del 10 gennaio 2017, ha approvato il Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione finanziario per il triennio 2017-2019, redatto sulla base del bilancio di previsione 2017/2019 approvato dal Consiglio Regionale;
- c. che la Giunta regionale, con Deliberazione n. 59 del 7 febbraio 2017, ha approvato il Bilancio gestionale per gli anni 2017, 2018 e 2019;
- d. che con deliberazione di G. R. n. 1731 del 30.10.2006 è stato disciplinato l'iter procedurale per il riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti, tra l'altro, da sentenze provvisoriamente esecutive e da pignoramenti eseguiti presso il Tesoriere Regionale;
- e. che gli artt. 282 e 431 c.p.c. dispongono, rispettivamente, che: "*La sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti*" e "*Le sentenze che pronunciano condanna a favore del lavoratore per crediti derivanti dai rapporti di cui all'art. 409 c.p.c. sono provvisoriamente esecutive*", nonché la disciplina dell'esecuzione provvisoria di cui all'art. 282 c.p.c. trova legittima attuazione soltanto con riferimento alle sentenze di condanna, uniche idonee, per loro natura, a costituire titolo esecutivo (Cass. 6.2.1999 n. 1037);
- f. che l'art. 14 del D.L. 669/96 convertito, con modificazioni, in L. n. 30 del 28.2.1997, come modificato dall'art. 147 della Legge Finanziaria 2001, disciplina il pagamento derivante dall'esecuzione di provvedimenti giurisdizionali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di corrispondere somme di danaro;

**PREMESSO altresì:**

- a. che, con deliberazione n. 1731 del 30/10/2006, la Giunta Regionale ha fornito gli indirizzi e le direttive per l'istruttoria delle pratiche relative al riconoscimento dei debiti fuori bilancio;
- b. che, con nota prot. n. 828/SP del 07/09/2016 dell'Assessore al Bilancio, sono state fornite indicazioni operative in merito alla procedura da osservare per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio;
- c. che con deliberazione di G. R. n. 444 del 12/07/2017 è stato approvato il disciplinare contenente le linee guida in ordine al procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio;
- d. che, così come disposto dalla richiamata deliberazione n. 444/2017, la struttura amministrativa competente deve formulare la proposta di delibera di Giunta Regionale per il riconoscimento del debito fuori bilancio e di approvazione del relativo DDL, in uno alla redazione della scheda della partita debitoria con la quale il dirigente della struttura amministrativa relaziona con diretta responsabilità in merito alla individuazione del debito;

**DATO ATTO:**

- a. che risulta istruita, dagli uffici della Direzione Generale per la Mobilità, la documentazione avente ad oggetto sentenze, ordinanze e decreti ingiuntivi di condanna nei confronti della Regione Campania e i cui estremi sono indicati nell'allegato elenco allegato A) al presente provvedimento, rinviando per i dati di dettaglio alle schede di rilevazione dei debiti, anch'esse unite al presente provvedimento, redatte dalla stessa Direzione Generale e dalle Unità Operative Dirigenziali 50.08.02, 50.08.03, 50.08.04, 50.08.07;
- b. che le citate schede di rilevazione di partita debitoria sono state redatte tenendo conto dei titoli esecutivi di condanna nei confronti della Regione Campania e che per ognuna di esse sono riportati per sintesi gli elementi identificativi, dettagliatamente definiti nelle stesse schede, numerate dal n. 1 al n. 15
- c. che si è provveduto a raccogliere il maggior numero di titoli esecutivi in un unico provvedimento per economia di atti, tenendo conto delle istruttorie già eseguite, al fine del provvedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio;

**RILEVATO** che la somma complessiva da riconoscere quale debito fuori bilancio, derivante dalle richiamate sentenze di condanna, è pari ad euro **2.986.073,79**;

**CONSIDERATO:**

- a. che per far fronte alla spesa derivante dal presente atto, alla luce delle indicazioni operative di cui alla nota prot. n. 828/SP del 07/09/2016 dell'Assessore al Bilancio, occorre provvedere mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie dei capitoli di spesa 719, 725, 3142 (N.I.), 3146 (N.I.), 3148 (N.I.), 3154 (N.I.) assegnati alla competenza funzionale della Direzione Generale per la Mobilità - Unità Operativa Dirigenziale 02, con prelevamento al bilancio gestionale, in termini di competenza e di cassa, a valere sulle dotazioni del capitolo di spesa 2397, assegnato alla competenza funzionale della Direzione Generale per la Mobilità - Unità Operativa Dirigenziale 02;

- b. che i capitoli di nuova istituzione nn. 3142, 3146, 3148, 3154 sono riportati nell'allegato B) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- c. che, al fine di semplificare il procedimento in parola promuovendo il più rapido assolvimento degli adempimenti connessi alle diverse fasi, appare opportuno investire l'Avvocatura Regionale, in ordine alle verifiche sullo stato dei procedimenti pendenti o conclusi dagli odierni creditori, solo nell'imminenza dell'adozione dei successivi e conclusivi atti di liquidazione fermo restando la corrispondenza che verrà acquisita in futuro sulle controversie in oggetto;

**ATTESA** la necessità di dover ottemperare a quanto disposto dall'Autorità Giudiziaria, essendo provvedimenti esecutivi, onde evitare all'Ente ulteriori aggravii di spesa, nonché, nell'ipotesi di accoglimento dell'istanza di sospensione dell'esecutività delle pronunce e/o di accoglimento dell'eventuale gravame proposto, di riservarsi l'adozione dei consequenziali provvedimenti di sospensione dei procedimenti di pagamento e/o di recupero delle somme corrisposte;

#### **RITENUTO:**

- a. di dover prendere atto dei titoli esecutivi, dettagliatamente specificati nelle n. 15 schede di rilevazione di partita debitoria, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (allegati da n. 1 a n. 15);
- b. di dover proporre al Consiglio regionale l'allegato disegno di legge (DDL) "*Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1, lett. a) del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126*" che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- c. di dover proporre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 del D.lgs. 118/2011, così come modificato dal D.lgs. 126/2014 e dalla Legge 190/2014, il riconoscimento quale debito fuori bilancio dell'importo complessivo di € **2.986.073,79**;
- d. di dover istituire, nel bilancio gestionale 2017-2019, i capitoli di spesa 3142, 3146, 3148, 3154 da assegnare alla UOD (50.08.02), di cui all'allegato B al presente provvedimento;
- e. di dover disporre ai sensi dell'art. 5, comma 3, della L.R. n. 4 del 20 gennaio 2017, la variazione compensativa pari a complessivi € **2.986.073,79** tra i capitoli di spesa 719, 725, 3142 (N.I.), 3146 (N.I.), 3148 (N.I.) e 3154 (N.I.) e il capitolo 2307, incardinati nella Missione 10, Programma 02 del bilancio 2017 nella misura riportata in dettaglio nel Prospetto C che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

#### **VISTI:**

- a. Il D.Lgs. 23/06/2011 n. 118 e ss.mm.ii.;
- b. La L.R. n. 4 del 20/01/2017;
- c. La D.G.R. n. 1731 del 30/10/2006
- d. La D.G.R. n. 6 del 10/01/2017;
- e. La D.G.R. n. 59 del 7/02/2017;
- f. La D.G.R. n. 444 del 12/07/2017;
- g. la nota prot. n. 828/SP del 07/09/2016;

#### **SENTITO**

- a. per i profili di competenza l'Ufficio legislativo del Presidente della Giunta Regionale,

**Propongono** e la Giunta, in conformità a voti unanimi

#### **DELIBERA**

Sulla scorta dei motivi espressi in narrativa che di seguito si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. Di prendere atto dei titoli esecutivi, dettagliatamente specificati nelle n. 15 schede di rilevazione di partita debitoria, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (allegati da n. 1 a n. 15 e riportati sinteticamente nell'allegato A);
2. Di proporre al Consiglio regionale l'allegato disegno di legge (DDL) "*Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1, lett. a) del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126*" che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. Di proporre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 del D.lgs. 118/2011, così come modificato dal D.lgs. 126/2014 e dalla Legge 190/2014, il riconoscimento quale debito fuori bilancio dell'importo complessivo di € **2.986.073,79**;
4. Di istituire, nel bilancio gestionale 2017-2019, i capitoli di spesa 3142, 3146, 3148 e 3154 da assegnare alla UOD (50.08.02.), di cui all'allegato B al presente provvedimento;

5. Di procedere, ai sensi dell'art. 5, comma 3, della L.R. n. 4 del 20 gennaio 2017, ad effettuare una variazione compensativa pari a complessivi € **2.986.073,79** tra i capitoli di spesa 719, 725, 3142 (N.I.), 3146 (N.I.), 3148 (N.I.) e 3154 (N.I.) e il capitolo 2307, incardinati nella Missione 10, Programma 02 del bilancio 2017 nella misura riportata in dettaglio nell'Allegato C che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
6. Di demandare alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie e alla Direzione Generale per la Mobilità l'adozione degli atti di competenza per l'attuazione della presente deliberazione;
7. Di trasmettere copia della presente deliberazione al Capo di Gabinetto, al Capo dell'Ufficio legislativo, al Consiglio Regionale, alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie (50.13.00), alla Direzione Generale per la Mobilità (50.08.00), all'Avvocatura regionale (60.01.00), alla Sezione Giurisdizionale competente della Corte dei Conti, al Tesoriere Regionale, al Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 39 comma 16 del D. Lgv. 118/2011 all'Ufficio competente per la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Campania alla Sezione Trasparenza.



## GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

DELIBERAZIONE n°	DdL.867	del	28/12/2017	DIR.GEN./DIR. STAFF (*)	UOD/STAFF DIR.GEN.
				DG 08 DG 13	05 00

**OGGETTO :**

***Proposta al Consiglio Regionale di disegno di legge regionale per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 del D.lgs. 118/2011 e s.m.i.***

QUADRO A	CODICE	COGNOME	MATRICOLA	FIRMA
PRESIDENTE - <input type="checkbox"/> ASSESSORE - <input type="checkbox"/>		<i>Presidente Vincenzo De Luca Assessore D'Alessio Lidia</i>		29/12/2017 29/12/2017
DIRETTORE GENERALE / DIRIGENTE STAFF		<i>Avv. Giuseppe Carannante Dott.ssa Mastrocola Antonietta</i>		29/12/2017 29/12/2017

VISTO DIRETTORE GENERALE ATTIVITA' ASSISTENZA GIUNTA	COGNOME	FIRMA	
DATA ADOZIONE	28/12/2017	INVIATO PER L'ESECUZIONE IN DATA	29/12/2017

**AI SEGUENTI UFFICI:**

- 40 . 1 : Gabinetto del Presidente
- 40 . 2 : Ufficio Legislativo
- 40 . 7 : Collegio dei Revisori dei Conti
- 50 . 8 : DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'
- 50 . 13 : Direzione generale per le risorse finanziarie
- 60 . 1 : AVVOCATURA REGIONALE

*Dichiarazione di conformità della copia cartacea:*

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea dei dati custoditi in banca dati della Regione Campania.

Firma

-----

(\*)

DG= Direzione Generale

US= Ufficio Speciale

SM= Struttura di Missione

UDCP= Uffici di Diretta Collaborazione con il Presidente



ALLEGATO A) - Elenco sentenze esecutive												
N.	TITOLO DEL DEBITO	CREDITORE	SPESE DI LITE	oneri da contenzioso per compensi	Risarcimento danni	CPA	Interessi	IVA	IRAP	Oneri riflessi	TOTALE	
U.O.D. 50.08.02	1	Sentenza n. 668/2016 del TAR Campania - Sez. III	V.T. Marozzi s.r.l.	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 80,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.580,00	
	2	Sentenza n. 5320/2015 del TAR Campania - Sez. I Sentenza n. 1694/2016 del Consiglio di Stato - Sez. V	CSTP - Azienda della Mobilità S.p.A.	€ 3.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.800,00	
	3	Decreto ingiuntivo n. 5598/2015 del 25/09/2015 del Tribunale di Napoli reso esecutivo con decreto di esecutorietà n. 159/2016 del 12/01/2016	ACMS S.p.A.	€ 19.776,15	€ 0,00	€ 0,00	€ 748,01	€ 753.321,79	€ 4.278,59	€ 0,00	€ 0,00	€ 778.124,54
	13	Ordinanza Collegiale TAR Campania sez II n. 4486/2017 depositata in data 25/9/2017	Agnese Iardino	€ 553,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 47,00	€ 0,00	€ 600,00
	15	Ordinanza del Tribunale di Napoli Sez. Civile 10 n. 2672 del 27/07/2017	Sabato D'Alessio	€ 0,00	€ 2.788,87	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 237,05	€ 666,34	€ 3.692,26
<b>TOTALE UOD 50.08.02</b>			<b>€ 26.629,15</b>	<b>€ 2.788,87</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 828,01</b>	<b>€ 753.321,79</b>	<b>€ 4.278,59</b>	<b>€ 284,05</b>	<b>€ 666,34</b>	<b>€ 788.796,80</b>	
U.O.D. 50.08.07	4	Sentenza n. 2917 del 31/05/2017 del TAR Campania - Sez. IV	Ing. Antonio Recano	€ 5.175,14	€ 94.666,00	€ 0,00	€ 207,01	€ 1.547,34	€ 1.138,53	€ 8.046,61	€ 22.618,55	€ 133.99,18
	5	Decreto ingiuntivo n. 2684/2017 del 20/03/2017 RG 7886/2017 del Tribunale di Napoli - II Sez. civile reso esecutivo con decreto di esecutorietà n. 4218/2017 del 09/06/2017	Ing. Francesco Bombaci	€ 932,40	€ 12.232,78	€ 0,00	€ 316,9	€ 487,97	€ 181,29	€ 1.039,79	€ 2.922,78	€ 17.828,70
	8	Ordinanza di assegnazione del 10/05/2017 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Ufficio Esecuzioni Civili	Sigg.ri Costanzo Costanzo, Costanzo Anna, Costanzo Assunta, Costanzo Francesco, De Vita Concetta, Piscopo Salvatore, Barengni Andrea	€ 1.887.928,26	€ 0,00	€ 0,00	€ 581,52	€ 329,14	€ 3.326,9	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.892.165,21
	12	Pignoramento a seguito di Decreto Ingiuntivo n. 4825/2015 del Tribunale di Napoli	Consorzio ED.IN.CA.	€ 107.090,78	€ 0,00	€ 0,00	€ 85,40	€ 16.869,46	€ 488,49	€ 0,00	€ 0,00	€ 124.534,13
<b>TOTALE UOD 50.08.07</b>			<b>€ 2.001.126,58</b>	<b>€ 106.898,78</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 905,62</b>	<b>€ 19.233,91</b>	<b>€ 5.134,60</b>	<b>€ 9.086,40</b>	<b>€ 25.541,33</b>	<b>€ 2.167.927,22</b>	
U.O.D. 50.08.04	6	Sentenza n. 2541/2017 del TAR Campania - Sez. VII	Cantieri Gagliotta srl	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 80,0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.080,00	
	7	Sentenza n. 1278 del 1/04/2016 del Consiglio di Stato	Dott. Onorato Battista	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 80,00	€ 0,00	€ 440,00	€ 0,00	€ 5.520,00	
	9	Sentenza del Giudice di Pace di Pozzuoli n. 4232/2011	Vartir s.r.l.	€ 275,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 276,00	
	10	Sentenza n. 785/2017 del TAR Campania - Sez. VII	GEO DADIMA s.r.l.	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 120,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.120,00	
	14	ordinanza TAR Campania sez. VII n. 5278/2015	BAGNARO BRUNO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 42,50	€ 0,00	€ 42,50
<b>TOTALE UOD 50.08.04</b>			<b>€ 10.275,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 281,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 440,00</b>	<b>€ 425</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 11.038,50</b>	
U.O.D. 50.08.03	11	Sentenza n. 2178/2017 del Tribunale di Napoli - VI sez. civile	Sig.ra Staiano Lucia	€ 5.424,12	€ 0,00	€ 11.505,49	€ 0,00	€ 1.381,66	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.311,27	
<b>TOTALE UOD 50.08.03</b>			<b>€ 5.424,12</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 11.505,49</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 1.381,66</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 18.311,27</b>	
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>			<b>€ 2.043.454,85</b>	<b>€ 109.687,65</b>	<b>€ 11.505,49</b>	<b>€ 2.014,63</b>	<b>€ 77.937,36</b>	<b>€ 9.853,19</b>	<b>€ 9.412,95</b>	<b>€ 26.207,67</b>	<b>€ 2.986.073,9</b>	

CODIFICAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI BILANCIO (stringa)												
Capitolo spesa	Denominazione	Miss.	Progr.	Cofog	Titolo	Macroagg.	IV Liv. Piano dei conti / Siope	Ricorr.	Perimetro sanità	Cod. Transaz. U.E.	Struttura assegnataria	Correlazione
3142	Oneri derivanti da sentenze e contenziosi. Spese per interessi	10	2	04.5	1	107	1.07.06.99.000	3	3	8	50 08 02	Obbl.
3146	Oneri derivanti da sentenze e contenziosi. Oneri riflessi e contributivi	10	2	04.5	1	101	1.01.02.01.000	4	3	8	50 08 02	Obbl.
3148	Oneri derivanti da sentenze e contenziosi. Compensi al personale regionale	10	2	04.5	1	101	1.01.01.01.000	4	3	8	50 08 02	Obbl.
3154	Oneri derivanti da sentenze e contenziosi. Spese per risarcimento danni	10	2	04.5	1	110	1.10.05.02.000	4	3	8	50 08 02	Obbl.



Disegno di legge a iniziativa della Giunta regionale

“Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126”

Art. 1

*(Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio)*

1. I debiti fuori bilancio, pari a complessivi euro 2.986.073,79, derivanti da provvedimenti esecutivi pronunciati dall'Autorità giudiziaria e riassuntivamente descritti nell'allegato A), alla presente legge, sono riconosciuti legittimi ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Art. 2

*(Norma Finanziaria)*

1. Al finanziamento del debito individuato all'articolo 1, per la quota pari a euro 2.986.073,79 di cui all'allegato A) alla presente legge, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione 10, Programma 2, Titolo 1 del bilancio per l'esercizio finanziario 2017.

Art. 3

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

**ALLEGATO A (articolo 1, comma 1)**

**Riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da provvedimenti pronunciati dell'Autorità giudiziaria, ai sensi della lettera a), comma 1, dell'articolo 73, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126.**

<b>Provvedimento Esecutivo</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Importo complessivo</b>
Sentenza n. 668/2016 del TAR Campania - Sez. III	pagamento spese giudiziali oltre ad oneri di legge	V.T. Marozzi s.r.l.	euro 2.580,00
Sentenza n. 5320/2015 del TAR Campania - Sez. I Sentenza n. 1694/2016 del Consiglio di Stato - Sez. V	pagamento spese giudiziali	CSTP - Azienda della Mobilità S.p.A.	euro 3.800,00
Decreto ingiuntivo n. 5598/2015 del 25/09/2015 del Tribunale di Napoli reso esecutivo con decreto di esecutorietà n. 159/2016 del 12/01/2016	Interessi legali, spese di procedura e rimborso forfettario (15%) più IVA e CPA	ACMS S.p.A.	euro 778.124,54
Ordinanza Collegiale TAR Campania sez II n. 4486/2017 depositata in data 25/9/2017	Compenso Commissario ad Acta	Agnese Iardino	euro 600,00
Sentenza n. 2917 del 31/05/2017 del TAR Campania - Sez. IV	Compenso, interessi legali, spese di lite oltre IVA e CPA	Ing. Antonio Recano	euro 133.399,18
Decreto ingiuntivo n. 2684/2017 del 20/03/2017 RG 7886/2017 del Tribunale di Napoli - II Sez. civile reso esecutivo con decreto di esecutorietà n. 4218/2017 del 09/06/2017	Compenso, interessi legali, spese di lite oltre IVA e CPA	Ing. Francesco Bombaci	euro 17.828,70
Ordinanza di assegnazione del 10/05/2017 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Ufficio Esecuzioni Civili	Pignoramento presso il terzo regione Campania, spese di lite oltre IVA e CPA	Sigg.ri Costanzo Costanzo, Costanzo Anna, Costanzo Assunta, Costanzo Francesco, De Vita Concetta, Piscopo Salvatore, Barenghi Andrea	euro 1.892.165,21
Pignoramento a seguito di Decreto Ingiuntivo n. 4825/2015 del Tribunale di Napoli	Pignoramento presso il terzo regione Campania, interessi moratori, spese legali.	Consorzio ED.IN.CA.	Euro 124.534,13
Sentenza n. 2541/2017 del TAR Campania - Sez.VII	Spese giudiziali oltre IVA e CPA	Cantieri Gagliotta srl	euro 2.080,00
Sentenza n. 1278 del 1/04/2016 del Consiglio di Stato	Spese giudiziali oltre verificatore e oneri di legge	Dott. Onorato Battista	euro 5.520,00

<b>Provvedimento Esecutivo</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Importo complessivo</b>
Sentenza del Giudice di Pace di Pozzuoli n. 4232/2011	Spese giudiziali oltre oneri di legge	Vartir s.r.l.	euro 276,00
Sentenza n. 785/2017 del TAR Campania - Sez. VII	Spese giudiziali oltre oneri di legge	GEO DADIMA s.r.l.	euro 3.120,00
ordinanza TAR Campania sez. VII n. 5278/2015	Irap	BAGNARO BRUNO	euro 42.50
Sentenza n. 2178/2017 del Tribunale di Napoli - VI sez. civile	Risarcimento danni oltre interessi e rivalutazione e pagamento spese giudiziali oltre ad oneri di legge	Sig.ra Staiano Lucia	euro 18.311,27
Ordinanza del Tribunale di Napoli Sez. Civile 10 n. 2672 del 27/07/2017	Compenso, IRAP e Oneri riflessi	Sabato d'Alessio	euro 3.692,26

**Articolo 53, comma 2, dello statuto regionale. Relazione descrittiva di accompagnamento al Disegno di legge per il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126.**

Il disegno di legge indicato in oggetto prevede il riconoscimento di debiti fuori bilancio a fronte di sentenze, ordinanze e decreti ingiuntivi di condanna nei confronti della Regione Campania.

Com'è noto, il riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive deve avvenire mediante legge regionale, ai sensi e per gli effetti dell'art.73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126.

All'articolo n. 1 si dispone il riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da n. 15 titoli esecutivi per un importo complessivo pari ad € **2.986.073,79** (di cui € 2.045.469,48 di sorta capitale e spese legali, € 109.687,65 per compensi a personale interno, € 11.505,49 a titolo di risarcimento del danno, € 773.937,36 per interessi legali, € 9853,19 per IVA, € 9.412,95 per IRAP e € 26.207,67 per oneri riflessi).

All'articolo n. 2 è indicata la copertura finanziaria della spesa a valere sullo stanziamento della Missione 10, Programma 2, Titolo 1 del bilancio per l'esercizio finanziario 2017.

All'articolo n. 3 si riporta l'entrata in vigore della legge stessa, al giorno successivo la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

In allegato al disegno di legge è riportato il prospetto, richiesto dall'Ufficio Legislativo del Presidente, in cui sono indicati i titoli esecutivi per i quali l'Amministrazione regionale è stata condannata, i beneficiari, l'importo e la tipologia di spesa.

Allegate alla deliberazione di Giunta regionale che approva il disegno di legge in oggetto ci sono n. 15 schede di rilevazione di partita debitoria, ciascuna per ogni titolo esecutivo, che chiariscono la vicenda relativa al contenzioso e gli elementi identificativi del debito.

Scheda di rilevazione di partita debitoria

N° 1 del 25/7/2017

Direzione Generale 50 08

FASC. n. 1

La dr.ssa Maria Sofia Di Grado, Dirigente della Unità Operativa 50 08 02 – Trasporto su gomma, per quanto di propria competenza,

ATTESTA

Quanto segue:

**Generalità del creditore:** V.T. Marozzi s.r.l. con sede in Bari alla via B. Buozzi n. 36, C.F. 00444990584;

**Oggetto della spesa:** pagamento spese giudiziali oltre ad oneri di legge;

**Tipologia del debito fuori bilancio:** sentenza del TAR Campania, Sez. III, n. 668/2016.

**Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:**

Il TAR Campania, Sezione Terza, con sentenza n. 668/2016, si è pronunciato sul ricorso R.G. 4186/2010 proposto da V.T. Marozzi s.r.l. contro la Regione Campania e nei confronti di Caputo Bus S.r.l., per l'annullamento dei decreti dirigenziali n. 11 del 5/2/2009 e n. 233 del 26/11/2009 aventi ad oggetto l'autorizzazione in favore della società Caputo Bus della autolinea bi-regionale S. Andrea di Conza – Civitavecchia e per la condanna della Regione al risarcimento dei danni.

In particolare, il TAR ha:

- 1) annullato i citati decreti dirigenziali per violazione dell'art. 84, co. 2. del D.P.R. n. 616 del 24/7/1977. Tale norma prevede che le autorizzazioni all'esercizio di servizi di interesse regionale che si svolgono parzialmente in altre regioni finitime siano rilasciate previa intesa con la regioni nel cui territorio si svolge la parte minore del percorso;
- 2) condannato la Regione al pagamento delle spese giudiziali complessivamente quantificate in euro 2.000,00 (euro duemila/00), oltre ad oneri di legge in favore della V.T. Marozzi S.r.l.;
- 3) respinto la domanda risarcitoria, per mancanza di prova del danno lamentato.

La suddetta sentenza è passata in cosa giudicata formale e sostanziale, per mancata impugnazione

Con nota prot. 2016.0120608 del 22/2/2016 l'Avvocatura regionale ha trasmesso alla Direzione Generale per la Mobilità, per l'esecuzione, l'istanza di pagamento in favore della ricorrente, V.T. Marozzi S.r.l, ricevuta con pec del 10/2/2016 dal legale della società, avv. Maria Beatrice Zammit.

Tale richiesta, riconfermata anche con pec del 30/3/2016 indirizzata alla Direzione Generale per la Mobilità ed acquisita al prot. 2016.0222123 del 31/03/2016, quantificava le spese in complessivi euro 3.037,60 di cui:

euro 2.000,00 per spese giudiziali  
euro 80,00 per c.p.a. (4 %)  
euro 457,60 per IVA (22%)  
euro 500,00 per contributo unificato.

Dall'istruttoria compiuta dalla UOD Trasporto su gomma è emerso che la regola generale, in base alla quale alla parte vittoriosa spetta il rimborso dell'IVA corrisposta al proprio difensore, trova un limite con riguardo alla qualità personale della parte vittoriosa (v. circolare 6/12/1994 n. 203/E e risoluzione n. 91/E del 24/7/1998). Qualora si tratti di un soggetto imprenditore, come nel caso della V.T. Marozzi Srl, l'obbligo processuale di tenere indenne dal pagamento dell'IVA la parte vittoriosa non trova più applicazione, in quanto il soggetto vittorioso ha diritto di esercitare la detrazione dell'iva e quindi l'imposta non costituisce per lui un costo effettivo. Pertanto, alla ricorrente non deve essere rimborsata l'IVA. Dell'esito di tale istruttoria è stata data comunicazione all'avv. Zammit con nota prot. 2016.0721638 del 7/11/2016.

Contestualmente, sono sorti dubbi in merito alla riconoscimento del contributo unificato in assenza di espressa statuizione del giudice, in quanto il TAR aveva da un lato annullato i provvedimenti della Regione, e dall'altro respinto la domanda risarcitoria. Con nota prot. 2016.0724607 del 8/11/2016 è stato richiesto un parere all'Avvocatura regionale che, con nota prot. 2017.341376 del 12/05/2017, si è espressa in senso favorevole al riconoscimento.

**Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:** sentenza del TAR Campania, Sez. III, n. 668/2016 del 05/02/2016.

**Epoca della prestazione:** 2016

**Importo da riconoscere:**

euro 2.000,00 per spese giudiziali

euro 80,00 per c.p.a. (4 %)

euro 500,00 per contributo unificato

per un importo complessivo di euro **2.580,00** (duemilacinquecentottanta/00)

sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

#### ATTESTA

- a) che l'importo da corrispondere deve essere incluso fra i debiti fuori bilancio in quanto derivante da sentenze esecutive e non predeterminato in base ad un regolare impegno contabile;
- b) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'art. 2934 e ss. del codice civile.

sulla scorta di quanto dichiarato, lo scrivente

#### CHIEDE


il riconoscimento di legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 118/2011 per l'importo complessivo pari ad euro 2.580,00 (duemilacinquecentottanta/00)

Si allega la seguente documentazione:

1. sentenza TAR Campania, Sez. III, n. 668/2016;
2. nota dell'Avvocatura regionale prot. 2016.0120608 del 22/2/2016;
3. istanza di pagamento del 30/3/2016 con allegata nota di iscrizione a ruolo recante l'importo del contributo unificato (acquisita al prot. 2016.0222123 del 31/03/2016);
4. nota prot. 2016.0721638 del 7/11/2016 di riquantificazione delle somme da riconoscere;
5. richiesta di parere all'Avvocatura (nota prot. 2016.724607 del 08/11/2016);
6. parere dell'Avvocatura regionale (nota prot. 2017.0341376 del 12/05/2017);

Napoli, 25/7/2017

Il Dirigente 50 08 02  
Dott.ssa Maria Sofia Di Grado



**N. 00668/2016 REG.PROV.COLL.  
N. 04186/2010 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania**

**(Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 4186 del 2010, proposto da:

VIAGGI E TURISMO MAROZZI S.R.L., con sede in Bari, Via B. Buozzi, n. 36, in persona del legale rappresentante, Triggiani Michele, rappresentata e difesa dagli Avv. ti M. Beatrice e Vittorio Zammit ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Antonio Maiella, in Napoli, al Corso Vittorio Emanuele, n. 142;

***contro***

REGIONE CAMPANIA, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Lidia Buondonno ed elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via S. Lucia, n. 81;

*nei confronti di*

CAPUTO BUS S.R.L., con sede in Conza della Campania (AV), in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avv. Demetrio Fenucciu, con domicilio eletto presso Luca Tozzi in Napoli, Via Toledo, n. 323;

*per l'annullamento, previa sospensione*

dei decreti dirigenziali n. 11 del 5.2.2009 e n. 233 del 26.11.2009, comunicati con nota 7.6.2010, prot. n. 2010.0488609, ricevuta successivamente, aventi per oggetto, rispettivamente, l'autorizzazione in favore della Caputo Bus s.r.l. ad esercitare l'autolinea bi regionale ordinaria di competenza della Regione Campania S. Andrea di Conza - Civitavecchia (n. 11/2009) nonché a modificare l'orario dell'autolinea predetta (n. 233/2009);

e per la condanna

della intimata Regione Campania, in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento dei danni ex art. 35 D.L. vo n. 31.3.1998, n. 80.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'intimata Regione;

Visti l'atto di costituzione in giudizio della contro interessata Caputo Bus s.r.l.;

Viste le memorie prodotte dalle parti;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi - Relatore alla pubblica udienza del 5 novembre 2015 il cons. dr. Vincenzo Cernese - i difensori delle parti, come da verbale di udienza;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

## FATTO

Con ricorso notificato il 6-7.7.2010 e depositato il giorno 16 successivo, la Società “Viaggi e Turismo Marozzi s.r.l.”, in persona del legale rappresentante, Triggiani Michele - concessionaria, fra l’altro, dell’autolinea regionale Avellino-Roma, di competenza della Regione Lazio, nonché delle autolinee interregionali di competenza statale Roma-Ginosa, con fermata e carico ad Avellino, Lucera-Roma, con fermata e carico a Benevento, San Giorgio del Sannio, Grottaminarda ed Ariano Irpino e Roma-Bari-Taranto, con fermate e carico a Grottaminarda e Benevento - impugnava, innanzi a questo Tribunale, i decreti dirigenziali n. 11 del 5.2.2009 e n. 233 del 26.11.2009, recentemente comunicati, aventi per oggetto, rispettivamente, l’autorizzazione in favore della Caputo Bus s.r.l. ad esercitare l’autolinea biregionale ordinaria di competenza della Regione Campania S. Andrea di Conza-Civitavecchia (n. 11/2009), nonché a modificare l’orario dell’autolinea predetta (n. 233/2009).

Parte ricorrente chiedeva, altresì, la condanna della intimata Regione, in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento del danno in suo favore, ai sensi dell’art. 35, D.L. vo n. 80/1998, nel testo modificato dall’art. 7 della L. 21.7.2000, n. 205.

All’uopo, parte ricorrente, preso atto che tale servizio, all’evidenza e nonostante le indicazioni di segno

contrario provenienti dai provvedimenti impugnati, interferiva per percorso e per finalità con le autolinee gestite dalla Marozzi, a sostegno del ricorso, deduceva le seguenti censure:

- 1) Violazione dell'art. 84, co. 2, del D.P.R. 24.7.1977, n. 616;
- 2) Eccesso di potere (per travisamento dei fatti e falsità dei presupposti, difetto di motivazione e di istruttoria);
- 3) Violazione dell'art. 7, L. 7.8.1990, n. 241;
- 4) Violazione di legge (art. 18, punto 2, D.L. vo n. 422/1997; art. 32, punti 3 e 6, L.R. Campania 28.3.2002, n. 3) ed eccesso di potere (per travisamento dei fatti, falsità dei presupposti e sviamento di potere).

Si costituiva in giudizio la Regione Campania sostenendo l'infondatezza del ricorso.

Resisteva in giudizio anche la Caputo Bus s.r.l. chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla pubblica udienza del 5 novembre 2015 il ricorso la causa passava in decisione.

## DIRITTO

Il ricorso è fondato

Al riguardo, nel merito, rilievo prioritario rispetto alle altre, assume la prima censura con cui si deduce la violazione dell'art. 84, co. 2, del D.P.R. 24.7.1977, n. 616, atteso che, ai sensi della normativa racchiusa in siffatta disposizione, le modalità di svolgimento dei servizi pubblici di trasporto di cui al primo comma (servizi di interesse regionale) che si svolgono parzialmente in altre regioni finitime, sono stabilite d'intesa con le regioni nel cui territorio si svolge la parte minore del percorso dei servizi

pubblici di trasporto.

Infatti, il citato D.P.R. 24/07/1977, n. 616, all'art. 84 ("Tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale") prevede che: << Le funzioni amministrative relative alle materie tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale concernono i servizi pubblici di trasporto di persone e merci (esclusi gli effetti postali) esercitati con linee tranviarie, metropolitane, filoviarie, funicolari e funiviari di ogni tipo, automobilistiche (anche sostitutive di linee tranviarie e ferroviarie in concessione e di linee delle ferrovie dello Stato definitivamente soppresse a norma del regio decreto 21 dicembre 1931, n. 1575), anche se la parte non prevalente del percorso si svolge nel territorio di un'altra regione.

Le modalità di svolgimento dei servizi pubblici di trasporto di cui al primo comma che si svolgono parzialmente in altre regioni finitime, sono stabilite d'intesa con le regioni nel cui territorio si svolge la parte minore del percorso dei servizi pubblici di trasporto (.....) >>.

Orbene, il suddetto art. 84, al comma II, prevede e disciplina l'ipotesi - inerente alla fattispecie in esame - di servizi di trasporto che si svolgono (non interamente in un'unica regione, ma) parzialmente in altre regioni stabilendo, in funzione del temperamento degli interessi di entrambe le regioni, due regole: la prima che rende competente alla istituzione della linea automobilistica la Regione nel cui territorio si svolge la maggior parte del percorso, in tal modo salvaguardando e riaffermando tale competenza anche quando la linea interessi (sia pure per un minor percorso) il territorio di altra regione finitima; la seconda la cui ratio è da ravvisare nella tutela (anche) dell'interesse di quest'ultima prevedendo, in tal caso, che: << le modalità di svolgimento dei servizi pubblici di trasporto, sono stabilite d'intesa con le regioni

nel cui territorio si svolge la parte minore del percorso dei servizi pubblici di trasporto (.....) > >.

Nella fattispecie, come fondatamente dedotto dalla società ricorrente, in relazione alla linea di nuova istituzione S. Andrea di Conza-Civitavecchia di competenza della Regione Campania (per la circostanza di svolgersi nel suo territorio la maggior parte della percorrenza), quest'ultima avrebbe dovuto stabilire le modalità di svolgimento della linea de qua d'intesa con la Regione Lazio, risultando tale Regione quella nel cui territorio si svolge la parte minore del percorso della linea medesima, per gli effetti di cui al citato comma II dell'art. 84.

Tuttavia negli impugnati decreti dirigenziali n. 11 del 5.2.2009 e n. 233 del 26.11.2009, non v'è alcun riferimento ad una eventuale intesa intercorsa con la Regione Lazio, nel cui territorio pur si svolge la parte minore della percorrenza dell'autolinea di nuova istituzione.

Pertanto, nulla controdeducendo o delucidando sul punto le difese della Regione e della società controinteressata, pur costituite in giudizio, l'inosservanza dell'obbligo di stipula di una previa intesa, a pena di vanificare le sopra accennate garanzie apprestate dall'ordinamento a tutela degli interessi della Regione nel cui territorio si svolge la parte minore del percorso, non può che determinare di per sé, l'illegittimità dell'istituzione del servizio per cui è causa (cfr. C. di S., sez. VI, 29.9.1992, n. 697 e 7.10.2003, n. 5917; T.A.R. Campania, sez. III, 19.12.1997, n. 3608 e 11.11.2002, n. 7066).

Infine, relativamente alla richiesta di parte ricorrente di condanna della intimata Regione Campania, in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento dei danni ex art. 35 D.L. vo n. 31.3.1998, n. 80, si rileva che, in mancanza di alcuna prova del danno lamentato, la presente sentenza è in grado di spiegare

pieno effetto reintegratorio dell'interesse della società ricorrente, con la conseguente infondatezza della domanda in esame.

Le spese giudiziali, come di regola, vanno poste a carico della Regione Campania, che risulta in prevalenza soccombente, mentre possono compensarsi nei confronti della controinteressata Caputo Bus s.r.l.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Terza Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe n. (4186/2010 R.G.) proposto da V.T. Marozzi S.r.l., così dispone:

- a) annulla gli atti impugnati;
- b) respinge la domanda risarcitoria;
- c) condanna la resistente Regione al pagamento in favore della società ricorrente delle spese giudiziali, complessivamente quantificate in euro 2.000,00 (euro duemila/00), oltre ad oneri di legge, mentre le compensa nei confronti della controinteressata.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nelle camere di consiglio del 5 novembre 2015 e 26 gennaio 2016 con l'intervento dei magistrati:

Fabio Donadono, Presidente

Vincenzo Cernese, Consigliere, Estensore

Gianmario Palliggiano, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/02/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)



Giunta Regionale della Campania

Ufficio Speciale

Avvocatura Regionale

Unità Operativa Dirigenziale 60 01 05

Trasporti, Lavori pubblici, Protezione Civile

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2016. 0120609 22/02/2016 09,48

Reg. : 3307 Direzione Generale per la Mobilità

Classificazione :



Alla Direzione Generale  
per la Mobilità (53-07)  
Centro Direzionale Is C/3  
NAPOLI

Giudizio innanzi al TAR Campania, Sez. III  
promosso da V.T. Marozzi s.r.l. c/R.C. ed altri  
Sentenza n. 668/16 - Pratica n. CA/973/10

Di seguito e con riferimento alla precedente nota, di pari oggetto, prot. n. 0112645 del 17/02/16, con la quale si invita codesta Direzione Generale ad esprimersi in ordine all'opportunità di impugnativa della sentenza TAR Campania Sez. III n. 668/16, si trasmette, per l'esecuzione, la richiesta di pagamento delle spese di giudizio e di rimborso del contributo unificato, presentata dall' Avv. Maria Beatrice Zammit, notificata via PEC il 10/02/16.

IL RESPONSABILE U.O.D.05  
-Avv. Lidia Buordónno -

/m.c.

L'AVVOCATO CAPO  
- Avv. Maria d'Elia -

Giunta Regionale della Campania  
DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITÀ

PRESENTE CARICATO DOCUMENTO

Data 25 FEB. 2016

**Oggetto:** POSTA CERTIFICATA: Sentenza TAR Campania - Napoli - Sez. III 05.02.2016 n. 668

**Mittente:** "Per conto di: mariabeatricezammit@ordineavvocatiroma.org" <posta-certificata@legalmail.it>

**Data:** 10/02/2016 13.37

**A:** <l.buondonno@pec.regione.campania.it>

## Messaggio di posta certificata

Il giorno 10/02/2016 alle ore 13:37:02 (+0100) il messaggio "Sentenza TAR Campania - Napoli - Sez. III 05.02.2016 n. 668" è stato inviato da "mariabeatricezammit@ordineavvocatiroma.org" indirizzato a:

l.buondonno@pec.regione.campania.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

**Identificativo messaggio:** C517241F.0005E0F2.CB2F53A8.DAED1016.posta-certificata@legalmail.it

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.

---

## Certified email message

On 10/02/2016 at 13:37:02 (+0100) the message "Sentenza TAR Campania - Napoli - Sez. III 05.02.2016 n. 668" was sent by "mariabeatricezammit@ordineavvocatiroma.org" and addressed to:

l.buondonno@pec.regione.campania.it

The original message is attached.

**Message ID:** C517241F.0005E0F2.CB2F53A8.DAED1016.posta-certificata@legalmail.it

The daticert.xml attachment contains service information on the transmission

---

—postacert.eml—

**Oggetto:** Sentenza TAR Campania - Napoli - Sez. III 05.02.2016 n. 668

**Mittente:** "Avv. Maria Beatrice Zammit" <mariabeatricezammit@ordineavvocatiroma.org>

**Data:** 10/02/2016 13.36

**A:** <l.buondonno@pec.regione.campania.it>

Gentile Collega,

con la sentenza in oggetto il TAR Campania – Napoli – Sez. III ha accolto il ricorso della mia assistita VT. Marozzi s.r.l. ed ha condannato la resistente Regione Campania al pagamento in favore della ricorrente delle spese giudiziali, liquidate in complessivi € 2.000,00 oltre accessori di legge, per un totale di € 2.537,60 (c.p.a. 4% € 80 + IVA 22% € 457,60).

Inoltre, ai sensi dell'art. 13, comma 6 bis del Dpr 115/2002 (Testo Unico in materia di spese di giustizia) la mia assistita ha diritto alla restituzione della somma versata a titolo di contributo unificato, restituzione che secondo la recente giurisprudenza amministrativa deve essere qualificata come vera e propria obbligazione dovuta ex lege dalla parte soccombente, nulla rilevando la circostanza che il suo rimborso non sia

esplicitamente stabilito con la sentenza favorevole alla parte avversa, "essendo connesso esclusivamente al verificarsi della situazione di fatto rappresentata dall'accoglimento dello stesso" (Consiglio di Stato – Sez. V, 13.01.2014 n 68/2014).

La somma complessiva dovuta dalla Regione in favore della VT Marozzi s.r.l. ammonta, pertanto, ad € 3.037,60 (€ 2.537,60 spese liquidate in sentenza + € 500,00 contributo unificato).

Ti sarei molto grata se volessi invitare la Regione a provvedere spontaneamente al pagamento della somma in questione, onde evitare di costringermi ad avviare la procedura esecutiva, che comporterebbe maggiori oneri e spese a carico della Regione medesima.

In attesa di Tuo cortese riscontro Ti saluto molto cordialmente.

M. Beatrice Zammit

— Allegati: —

postacert.eml

7,6 KB

dati-cert.xml

918 bytes

*Handwritten signature and date: Maria Beatrice Zammit 31/03/16*

Da "Avv. Maria Beatrice Zammit" <mariabeatricezammit@ordineavvocatiroma.org>  
A "dg.07@pec.regione.campania.it" <dg.07@pec.regione.campania.it>  
Data mercoledì 30 marzo 2016 - 16:07

R: nota prot. 207971 del 24.03.2016 - Sentenza TAR Campania - Napoli - Sez. III - n. 686/16

*Handwritten mark: A*  
*Handwritten signature: Maria Beatrice Zammit*

Buonasera,

con riferimento alla nota in oggetto, Vi comunico i dati bancari della mia assistita V.T. Marozzi s.r.l. (con sede in Bari - Via Bruno Buozzi n. 16 - C.F. 00444990584) in favore della quale dovrà essere eseguito il bonifico delle spese liquidate dal TAR Campania:

[REDACTED]

Per quanto concerne la documentazione delle spese, occorre far riferimento alla sentenza del TAR - che, per comodità, si allega - la quale ha condannato Codesta Spettabile Regione al pagamento in favore della ricorrente V.T. Marozzi s.r.l. delle spese giudiziali, liquidate in complessivi € 2.000,00 oltre accessori di legge, per un totale di € 2.537,60 (c.p.a. 4% € 80 + IVA 22% € 457,60).

Inoltre, ai sensi dell'art. 13, comma 6 bis del Dpr 115/2002 (Testo Unico in materia di spese di giustizia) la mia assistita ha diritto alla restituzione della somma versata a titolo di contributo unificato, restituzione che secondo la recente giurisprudenza amministrativa deve essere qualificata come vera e propria obbligazione dovuta *ex lege* dalla parte soccombente, nulla rilevando la circostanza che il suo rimborso non sia esplicitamente stabilito con la sentenza favorevole alla parte avversa, "essendo connesso esclusivamente al verificarsi della situazione di fatto rappresentata dall'accoglimento della stessa" (Consiglio di Stato - Sez. V, 13.01.2014 n 68/2014).

La somma complessiva dovuta da Codesta Amministrazione alla VT Marozzi s.r.l. ammonta, pertanto, ad € 3.037,60 (€ 2.537,60 spese liquidate in sentenza + € 500,00 contributo unificato).

Il versamento del contributo unificato risulta dalla nota di iscrizione a ruolo - che pure si allega - sulla quale è stata apposta la marca da € 500,00 corrispondente all'importo del contributo medesimo.

REGIONE CAMPANIA

In attesa di Vostro cortese riscontro porgo i migliori saluti  
Prot. 2016. 0222123 31/03/2016 16.46  
N.45. - REV. MARIA BEATRICE ZAMMIT  
Rec. - 207971 USD Affari Giuridico-Legali -



Avv. M. Beatrice Zammit

Da: dg.07@pec.regione.campania.it [mailto:dg.07@pec.regione.campania.it]

Inviato: giovedì 24 marzo 2016 12:33

A: mariabeatricezammit@ordineavvocatiroma.org

Oggetto: nota prot. 207971 del 24.03.2016 - Sentenza TAR Campania - Napoli - Sez. III - n. 668/16

Trasmettiamo in allegato la nota prot. 207971 del 24.03.2016 avente ad oggetto la Sentenza TAR Campania - Napoli - Sez. III - n. 668/16

---

**Allegato(i)**

Sentenza TAR Campania - Napoli - Sezione III 05.02.2016 n. 668.pdf (203 Kb)

Nota iscrizione a ruolo ricorso Marozzi TAR Campania.oxps (232 Kb)



*Giunta Regionale della Campania*  
*Direzione Generale per la Mobilità*

*Il Direttore Generale*

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2016. 0721638 07/11/2016 10,17

Mitt. : 5307 Direzione Generale per la mobi...

Dest. : AVV. MARIA BEATRICE ZAMMIT\*

Classifica : 14. Fascicolo : 1 del 2016



All' avv. Maria Beatrice Zammit  
mariabeatricezammit@ordineavvocatiroma.org

**Oggetto: Sentenza TAR Campania – Napoli – Sez. III – n. 668/2016.**

Con la sentenza in oggetto la Regione Campania è stata, tra l'altro, condannata al pagamento in favore della società ricorrente delle spese giudiziali, complessivamente quantificate in euro 2.000,00, oltre oneri di legge.

In merito alla quantificazione da Lei prospettata (pec del 30/3/2016) di euro 2.537,60 (2.000,00 + cpa 4% + IVA), si rappresenta che la regola generale, in base alla quale alla parte vittoriosa spetta il rimborso dell'IVA corrisposta al proprio difensore, trova un limite con riguardo alla qualità personale della parte vittoriosa (v. circolare 6/12/1994 n. 203/E e risoluzione n. 91/E del 24/7/1998). Qualora si tratti di un soggetto imprenditore, come nel caso della V.T. Marozzi Srl, l'obbligo processuale di tenere indenne dal pagamento dell'IVA la parte vittoriosa non troverebbe più applicazione, in quanto il soggetto vittorioso ha diritto di esercitare la detrazione dell'Iva, per cui l'imposta addebitatagli in rivalsa non costituisce per lui un costo effettivo. Pertanto, alla società ricorrente non verrà rimborsata l'IVA da Lei quantificata in euro 457,60.

In merito al riconoscimento del contributo unificato in assenza di espressa statuizione del giudice, si è in attesa di conoscere il parere dell'Avvocatura regionale.

  
Il Direttore Generale delegato  
M. S. Di Grado

LC/LDS



*Giunta Regionale della Campania*  
*Direzione Generale per la Mobilità*

*Il Direttore Generale*

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2016. 0721638 07/11/2016 10,17

Nitt. : 5307 Direzione Generale per la mobl...

Dest. : AVV. MARIA BEATRICE ZAMMIT\*

Classifica : 14. Fascicolo : 1 del 2016



All' avv. Maria Beatrice Zammit  
mariabeatricezammit@ordineavvocatiroma.org

**Oggetto: Sentenza TAR Campania – Napoli – Sez. III – n. 668/2016.**

Con la sentenza in oggetto la Regione Campania è stata, tra l'altro, condannata al pagamento in favore della società ricorrente delle spese giudiziali, complessivamente quantificate in euro 2.000,00, oltre oneri di legge.

In merito alla quantificazione da Lei prospettata (pec del 30/3/2016) di euro 2.537,60 (2.000,00 + cpa 4% + IVA), si rappresenta che la regola generale, in base alla quale alla parte vittoriosa spetta il rimborso dell'IVA corrisposta al proprio difensore, trova un limite con riguardo alla qualità personale della parte vittoriosa (v. circolare 6/12/1994 n. 203/E e risoluzione n. 91/E del 24/7/1998). Qualora si tratti di un soggetto imprenditore, come nel caso della V.T. Marozzi Srl, l'obbligo processuale di tenere indenne dal pagamento dell'IVA la parte vittoriosa non troverebbe più applicazione, in quanto il soggetto vittorioso ha diritto di esercitare la detrazione dell'Iva, per cui l'imposta addebitatagli in rivalsa non costituisce per lui un costo effettivo. Pertanto, alla società ricorrente non verrà rimborsata l'IVA da Lei quantificata in euro 457,60.

In merito al riconoscimento del contributo unificato in assenza di espressa statuizione del giudice, si è in attesa di conoscere il parere dell'Avvocatura regionale.

  
Il Direttore Generale delegato  
M. S. Di Grado

LC/LDS



**Giunta Regionale della Campania**  
*Direzione Generale per la Mobilità*

*Il Direttore Generale*

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2016. 0724607 08/11/2016 07.58

Atto 5201 Direzione Generale per la Mobilità

Ass. 1 Avvocatura Regionale

CATEGORIA DI BENEFACTARIO 1 ANI 4200



All'Avvocatura regionale

us01@pec.regione.campania.it

**Oggetto: Riconoscimento del contributo unificato. Sentenza TAR Campania – Napoli – Sez. III - n. 668/2016. Richiesta parere.**

La società V. T. Marozzi Srl ha citato in giudizio la Regione Campania (R.G. 4186/2010 - Prat. Avv. CA/973/10) per l'annullamento di due decreti dirigenziali adottati dalla scrivente Direzione e per la condanna della Regione Campania al risarcimento dei danni.

Il TAR, con sentenza n. 668/2016 (All. 1) ha accolto la domanda volta all'annullamento degli atti regionali impugnati, e respinto la domanda risarcitoria. Inoltre, il TAR ha condannato la Regione al pagamento in favore della società ricorrente delle spese giudiziali, senza alcuna espressa menzione al rimborso del contributo unificato.

L'avvocato che rappresenta la società V.T. Marozzi Srl, con pec del 30/3/2016 (All. 2) ha rappresentato che alla sua assistita, in assenza di espressa statuizione del giudice, spetta anche il riconoscimento del contributo unificato, richiamando in ciò quanto sancito dal Consiglio di Stato con sentenza n. 68/2014.

Premesso che sembrano sussistere orientamenti giurisprudenziali divergenti e che la parte appare parzialmente vittoriosa, non avendo il TAR accolto la domanda risarcitoria, si chiede a codesta Avvocatura il proprio parere in merito al riconoscimento del rimborso del contributo unificato nel caso di cui trattasi.

Il Direttore Generale delegato  
M. S. Di Grado

I.C./LDS

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2017. 0341676 12/05/2017 12,43

Mitt. : Avvocatura Regionale

Ass. : 5307 Direzione Generale per la mobi...

Classifica : 4.



## Giunta Regionale della Campania

Ufficio Speciale  
 Avvocatura Regionale  
 Unità Operativa Dirigenziale 60 01 05  
 Trasporti, Lavori pubblici, Protezione Civile

DG 53 - 07  
 Direzione Generale per la Mobilità  
 Centro Dir. Isola C/3  
 Napoli

Giunta Regionale della Campania  
 DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITÀ

PRESA IN CARICO DOCUMENTO

Data

17 MAG. 2017

**OGGETTO : CA 973/2010 Marozzi S.r.l. C/Regione Campania Sentenza TAR n. 668/2016**

Si riscontra la nota di codesta Direzione Generale che, in riferimento alla sentenza citata in epigrafe, chiedeva se, in assenza di una espressa statuizione del giudice che ha condannato la Regione al pagamento delle spese di giudizio in favore della società ricorrente, fosse dovuto anche il rimborso del contributo unificato.

L'Ufficio in indirizzo faceva presente che sul punto sussistono orientamenti giurisprudenziali divergenti e che, essendo state accolte solo in parte le richieste del ricorrente, avanzava dubbi circa il riconoscimento del rimborso del suddetto contributo.

Al riguardo si evidenzia come la questione sia stata risolta in maniera univoca dalla recente pronuncia della Corte di Cassazione che, condividendo l'avviso già espresso dal Consiglio di Stato, ha stabilito il principio di diritto nell'interesse della legge ai sensi dell'art. 363 c.p.c., III comma, secondo cui qualora il provvedimento giudiziale rechi la condanna alle spese giudiziali e nell'ambito di essa non faccia riferimento alla somma pagata a titolo di contributo unificato dalla parte vittoriosa, la statuizione di condanna si deve intendere estesa implicitamente, al di là della mancanza formale, anche alla imposizione della restituzione della somma corrisposta per quel titolo, il cui pagamento è documentabile anche in sede esecutiva tramite la documentazione relativa al versamento.

Invero la Suprema Corte al riguardo ha affermato che: "*il contributo unificato atti giudiziari costituisce un'obbligazione ex lege gravante sulla parte soccombente per effetto della condanna alle spese, sicché, anche in caso di mancata menzione da parte del Giudice, la relativa statuizione include, implicitamente, l'imposizione della restituzione alla parte vittoriosa di quanto versato...*" (Cfr. Cass. Civ. Sez. VI, 10/2/2016 n. 2691).

in tutto  
 1  
 annullato


La Corte giunge a tale conclusione in quanto il contributo unificato atti giudiziari è previsto dall'art. 13 del DPR n.115/2002 e, pertanto, oltre a costituire un'obbligazione *ex lege* di importo predeterminato che grava sulla parte soccombente per effetto della condanna alle spese, non necessita neanche di un'espressa autonoma liquidazione da parte del giudice, poiché la relativa somma è indicata nel pagamento che risulta evidenziato all'ufficio che riceve l'iscrizione a ruolo della causa.

Ciò comporta che allorquando la statuizione sulla condanna alle spese, che non risulti comprensiva anche dell'importo corrisposto dalla parte vittoriosa a titolo di contributo unificato, debba essere intesa nel senso che *"...il giudice abbia inteso liquidare a favore della parte vittoriosa una somma espressamente indicata in aggiunta a quella rappresentata dalla misura del contributo unificato ed in quanto relativa ad altre spese vive sopportate"*.

Alla stegua del principio di diritto, espresso dalla Corte di Cassazione, e della consolidata giurisprudenza ritiene questa Avvocatura che la sentenza del TAR citata in epigrafe debba essere intesa nel senso che in ordine al pagamento in favore della ricorrente Marozzi delle spese giudiziali vada riconosciuto anche il contributo unificato, pur in assenza di espressa menzione da parte del Collegio Giudicante.


Il Dirigente di UOD

Avv. Lidia Buondonno



L'Avvocato Capo

Avv. Maria Elia



Scheda di rilevazione di partita debitoria

N° 2 del 26/07/2017

Direzione Generale 50 08

FASC. n. 1

La dr.ssa Maria Sofia Di Grado, Dirigente della Unità Operativa 50 08 02 – Trasporto su gomma, per quanto di propria competenza,

ATTESTA

Quanto segue:

**Generalità del creditore:** CSTP - Azienda della Mobilità S.p.A. con sede in Salerno in Piazza Matteo Luciani, 33, C.F. 00170840656;

**Oggetto della spesa:** pagamento spese giudiziali ;

**Tipologia del debito fuori bilancio:** Sentenza del TAR Campania, Sez. I, n. 5320/2015; Sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 1694/16.

**Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:**

Il TAR Campania, Sezione Prima, con sentenza n. 5320/2015, si è pronunciato sul ricorso R.G. 4153/2015 proposto da CSTP - Azienda della Mobilità S.p.A. contro la Regione Campania, Provincia di Salerno e Assessorato Trasporti e Viabilità della Regione Campania, Area Generale di Coordinamento 14 Trasporti e Viabilità concernente il silenzio serbato dall'Amministrazione regionale in relazione al piano di servizi minimi di interesse regionale relativo alle annualità 2011,2012,2013 e 2014 e l'assegnazione delle risorse vincolate di cui all'art. 23 del D.L. 335/2003 in esecuzione della decisione del Consiglio di Stato n. 6205/2014 accogliendolo parzialmente.

In particolare, il TAR ha:

- 1) ritenuto illegittimo il silenzio serbato dalla Regione Campania sulla istanza di corresponsione delle somme dovute per il rinnovo dei contratti di lavoro del personale relativamente alle annualità 2011, 2012, 2013 e 2014 e dichiarato l'obbligo all'amministrazione di pronunciarsi su tale istanza con un provvedimento motivato entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla notificazione o, se precedente, dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza;
- 2) respinto le connesse domande di accertamento del preteso diritto alla corresponsione delle somme per il rinnovo dei contratti di lavoro del personale e di conseguente condanna della Regione Campania, essendo stata chiarita l'insussistenza di alcuna posizione giuridica di diritto soggettivo ed essendo preclusa, al giudice amministrativo, la possibilità di pronunciarsi sulla legittimità di un potere amministrativo, nella fattispecie programmatico, in cui lo stesso non è stato esercitato;
- 3) condannato la Regione Campania al rimborso delle spese processuali, in favore della società ricorrente, che ha liquidato in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre al contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 6-bis del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

Avverso la predetta sentenza la Regione Campania ha proposto ricorso in appello dinanzi Consiglio di Stato (R.G. n. 606 del 2016) il quale con sentenza n. 1694/2016, pronunciandosi definitivamente, lo ha dichiarato irricevibile in quanto depositato il 28 gennaio 2016, mentre l'ultima notifica si è perfezionata per l'appellante in data 5 gennaio 2016, sicché risultava inutilmente decorso il termine utile di quindici giorni per il tempestivo deposito.

Con medesima sentenza il Consiglio di Stato ha condannato la Regione Campania al pagamento delle spese di giudizio, che ha liquidato in euro 2.000,00 (duemila/00) in favore di Cstp - Azienda della Mobilità S.p.A.

Con nota prot. 2017.0243403 del 03/04/2017 l'Avvocatura regionale ha trasmesso alla Direzione Generale per la Mobilità, per l'esecuzione, la nota prot. n. 0080122 del 06/02/2017 con la quale la società ricorrente CSTP - Azienda della Mobilità SpA in Amministrazione Straordinaria chiedeva la liquidazione delle spese del doppio grado di giudizio come statuite dalle citate sentenze.

Tale nota quantificava le spese in complessivi euro 3.800,00 di cui:

euro 2.000,00 spese di giudizio Sentenza del Consiglio di Stato n. 1694/2016

euro 1.500,00 spese di giudizio Sentenza del TAR Campania, Sez. I, n. 5320/2015

euro 300,00 contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 6-bis del D.P.R. n. 15/2002

**Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:** Sentenza del TAR Campania, Sez. I, n. 5320/2015; Sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 1694/16.

**Epoca della prestazione:** 2015 e 2016

**Importo da riconoscere:**

euro 2.000,00 spese di giudizio Sentenza del Consiglio di Stato n. 1694/2016;

euro 1.500,00 spese di giudizio Sentenza del TAR Campania, Sez. I, n. 5320/2015

euro 300,00 contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 6-bis del D.P.R. n. 15/2002

per un importo complessivo di euro **3.800,00** (tremilaottocento/00)

sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

#### ATTESTA

- a) che l'importo da corrispondere deve essere incluso fra i debiti fuori bilancio in quanto derivante da sentenze esecutive e non predeterminato in base ad un regolare impegno contabile;
- b) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'art. 2934 e ss. del codice civile.

sulla scorta di quanto dichiarato, lo scrivente

#### CHIEDE

il riconoscimento di legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 118/2011 per l'importo complessivo pari ad euro **3.800,00** (tremilaottocento/00)

Si allega la seguente documentazione:

1. Sentenza del TAR Campania, Sez. I, n. 5320/2015;
2. Sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 1694/16;
3. nota prot. 2017.0243403 del 03/04/2017 dell'Avvocatura regionale con allegata nota prot. n. 0080122 del 06/02/2017 della CSTP.

Data 26/07/2017

Il Dirigente 5/08/02  
Dott.ssa Maria Sofia Di Grado

N. 05320/2015 REG.PROV.COLL.  
N. 04153/2015 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 4153 del 2015, proposto da:

Cstp Azienda della Mobilità S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Lorenzo Lentini, con il quale elettivamente domicilia in Napoli al viale Gramsci n.16 presso lo studio legale Abbamonte;

*contro*

Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Lidia Buondonno, con la qual elettivamente domicilia in Napoli alla via S. Lucia n.81 presso l'Avvocatura Regionale;

Comune di Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;

Provincia di Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

Assessorato Trasporti e Viabilità della Regione Campania, Area Generale di Coordinamento 14 Trasporti e Viabilità Regione Campania, non costituito

in giudizio;

*per la declaratoria*

1.dell'illegittimità del silenzio serbato dalla regione Campania sulla istanza del 22/01/2015 di ridefinizione del Piano dei Servizi minimi di Interesse regionale, relativo alle annualità 2011-2012-2013-2014 e di assegnazione delle risorse vincolate di cui all'art.23 d.l. 335/2003 in esecuzione della decisione del CDS n. 6205/2014;

2.dell'obbligo della Regione Campania di ridefinire il Piano dei Servizi Minimi di Interesse Regionale relativo alle annualità 2011, 2012, 2013 e 2014, procedendo all'assegnazione delle risorse vincolate.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Campania;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Giudice relatore nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2015 la dott.ssa Ida Raiola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato in data 4 agosto 2015 e depositato in data 5 agosto 2015, parte ricorrente esponeva in fatto:

-di essere una società per azioni, a capitale interamente pubblico, partecipato in via maggioritaria dalla Provincia e dal Comune di Salerno, esercente il servizio di trasporto pubblico locale (TPL) su gomma nella gran parte del territorio della Provincia di Salerno;

-che, con sentenza n. 6205/2014, in riforma della sentenza di questo TAR n.5684/2011, il Consiglio di Stato aveva annullato la delibera di G.R.

Campania n.96472010 di approvazione del Piano dei Servizi Minimi di TPL (anno 2011) per due ragioni:1) perché aveva operato una ripartizione dei fondi sulla base di un mero progetto di bilancio, approvato dalla Giunta regionale e non del bilancio definitivo, approvato von Legge regionale; 2) aveva assorbito nel FRT (Fondo Regionale Trasporti) anche le risorse trasferite dallo Stato per il rinnovo contrattuale dei dipendenti del TPL, le quali hanno, invece, una destinazione vincolata;

-che il giudicato del Consiglio di Stato, nella parte in cui aveva fissato il principio di indisponibilità delle risorse statali destinate al rinnovo del CCNL, ha ricadute nei confronti di tutti gli operatori del Settore;

-che esso ricorrente, in data 29/01/2015, aveva invitato la Regione Campania alla ridefinizione dei Piani dei Servizi minimi di interesse regionale, in riferimento alle annualità 2011-2012 – 2013- 2014, assegnando conseguentemente al C.S.T.P. le risorse vincolate di cui all'art.23 d.lgs. n.355/2003 per ciascuno degli anni indicati;

-che, tuttavia, la richiesta era rimasta senza esito.

La Regione Campania si costituiva e resisteva al ricorso.

All'udienza camerale del 4 novembre 2015, la causa passava in decisione.

Il ricorso è fondato e va accolto.

Sulla medesima vicenda, questa Sezione si è già pronunciata con sentenza n.4754 del 08/10/2015, dalla quale non vi è motivo di discostarsi, sia in relazione all'appartenenza della controversia alla giurisdizione del giudice amministrativo (trattandosi di controversia ricadente nella giurisdizione esclusiva in materia di concessione di servizi pubblici ai sensi dell'art.133, comma 1, lett.c) c.p.a., sia quanto alla fondatezza del ricorso, limitatamente all'affermazione dell'obbligo della Regione Campania di avviare, nell'ambito della programmazione delle risorse per il finanziamento del trasporto pubblico locale, il procedimento relativo alle modalità di attuazione della sentenza del Consiglio di Stato n.6205/2014.

Rispetto a quest'ultima, parte ricorrente – non essendo stata parte processuale di quel giudizio – non può attivare il rimedio specifico dell'esecuzione della sentenza o dell'ottemperanza al giudicato, ma, per la sua qualità di impresa del settore direttamente incisa dall'esercizio del potere programmatico dell'Autorità Regionale (da svolgersi secondo i criteri elaborati dal giudice amministrativo di appello) ha un interesse qualificato e giuridicamente tutelato sollecitare il corretto esercizio di quel potere.

Richiamando le conclusioni dell'anzidetta sentenza n. 4754/2015, deve qualificarsi come illegittimo il silenzio serbato dalla Regione Campania sulla richiesta avanzata dalla ricorrente in data 29/01/2015; conseguentemente, l'amministrazione dovrà pronunciarsi sulla predetta istanza con un provvedimento motivato entro e non oltre 30 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente pronuncia.

Il Collegio, al momento, non ritiene opportuna la nomina di un commissario ad acta per la definizione del procedimento amministrativo rimasto inevaso, fermo restando che tale adempimento potrà essere richiesto dalla parte interessata con successiva istanza (da notificare alla controparte processuale) in caso di perdurante inadempimento dell'amministrazione resistente.

Le connesse domande di accertamento del preteso diritto alla corresponsione delle somme per il rinnovo dei contratti di lavoro del personale e di conseguente condanna della Regione devono, invece, essere respinte, essendo stata chiarita l'insussistenza di alcuna posizione giuridica di diritto soggettivo ed essendo preclusa, al giudice amministrativo, la possibilità di pronunciarsi sulla legittimità di un potere amministrativo, nella fattispecie programmatico, nella parte in cui lo stesso non è stato ancora esercitato.

In conclusione, il ricorso deve essere accolto, nei limiti suindicati, con addebito alla parte pubblica soccombente sulla domanda principale, delle spese processuali sostenute dalla ricorrente, liquidate nella misura indicata in dispositivo, oltre al rimborso del contributo unificato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli  
(Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie il ricorso in epigrafe nei limiti indicati in motivazione e, per l'effetto, dichiara l'obbligo della Regione Campania di pronunciarsi sull'istanza della ricorrente di cui in epigrafe, entro e non oltre il termine di giorni 30 dalla notificazione o, se precedente, dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.

Condanna la Regione Campania al rimborso delle spese processuali, in favore della società ricorrente, che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre al contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 6-bis.1 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

Ai sensi dell'art. 2, comma 8, della L. 7 agosto 1990 n. 241, dispone che la presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia trasmessa, a cura della Segreteria e per via telematica, alla Procura Regionale della Corte dei Conti competente per territorio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2015 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Corciulo, Presidente FF

Ida Raiola, Consigliere, Estensore

Antonio Andolfi, Primo Referendario

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 18/11/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

N. 01694/2016REG.PROV.COLL.  
N. 00606/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 606 del 2016, proposto da:

Regione Campania, rappresentato e difeso dall'avvocato Lidia Buondonno, con domicilio eletto presso l'Ufficio di Rappresentanza della Regione Campania in Roma, Via Poli, n. 29;

*contro*

Cstp - Azienda della Mobilità S.p.a., in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Lentini, con domicilio eletto presso Giuseppe Placidi in Roma, Via Cosseria, n. 2;

*nei confronti di*

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;

*per la riforma*

della sentenza breve del T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI, SEZIONE I. n. 5320/2015, resa tra le parti, concernente silenzio serbato dall'amministrazione in relazione al piano dei servizi minimi di interesse

regionale.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Cstp - Azienda della Mobilità Spa e di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2016 il Cons. Luigi Massimiliano Tarantino e uditi per le parti gli avvocati Lidia Buondonno, Eduardo de Ruggiero su delega dell'avvocato Lorenzo Lentini.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso proposto dinanzi al TAR per la Campania Cstp Azienda della Mobilità S.p.A. invocava: a) la declaratoria dell'illegittimità del silenzio serbato dalla regione Campania sulla istanza del 22/01/2015 di ridefinizione del Piano dei Servizi minimi di Interesse regionale, relativo alle annualità 2011-2012-2013-2014 e di assegnazione delle risorse vincolate di cui all'art.23 d.l. 335/2003 in esecuzione della decisione del Consiglio di Stato, n. 6205/2014; b) dell'obbligo della Regione Campania di ridefinire il Piano dei Servizi Minimi di Interesse Regionale relativo alle annualità 2011, 2012, 2013 e 2014, procedendo all'assegnazione delle risorse vincolate.
2. Il primo giudice accoglieva il ricorso.
3. Avverso la sentenza indicata in epigrafe propone appello la Regione Campania.
4. Si costituisce in giudizio l'originario ricorrente che eccepisce la tardività del deposito del presente appello, perché non rispettoso del termine dimidiato desumibile dal combinato disposto degli artt. 45 e 87 c.p.a. Al riguardo, l'amministrazione appellante non propone repliche.
5. L'eccezione è fondata, dal momento che il presente appello risulta

depositato il 28 gennaio 2016, mentre l'ultima notifica si è perfezionata per l'appellante in data 5 gennaio 2016, sicché risulta inutilmente decorso il termine utile di quindici giorni per il tempestivo deposito del gravame.

6. L'appello deve, quindi, dichiararsi irricevibile per tardività. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.

Condanna la Regione Campania al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00) in favore di Cstp - Azienda della Mobilità S.p.a..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2016 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Caringella, Presidente

Sandro Aureli, Consigliere

Claudio Contessa, Consigliere

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere

Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 03/05/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)



*Giunta Regionale della Campania*  
Ufficio Speciale  
Avvocatura Regionale  
Unità Operativa Dirigenziale 60 01 05  
Trasporti, Lavori pubblici, Protezione Civile

4

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2017. 0243403 03/04/2017 11,42

M44 - Avvocatura Regionale

Ass. - 8307 Direzione Generale per la Mobilità

Classifica - 4.



Alla Direzione Generale  
per la Mobilità (53-07)  
NAPOLI

All'Avv. Lidia Buondonno  
SEDE

Giudizio innanzi al Consiglio di Stato, sez. V  
promosso da Regione Campania c/ CSTP Azienda della Mobilità  
Sentenza n. 1694/16 - Pratica n. CA/970/15

Con riferimento al giudizio in oggetto, si rimette, per il seguito di competenza, la nota prot. n. 0080122 del 06/2/17 con la quale la società ricorrente CSTP chiede la liquidazione delle spese del doppio grado di giudizio come statuite con sentenza TAR Campania Sez. I, n. 5320/15 e sentenza Consiglio di Stato Sez. V n. 1694/16, già trasmesse per l'esecuzione che, ad ogni buon fine, si allegano in copia alla presente.

IL RESPONSABILE U.O.D. 05  
- Avv. Lidia Buondonno -

m.c.

L'AVVOCATO CAPO  
- Avv. Maria Di Elio -

Giunta Regionale della Campania  
DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITÀ  
PRESA IN CARICO DOCUMENTO

Data 6 APR. 2017

CA  
970/2015

117. 200 010 000 2



CSTP - Azienda della Mobilità S.p.A.  
84121-Salerno  
Piazza Matteo Luciani, 33  
Tel 089/487111  
Fax 089/225137

CSTP - AZIENDA DELLA MOBILITÀ S.p.A.  
in Amministrazione Straordinaria

AM - Buendano  
S. G. C. C.

CSTP AZIENDA DELLA MOBILITA' SPA		
Numero A/P		Data
6616	Partenza	25/01/2017

Ufficio Speciale  
Avvocatura Regionale  
Unità Operativa Dirigenziale 60 01 05  
Trasporti, Lavori Pubblici, Protezione Civile  
Via Marina, 19/C - Palazzo Armieri  
80133 Napoli

Salerno, 19/01/2016

OGGETTO: Regione Campania c / CSTP SpA.  
Consiglio di Stato - Sentenza n.1694/2016  
TAR - Sentenza n.5320/2015

La presente per riscontrare la comunicazione inviata all'avv. Lentini e relativa alla pratica n. CA/970/15. Vi trasmettiamo, pertanto, le coordinate bancarie complete della CSTP Azienda della Mobilità SpA in Amministrazione Straordinaria: IBAN:

Siamo a precisarVi, inoltre, che gli importi per spese legali da rimborsare sono relativi ad entrambi i gradi di giudizio.

Vi invitiamo, pertanto, a corrispondere i seguenti importi:

- €2.000,00 in ragione della sentenza n.1694/2016 del Consiglio di Stato (all. n.1);
- €1.500,00, oltre l'importo di €300,00 a titolo di contributo unificato, in ragione della sentenza n.5320/2015 del Tribunale Amministrativo Regionale (all.n.2).

Restiamo in attesa di un sollecito riscontro.  
Distinti saluti.

Il Commissario Straordinario  
Prof. Ing. Raimondo Pasquino

03 FEB 2017

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2017. 0080122 06/02/2017 10,29

RELA: CSTP - AZIENDA DELLA MOBILITA'

Ass.: Avvocatura Regionale



Scheda di rilevazione di partita debitoria

N° 3 del 22/09/2017

Direzione Generale 50 08

FASC. n. 1

La sottoscritta dr.ssa Maria Sofia Di Grado, in qualità di Dirigente ad interim della Unità Operativa Trasporto su gomma (50 08 02), per quanto di propria competenza,

ATTESTA

Quanto segue:

**1) Generalità del creditore:** Fallimento A.C.M.S. SpA in liquidazione con sede in Caserta in via Lamberti sc, codice fiscale 02115110617;

**Oggetto della spesa:** interessi legali di cui all'art. 1284 c.c., spese di procedura e rimborso forfettario (15%), I.V.A e C.P.A.

**Tipologia della spesa:** riconoscimento interessi legali di cui all'art. 1284 c.c., spese di procedura e rimborso forfettario (15%), I.V.A e C.P.A a seguito di D.I. 5598/2015 emesso dal Tribunale di Napoli il 25.09.2015

**Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:**

La A.C.M.S. SpA ha svolto servizio di trasporto pubblico locale con contratto di servizio ponte n. 164 stipulato con la Regione Campania in data 27.12.2002, fino alla dichiarazione di Fallimento emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (CE) con sentenza n. 17 del 21.03.2012.

Con ricorso per decreto ingiuntivo RG n. 16236/2015, il Fallimento A.C.M.S. SpA in liquidazione, nella persona del curatore, Avv. Prof. Michele Sandulli, ha chiesto al Tribunale di Napoli di ingiungere alla Regione Campania, ai sensi degli artt. 633, n. 1 e 641 c.p.c., il pagamento della somma di euro 5.806.736,64 oltre agli interessi commerciali ex d.lgs 231/2002 e spese legali a fronte di fatture emesse dalla A.C.M.S. SpA rimaste insolute.

In accoglimento di detta richiesta, con decreto n. 5598/2015, emesso in data 25.09.2015 e notificato in data 06.10.2015, il Tribunale di Napoli, ha ingiunto alla Regione Campania il pagamento della somma richiesta dal Fallimento A.C.M.S. SpA in liquidazione (euro 5.806.736,64), oltre gli interessi di cui all'art. 1284 c.c. dalla costituzione in mora, nonché le spese di procedura (euro 870,00 per spese e euro 9.195,00 per compensi professionali) oltre al rimborso forfettario (15%), I.V.A e C.P.A. come per legge.

Con decreto n. 159/2016 del 12.01.2016 il medesimo Tribunale ha dichiarato esecutivo il decreto ingiuntivo n. 5598/2015, che è stato munito di formula esecutiva il 03.03.2016 e notificato alla Regione Campania a mezzo PEC in data 04.03.2016. Con atto di precetto notificato in data 07.07.2016, il Fallimento A.C.M.S. SpA in liquidazione, nella persona del curatore, Avv. Prof. Michele Sandulli, ha intimato alla Regione Campania di pagare, entro dieci giorni dalla notifica, la somma complessiva di euro 6.169.692,11 di cui:

euro	5.806.736,64	sorta capitale
euro	348.340,56	interessi legali ex art. 1284, 4° co., c.c. (dalla notifica del ricorso per D.I. e del decreto 5598/15 in data 6.10.2015 al 4.07.2016)
euro	9.195,00	onorari liquidati in decreto
euro	225,00	compensi di precetto ex D.M. 55/2014
euro	1.413,00	spese gen. (15% su imp. Euro 9.420,00)
euro	433,32	C.P.A (4% su imponibile Euro 10.833,00)
euro	2.478,59	I.V.A. (22% su imp. Euro 11.266,32)
euro	870,00	spese liquidate in decreto
	<b>6.169.692,11</b>	<b>TOTALE</b>

Con atto Tribunale di Napoli notificato il 30.09.2016 sono stati sottoposti a pignoramento tutti i crediti vantati a qualsiasi titolo dalla Regione Campania nei confronti della società Banco di Napoli SpA.

Con nota prot. n. 2016.0701047 del 27.10.2016, a seguito di istruttoria, la Direzione Generale per la Mobilità, ha comunicato al Fallimento A.C.M.S. SpA che delle somme richieste con l'atto di precetto, l'importo di euro 556.756,69 risulta già pagato. Ha chiesto pertanto di prendere atto di detto pagamento con conseguente rimodulazione del valore dell'importo totale complessivo. Con nota prot. n. 2016.0744197 del 15.11.2016 è stata trasmessa al Fallimento la documentazione probatoria comprovante i pagamenti già effettuati in favore della A.C.M.S. SpA.

Con nota prot. n. 2016.0840587 del 28/12/2016 il Fallimento A.C.M.S. SpA in liquidazione ha comunicato di aver ottenuto dai competenti organi della procedura l'autorizzazione a rideterminare l'ammontare della sorta capitale di cui all'atto di precetto, sottraendo la somma di euro 556.756,69 già incassata. Ha quantificato pertanto l'importo dovuto, oltre interessi successivi fino al pagamento, in euro 5.787.681,65 di cui euro 5.249.979,45 quale quota capitale. Il riscontro richiesto dalla Direzione Generale è pervenuto in data 28/12/2016, ossia oltre il termine perentorio (5 dicembre) fissato dalla Direzione Generale Risorse Finanziarie per la trasmissione dei decreti di liquidazione e pagamento a valere sull'esercizio finanziario 2016. Né è conseguito lo slittamento dei tempi di liquidazione, peraltro comunicato anche al Fallimento con mail del 23/12/2016. Il Fallimento A.C.M.S. SpA in liquidazione ha tuttavia ritenuto di proseguire nell'azione esecutiva nei confronti della Regione Campania.

Con DD. n. 34 del 03.07.2017 è stata disposta liquidazione, a favore del Fallimento A.C.M.S. SpA, della quota capitale (euro 5.249.979,45). Detto decreto è stato esibito dalla avvocatura regionale nel corso della udienza dinanzi al giudice dell'esecuzione Tribunale di Napoli V sez. Civ. tenutasi in data 3/7/2017. Nel corso della udienza la curatela ha inteso consentire alla regione il pagamento spontaneo delle somme dovute, come da tabella che segue:

euro	5.249.979,95	sorta capitale
euro	732.609,54	interessi legali ex art. 1284, 4° co., c.c. (dalla notifica del ricorso per D.I. e del decreto 5598/15 in data 6.10.2015 al 2.07.2017)
euro	9.195,00	onorari liquidati in decreto
euro	225,00	compensi di precetto ex D.M. 55/2014
euro	1.413,00	spese gen. (15% su imp. Euro 9.420,00)
euro	433,32	C.P.A (4% su imponibile Euro 10.833,00)
euro	2.478,59	I.V.A. (22% su imp. Euro 11.266,32)
euro	870,00	spese liquidate in decreto
euro	6.841,00	compensi tabellari espropriazione mobiliare
euro	1.026,15	spese gen. (15% su imp. Euro 6.841,00)
euro	314,69	(4% su imp. Euro 7.867,15)
euro	1.800,00	(22% su imp. Euro 8.181,84)
euro	40,00	notifiche
euro	139,00	contributo unico
euro	27,00	bollo
	<b>6.007.392,24</b>	<b>TOTALE</b>

Con nota prot. n. 2017.0479290 del 11.07.2017 la Direzione Generale per la Mobilità ha comunicato al Fallimento A.C.M.S. SpA in liquidazione di aver ordinato ai competenti uffici finanziari regionali il pagamento della sorta capitale. Nella medesima nota la Direzione ha comunicato di dover procedere, ai fini della liquidazione delle restanti somme, alla presentazione di proposta di riconoscimento di debito fuori bilancio.

In data 13/07/2017 il Fallimento A.C.M.S. SpA in liquidazione ha depositato istanza al GE con cui ha chiesto di fissare nuova udienza per consentire alla Regione di versare la sorta capitale (nella misura ridotta), non ancora accreditata al momento, nonché i relativi accessori. L'istanza è stata accolta dal G.E. che con provvedimento del 26.07.2017 ha disposto nuovamente la comparizione delle parti innanzi a sé e fissato all'uopo l'udienza del 18/09/2017 riservando in quella sede ogni decisione.

Con pec del 27.07.2017, acquisita al protocollo regionale n. 2017.0524401 del 31.07.2017, il Fallimento ha trasmesso la anzidetta documentazione, dando atto dell'avvenuto incasso delle somme riferite alla sorta capitale, e rappresentando di restare in attesa del versamento degli accessori entro la data della predetta udienza.

In data 15 settembre 2017 è stata inviata al legale del fallimento, avv. Nicola Rascio, mail di comunicazione dell'avvio della procedura di riconoscimento del debito di cui trattasi. Con mail del 22/9/2017 il legale del fallimento ha rappresentato che in sede di udienza del 18/9 è stato chiesto ulteriore rinvio, su cui il giudice si è riservato.

**Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:**

D.I. 5598/2015 emesso dal Tribunale di Napoli il 25.09.2015 e dichiarato esecutivo con decreto n. 159/2016 del 12.01.2016

**Epoca della prestazione:** 2015

**Importo da riconoscere:**

euro	753.321,79	interessi legali ex art. 1284, 4° co., c.c. (dal 6.10.2015, data di notifica del ricorso per D.I. e del decreto 5598/15, al 20.07.2017, data di valuta della liquidazione disposta con DD n. 34 del 3.7.2017)
euro	9.195,00	onorari liquidati in decreto
euro	225,00	compensi di precetto ex D.M. 55/2014
euro	1.413,00	spese gen. (15% su imp. Euro 9.420,00)
euro	433,32	C.P.A (4% su imponibile Euro 10.833,00)
euro	2.478,59	I.V.A. (22% su imp. Euro 11.266,32)
euro	870,00	spese liquidate in decreto
euro	6.841,00	compensi tabellari espropriazione mobiliare
euro	1.026,15	spese gen. (15% su imp. Euro 6.841,00)
euro	314,69	(4% su imp. Euro 7.867,15)
euro	1.800,00	(22% su imp. Euro 8.181,84)
euro	40,00	notifiche
euro	139,00	contributo unico
euro	27,00	bollo
	<b>778.124,54</b>	<b>TOTALE</b>

**ATTESTA**

- a) che l'importo da corrispondere deve essere incluso fra i debiti fuori bilancio in quanto derivante da sentenze esecutive e non essendo predeterminato in base ad un regolare impegno contabile;
- b) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'art. 2934 e ss. del Codice Civile;

sulla scorta di quanto dichiarato, lo scrivente

**CHIEDE**

il riconoscimento di legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 118/2011 per l'importo complessivo pari ad **euro 778.124,54** (settecento-settantottomilacentotrentaquattro/54)

Si allega la seguente documentazione:

1. D.I. Tribunale di Napoli n. 5598/2015
2. Decreto di esecutorietà n. 159/2016
3. Atto di precetto
4. Atto di pignoramento
5. DD. n. 34 del 03.07.2017
6. Nota di precisazione del credito ai fini dell'assegnazione (email prot. n. 2017.0478450 del 11/07/2017)
7. Nota prot. 2017.0479290 del 11.07.2017
8. Pec del 27.07.2017 (prot. n. 2017.0524401 del 31.07.2017) con allegate istanza di rinvio udienza al GE del 13/07/2017 e provvedimento del GE di accoglimento richiesta.

Data 22/9/2017

Il Dirigente UO 50 08 02  
Dott.ssa Maria Sofia Di Grado





COPIA

3646/15

STUDIO LEGALE

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA  
UDCP - SANDULLI SUPPORTO TECNICO  
RASCIO SANDULLI OPERATIVO ALLA SEGRETERIA DI GIUNTA

6 OTT 2015

RICEZIONE ATTI GIUDIZIARI  
Napoli - Via S. Lucia, 81

631  
Avv

TRIBUNALE DI NAPOLI

RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO

per il FALLIMENTO A.C.M.S. S.P.A. IN LIQ. (Trib. Santa Maria C.V., n. 17/12 - c.f. 02115110617), nella persona del curatore, Avv. Prof. Michele Sandulli, rappresentato e difeso, in virtù (di programma di liquidazione approvato e) di autorizzazione resa dal G.D. Cons. Andrea Ferraiuolo in data 16.01.13 [doc. 1] e di procura in calce (la cui copia informatica autenticata con firma digitale è stata inserita nella busta telematica contenente il presente ricorso), dall'Avv. Prof. Nicola Rascio, (c.f. [redacted] [redacted] [redacted] fax 081/5519937; indirizzo PEC [nicolarascio@avvocatinapoli.legalmail.it](mailto:nicolarascio@avvocatinapoli.legalmail.it)) con il quale elettivamente domicilia in Napoli, alla via Monteoliveto 37;

contro la REGIONE CAMPANIA (c.f. 80011990639) con sede legale in Napoli, alla Via S. Lucia n. 81, in persona del Presidente della Giunta e rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato per la carica presso la sede legale della stessa.

\*\*\*

07 OTT 2015

VIA MONTEOLIVETO N. 37 - 80134 NAPOLI  
TEL. 081/5519351 - FAX 081/5519937

Prot. 2015. 0673593 08/10/2015 11.28  
MILIT. - R. - C. - N. - S. - Spm  
Reg. - Procedure - Esig. - Sic  
Classificato - 4.1.1.  
Barcode



## STUDIO LEGALE

RASCIO - IANDOLI

Premesso che

1.- In data 27.12.2002 l'istante "in bonis" stipulava con la Regione Campania un contratto di servizio "ponte" per il trasporto pubblico di interesse regionale e locale, avente ad oggetto "l'esercizio dei servizi pubblici di linea per il trasporto di persone" effettuati con autobus [doc. 2].

2.- Il corrispettivo contrattuale annuo per tali servizi era stato fissato in € 3.303.758,13 oltre IVA.

3.- Ai sensi dell'art. 15 del suddetto contratto, la fatturazione dei servizi doveva avvenire con cadenza mensile ed il relativo pagamento sarebbe dovuto avvenire, da parte della Regione, entro 60 gg. dalla presentazione della fattura ed ai sensi di quanto previsto dalla L.R. 7/2002.

Considerato che

4.- L'istante ha svolto, sino alla dichiarazione di fallimento del 21.03.2012, i servizi oggetto del contratto [doc. 7/8], provvedendo, conseguentemente, a presentare le relative fatture.

5.- La Regione Campania ha però, nel corso dell'intero rapporto (prolungatosi sino al 2012), lasciato insolute numerose fatture [doc. 3 a)/b)] per un ammontare complessivo di € 5.806.736,64 (al netto di tutti i pagamenti effettuati), come emerge dal dettaglio delle fatture (divise per anno) [doc. 4] emesse nei confronti della stessa che di seguito si riproduce:

## REGIONE CAMPANIA

DATA FATTURA	NUMERO FATTURA	IMPORTO	INCASSATO	SALDO FATTURA	SALDO CREDITO
02/07/2001	90	58.600,92		58.600,92	58.600,92
31/12/2001	151	59.124,14		59.124,14	117.725,06
18/03/2002	27	19.624,28		19.624,28	137.349,34
03/04/2002	36	9.808,43		9.808,43	147.157,77
08/05/2002	100	9.808,43		9.808,43	156.966,20
17/05/2002	Acconto fatture 90 e 151		51.344,60		105.621,60

VIA MONTBOLIVETO N. 37 - 80134 NAPOLI  
TEL. 081/5519351 - FAX 081/5519937

## STUDIO LEGALE

## RASCIO - IANDOLI

09/10/2002		Acconto fatture 90 e 151		35.885,15		69.736,45
18/04/2003		Acconto fatture 90 e 151		47.882,10		21.854,35
						21.854,35
						21.854,35
01/02/2003	6	240.733,47	240.733,47		0,00	21.854,35
01/02/2003	7	302.844,50	302.844,50		0,00	21.854,35
01/03/2003	18	240.733,47	240.733,47		0,00	21.854,35
01/03/2003	19	302.844,50	302.844,50		0,00	21.854,35
01/04/2003	27	240.733,47	240.733,47		0,00	21.854,35
01/04/2003	28	302.844,50	302.844,50		0,00	21.854,35
02/05/2003	39	240.733,47	240.733,47		0,00	21.854,35
02/05/2003	40	302.844,50	302.844,50		0,00	21.854,35
03/06/2003	48	240.733,47	240.733,47		0,00	21.854,35
03/06/2003	49	302.844,50	302.844,50		0,00	21.854,35
02/07/2003	63	230.435,98	24.366,77	206.069,21		227.923,56
02/07/2003	64	291.417,91	291.417,91		0,00	227.923,56
01/08/2003	73	245.055,36	245.055,36		0,00	227.923,56
01/08/2003	74	269.904,10	269.904,10		0,00	227.923,56
03/09/2003	83	245.055,36	245.055,36		0,00	227.923,56
03/09/2003	84	249.912,43	249.912,43		0,00	227.923,56
06/10/2003	91	221.341,78	221.341,78		0,00	227.923,56
06/10/2003	92	282.155,64	282.155,64		0,00	227.923,56
05/11/2003	98	221.607,67	221.607,67		0,00	227.923,56
05/11/2003	99	316.380,52	316.380,52		0,00	227.923,56
01/12/2003	108	237.436,46	237.436,46		0,00	227.923,56
01/12/2003	109	278.413,94	278.413,94		0,00	227.923,56
31/12/2003	116	244.504,59	244.504,59		0,00	227.923,56
31/12/2003	117	289.759,77	289.759,77		0,00	227.923,56
						227.923,56
12/08/2003		acconto fatture		45.069,20		182.854,36
						182.854,36
04/02/2004	6	205.776,62	205.776,62		0,00	182.854,36
04/02/2004	7	249.465,82	249.465,82		0,00	182.854,36
04/03/2004	12	229.520,94	229.520,94		0,00	182.854,36
04/03/2004	13	303.724,30	303.724,30		0,00	182.854,36
05/04/2004	22	245.349,73	245.349,73		0,00	182.854,36
05/04/2004	23	341.688,79	341.688,79		0,00	182.854,36
21/05/2004	31	305.517,17	305.517,17		0,00	182.854,36
21/05/2004	32	229.520,94	229.520,94		0,00	182.854,36
15/06/2004	35	316.380,52	316.380,52		0,00	182.854,36
15/06/2004	36	245.349,73	245.349,73		0,00	182.854,36
01/07/2004	40	273.819,43	273.819,43		0,00	182.854,36
01/07/2004	41	237.436,46	237.436,46		0,00	182.854,36

VIA MONTBOLIVETO N. 37 - 80134 NAPOLI  
TEL. 081/5519351 - FAX 081/5519937



## STUDIO LEGALE

## RASCIO - IANDOLI

02/08/2004	49	268.365,92	268.365,92	0,00	182.854,36
02/08/2004	50	245.349,73	245.349,73	0,00	182.854,36
01/09/2004	56	259.536,73	259.536,73	0,00	182.854,36
01/09/2004	57	245.349,73	245.349,73	0,00	182.854,36
05/10/2004	52	301.877,35	301.877,35	0,00	182.854,36
05/10/2004	53	237.436,46	237.436,46	0,00	182.854,36
23/11/2004	77	319.901,79	319.901,79	0,00	182.854,36
23/11/2004	78	245.349,73	245.349,73	0,00	182.854,36
01/12/2004	83	316.380,52	316.380,52	0,00	182.854,36
01/12/2004	84	237.436,46	237.436,46	0,00	182.854,36
31/12/2004	96	300.084,47	300.084,47	0,00	182.854,36
31/12/2004	97	245.349,73	245.349,73	0,00	182.854,36
14/05/2004	Pignoramento Coversud		73.294,55		109.559,81
23/12/2004	Reg.Camp. Fatt. 2/7/03 Coversud		87.705,46		21.854,35
10/02/2005	6	288.199,89	273.789,89	14.410,00	36.264,35
10/02/2005	7	245.349,73	233.082,54	12.267,19	48.531,54
03/03/2005	14	303.724,30		303.724,30	352.255,84
03/03/2005	15	221.607,67		221.607,67	573.863,51
02/05/2005	acconto ft. 14 e 15		499.065,36		74.798,15
04/04/2005	21	315.457,03	288.538,08	26.918,95	101.717,10
04/04/2005	22	245.349,73	210.527,28	34.822,45	136.539,55
05/05/2005	28	307.597,08		307.597,08	444.136,63
05/05/2005	29	237.436,46		237.436,46	681.573,09
14/06/2005	acconto ft. 28 e 29		517.781,85		163.791,24
13/06/2005	39	331.114,55	314.558,82	16.555,73	180.346,97
05/07/2005	51	267.494,44	254.119,72	13.374,72	193.721,69
02/08/2005	62	261.475,19	248.401,43	13.073,76	206.795,45
05/09/2005	68	258.426,06	245.504,76	12.921,30	219.716,75
04/10/2005	81	295.774,90	268.886,27	26.888,63	246.605,38
02/11/2005	90	318.651,77	302.719,18	15.932,59	262.537,97
05/12/2005	111	282.584,15	268.454,94	14.129,21	276.667,18
31/12/2005	120	297.370,18	282.501,68	14.868,50	291.535,68
14/06/2005	acc. fatt. TPL 2004		11,00		291.524,68
14/06/2005	acc. fatt. TPL 2004		90,00		291.434,68
14/06/2005	acc. fatt. TPL 2004		11,00		291.423,68
14/06/2005	acc. fatt. TPL mand 12519		30.637,32		260.786,36
14/06/2005	acc. fatt. TPL mand 12520		3.063,73		257.722,63
01/02/2006	5	295.774,90	280.979,98	14.794,92	272.517,55
01/03/2006	13	303.724,30	288.538,08	15.186,22	287.703,77

VIA MONTEOLIVETO N. 37 - 80134 NAPOLI  
TEL. 081/5519351 - FAX 081/5519937



## STUDIO LEGALE

## RASCIO - IANDOLI

03/04/2006	25	339.234,50	322.272,77	16.961,73	304.665,50
04/05/2006	35	276.076,12	262.272,32	13.803,80	318.469,30
01/06/2006	42	337.560,18	320.682,18	16.878,00	335.347,30
04/07/2006	56	267.494,44	254.119,72	13.374,72	348.722,02
01/08/2006	65	257.531,69	244.655,10	12.876,59	361.598,61
04/09/2006	71	258.426,06	245.504,76	12.921,30	374.519,91
02/10/2006	79	290.826,81	276.282,37	14.544,44	389.064,35
02/11/2006	86	319.901,79	303.906,70	15.995,09	405.059,44
04/12/2006	100	316.380,52	300.561,50	15.819,02	420.878,46
31/12/2006	111	274.771,98	261.033,38	13.738,60	434.617,06
07/04/2006	pagam. Iva sett. 1995		25.544,20		409.072,86
20/04/2006	pag. titoli cat. protette		158,55		408.914,31
01/02/2007	4	306.923,19	291.577,03	15.346,16	424.260,47
01/03/2007	12	181.681,51	172.597,43	9.084,08	433.344,55
30/04/2007	19	329.032,57	312.580,94	16.451,63	449.796,18
09/05/2007	24	282.921,09	268.775,03	14.146,06	463.942,24
04/06/2007	32	282.921,09	268.775,03	14.146,06	478.088,30
10/07/2007	41	173.700,35	236.377,57	37.322,78	515.411,08
01/08/2007	48	273.700,35	0,00	273.700,35	789.111,43
03/09/2007	50	248.486,19	0,00	248.486,19	1.037.597,62
02/10/2007	60	281.074,13	0,00	281.074,13	1.318.671,75
05/11/2007	69	341.688,79	0,00	341.688,79	1.660.360,54
12/12/2007	80	309.483,55	0,00	309.483,55	1.969.844,09
15/01/2008	3	277.490,46		277.490,46	2.247.334,55
06/02/2008	10	318.171,32		318.171,32	2.565.505,87
03/03/2008	19	314.300,61		314.300,61	2.879.806,48
01/04/2008	23	305.517,17		305.517,17	3.185.323,65
23/04/2008	26	1.040.756,63		1.040.756,63	4.226.080,28
14/05/2008	36	314.583,48		314.583,48	4.540.663,76
20/05/2008	37	130.975,35		130.975,35	4.671.639,11
16/09/2008	66	283.351,49		283.351,49	4.954.990,60
16/09/2008	67	273.297,91		273.297,91	5.228.288,51
16/09/2008	68	291.510,85		291.510,85	5.519.799,36
16/09/2008	69	269.728,47		269.728,47	5.789.527,83
22/12/2008	94	281.864,50		281.864,50	6.071.392,33
22/12/2008	95	324.625,26		324.625,26	6.396.017,59
22/12/2008	96	291.683,73		291.683,73	6.687.701,32
29/12/2008	N.C. 100	-88.038,57		-88.038,57	6.599.662,75
29/12/2008	101	67.998,32		67.998,32	6.667.661,07
31/12/2008	STORNO CREDITO C/EQUITALIA		1.808.495,63		6.667.661,07
					4.859.165,44

VIA MONTEOLIVETO N. 37 - 80134 NAPOLI  
TEL. 081/5519351 - FAX 081/5519937



## STUDIO LEGALE

## RASCIO - IANDOLI

31/12/2008	STORNO C/EQUITALIA		61.596,57		4.797.568,87
					4.797.568,87
					4.797.568,87
11/02/2009	11	280.841,19		280.841,19	5.078.410,06
25/05/2009	38	304.609,02		304.609,02	5.383.019,08
25/05/2009	40	306.271,11		306.271,11	5.689.290,19
03/06/2009	49	297.603,17		297.603,17	5.986.893,36
27/07/2009	N.C. 60	-834.100,70		-834.100,70	5.152.792,66
03/08/2009	66	274.154,18		274.154,18	5.426.946,84
03/08/2009	67	306.636,98		306.636,98	5.733.583,82
03/08/2009	68	297.908,42		297.908,42	6.031.492,24
06/08/2009	69	307.071,84		307.071,84	6.338.564,08
16/09/2009	77	306.927,58	291.581,20	15.346,38	6.353.910,46
12/10/2009	86	297.205,95	282.345,65	14.860,30	6.368.770,76
					6.368.770,76
					6.368.770,76
18/12/2009	Accredito fatture 1-7/2009		1.808.674,53		4.560.096,23
18/12/2009	Accredito IVA su fatture 1-7/2009		180.867,45		4.379.228,78
28/12/2009	decr. 161/09 acc. corrisp. 08		56.134,57		4.323.094,21
28/12/2009	decr. 161/09 acc. corrisp. 08		78.383,85		4.244.710,36
04/01/2010	3	302.844,50		302.844,50	4.547.554,86
04/01/2010	4	302.844,50		302.844,50	4.850.399,36
04/01/2010	5	302.844,50		302.844,50	5.153.243,86
01/04/2010	26	302.844,50		302.844,50	5.456.088,36
01/04/2010	27	302.844,50		302.844,50	5.758.932,86
01/04/2010	28	302.844,50		302.844,50	6.061.777,36
01/07/2010	45	302.844,50		302.844,50	6.364.621,86
01/07/2010	48	302.844,50		302.844,50	6.667.466,36
01/07/2010	49	302.844,50		302.844,50	6.970.310,86
02/08/2010	53	302.844,50		302.844,50	7.273.155,36
01/09/2010	57	302.844,50		302.844,50	7.575.999,86
01/10/2010	62	302.844,50		302.844,50	7.878.844,36
02/11/2010	72	302.844,50		302.844,50	8.181.688,86
01/12/2010	78	302.844,50		302.844,50	8.484.533,36
06/05/2010	acconto su fatture		962.105,38		7.522.427,98
06/05/2010	acconto su fatture		965.449,35		6.556.978,63
13/05/2010	DD N. 92-02 del 04/06/09 svincolo		271.441,44		6.285.537,19
13/05/2010	DD N. 92-02 del 04/06/09 svincolo		271.685,73		6.013.851,46
13/05/2010	DD N. 92-02 del 04/06/09 svincolo		27.478,44		5.986.373,02
13/05/2010	DD N. 92-02 del 04/06/09 svincolo		263.855,74		5.722.517,28
13/05/2010	DD N. 92-02 del 04/06/09 svincolo		27.144,14		5.695.373,14

VIA MONTEBOLIVETO N. 37 – 80134 NAPOLI  
 TEL. 081/5519351 – FAX 081/5519937

## STUDIO LEGALE

## RASCIO - IANDOLI

13/05/2010	DD N. 92-02 del 04/06/09 svincolo		27.168,57		5.668.204,57
13/05/2010	DD N. 92-02 del 04/06/09 svincolo		96.544,94		5.571.659,63
13/05/2010	DD N. 92-02 del 04/06/09 svincolo		26.385,58		5.545.274,05
22/12/2010	acconto su fatture		2.673.384,95		2.871.889,10
					2.871.889,10
03/01/2011		3	302.844,50	302.844,50	3.174.733,60
01/02/2011		11	32.702,64	32.702,64	0,00
01/02/2011		15	302.844,50		302.844,50
08/02/2011		18	2.769,69	2.769,69	0,00
01/03/2011		22	302.844,50		302.844,50
07/06/2011		30	302.844,50		302.844,50
					4.083.267,10
19/03/2012		8	1.883.251,30		1.883.251,30
19/03/2012		9	418.500,28		418.500,28
					5.966.518,40
09/03/2012	acconto fatture da 3 a 49		364.123,64		1.883.251,30
09/03/2012	acconto fatture da 53 a 72		161.832,76		418.500,28
12/03/2012	acconto fatture da 3 a 72 del 2010		52.595,64		1.883.251,30
					5.966.518,40
					6.020.895,04
					5.859.062,28
					5.806.466,64
					5.806.466,64
					5.806.466,64
					5.806.466,64

6.- Il corrispondente credito in favore dell'istante emerge chiaramente anche dal mastrino di contabilità relativo alla cliente Regione Campania [doc. 5], nonché dal libro giornale [doc. 6].

7.- Nonostante i solleciti, la Regione Campania non ha provveduto ad estinguere il debito maturato.

Con sentenza n. 17 del 21.03.2012 il Trib. di Santa Maria C.V. dichiarava il Fallimento della A.C.M.S. S.p.a. e quindi, con decreto 24.03.2012, nominava curatore il Prof. Avv. Michele Sandulli, il quale non comunicava, ai sensi dell'art. 81 l.f., alla Regione Campania di voler di subentrare nel suddetto contratto di servizio "ponte" il quale pertanto si scioglieva, con conseguente cessazione dei relativi servizi.

8.- In data 16.06.2014 una domanda monitoria identica al presente

ricorso è stata proposta dall'odierno ricorrente dinnanzi alla Sezione Specializzata in Materia di Imprese di codesto Ill.mo Tribunale che, con provvedimento del 9.03.2015 [doc. 10], si è dichiarato incompetente, sul rilievo che il contratto posto a base di detta domanda è anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. n. 163/2006, e dunque non risulta assoggettato alla relativa disciplina, sicché, ai sensi del D.lgs n. 168/2003, come novellato dalla D.L. n. 1/2012, convertito con L. n. 27/2012, non sussiste la competenza della Sezione Specializzata in Materia di Imprese.

9.- Tanto premesso e considerato, in definitiva, il Fallimento della A.C.M.S. S.p.a. (Trib. Santa Maria C.V., n. 17/12), in persona del curatore Prof. Avv. Michele Sandulli, come sopra autorizzato, rappresentato, ed elettivamente domiciliato,

**chiede**

che il Giudice adito voglia, ai sensi degli artt. 633, n. 1, e 641 c.p.c., ingiungere alla Regione Campania (c.f. 80011990639), con sede in Napoli alla Via S. Lucia, n. 81, in persona del legale rapp.te pro tempore, di pagare in favore dell'istante la complessiva somma di € 5.806.736,64, con l'aggiunta degli interessi commerciali ex d.lgs. 231/2002, o in subordine degli interessi legali, dalle singole scadenze all'effettivo soddisfo.

Con clausola di esecuzione provvisoria ex art. 642 c.p.c., in quanto il credito si fonda su documentazione sottoscritta dal debitore.

10.- Si depositano, con il presente ricorso recante procura in calce, i seguenti documenti:

- 1) autorizzazione G.D. Cons. A. Ferraiuolo del 16.01.2013;
- 2) contratto di servizio "ponte" per il trasporto pubblico di interesse regionale e locale del 27.12.2002;
- 3) a) fatture insolute dalla n. 90 del 2001 alla n. 86 del 2009; b)



STUDIO LEGALE

RASCIO - IANDOLI

fatture insolute dalla n. 3 del 2010 alla n. 9 del 2012;

- 4) dettaglio delle fatture (divise per anno) emesse nei confronti della Regione Campania;
- 5) mastro di contabilità della cliente Regione Campania;
- 6) estratto dal libro giornale con certificazione di conformità all'originale;
- 7) articolo del Corriere del Mezzogiorno dell'8.10.2009;
- 8) articolo de La Nottata del 24.3.2012;
- 9) visura camerale;
- 10) provvedimento del 9.03.2015.

11.- Ai fini di legge, si dichiara che il valore della controversia è di € 5.806.736,64 e quindi il contributo unificato è di € 843,00.

Avv. Nicola Rascio




STUDIO LEGALE

RASCIO - IANDOLI


PROCURA ALLE LITI

Avv. Nicola Rascio, nella mia qualità di Curatore del Fall. A.C.M.S. S.p.a. in liq. (Trib. Santa Maria C.V., n. 17/12 – c.f. 02115110617), informato ai sensi dell'art. 4, 3° comma, del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, Le conferisco mandato di rappresentanza e difesa nel presente procedimento istaurato nei confronti della Regione Campania dinanzi al Tribunale di Napoli avente ad oggetto il recupero del credito vantato, nei confronti della stessa, in forza del contratto di servizio "ponte" per il trasporto pubblico di interesse regionale e locale del 27.12.2002, con tutti i poteri previsti dalla legge. Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 d.lgs. n. 196/2003 e dei dati sensibili ai sensi dell'art. 22 d.lgs. n. 196/2003. Con Lei eleggo domicilio in Napoli, alla via Monteoliveto 37.



Avv. Prof. Michele Sandulli n.q.

Tal è



Avv. Prof. Nicola Rascio

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Mediante l'apposizione della firma digitale, l'avv. Nicola Rascio dichiara che la presente copia per immagine su supporto informatico è conforme all'originale formato in origine su supporto analogico

VIA MONTEOLIVETO N. 37 – 80134 NAPOLI

TEL. 081/5519351 – FAX 081/5519937





**TRIBUNALE DI NAPOLI – X SEZIONE CIVILE**

Il Giudice,

letto il ricorso che precede;

esaminata la documentazione depositata;

riteauto che ricorrono i presupposti di cui agli artt. 633 e segg. c.p.c.;

**INGIUNGE**

a **REGIONE CAMPANIA**, in persona del legale rappresentante p.t., dom.to come in atti, di pagare al ricorrente, nel termine di giorni quaranta dalla notifica del presente decreto, la somma di **euro 5.806.736,64**, per la causale di cui al ricorso, oltre interessi di cui all'art. 1284 c.c. dalla costituzione in mora, nonché le spese della presente procedura che liquida in euro 870,00 per spese e euro 9.195,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge

**AVVERTE**

l'ingiunta della facoltà di proporre opposizione innanzi a questo Tribunale nel termine suddetto e che, in mancanza di opposizione, si procederà ad esecuzione forzata.

Napoli, 25/09/2015.

**Il Giudice**

dott.ssa Giovanna Ascione




## ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Il sottoscritto Avv. Nicola Rascio, con studio in Napoli, alla Via Monteoliveto n. 37, (██████████), quale difensore del Fallimento A.C.M.S. S.p.a. in liq.(c.f. 02115110617), in persona del Curatore Avv. Michele Sandulli, in virtù (di autorizzazione resa dal G.D. e di) procura alle liti, ai sensi degli artt. 16 bis, comma 9 bis e 16 undecies, comma 1, DL n. 179/2012

---

### attesta

che i sovrastanti ricorso per decreto ingiuntivo, procura alle liti e decreto ingiuntivo del Tribunale di Napoli, X Sezione Civile, G.U. Dott.ssa Giovanna Ascione, n. 5598/2015, depositato il 25.09.2015, sono copie analogiche conformi dei corrispondenti atti estratti dal fascicolo informatico n. 16236/2015 R.G. del Tribunale di Napoli.

  
Avv. Nicola Rascio





REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DELLA LEGGE

VISTO il decreto di esecutorietà depositato in data 12-1-2016  
Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

Napoli -3 MAR. 2016

*Il Cancelliere*  
*Aldo Di Mauro*





## ATTO DI PRECETTO

Il Fallimento A.C.M.S. S.p.a. in liq. (Trib. Santa Maria C.V., n. 17/12 - c.f. 02115110617), nella persona del curatore, Avv. Prof. Michele Sandulli, rappresentato e difeso, in virtù di autorizzazione resa dal G.D. Cons. M. Pugliese in data 18.01.2016 e di procura in calce, dall'Avv. Prof. Nicola Rascio (c.f. [REDACTED] fax 081/5519937; indirizzo PEC [nicolarascio@avvocatinapoli.legalmail.it](mailto:nicolarascio@avvocatinapoli.legalmail.it)), con il quale elettivamente domicilia in Napoli, alla via Monteoliveto 37

## PREMESSO CHE

**I.-** Con ricorso per decreto ingiuntivo R.G. n. 16236/2015, Il Fallimento A.C.M.S. S.p.a. in liq., nella persona del curatore, Avv. Prof. Michele Sandulli, ha chiesto al Tribunale di Napoli di ingiungere, ai sensi degli artt. 633, n. 1 e 641 c.p.c., alla Regione Campania (c.f. 80011990639), in persona del legale rapp.te pro tempore, con sede in Napoli alla Via S. Lucia, n. 81, il pagamento in favore dell'istante della complessiva somma di € 5.806.736,64, con l'aggiunta degli interessi commerciali ex d.lgs. 231/2002, o in subordine degli interessi legali, dalle singole scadenze all'effettivo soddisfo.

**II.-** In accoglimento di detta richiesta, con decreto n. 5598/2015, emesso in data 25.09.2015, il Tribunale di Napoli ha ingiunto a "Regione Campania in persona del legale rappresentate p.t., dom.to come in atti, di pagare al ricorrente, nel termine di giorni quaranta dalla notifica del presente decreto, la somma di euro 5.806.736,64, per la causale di cui al ricorso, oltre interessi di cui all'art. 1284 c.c. dalla costituzione in mora, nonché le spese della presente procedura che liquida in euro 870,00 per spese e euro 9.195,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario (15%), I.V.A. e C.P.A.

VIA MONTEOLIVETO N. 37 - 80134 NAPOLI

TEL. 081/5519351 - FAX 081/5519937

06 LUG 2016

STUDIO LEGALE

RASCIO - IANDOLI

come per legge" (così, decreto ingiuntivo n. 5598/2015 del Tribunale di Napoli).

III.- Il decreto ingiuntivo n. 5598/2015 del Tribunale di Napoli è stato notificato, in uno al ricorso introduttivo, alla Regione Campania in persona del Presidente della Giunta e l.r. p.t. in data 6.10.2015.

IV.- L'ingiunta non ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo nei termini assegnati né provveduto al pagamento di quanto dovuto.

V.- Presentata istanza ex art. 647 c.p.c., il Tribunale di Napoli, con decreto n. 159/2016 del 12.01.2016, ha dichiarato esecutivo il decreto ingiuntivo n. 5598/15, che è stato munito di formula esecutiva il 3.03.2016.

VI.- Il predetto titolo esecutivo è stato notificato alla Regione Campania a mezzo PEC in data 4.03.2016, sicché in data 4.07.2016 è decorso il termine di 120 giorni fissato dall'art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in legge 28 febbraio 1997, n. 30, ai fini della notifica del presente atto di precetto.

TANTO PREMESSO

il Fallimento A.C.M.S. S.p.a. in liq. (Trib. Santa Maria C.V., n. 17/12 – c.f. 02115110617), nella persona del curatore, Avv. Prof. Michele Sandulli, come sopra rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato,

INTIMA E FA PRECETTO

alla Regione Campania (c.f. 80011990639), in persona del legale rapp.te pro tempore, con sede in Napoli alla Via S. Lucia, n. 81 di pagare entro dieci giorni dalla notifica del presente atto le seguenti somme:

- 1) capitale 5.806.736,64 €
- 2) interessi legali ex art 1284, 4° co., c.c. (dalla notifica del ricorso per decreto ingiunti-

VIA MONTEOLIVETO N. 37 – 80134 NAPOLI

TEL. 081/5519351 – FAX 081/5519937

STUDIO LEGALE

RASCIO - IANDOLI

vo e del decreto n. 5598/15 in data 6.10.2015 al 4.07.2016)	348.340,56 €
4) onorari liquidati in decreto	9.195,00 €
5) compensi di precetto ex D.M. 55/2014	225,00 €
6) spese gen. (15% su imp. € 9.420,00)	1.413,00 €
<b>TOTALE PARZIALE</b>	<b>6.165.910,20 €</b>
7) C.P.A. (4% su imp. € 10.833,00)	433,32 €
8) I.V.A. (22% su imp. € 11.266,32 )	2.478,59 €
9) spese liquidate in decreto	870,00 €
<b>TOTALE COMPLESSIVO IN EURO</b>	<b>6.169.692,11 €</b>

oltre agli interessi legali ex art 1284, 4° co., c.c. al soddisfo, ed a tutte le successive occorrenze, incluse quelle che saranno sostenute per la registrazione del decreto ingiuntivo n. 5598/2015, con l'avvertimento che, in mancanza di pagamento entro il suddetto termine di dieci giorni dalla notifica, si procederà ad esecuzione forzata.

Con l'ulteriore avvertimento che il debitore può, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal Giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con il creditore un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore.

Napoli, 4.07.2016

Avv. Nicola Rascio

STUDIO LEGALE

RASCIO - IANDOLI

ATTO DI PRECETTO

Il Fallimento A.C.M.S. S.p.a. in liq. (Trib. Santa Maria C.V., n. 17/12 - c.f. 02115110617), nella persona del curatore, Avv. Prof. Michele Sandulli, rappresentato e difeso, in virtù di autorizzazione resa dal G.D. Cons. M. Pugliese in data 18.01.2016 e di procura in calce, dall'Avv. Prof. Nicola Rascio (c.f. [redacted] fax 081/5519937; indirizzo PEC [nicolarascio@avvocatinapoli.legalmail.it](mailto:nicolarascio@avvocatinapoli.legalmail.it)), con il quale elettivamente domicilia in Napoli, alla via Monteoliveto 37

PREMESSO CHE

I.- Con ricorso per decreto ingiuntivo R.G. n. 16236/2015, Il Fallimento A.C.M.S. S.p.a. in liq., nella persona del curatore, Avv. Prof. Michele Sandulli, ha chiesto al Tribunale di Napoli di ingiungere, ai sensi degli artt. 633, n. 1 e 641 c.p.c., alla Regione Campania (c.f. 80011990639), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Napoli alla Via S. Lucia, n. 81, il pagamento in favore dell'istante della complessiva somma di € 5.806.736,64, con l'aggiunta degli interessi commerciali ex d.lgs. 231/2002, o in subordine degli interessi legali, dalle singole scadenze all'effettivo soddisfo.

II.- In accoglimento di detta richiesta, con decreto n. 5598/2015, emesso in data 25.09.2015, il Tribunale di Napoli ha ingiunto a "Regione Campania in persona del legale rappresentante p.t., dom.to come in atti, di pagare al ricorrente, nel termine di giorni quaranta dalla notifica del presente decreto, la somma di euro 5.806.736,64, per la causale di cui al ricorso; oltre interessi di cui all'art. 1284 c.c. dalla costituzione in mora, nonché le spese della presente procedura

Avv. Nicola Rascio, nella mia qualità di Curatore del Fall. A.C.M.S. S.p.a. in liq., informato ai sensi dell'art. 4, 3° co. del d.l. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione in presenza a dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto; Le conferisco mandato di rappresentanza e difesa per il presente atto e per il successivo procedimento di esecuzione, con tutti i poteri previsti dalla legge. Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 d.l. n. 196/2003 e dei dispositivi ai sensi dell'art. 4, lgs. n. 196/2003. Contatti dell'avvocato in Napoli da via Monteoliveto 37

Avv. Prof. MICHELE SANDULLI  
*[Signature]*  
tele. i  
L. Rascio

VIA MONTEOLIVETO N. 37 - 80134 NAPOLI

TEL. 081/5519351 - FAX 081/5519937

## RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE

Io sottoscritto Avvocato Nicola Rascio (c.f. [REDACTED]), con studio in Napoli alla Via Monteoliveto, n. 37, nella mia qualità di difensore del Fallimento A.C.M.S. S.p.a. in liq. (c.f. 05893911213), in persona del Curatore Avv. Prof. Michele Sandulli

### NOTIFICO

ad ogni effetto di legge, mediante allegazione al messaggio di posta elettronica certificata, l'atto di precetto in originale informatico da me predisposto e sottoscritto con firma digitale, nonché procura alle liti rilasciata a margine del predetto atto, di cui ho estratto copia informatica per immagine da me autenticata con firma digitale, a:

- REGIONE CAMPANIA (c.f. 80011990639), in persona del Presidente della Giunta e rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato per la carica presso la sede legale in Napoli, alla Via S. Lucia n. 81, mediante invio di messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo [us01@pec.regione.campania.it](mailto:us01@pec.regione.campania.it), estratto dal Registro PP. AA;

### ATTESTO

ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 3 bis, comma 2, L. 53/94, 16 undecies, comma 3, D.L. n. 179/2012 e dell'art. 19 ter Provv. DGSIA 16/4/2014 che il file:

- "Procura a margine", consistente nella copia informatica per immagine della procura alle liti a me rilasciata a margine dell'atto di precetto dall'Avv. Prof. Michele Sandulli nella qualità di Curatore del Fallimento A.C.M.S. S.p.a. in liq., è copia conforme del documento analogico in mio possesso.

Avv. Nicola Rascio

COPIA

3809/16

STUDIO LEGALE  
RASCIO - IANDOLI

TRIBUNALE DI NAPOLI

ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI EX ART. 2809

per            Fallimento A.C.M.S. S.p.a. in liq. (Trib. Santa Maria C.V., n. 17/12 - c.f.

02115110617), nella persona del curatore, Avv. Prof. Michele Sandulli, rappresentato e difeso, in virtù di autorizzazione resa dal G.D. Cons. M. Pugliese in data 18.01.2016 e di procura a margine dell'atto di precetto, dall'Avv. Prof. Nicola Rascio (c.f.                                          , indirizzo PEC [nicolarascio@avvocatinapoli.legalmail.it](mailto:nicolarascio@avvocatinapoli.legalmail.it); fax 081/5519937), con il quale elettivamente domicilia in Napoli, alla via Monteoliveto 37.

PREMESSO CHE

I.- Con ricorso per decreto ingiuntivo R.G. n. 16236/2015, il Fallimento A.C.M.S. S.p.a. in liq., nella persona del curatore, Avv. Prof. Michele Sandulli, ha chiesto al Tribunale di Napoli di ingiungere, ai sensi degli artt. 633, n. 1, e 641 c.p.c., alla Regione Campania (c.f. 80011990639), in persona del legale rapp.te pro tempore, con sede in Napoli alla Via S. Lucia, n. 81, il pagamento in favore dell'istante della complessiva somma di € 5.806.736,64, con l'aggiunta degli interessi commerciali ex d.lgs. 231/2002, o in subordine degli interessi legali, dalle singole scadenze all'effettivo soddisfo.

II.- In accoglimento di detta richiesta, con decreto n. 5598/2015, emesso in data 25.09.2015, il Tribunale di Napoli ha ingiunto a "Regione Campania in persona del legale rappresentate p.t., dom.to come in atti, di pagare al ricorrente, nel termine di giorni quaranta dalla notifica del presente decreto, la somma di euro 5.806.736,64, per la causale di cui al ricorso, oltre interessi di cui all'art. 1284 c.c. dalla costituzione in mora, nonché le spese della presente procedura che liquida in euro 870,00 per spese e euro 9.195,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge" (così, decreto ingiuntivo n. 5598/2015 del Tribunale di Napoli).

III.- Il decreto ingiuntivo n. 5598/2015 del Tribunale di Napoli è stato notificato, in uno al ricorso introduttivo, alla Regione Campania in persona del Presidente della Giunta e l.r. p.t. in data 6.10.2015.

IV.- L'ingiunta non ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo nei termini

VIA MONTEOLIVETO N. 37 - 80134 NAPOLI  
TEL. 081/5519351 - FAX 081/5519937



03072/2016

assegnati né provveduto al pagamento di quanto dovuto.

V.- Presentata istanza ex art. 647 c.p.c., il Tribunale di Napoli, con decreto n. 159/2016 del 12.01.2016, ha dichiarato esecutivo il decreto ingiuntivo n. 5598/15, che è stato munito di formula esecutiva il 3.03.2016.

VI.- Il predetto titolo esecutivo è stato notificato alla Regione Campania a mezzo PEC in data 4.03.2016.

Decorso il termine di 120 giorni dalla detta notifica del titolo esecutivo, la Curatela, in forza del predetto decreto ingiuntivo n. 5598/15 del Tribunale di Napoli, con atto di precetto notificato a mezzo PEC in data 5.7.2016, ha intimato alla Regione Campania (c.f. 80011990639), in persona del legale rapp.te pro tempore, di pagare, nel termine di dieci giorni successivi alla notifica, il complessivo importo di € 6.169.692,11 oltre agli interessi legali ex art 1284, 4° co., c.c. al soddisfo, alle spese per la registrazione del decreto ingiuntivo n. 5598/2015 del Tribunale di Napoli ed a tutte le successive occorrenze, con l'espressa avvertenza che, in mancanza dell'intimato pagamento, trascorso il termine di legge, si sarebbe proceduto ad esecuzione forzata.

VII.- Tuttavia, è decorso il termine di dieci giorni successivi alla notifica dell'atto di precetto prescritto dall'art. 480 c.p.c., senza che la Regione Campania abbia provveduto al pagamento del credito sopra indicato, per il quale si procede.

VIII.- Rilevato che la società BANCO DI NAPOLI S.P.A. c.f./p.i. 04485191219, con sede legale in Napoli, Via Toledo 177 – Filiale di Napoli, Via Forno Vecchio n. 37/38, svolge servizio di tesoreria per conto della Regione Campania, la Curatela, al fine di soddisfare il proprio credito di € 6.169.692,11, oltre agli interessi legali al soddisfo, alle spese per la registrazione del decreto ingiuntivo n. 5598/2015 del Tribunale di Napoli ed a tutte le successive occorrenze, intende procedere al pignoramento di tutte le somme a qualunque titolo trattenute e/o dovute e/o debende alla Regione Campania dalla predetta società, BANCO DI NAPOLI S.P.A c.f./p.i. 04485191219, con sede legale in Napoli, Via Toledo 177 – Filiale di Napoli, Via Forno Vecchio n. 37/38, che si invita pertanto a non disporre senza ordine del Giudice,

fino alla concorrenza, ai sensi dell'art. 546, 1° comma, c.p.c., di € 9.254.538,16.

TANTO PREMESSO

il Fallimento A.C.M.S. S.p.a. in liq. (Trib. Santa Maria C.V., n. 17/12 – c.f. 02115110617), nella persona del curatore, Avv. Prof. Michele Sandulli, come sopra rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato

CITA

la REGIONE CAMPANIA (c.f. 80011990639), in persona del legale rapp.te pro tempore, con sede in Napoli alla Via S. Lucia, n. 81, a comparire dinanzi al Tribunale Ordinario di Napoli, nella Sezione e dinanzi al Giudice designati, all'udienza del 28 novembre 2016 (28.11.2016); ed al contempo


INVITA

BANCO DI NAPOLI S.P.A c.f./P.IVA 04485191219, in persona del legale rapp.te pro tempore, con sede legale in Napoli, Via Toledo 177 – Filiale di Napoli, Via Forno Vecchio n. 37/38, a comunicare, a mezzo raccomandata ovvero a mezzo posta elettronica certificata, la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c., entro dieci giorni dal ricevimento del presente atto, presso il domicilio eletto dal creditore precedente ovvero all'indirizzo pec indicato in epigrafe, con l'avvertimento che in caso di mancata comunicazione della dichiarazione, la stessa dovrà essere resa comparendo dinanzi al Tribunale Ordinario di Napoli, nella Sezione e dinanzi al Giudice designati all'udienza del 28.11.2016 o in altra apposita, e che in mancanza di comparizione ovvero di dichiarazione in udienza, il credito pignorato dal debitore, nell'ammontare e nei termini indicati nel presente atto, sarà considerato non contestato ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione.

Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, il contributo unificato è pari ad € 120,00 versato all'atto dell'iscrizione.

REG. 2016. 0643245 04/10/2016 09.11  
Prot. 2016. 0643245  
RELAZIONE FALLIMENTO A.C.M.S. S.P.A.  
Rev. : Avvocatura Regionale  
Classifica : 4.3.1.



  
Avv. Nicola Rascio

**UFFICIO ESECUZIONI PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI**

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto all'Ufficio Esecuzioni presso il Tribunale di Napoli,

- visto il titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo del Tribunale di Napoli n. 5598/15, munito di formula esecutiva il 3.03.2016 e notificato a mezzo PEC in data 4.03.2016, nonché l'atto di precetto notificato a mezzo PEC in data 5.07.2016, con cui la Curatela del Fallimento Fallimento A.C.M.S. S.p.a. in liq. ha intimato alla Regione Campania (c.f. 80011990639), in persona del legale rapp.te pro tempore, con sede in Napoli alla Via S. Lucia, n. 81, il pagamento della complessiva somma di € 6.169.692,11, oltre agli interessi legali al soddisfo, alle spese per la registrazione del decreto ingiuntivo n. 5598/2015 del Tribunale di Napoli ed a tutte le successive occorrendo;

- constatato che, ai sensi dell'art. 480 c.p.c., è decorso il termine di dieci giorni successivi alla notifica a mezzo PEC del suddetto atto di precetto;

**HO SOTTOPOSTO A PIGNORAMENTO**

sino alla concorrenza, ai sensi dell'art. 546, comma 1, c.p.c., di € 9.254.538,16 (importo che dovrà essere reso indisponibile per il debitore dalla notifica del presente atto), tutti i crediti vantati a qualsiasi titolo dalla Regione Campania, in persona del legale rapp.te pro tempore, nei confronti della società **BANCO DI NAPOLI S.P.A** c.f. 04485191219, con sede legale in Napoli, Via Toledo 177 – **Filiale di Napoli, Via Forno Vecchio n. 37/38.**

A tal fine:

- **ho fatto formale ingiunzione ai sensi dell'art. 492, comma 1, c.p.c., alla Regione Campania**, in persona del legale rapp.te pro tempore, sotto comminatoria delle sanzioni di legge, di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i crediti assoggettati a pignoramento ed i loro frutti;

- **ho rivolto formale invito, ai sensi dell'art. 492, comma 2, c.p.c., alla Regione**

**Campania**, in persona del legale rapp.te pro tempore, ad effettuare presso la cancelleria del Giudice dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei Comuni del circondario in cui ha sede il Giudice competente per l'esecuzione, con l'avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni alla stessa dirette, saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso Giudice;

- ho rivolto formale avvertimento, ai sensi dell'art. 492, comma 3, c.p.c., alla **Regione Campania**, in persona del legale rapp.te pro tempore, che, ai sensi dell'art. 495 c.p.c., può chiedere di sostituire ai crediti pignorati una somma di denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, oltre che delle spese di esecuzione, sempre che, a pena di inammissibilità, sia dallo stesso debitore depositata in cancelleria, prima che sia disposta l'assegnazione o la vendita, a norma dell'art. 552 c.p.c. e dell'art. 553 c.p.c., la relativa istanza unitamente ad una somma non inferiore ad un quinto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti eventualmente effettuati, di cui deve essere data prova documentale; ✖

- ho altresì intimato ai sensi dell'art. 543, comma 2, c.p.c., alla società **BANCO DI NAPOLI S.P.A.** in persona del legale rapp.te pro tempore, di non porre in essere atti che possano in qualsiasi modo pregiudicare la garanzia del credito vantato dall'istante, costituita dalle somme dovute e debende a qualsiasi titolo alla Regione Campania, e di non disporre delle somme pignorate senza ordine del Giudice, avvertendo che in difetto verranno applicate le sanzioni di legge.

Ufficiale Giudiziario

*A Si avverte il debitore che, a norma dell'art. 615 c.p.c., secondo comma, terzo periodo, l'opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli artt. 530, 552, 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile (art. 4 punto 1 lett. e o.l. 59/2016)*

STUDIO LEGALE  
RASCIO – IANDOLI

Ad istanza del Fallimento A.C.M.S. S.p.a. in liq. (Trib. Santa Maria C.V., n. 17/12 – c.f. 02115110617), nella persona del curatore, Avv. Prof. Michele Sandulli, ho notificato il suesposto atto di pignoramento presso terzi, a tutti i fini e conseguenze di legge, a:

1) **REGIONE CAMPANIA** (c.f. 80011990639), in persona del legale rapp.te pro tempore, con sede in Napoli alla Via S. Lucia, n. 81;

2) **BANCO DI NAPOLI S.P.A** c.f./p.i. 04485191219, in persona del suo l.r. p.t., nella sede legale in Napoli, Via Toledo 177;

3) **BANCO DI NAPOLI S.P.A** c.f./p.i. 04485191219, in persona del suo l.r. p.t., presso la filiale in Napoli, Via Forno Vecchio nn. 37/38.



**Giunta Regionale della Campania**

**Decreto**

**Dipartimento:**

**GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA**

<b>N°</b>	<b>Del</b>	<b>Dipart.</b>	<b>Direzione G.</b>	<b>Unità O.D.</b>
34	03/07/2017	50	8	2

**Oggetto:**

Liquidazione pagamento somme spettanti fallimento ACMS - Decreto ingiuntivo Trib. NA n. 5598/2015

**Dichiarazione di conformità della copia cartacea:**

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

*Estremi elettronici del documento:*

Documento Primario : 2AFA80A7F366AAB778C0AB5352AA22C64F84DAED

Allegato nr. 1 : F5C5549C6DD8ABCE4404018DC997059BC82660E0

Allegato nr. 2 : BD6B7216C9A6D4637FB327FF5FB32498AFF6A834

Frontespizio Allegato : 8D480E8005016097C23FC4D4C040DE61EAC2C485



## Giunta Regionale della Campania

### DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/  
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /  
DIRIGENTE STAFF

---

**Dott.ssa Di Grado Maria Sofia**

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
<b>34</b>	<b>03/07/2017</b>	<b>8</b>	<b>2</b>

Oggetto:

***Liquidazione pagamento somme spettanti fallimento ACMS - Decreto ingiuntivo Trib. NA n. 5598/2015***

	Data registrazione	_____
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	_____
	Data dell'invio al B.U.R.C.	_____
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	_____
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	_____

./',5,\*(17(

35(0(662 FKH

- D. OD \$.&.0.6. 6S\$ KD VWLSXODWR FRQ OD 51PSRQHD & D FRQWUDWWR GL VHUYLJLR SRQWH Q. 16 27.12.2012 SHU XQ FRUULVSHWWLYR DQQXR 617581XUR 5130 WH DG RJJHWWR "O'HVHUFLJLR GHU VHUYLJL SXEEOLFL GL OLQHD SHU LO VWDVSRUWR GL SHUV
- E. FRQ VHQQWHQJD Q. 17 GHO 21.03.2012 UHVXQDOH 71LE6DQWD ODULD &DSXD 9HWHUH (&) OD VXGGHWW D LPSUHV D q VWDWD GLFKLDUDWD IDOOLWD;
- F. FRQ ULFRUVR SHU GHFUHWR LQJLXQWLYR 15, Q. 0112362 PHQWR \$.&.0.6. 6S\$ LQ OLTXLGDJLRQH, QHOOD SHUVRQD GHO FXUDWRUH, \$YY. 3URIGXDEKH 6B 5RQHVWR DO 7ULEXQDOH GL 1DSRO LQJLXQJHUH DOOD 5HJLRQH &DPSDQLD, DL VWDV 63H101 BU 641 F.S.F, LO SDJDPHQWR GHOOD VRPPD GL HXUR 5.806.736,64 ROWUH DJOL LQ VHUHV D LFRP.G.OJV 231/2002 H VSHVH OHJDOL D IURQWH GL IDWWXUH HPHVVH GDOOD \$.&.0.6/6S\$ LVVR 08WH;
- G. FRQ GHFUHWR Q. 5598/2015, HPHVVR LQ GDWD 06.10.2015, LO 7ULEXQDOH GL 1DSROL, LQ DFFRJOLPHQWR GHOOD VXGGHWW D LQVVRV DOOD 5HJLRQH &DPSDQLD LO SDJDPHQWR GHOOD VRPPD ULFKLHVVD GDO )DOOLPSQR 08TXLGDJLRQH (HXUR 5.806.736,64), ROWUH JOL LQWHUHVVL 6128XLF 50GDOOD FRVWLWXJLRQH LQ PRUD, QRQFKq C VSHVH GL SURFHGXUD (HXUR 870,00 SHU VSHV 195,08 SURV \$ RPSHQVL SURIHVVLRQDOL) ROWUH D ULPERUVR IRUIHWWDULR (15%), .,9.\$ H &.3.\$ FRPHHSHU
- H. FRQ GHFUHWR Q. 159/2016 GHO 12.01.2016 QDOFUGEXDSROL KD GLFKLDUDWR HVHFXWLYR LO GL LQJLXQWLYR Q. 5598/2015, FKH q VWDWR PXQDVR GHVFRVLYD LO 03.03.2016 H QRWLILFDWR DO 5HJLRQH &DPSDQLD D PHJJR 3(& LQ GDWD 04.03.2016;
- I. FRQ DWWR GL SUHFHWWR QRWLILFDWR 16, Q. 0112362 PHQWR \$.&.0.6. 6S\$ LQ OLTXLGDJLRQH, QHO SHUVRQD GHO FXUDWRUH, \$YY. 3URI. 0LFKH 0H160QVDOOD 5HJLRQH &DPSDQLD GL SDJDU HQWUR GLHFL JLRUQL GDOOD QRWLILFD, OLVRFIDFRPS 0H19.692,11 ROWUH DJOL LQWHUHV OHJDOL H D WXWWH OH VXFFHVVLYH RFFRUUHQGH;
- J. FRQ DWWR QRWLILFDWR LO 30.09.2016, 163ULJLUR, DGGHWWR DOO'8IILFLR (VHFQLRQL SUHV 7ULEXQDOH GL 1DSROL, GHFRUVL 10 JLRUD GHOOD QRWLIL SUHFHWWR, KD VRWWSR SLJQRUDPHQWR, VLQR DOOD FRQFRUUHQJD 538, HXUR 9254 L FUHGLWL YDQWDWL D TXDOVLDV GDOOD 5HJLRQH &DPSDQLD QHL FRQIURQWL %GDVGDVRLDSRQL 6S\$.

&216,'(5\$72 FKH

- D. FRQ QRWD SURW. Q. 2016.0701047 GHO 27.10.2016, WR GL LVWUXWWRULD, OD 'LUHJLRQH \*HQH SHU OD 0RELOLWj, KD UDSSUHVHQWDWR 10, Q. 0668 PHQWR \$ SURYYHGXWR DO SDJDPHQWR GL SDUWH GHO FUHGLWR SHU XQ YDORUH FRP 566756,69 FRKLHGR GRQH OD SUHVD G1DWWR, FRQ FRQVHJXHQWH ULPRGXODJLRQH GHOOH VRPPH GHEHQGH;
- E. FRQ QRWD DFTXLVLWD DO SURWRFROOD 07111920 GHO 22 10.2010 LO )DOOLPHQWR \$.&.0.6. 6S\$ KD FRPXQLFDWR GL HVVHUH GLVSRQLELOH DO GHFXOWL LQJLXQWLYR UHODWLYDPHQW LPSRUWL JLj SDJDWL D IURQWH GL LGRQH DGSRUODWRULD;
- F. FRQ QRWD SURW. Q. 2016.0744197 GHO 15.11.2016 GHO \*HQHUDOH SHU OD 0RELOLWj, KD WUDVPHVVR D PHJJR 3(& OD GRFXPHQWDJLRQH FRPSRYDQWL JLj HIIHWWXDWL LQ IDYRUH GHOOD \$.&.0.6. 6S\$ LQ OLTXLGDJLRQH SHU RPSOHRVLYR GL HXUR 556.756,69 H ULFKLHVWR GL GHILQLUH, LQ FDVR GL GLVSRQLELOLWj GHOOD FRVFGXUD ULQXQFLDUH DO GHFUHWR LQJLXG 5598/15 UHODWLYDPHQWH DO VXGGHWWR LPSRUWR GLYSUVR DPPRQWUDH GHO FDSLWDOH G DO SXQWR 1 GHOO'DWWR GL SUHFHWWR H FRQVUXRQWEDHWHH YDORUH GHOO'LPSR FRPSOHVVLYR;
- G. FRQ QRWD GHO 19/12/2016 DFTXLVLWD DO SURWRFROOD 840587/2016 LO )DOOLPHQWR \$.&.0.6. 6S\$ KD FRPXQLFDWR FKH KD RWWHQXWR GDL BRPSOHVVLYR SURFHGXUD O'DXWRULJJDJLRQH I ULGHWHUPLQDUH O'DPPRQWUDH GHOOD FRUODDSLWBOH SUHFHWWR, VRWWUDHQGR OD V HXUR 556.756,69 JLj LQFDVVDWD;
- H. FRQ OD PHGHVLPD QRWD LO )DOOLPHQWR 12, Q. 0668 LILFDWR O'LPSRUWR FRPSOHVVLYR GRY ROWUH LQWHUHVVL VXFFHVVLYL ILQR DOX 1507971667,65 GL HXL HX 5249.979,45 TXDOH TXRWD FDSLWDOH;

- I. FRQ QRWD LQYLDWD D PHJJR PDLO GHO 23/10/2017 DOOD 'HGHUHOH 0RELOLWj KD UDSSUHVHQQWDV DOOD FXUDWHOD IDOOLPHQWUDH FKH LOO LQWRPQWUHQ LSHUWHUPLQH SHUHQWRULR ILVVDV 'LUHJLRQH \*HQHUDOH 5LVRUVH )LQDQJLDULH SHUHQWRUHQV BHFUHWL GL OLTXLGDJLRQH SDJDPHQWR D YDOHUH VXOOHVHVHUFJLR ILQDQJLDULH GL OLTXLGDJLRQH VDUHEEHUR VOL QHFHVVDULDPHQWH DO IXWXUR HVHUFJLR ILQDQJLDULH;
- J. GHWWR PDQFDWR SDJDPHQWR KD LQGRWVDOOHFXVDWHODSURVHJXLUH QHOOD DJLRQH HVHF QHL FRQIURQWL GHOOD UHJLRQH &DPSDQLD;
- K. FRQ QRWD SURW. 3745698 GHO 26/5/2017 SHUFDOR 6 YFRFDWXUD 5HJLRQDOH KD FRPXQLFDWR F DOOD XGLHQJD GHO 22/5/2017 LO SURFXUDVQRWGRQKODDWR DWWR GHOOJ DYYHQXWR LQFDV SDUWH GHOOD IDOOLWD \$&06, GHOOD VRPPD 336766901 XGLHQJD DO 3/7/2017;

**&216,(\$72 DOWUHVu FKH:**

- D. FRQ OHJJH UHJLRQDOH 20 JHQQDLR 2017, RDS SURVWDWR LO %LODQFLR GL SUHYLVLRQH ILQDQ SHU LO WULHQQLR 2017-2019 GHOOD 5HJLRQH &DPSDQLD;
- E. OD /HJJH UHJLRQDOH GL %LODQFLR q SXEELGDWHGXO JHQQDLR 2017;
- F. FRQ GHOLEHUD Q. 59 GHO 07.02.2017 OD \*LQDQJLDULH DSSURYDWR LO %LODQFLR \*HVWLRQDOH S DQQL 2017, 2018 H 2019;
- G. FRQ 'HOLEHUD GHOOD \*LXQWD 5HJLRQDOH 042201 GHO VWDWR DSSURYDWR LO %LODQFLR \*HVWLRQDOH DVVHVVDWR 2017/2019 FRQ DGHJEDPHQRDGHOOJHVWLRQDOH GHL FDSLWROL G H GL VSHVD DOOH QXRYH VWUXWWXUH RUGDSSURYDWRERFRPH ".\*.5.&. Q. 619/2016 H Q. 658/2016;

**9(5.),&\$7\$** SHUWDQWR, SUHVVR OD FRPSHWHQWH 'LUHJLRQH IDOOLPHQWUDH, OD SRVLELOLWj G SURFHGHUH DO SDJDPHQWR GHOOJLPSRUWR 524979,45, SOGL DOOD VRUWD FDSLWDOH GRYXWD FXUDWHOD GHO IDOOLPHQWR;

**7(1872 &2172** FKH LO SDJDPHQWR GL GHWWD VRPPD SXz XWLEPHQWDFRQVHVVDJLRQH R VRVSHQVLRQH GHOOD SURFHGXUD HVHFXWLYD SURPHOD GHOOD PHQWUDH SHU OD VRGGLVIDJLRQH SUHWHVH FUHGLWRULH GL FXL DO GHFUD 559/2015, XQWLYR Q.

**'\$72 \$772 FKH:**

- D. QHO FRUVR GHO SHULRGR GL ULIHULPHQWR, ERQJLDU HWLGHQJLDWL QHOOD WDEHOOD FKH VRQR VWDWL GLVSRVWL JOL LPSHJQL GL VSHVD DPHVUOD FRSHUWXUD ILQDQJLDU FRQWUDWWDOPHQWH SUHYLVWD SHU OR VYRJDGHQVRSUWHRSXEEOLFR ORFDOH VX JRP VLD SHU TXHOOL JHVWLWL GLUHWWDPHQWVSGDODDIOGLRQVWL SHU LO WUDDOVH GHJOL (FRPSHWHQWL LQ PDWHULD:

	&DS.	'HFUHWL RPSHJQR	,PSHJQR GHILQLWLYR	,032572 ,03(*12 ', 63(6\$
\$112	2333	0191 GHO 30/11/2011	3744	202.326,50
2011	2333	0198 GHO 30/11/2011	3755	202.326,50
2011	2353	0045 GHO 03/05/2011	617	411.435,00
2011	2353	0211 GHO 27/12/2011	4990	5.116.680,57
2011	2353	0214 GHO 28/12/2011	4875	404.652,00
2011	2383	0147 GHO 20/10/2011	2898	202.326,50
2011	2383	0177 GHO 30/11/2011	3723	202.326,50
2012	2353	0045 GHO 28/03/2012	877	45.388.074,05
2012	2353	0079 GHO 01/06/2012	2507	43.702.298,55
2012	2353	0224 GHO 27/12/2012	7014	6.455.042,45

- E. OJDPQRWUDH GHL SUHGHWWL LPSHJQL GL VSPDGHFRPHQW SHU FRUULVSHWWLYL FRQWU UHODWLYL DOOR VYROJLPHQWR GHL VHSXELFRVORVSRUWR JRPD HVHUFVWDWR GDOOD \$&06;
- F. LQ FDUHQJD GHOOD SUHYLVWD GRFXPHQWJLRQH RUCQHLVDWHUYLJL HIIHWWLYDPHQWH VYR IURQWH GHJOL LPSHJQL DVVXQWL, QRQ VRQVUDVGLVSRVRYHGLPHQWL GL OLTXLGDJLRQH

allo stato risultano disponibilità residue nella misura di seguito riportata in dettaglio :

ANNO	Cap.	Decreto impegno	Impegno definitivo	Importo residuo disponibile
2011	2333	0191 del 30/11/2011	3744	202.326,50
2011	2333	0198 del 30/11/2011	3755	202.326,50
2011	2353	0045 del 03/05/2011	817	34.282,31
2011	2353	0211 del 27/12/2011	4990	2.802.878,68
2011	2353	0214 del 28/12/2011	4875	404.652,00
2011	2383	0147 del 20/10/2011	2898	202.326,50
2011	2383	0177 del 30/11/2011	3723	202.326,50
2012	2353	0045 del 28/03/2012	877	386.008,00
2012	2353	0079 del 01/06/2012	2507	144.978,00
2012	2353	0224 del 27/12/2012	7014	1.757.586,18

#### RITENUTO:

- di dover disporre il pagamento, per le motivazioni di cui ai punti che precedono, con imputazione di spesa sui capitoli a margine e nella misura di seguito evidenziata, per un ammontare complessivo pari ad euro **5.249.979,45** per i servizi di trasporto pubblico locale di cui alla L.R. 3/2002;
- di dover rimodulare, alla luce di quanto evidenziato in precedenza, gli importi riportati nei predetti decreti dirigenziali, nella misura necessaria al pagamento delle somme di cui al presente atto;
- che gli oneri di cui al presente provvedimento sono da imputare nell'ambito delle risorse disponibili allocate all'interno della Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità, Programma 02 - Titolo 1 del Bilancio Finanziario Gestionale 2017, sui capitoli 2333, 2353 e 2383 del Bilancio del medesimo che presentano sufficienti disponibilità in conto residui;
- che il presente provvedimento è relativo a risorse non soggette all'obbligo di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs n. 33 del 14/03/2013;

#### RILEVATO

- che gli elementi informativi relativi al creditore (beneficiario) sono:

BENEFICIARIO			
Nominativo/ Ragione sociale	Indirizzo	Comune	Codice fiscale P. Iva
Fallimento A.C.M.S. SpA in liquidazione	Viale Lamberti sc	Caserta	02115110617

IMPEGNO E PAGAMENTO (nome beneficiario)								
Cap.	Decreto Impegno	Imp. definitivo	Estremi fattura/ documento equipollente	Modalità di pagamento	Causale pagamento	Importo	Ritenuta	Esercizio finanziario
2333	0191 del 30.11.11	3744	D.I. 5598/15	Accredito su conto corrente intestato a Fallimento A.C.M.S. SpA in liquidazione	Liquidazione fatture di cui al D.I. 5598/15	202.326,50	0,00	2017
2333	0198 del 30.11.11	3755				202.326,50	0,00	2017
2353	0045 del 03.05.11	817				34.282,31	0,00	2017
2353	0211 del 27.12.11	4990				2.200.000,00	0,00	2017
2353	0214 del 28.12.11	4875				404.652,00	0,00	2017
2383	0147 del 20.10.11	2898				202.326,50	0,00	2017
2383	0177 del 30.10.11	3723				202.326,50	0,00	2017





*Giunta Regionale della Campania*

**ALLEGATO DATI CONTABILI**

DIRETTORE GENERALE

Avv. Giuseppe Carannante

DIRIGENTE U.O.D.

Dott.ssa Di Grado Maria Sofia

RESP. DI PROCEDIMENTO/MISURA

---

DIR.GEN.	8	U.O.D. / STAFF	2
----------	---	-------------------	---

**OGGETTO**

**Liquidazione pagamento somme spettanti fallimento ACMS - Decreto ingiuntivo Trib. NA n. 5598/2015**

Eserc.	Cap.	Tit.	Missione	Progr.	M.Aggr.	P. Conti	Cofog	SIOPE V° Livello	Cod. UE	IMPORTO	RITENUTA
2017	2333	1	10	2	103	1.03.02.15.000	04.5	U.1.03.02.15.001	8	404.653,00	,00
2017	2353	1	10	2	103	1.03.02.15.000	04.5	U.1.03.02.15.001	8	4.440.673,45	,00
2017	2383	1	10	2	103	1.03.02.15.000	04.5	U.1.03.02.15.001	8	404.653,00	,00

<b>TOTALE</b>	<b>5.249.979,45</b>	<b>,00</b>
---------------	---------------------	------------



*Giunta Regionale della Campania*

**Impegno di Riferimento**

<b>Esercizio</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Numero</b>
-	-	-

Il Responsabile



*Giunta Regionale della Campania*

**ALLEGATO BENEFICIARI**

DIRETTORE GENERALE

Avv. Giuseppe Carannante

DIRIGENTE U.O.D.

Dott.ssa Di Grado Maria Sofia

RESP. DI PROCEDIMENTO/MISURA

---

DIR.GEN.	8	U.O.D. / STAFF	2
----------	---	-------------------	---

**OGGETTO**

**Liquidazione pagamento somme spettanti fallimento ACMS - Decreto ingiuntivo Trib. NA n. 5598/2015**



**Fall. ACMS**

GIUSEPPE TESTA

Inviato: martedì 11 luglio 2017 11.43

A: [mariaofiadigrado@regione.campania.it](mailto:mariaofiadigrado@regione.campania.it); GIUSEPPE CARANNANTE

Faccio seguito a precorsa corrispondenza e con riferimento alla nota depositata dall'avv. Rascio nella procedura r.g.e. 13673/16 relativa alle spettanze dovute al fallimento e alle competenze dovute al legale dello stesso, comunico che le voci esposte afferiscono ai compensi liquidati nella fase monitoria – già in Vs. possesso –, agli accessori di legge, ed agli interessi maturati.

Per la voce riferita al compenso della espropriazione mobiliare, essa è conforme a quanto previsto dalle tariffe professionali vigenti.

Cordiali saluti, Giuseppe Testa

DI GRANO  
M. 7.12  
by

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2017. 0478450 11/07/2017 12,35

Mittente: GIUSEPPE TESTA

Ricevente: Trasparenza su posta





STUDIO LEGALE

RASCIO - IANDOLI

TRIBUNALE DI NAPOLI

V SEZ. CIV. - ESECUZIONI MOBILIARI

G.E. IL DOTT. SALVATORE DI LONARDO

PROCEDURA N. 13673/16 R.G.E.C.

IN DANNO DELLA REGIONE CAMPANIA

UDIENZA 03.07.2017

PRECISAZIONE DEL CREDITO AI FINI DELL'ASSEGNAZIONE

\*\*\*

Il Fallimento A.C.M.S. S.p.a. in liq. (Trib. Santa Maria C.V., n. 17/12 - c.f. 02115110617), nella persona del curatore p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Prof. Nicola Rascio (c.f. [REDACTED], fax 081/5519937; indirizzo PEC [nicolarascio@avvocatinapoli.legalmail.it](mailto:nicolarascio@avvocatinapoli.legalmail.it)), con il quale elettivamente domicilia in Napoli, alla via Monteoliveto 37;

PREMESSO CHE

la Curatela è stata autorizzata dai competenti Organi della Procedura a ridurre la propria pretesa, pur non essendovi tenuta (in considerazione del giudicato successivamente formatosi), per tenere conto di alcuni pagamenti parziali (per complessivi € 556.756,69) effettuati dalla Regione il giorno prima della dichiarazione di fallimento e riscontrati dagli estratti conto della fallita ma non registrati in contabilità (e perciò richiesti con il ricorso monitorio e riconosciuti dal decreto ingiuntivo notificato, non opposto e perciò passato in giudicato);

TANTO PREMESSO

il credito del Fallimento viene nei seguenti termini definitivamente quantificato, ai fini

VIA MONTEOLIVETO N. 37 - 80134 NAPOLI

TEL. 081/5519351 - FAX 081/5519937

STUDIO LEGALE

RASCIO - IANDOLI

dell'assegnazione delle somme dovute dal terzo pignorato Banco di Napoli s.p.a. al debitore esecutato Regione Campania:

1) capitale ridotto (5.806.736,64 - 556.756,69 =)	5.249.979,95 €
2) interessi legali ex art 1284, 4° co., c.c., come da decreto (dalla notifica di ricorso e decreto n. 5598/15 in data 6.10.2015 al 2.07.2017)	732.609,54 €
3) onorari liquidati in decreto	9.195,00 €
4) compensi di precetto ex D.M. 55/2014	225,00 €
5) spese gen. (15% su imp. € 9.420,00)	1.413,00 €
6) C.P.A. (4% su imp. € 10.833,00)	433,32 €
7) I.V.A. (22% su imp. € 11.266,32)	2.478,59 €
8) spese n.i. liquidate in decreto	870,00 €
9) compensi tabellari espropriazione mobiliare	6.841,00 €
10) spese gen. (15% su imp. € 6.841,00)	1.026,15 €
11) C.P.A. (4% su imp. € 7.867,15)	314,69 €
12) I.V.A. (22% su imp. € 8.181,84)	1.800,00 €
13) spese n.i. esecuzione (40,00 notifiche + 139,00 CU + 27,00 bollo)	206,00 €
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>6.007.392,24 €</b>

oltre:

- agli interessi legali ex art 1284, 4° co., c.c. al soddisfo;
- alle spese di registrazione del decreto ingiuntivo n. 5598/2015, una volta liquidata e versata l'imposta;
- alle spese di registrazione dell'ordinanza di assegnazione, una volta liquidata e versata l'imposta;

VIA MONTBOLIVETO N. 37 - 80134 NAPOLI  
TEL. 081/5519351 - FAX 081/5519937

STUDIO LEGALE

RASCIO - IANDOLI

- ed a tutte le ulteriori spese successive occorrente.

Si depositano:

01) Autorizzazione alla riduzione;

02) Calcolo interessi come da d.i. dalla notifica alla data odierna;

03) Proforma esecuzione.

Napoli, 2.07.2017

Avv. Nicola Rascio



Di Grado  
24/07/17

51-07-03



**Giunta Regionale della Campania**  
**Direzione Generale Mobilità**  
UOD 50 08 02  
**Trasporto su Gomma**

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2017. 0479290 11/07/2017 16,07

Mitt. : 5026 Direttore Generale per la mob.

Dest. : CURATELA FALLIMENTO ACMS SPA

Classifica : 14. Fascicolo - 12 del 2017



Curatela fallimento ACMS spa  
c/o Avv. Prof. Nicola Rascio  
pec: nicolarascio@avvocatinapoli.legalmail.it

e. p.c. Ufficio speciale Avvocatura  
c.a. avv. G. Testa

**Oggetto: esecuzione D.I. Tribunale di Napoli n. 5598/2015 - fallimento ACMS**

Si fa riferimento alla procedura esecutiva di cui all'oggetto, nonché seguito alla udienza del 3 luglio u.s., per rappresentare quanto segue.

Con Decreto Dirigenziale n. 34 del 3/7/2017 è stato ordinato ai competenti uffici finanziari regionali il pagamento dell'importo complessivo di € 5.249.979,45, corrispondente al capitale dovuto alla curatela del fallimento in esecuzione del D.I. n. 5598/2015 citato in oggetto, al netto delle somme già corrisposte (come riconosciuto dalla curatela medesima in sede di udienza).

Le restanti somme liquidate con il decreto ingiuntivo in oggetto, riferite agli interessi legali dalla notifica del ricorso al soddisfo, agli onorari, compensi di precetto, spese generali, CPA e Iva come per legge, ammontano a complessivi euro 757.412,29, oltre interessi legali ex art. 1284 4 comma c.c al soddisfo e spese di registrazione.

Dette somme costituiscono per l'amministrazione regionale debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1, lett. a del D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, per il cui riconoscimento, ai sensi del comma 4 del citato art. 73, "il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta".

Ciò premesso, e con riferimento alle restanti somme debende di cui al D.I. n. 5598/2015, come sopra quantificate, si provvederà a presentare tempestivamente la proposta di riconoscimento del debito all'organo giuntale avendo cura di informare altrettanto tempestivamente codesta curatela sugli sviluppi del procedimento.

Il Dirigente UOD 2  
Dott.ssa Maria Sofia Di Grado

Il Direttore Generale  
Avv. Giuseppe Carannante

Da "Avv. Nicola Rascio" <nicolarascio@avvocatinapoli.legalmail.it>  
A "dg.500800@pec.regione.campania.it" <dg.500800@pec.regione.campania.it>  
"giuseppe.testa@regione.campania.it" <giuseppe.testa@regione.campania.it>, "Maria Sofia Di Grado"  
<mariasofia.digrado@regione.campania.it>, "AURELIO VACCHER" <aurelio.vaccher@regione.campania.it>,  
Cc "ANTONIETTA MASTROCOLA" <antonietta.mastrocola@regione.campania.it>, "GIUSEPPE CARANNANTE"  
<giuseppe.carannante@regione.campania.it>, "Avv. Federica Sandulli Studio Legale Sandulli"  
<federica.sandulli@sandulliassociati.it>, "Ilaria.pascucci@sandulliassociati.it"  
<ilaria.pascucci@sandulliassociati.it>

Data giovedì 27 luglio 2017 - 15:02

**esecuzione DI Tribunale di Napoli n. 5598/2015 fallimento ACMS**

*DI GRADO*  
*27.7.17*  
*4*

Gentili Signori,

trasmetto:

- l'istanza al GE, con cui il Fall. ACMS ha chiesto di fissare nuova udienza per consentire alla Regione di versare la sorta capitale (nella misura ridotta) nonché (cfr. la nota riscontro allegata) i relativi accessori;

- l'odierno provvedimento GE, che accogliendo l'istanza ha rinviato all'udienza 18.09.2017.

La Curatela resta dunque in attesa del versamento degli accessori (la sorta capitale essendo pervenuta medio tempore) entro la predetta udienza.

Saluti cordiali

Nicola Rascio

*Di Salvo*  
*Ciccone*  
*x*  
*interim*  
*Scheda*  
*D.FB*

Prof. Avv. Nicola Rascio

Ordinario di diritto processuale civile

nell'Università degli Studi di Napoli Federico II

Via Monteoliveto n. 37 - 80134 Napoli

Tel. 081/5519351 - Fax 081/5519937



Questo messaggio e i relativi allegati sono riservati e destinati esclusivamente al destinatario. Ai sensi del codice penale e del codice per la protezione dei dati personali, qualsiasi uso, copia o diffusione delle informazioni contenute in questo messaggio è vietato a soggetti diversi dal destinatario. Se questa comunicazione Vi è pervenuta per errore, Vi preghiamo di informarci rispondendo a questo messaggio di posta elettronica e quindi cancellare il messaggio e gli allegati dal Vostro sistema informatico.

This communication and its attachments are confidential and addressed only to the intended recipients. If you are not the intended recipient, any use, copy or distribution of this message is prohibited under criminal and data protection law. If you have received this message by mistake, please notify us by replying to this email and delete this message and its attachments from your system.

**Da:** dg.500800@pec.regione.campania.it [mailto:dg.500800@pec.regione.campania.it]  
**Inviato:** martedì 11 luglio 2017 17:57  
**A:** nicolarascio@avvocatinapoli.legalmail.it; giuseppe.testa@regione.campania.it  
**Cc:** Maria Sofia Di Grado  
**Oggetto:** esecuzione DI Tribunale di Napoli n. 5598/2015 fallimento ACMS  
**Priorità:** Alta

con riferimento all'oggetto, si trasmette nota prot 479290/2017

Cordiali saluti.

---

**Allegato(i)**

nota riscontro curatela.pdf (430 Kb)

note\_autorizzate\_03072017.pdf (173 Kb)

6110784s.pdf (163 Kb)

STUDIO LEGALE

RASCIO - IANDOLI

TRIBUNALE DI NAPOLI

V SEZ. CIV. - ESECUZIONI MOBILIARI

G.E. IL DOTT. SALVATORE DI LONARDO

PROCEDURA N. 13673/16 R.G.E.C.

IN DANNO DELLA REGIONE CAMPANIA

\* \* \*

**NOTE AUTORIZZATE ALL'UDIENZA 03.07.2017**

Il Fallimento A.C.M.S. S.p.a. in liq. (Trib. Santa Maria C.V., n. 17/12 - c.f. 02115110617), nella persona del curatore p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Prof. Nicola Rascio (c.f. [REDACTED]; fax 081/5519937; indirizzo PEC [nicolarascio@avvocatinapoli.legalmail.it](mailto:nicolarascio@avvocatinapoli.legalmail.it)), con il quale elettivamente domicilia in Napoli, alla via Monteoliveto 37;

PREMESSO CHE

- all'udienza 03.07.2017 il Fall. ACMS s.p.a., creditore procedente, ha precisato il credito come da nota allegata [doc. 01], riducendo la sorta capitale ad 5.249.979,95 €, oltre agli accessori che portano il totale ad 6.007.392,24 € alla data del 02.07.2017;
- nella medesima udienza l'Avv. Giuseppe Testa, comparso nell'interesse del debitore Regione Campania, ha esibito il decreto dirigenziale n. 34/2017 [doc. 02], con cui sarebbe stato disposto il pagamento della (sola) sorta capitale: il sottoscritto difensore ha pertanto rilevato la misura parziale e la natura non solutoria del decreto esibito, insistendo per l'assegnazione;
- il GE si è pertanto riservato, assegnando tuttavia termine di dieci giorni per note;

VIA MONTEOLIVETO N. 37 - 80134 NAPOLI

TEL. 081/5519351 - FAX 081/5519937



## STUDIO LEGALE

## RASCIO - IANDOLI

- al momento in cui si scrive NON risulta accreditato, sul c/c della Procedura fallimentare, l'importo della sorta capitale (5.249.979,95 €). Nondimeno, in data 12.07.2017, a mezzo PEC [doc. 03], la Direzione Generale Mobilità della Regione ha sollecitato il pagamento al competente Ufficio di Ragioneria;
- al contempo, con nota prot. 479290 dell'11.07.2017, la medesima Direzione Generale ha dichiarato che presenterà tempestivamente proposta di riconoscimento quale debito fuori bilancio degli importi accessori per come quantificati nella nota di precisazione del credito della Curatela [doc. 04];
- la Curatela intende consentire alla Regione, purché avvenga in tempi ragionevoli, il pagamento spontaneo delle somme indicate nella predetta nota;

## TANTO PREMESSO

chiede alla S.V. Ill.ma di prorogare di sessanta giorni (dunque fino al 13 settembre) il termine per note assegnato all'udienza del 03.07.2017; ovvero in alternativa di fissare nuova udienza di comparizione nella prima metà di settembre; tanto al fine di poter verificare l'adempimento spontaneo della Regione e (solo) in mancanza insistere per l'assegnazione (eventualmente ridotta, in caso di adempimento parziale).

Napoli, 13.07.2017

Avv. Nicola Rascio



**Tribunale Ordinario di Napoli**

**Sezione Esecuzioni Mobiliari di Napoli**

**Proc. n. 13673/2016 RG Esec. P/T**

**Creditore procedente:** FALL ACMS SPA IN LIQ

**Debitore:** REGIONE CAMPANIA

**Creditori intervenuti:** 1) IMPRESA MA.TRA.IM. S.P.A. IN LIQUIDAZIONE;  
2) D'ALESSANDRO LAVORI S.R.L.

**Terzo pignorato:** BANCO DI NAPOLI SPA

**Il giudice dell'esecuzione**

in persona del dott. Salvatore Di Lonardo,

letti gli atti e sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza del 3 LUGLIO 2017;

rilevato che con istanza depositata il 13 luglio 2017 il creditore procedente ha chiesto di procrastinare il provvedimento di assegnazione delle somme pignorate, onde consentire al debitore di provvedere all'adempimento spontaneo delle proprie obbligazioni; ritenuta l'istanza meritevole di accoglimento, per le medesime ragioni evidenziate dalla parte;

ritenuto di dover riservare all'esito ogni decisione anche in ordine all'istanza di assegnazione avanzata dai creditori intervenuti, non potendo procedersi ad una distribuzione parziale;

**PQM**

dispone nuovamente la comparizione delle parti innanzi a sé e fissa all'uopo l'udienza del **18 settembre 2017**, ore **12.00**, riservando in quella sede ogni decisione.

Si comunichi

Napoli, 26/07/2017

Il G.E.





Di grado  
24/07/12

53-07-03



**Giunta Regionale della Campania**  
**Direzione Generale Mobilità**  
UOD 50 08 02  
**Trasporto su Gomma**

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2017. 0479290 11/07/2017 16.07  
Mitt. : SCSA Direzione Generale per In. Mob. ...

Dest. : CURATELA FALLIMENTO ACMS SPA

Classifica : 14; Fascicolo : 12 del 2017



Curatela fallimento ACMS spa  
c/o Avv. Prof. Nicola Rascio  
pec: nicolarascio@avvocatinapoli.legalmail.it

e. p.c. Ufficio speciale Avvocatura  
c.a. avv. G. Testa

**Oggetto: esecuzione D.I. Tribunale di Napoli n. 5598/2015 - fallimento ACMS**

Si fa riferimento alla procedura esecutiva di cui all'oggetto, nonché seguito alla udienza del 3 luglio u.s., per rappresentare quanto segue.

Con Decreto Dirigenziale n. 34 del 3/7/2017 è stato ordinato ai competenti uffici finanziari regionali il pagamento dell'importo complessivo di € 5.249.979,45, corrispondente al capitale dovuto alla curatela del fallimento in esecuzione del D.I. n. 5598/2015 citato in oggetto, al netto delle somme già corrisposte (come riconosciuto dalla curatela medesima in sede di udienza).

Le restanti somme liquidate con il decreto ingiuntivo in oggetto, riferite agli interessi legali dalla notifica del ricorso al soddisfo, agli onorari, compensi di precetto, spese generali, CPA e Iva come per legge, ammontano a complessivi euro 757.412,29, oltre interessi legali ex art. 1284 4 comma c.c al soddisfo e spese di registrazione.

Dette somme costituiscono per l'amministrazione regionale debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1, lett. a del D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, per il cui riconoscimento, ai sensi del comma 4 del citato art. 73, "il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta".

Ciò premesso, e con riferimento alle restanti somme debende di cui al D.I. n. 5598/2015, come sopra quantificate, si provvederà a presentare tempestivamente la proposta di riconoscimento del debito all'organo giuntale avendo cura di informare altrettanto tempestivamente codesta curatela sugli sviluppi del procedimento.

Il Dirigente UOD 2  
Dott.ssa Maria Sofia Di Grado

Il Direttore Generale  
Avv. Giuseppe Carannante



Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento del debito fuori bilancio

Scheda di rilevazione di partita debitoria

N° 4. del 21/09/2017

Direzione Generale 50 08 U.O.D. 07 "Infrastrutture viarie e viabilità regionale"

FASC. n.

Il sottoscritto dr. Alfredo Ronga, Dirigente della Unità Operativa 50 08 07 "Infrastrutture viarie e viabilità regionale",

ATTESTA

Quanto segue

**Generalità del creditore:** ing. Antonio Recano.

**Oggetto della spesa:** CA 946/2014 – Giudizio innanzi al TAR Campania promosso da Recano Antonio c/regione Campania.

**Tipologia della spesa:** Esecuzione giudicato sentenza Tribunale Napoli n. 2417/2014.

#### **Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio**

Con Sentenza n. 2917/2017 il TAR Campania, sez. IV ha obbligato la Regione Campania a dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza n. 2417 del 27/02/2014, che condanna la Regione Campania al pagamento della somma di € 94.666,00, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo, per le competenze spettanti all'ing. Recano in relazione all'incarico tecnico svolto in qualità di ingegnere capo dell'Asse viario di Collegamento Centro Direzionale Napoli – 167 di Ponticelli – Cercola - Pomigliano d'Arco, ex SS. 162 dir, 1° lotto, per il periodo che va dall' 01/05/1998 al 22/01/2010, nonché le spese di lite che liquidava in € 3.200,00 oltre IVA e Cpa con attribuzione.

La suddetta opera, è stata realizzata dal Consorzio ED.IN.CA, nell'ambito delle opere di cui al Titolo VIII della legge 219/81, ed è stata trasferita alla Regione Campania ai sensi dei dd. ll.gg.ss. 112/98 e 96/99 a far data dal 17 ottobre 2001.

L'incarico in questione è stato conferito all'ing. Recano con decreto prefettizio n. 12731/EST del 24/07/1995, prima del citato trasferimento dell'opera in questione alla Regione Campania.

L'ing. Recano ha convenuto in giudizio la Regione Campania chiedendo la condanna al pagamento delle prestazioni professionali espletate nella qualità di ingegnere capo per il periodo compreso tra il 01/05/1998 ed il 22/01/2010, per l'importo di € 94.666,00.

La Regione Campania si è opposta alla richiesta dell'ing. Recano, costituendosi in giudizio.

Il Tribunale di Napoli, sez. Lavoro, ha accolto le tesi sostenute dal ricorrente e con sentenza n. 2417 del 27/02/2014 ha condannato la Regione Campania al pagamento della somma chiesta dall'ing. Recano, nonché al pagamento delle le spese di lite, quantificate in complessivi € 3200 oltre IVA e cpa.

Successivamente il TAR Campania , sez. IV, con sentenza n. 2917/17 del 31/05/2017 ha condannato la Regione Campania a dare esecuzione alla predetta sentenza n. 2417/2014 del 27/02/2014..

Con nota prot. 414348 del 14/06/2017 l'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale, Unità Operativa Dirigenziale 60.01.05 ha trasmesso copia della suddetta sentenza del TAR Campania, sez. IV, n. 2917/17 del 31/05/2017

Tale sentenza assegna la somma dovuta dalla Regione Campania come di seguito elencato per un importo complessivo di € 102.734,02.

- a) € 94.666,00 all'ing. Recano Antonio per compenso spettante
- b) € 1.547,34 all'ing. Recano Antonio per interessi;
- c) € 4.032,00 per la liquidazione delle spese del giudizio presso il Tribunale di Napoli, liquidate dalla sentenza n. n. 2417 del 27/02/2014, di cui € 3200 per compenso, € 704 per IVA 22% ed € 128 per c.p.a. , da girare all'avvocato difensore in quanto detta somma è stata liquidata con attribuzione da corrispondere all'avv. Luigi Maria D'Angiolella.
- d) € 2.488,68, di cui € 1.975,14 per compenso, € 434,53 per IVA e € 79,01 per cpa, per la liquidazione delle spese del giudizio presso il TAR Campania, come previsto dalla Sentenza n. 2917/2017, da corrispondere all' avv. Luigi Maria D'Angiolella.

Considerato che l'ing. Recano è attualmente pubblico dipendente, in servizio presso la Regione Campania, e, pertanto alla somma riconosciuta dalle citate sentenze vanno aggiunto anche i sottoelencati oneri dovuti per legge, pari a complessivi € 30.665,16:

- 1) € 8.046,61 per IRAP;
- 2) € 22.530,51 per CPDEL;
- 3) € 88,04 per ENPDEP

Pertanto alla luce di quanto sopra l'importo complessivo ammonta a € 133.399,18.

L'importo di cui sopra, allo stato, non trova capienza nei capitoli di spesa assegnati alla U.O.D. di competenza. Infatti successivamente al trasferimento delle opere di cui al capitolo VIII nei capitoli di bilancio assegnati alle vari Settori e alle U.O.D. che si sono succedute nella competenza in materia di viabilità non sono stati mai appostati dei fondi con i quali liquidare le somme derivanti da giudizi che hanno visto soccombente la Regione Campania.

Pertanto per il pagamento, al fine di evitare ulteriori aggravii di spesa è necessario liquidare la somma dovuta come debito fuori bilancio.

**Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:**

Sentenza del TAR Campania n. 2917 del 31/05/2017.

**Epoca della prestazione: 31/05/2017**

**Importo da riconoscere: € 133.399,18, come di seguito specificato:**

- e) € 94.666,00 all'ing. Recano Antonio per compenso spettante
- f) € 1.547,34 all'ing. Recano Antonio per interessi;
- g) € 8.046,61 per IRAP
- h) € 22.530, 51 per CPDEL
- i) € 88,04 per ENPDEP

- j) € 4.032,00 per la liquidazione delle spese del giudizio presso il Tribunale di Napoli, liquidate dalla sentenza n. n. 2417 del 27/02/2014, di cui € 3200 per compenso, € 704 per IVA 22% ed € 128 per c.p.a, a favore dell'avvocato Luigi Maria D'Angiolella
- k) € 2.488,68, comprensivi di IVA e Cpa, a favore dell'avvocato Luigi Maria D'Angiolella per la liquidazione delle spese del giudizio presso il TAR Campania, come previsto dalla Sentenza n. 2917/2017.

Si ritiene che tale somma, di € **133.399,18** possa conseguire la legittimità del riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale in quanto trattasi di somme stabilite con Sentenza n. 2917/2017 del TAR Campania, sez. IV, costituente titolo esecutivo a favore degli assegnatari.

Sulla base degli elementi documentali disponibili

#### ATTESTA

- a) che l'importo da corrispondere deve essere incluso fra i debiti fuori bilancio in quanto non deriva da un impegno di spesa;
- b) per le motivazioni precedentemente addotte ritengono giustificabile anche il riconoscimento di legittimità di oneri accessori per un totale complessivo di € 133.375,57.
- c) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'art. 2934 e ss. del Codice Civile;
- d) che saranno effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio,

sulla scorta di quanto dichiarato, gli scriventi

#### CHIEDE

Il riconoscimento di legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi della L.R. 6 del 6/05/2013. art. 1, comma 16, lett. d. per l'importo complessivo pari ad euro € **133.399,18**.

Si allega la seguente documentazione:

- a) Nota prot. 414348 del 14/06/2017 dell'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale, Unità dirigenziale 60 01 05;
- b) Sentenza n. 2917/2017 il TAR Campania, Sezione IV<sup>a</sup> emessa in data 31/05/2017.
- c) Sentenza n. 2417/2014 del 27/02/2014 del Tribunale di Napoli, Sezione V<sup>a</sup> BIS, RG 31273/2014.

Data 21/09/2017

Il Dirigente UOD 50 08 07  
Dott. Alfredo Ronga



2



*Giunta Regionale della Campania*

Ufficio Speciale  
Avvocatura Regionale  
Unità Operativa Dirigenziale 60 01 05  
Trasporti, Lavori pubblici, Protezione Civile

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2017. 0414348 14/06/2017 14,07

M14. - Avvocatura Regionale

Ass. - 5000 Direzione Generale per la mobi...

Classifica : 4.



Alla Direzione Generale  
per la Mobilità (50-08)  
UOD 02 Trasporto su gomma  
Centro Direzionale Is C/3  
NAPOLI

Giunta Regionale della Campania  
DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITÀ  
PRESA IN CARICO DOCUMENTO  
Data 22 GIU. 2017

Giudizio innanzi al TAR Campania Sez. IV  
promosso da Recano Antonio c/ Regione Campania  
Esecuzione giudicato sentenza Tribunale NA n. 2417/14  
Sentenza n. 2917/17 - Pratica n.CA/946/14

Si trasmette, per l'esecuzione, copia della sentenza del TAR Campania, Sez. IV  
n. 2917/17 del 31/05/17, notificata in data 01/06/17, inerente al giudizio in oggetto.

Si richiama l'attenzione di codesta U.O.D. sul dispositivo della citata decisione,  
contenente l'obbligo per l'Amministrazione di dare esecuzione al giudicato in parola,  
onde evitare la nomina del commissario ad acta, ivi prevista, ed i maggiori oneri ad essa  
connessi, tenuto conto, altresì, della soccombenza statuita anche relativamente alle spese  
di giudizio.

IL RESPONSABILE U.O.D.05  
- Avv. Lidia Baondonno -


L'AVVOCATO CAPO  
- Avv. Maria Elia -

/m.c.



CA  
966/2014

Publicato il 31/05/2017



N.02917/2017 REG.PROV.COLL.  
N. 05327/2014 REG.RIC.



Handwritten signature

**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania**

**(Sezione Quarta)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 5327 del 2014, proposto da Antonio Recano, rappresentato e difeso dagli avvocati Guido Acquaviva Coppola, Luigi Maria D'Angiolella, con domicilio eletto in Napoli, v.le Gramsci, 16;

*contro*

Regione Campania, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;

*per l'esecuzione*

del giudicato formatosi sulla sentenza n. 2417 del 27.02.2014, emessa dal Tribunale di Napoli — Sez. Lavoro.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2017 il dott. Umberto Maiello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

95 GIU 2017  
Handwritten signature

## FATTO e DIRITTO

Con il gravame in epigrafe il ricorrente espone che:

- il Tribunale di Napoli, Sez. Lavoro, con la Sentenza n. 2417 del 27.02.2014, ordinava alla Regione Campania di pagare alla parte istante la somma di Euro 94.666,00 oltre interessi legali dalla maturazione al saldo, nonché le spese di lite che liquidava in Euro 3.200, 00 oltre Iva e Cpa con attribuzione. Tanto in ragione delle competenze spettanti al ricorrente in relazione all'incarico tecnico di Ingegnere Capo dell'Asse viario di Collegamento Centro Direzionale di Napoli — 167 di Ponticelli — Cercala — Pomigliano d'Arco, per il periodo che va dal 01.05.1998 al 22.01.2010;
- in data 04.04.2014 la sentenza, munita della formula esecutiva, veniva notificata alla Regione Campania, nonché, in data 06.05.2014, al procuratore costituito dell'Avvocatura Regionale, ai fini del decorso del c.d. termine breve per la proposizione dell'appello;
- la sentenza non veniva gravata e, dunque, passava in giudicato, come da attestazione in atti;
- è stato curato l'adempimento prescritto dall'art. 14, comma 1, del di. n. 669/1996 (conv. con L. n. 30/97)

Di qui, dunque, la proposizione del ricorso in epigrafe con il quale il ricorrente chiede:

- ordinarsi l'esecuzione della Sentenza n. 2417 del 27.02.2014 e, dunque, il pagamento della somma di Euro 94.666,00 oltre interessi legali dalla maturazione al saldo nonché delle spese di lite liquidate in Euro 3.200, 00 oltre Iva e Cpa da attribuirsi in favore del procuratore anticipatario;
- nominare il Commissario ad acta il tutto con vittoria di spese e competenze anche del presente giudizio.

La Regione Campania non si è costituita in giudizio.

Il ricorso è fondato e va accolto.

Invero, nel caso di specie ricorrono tutti i presupposti necessari, ai sensi degli artt. 112 e 114 codice del processo amministrativo, per l'accoglimento del ricorso, in quanto la sentenza in epigrafe indicata è definitiva.

Segnatamente, l'inerzia fin qui fatta registrata dalla parte intimata è, invero, illegittima in quanto platealmente violativa dell'obbligo, previsto dall'art. 112 c.p.a., dell'autorità amministrativa di conformarsi al giudicato; la parte ha altresì documentato la esecutorietà del titolo azionato e la sua definitività.

Inoltre, è ampiamente elasso il termine dilatorio di cui all'art. 14 co. 1 del D.L. 31-12-1996 n. 669 («le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto»).

Va, dunque, accolta la domanda con cui la parte ricorrente chiede l'esecuzione della sentenza in epigrafe indicata con condanna della Regione Campania al pagamento delle somme ivi indicate, oltre agli interessi legali, così come liquidati dal giudice della cognizione, fino al soddisfo.

Quanto alle ulteriori voci, deve rilevarsi che, nel giudizio di ottemperanza, le ulteriori somme richieste in relazione a spese, diritti ed onorari successivi alla formazione del giudicato sono dovute solo in relazione alla pubblicazione della sentenza, all'esame ed alla notifica della medesima, alle spese relative ad atti accessori, quali le spese di registrazione, di esame, di copia e di notificazione, nonché le spese e i diritti di procuratore relativi all'atto di diffida, in quanto hanno titolo nello stesso provvedimento giudiziale; che non sono dovute, invece, le spese di precetto, che riguardano il procedimento di esecuzione forzata disciplinato dagli artt. 474 ss., c.p.c., poiché l'uso di strumenti di esecuzione diversi dall'ottemperanza al giudicato di cui ai citati artt. 37, l. 6 dicembre 1971 n. 1034 e 27, r.d. 26 giugno

1924 n. 1054 è imputabile soltanto alla libera scelta del creditore. T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. I, 11 maggio 2010 , n. 699; T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 22 dicembre 2009 , n. 1348; Tar Campania – Napoli n. 9145/05 ; T.A.R. Campania– Napoli n. 12998/03; C.d.S. sez. IV n. 2490/01; C.d.S. sez. IV n. 175/87) .

Le spese, i diritti e gli onorari di atti successivi alla sentenza sono quindi dovute solo per le voci suindicate ed, in quanto funzionali all'introduzione del giudizio di ottemperanza, vengono liquidate, in modo omnicomprensivo, nell'ambito delle spese di lite del presente giudizio come quantificate in dispositivo, fatte salve le eventuali spese di registrazione del titolo azionato il cui importo, qualora dovuto e versato, non può considerarsi ricompreso nella liquidazione omnicomprensiva delle suindicate spese di lite.

L'Amministrazione darà esecuzione alla mentovata sentenza entro giorni sessanta dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.

Per il caso di inadempienza si nomina sin da ora, quale commissario ad acta, il Prefetto di Napoli o altro funzionario all'uopo delegato, che si attiverà su istanza del ricorrente.

Il Commissario, prima del suo insediamento, accerterà se nelle more è stata data esecuzione alla sentenza e, in caso di perdurante inadempimento, dovrà provvedere, in via sostitutiva, agli adempimenti come sopra declinati, dietro presentazione di specifica istanza dell'interessato, entro l'ulteriore termine di sessanta giorni dalla ricezione della predetta istanza, all'uopo compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell'Amministrazione inadempiente.

L'eventuale compenso del Commissario ad acta, da porre a carico della Regione Campania e da calcolare ai sensi del D.M. 30 maggio 2002 e degli artt. 49 ss. d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, sarà liquidato con separato decreto, previa presentazione da parte del commissario, a mandato espletato, di apposita nota specifica delle spese, contenente anche l'indicazione della misura degli onorari

spettanti, nonché la precisazione se l'attività è stata svolta al di fuori dell'orario di servizio. Tale parcella andrà presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all'art. 71 d.P.R. 115/2002 (cfr. Cass. civ., sez. II, 27.12.2011 n. 28952).

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo in favore dei difensori del ricorrente dichiaratisi antistatari (cfr. verbale udienza).

#### P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), sede di Napoli, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:

a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'obbligo della Regione Campania di dare esecuzione, nel termine e nei limiti di cui in motivazione, alla sentenza in epigrafe;

b) nel caso di ulteriore inottemperanza, NOMINA Commissario ad acta il Prefetto di Napoli, con facoltà di delega ad un funzionario dell'Ufficio, che provvederà, su istanza della parte interessata, al compimento degli atti necessari all'esecuzione della predetta sentenza nei sensi e nei termini di cui in motivazione;

c) CONDANNA la Regione Campania a rimborsare ai difensori del ricorrente, dichiaratisi antistatari, le spese di giudizio che si liquidano in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge, se dovuti, nonché al rimborso del contributo unificato ai sensi e nei termini di cui all'art. 13 comma 6 bis del d.P.R. n. 115/2002;

e) riserva di provvedere sull'eventuale compenso del commissario ad acta, da porre a carico della Regione Campania, nei sensi di cui in motivazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2017 con l'intervento dei magistrati:

Anna Pappalardo, Presidente

Umberto Maiello, Consigliere, Estensore

Luca Cestaro, Consigliere

**L'ESTENSORE**  
**Umberto Maiello**

**IL PRESIDENTE**  
**Anna Pappalardo**

**IL SEGRETARIO**

RELATA DI NOTIFICA AI SENSI DELLA

LEGGE 21 GENNAIO 1994 N. 53 E S.M.I. - D.M. 27 MAGGIO 1994

*S. D'Angiolella*

Io sottoscritto Avv. Luigi M. D'Angiolella con studio in Napoli al viale Gramsci n. 16, in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di S. Maria C.V. del 22.12.2005, previa iscrizione al n. 5142 del mio registro cronologico, ad istanza dell'Ing. Antonio Recano, nato a [REDACTED] - Codice Fiscale [REDACTED] - ed ivi residente al [REDACTED], ho notificato l'atto che precede, ossia la Sentenza del T.A.R. Campania-Napoli, Sezione IV, n. 2917 del 31.05.2017, pronunciata sul ricorso R.G. N. 5327/2014, alla Regione Campania, in persona del Presidente della G.R. p.t., dom.to per la carica presso la sede in Napoli - c.a.p. 80132 - alla Via S. Lucia n. 81 - ivi trasmettendone copia, sottoscritta digitalmente, che ai sensi della normativa vigente si attesta conforme al corrispondente atto contenuto nel fascicolo informatico presente nel portale istituzionale della Giustizia amministrativa dal quale detta copia è stata estratta, per mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. 76715624541-5, spedita nella data e dall'Ufficio Postale corrispondenti al timbro di vidimazione apposto quivi a margine e/o in calce.

Caserta, 01/06/2017

Avv. Luigi M. D'Angiolella



2427

014/2014



2 copie Es. Proc.  
2 copie Es. Att.  
TRIBUNALE DI NAPOLI  
D'ANGIOLELLA  
1-7-MAR-2014  
Causidiero

TRIBUNALE DI NAPOLI  
Sezione LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice, dott.ssa Stefania Borrelli, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 27/02/2014, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. 55670 dell'anno 2011 del Ruolo generale LAVORO

TRA

RECANO ANTONIO, rappresentato e difeso dall'avv. D'ANGIOLELLA  
LUIGI MARIA

RICORRENTE

E

REGIONE CAMPANIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. IOSSA ROSA

RESISTENTE

**RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

Con ricorso regolarmente notificato, l'istante conveniva in giudizio la Regione Campania, chiedendo condannarsi l'amministrazione al pagamento delle prestazioni professionali espletate nella qualità di Ingegnere Capo per il periodo compreso tra il 01.05.1998 ed il 22.01.2010 in misura pari ad € 94.666,00; il tutto con vittoria di spese di giudizio e con attribuzione.

Si costituiva in giudizio la Regione Campania che contestava nel merito le avverse deduzioni, eccependo il difetto di legittimazione passiva e concludeva chiedendo il rigetto della domanda.

All'odierna udienza la causa, non necessitando di attività istruttoria, veniva discussa e decisa come da dispositivo e sulla scorta delle motivazioni che seguono.

La domanda può essere accolta.

E' incontestata la partecipazione del ricorrente al progetto approvato con atto aggiuntivo n.61 Rep. del 24.4.1986 alla Convenzione n.10 Rep. del 09.12.1981 avente ad oggetto la progettazione e realizzazione dell'Asse Viario di collegamento Centro Direzionale di Napoli - 167 di Ponticelli - Cercola - Pomigliano d'Arco. Al ricorrente in qualità di Dirigente della Regione Campania veniva affidato l'incarico di Ingegnere Capo del I lotto dell'asse viario in questione con decreto prefettizio n. 12731/EST del 24.7.1995. La Giunta Regionale approvava il collaudo del 1° lotto dell'opera in questione con ~~decreto dirigenziale n. 2 del 22.1.2010.~~

In ordine all'eccezione di difetto di legittimazione passiva si osserva quanto segue.

Nel decreto dirigenziale suddetto si dà atto che: con d.lgs. 112/1998 le strade ed autostrade non ricomprese nella rete di interesse nazionale venivano trasferite al demanio delle Regioni; che tra esse veniva incluso l'asse viario in oggetto, trasferito al demanio della Regione Campania con verbale del 17.10.2001 sottoscritto ai sensi dell'art.2 comma 1 del D.P.C.M. 21.2.2000 in base al cui art.3 comma 1 la Regione Campania subentrava in tutti i rapporti attivi e passivi inerenti i beni trasferiti esercitandone i relativi diritti ed assumendone gli obblighi; che nel corso di una successiva riunione, tenuta con la Provincia di Napoli il 23.5.06 ... fu stabilito che la Provincia verificasse la conformità tecnico - amministrativa degli atti di collaudo alle norme di legge e la Regione provvedesse all'approvazione dei collaudi ed al pagamento degli eventuali crediti residui.



Sulla scorta della lettura del contenuto dell'atto in questione non residuano dubbi in ordine alla legittimazione passiva della Regione Campania, la quale va condannata al pagamento del compenso maturato dal ricorrente la cui misura, quale in atti indicata, appare non oggetto di contestazione. Sulla somma dovuta spettano gli interessi legali con esclusione della rivalutazione monetaria, tanto in virtù dell'art.22 comma 36 l.n.724/1994 che prevede che per gli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale per i quali non sia maturato il diritto alla percezione entro il 31.12.1994, spettanti ai dipendenti pubblici (non più ai dipendenti privati, per effetto della pronuncia della Corte Costituzionale n.459 del 2.11.2000) in attività di servizio o in quiescenza, l'importo dovuto a titolo di interessi va portato in detrazione delle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito (in tal modo si è estesa al lavoratore pubblico la regola della non cumulabilità di rivalutazione ed interessi già introdotta per i crediti previdenziali dall'art.16 comma 6 l.n.412/91).

Le spese seguono la soccombenza. Dette spese vanno distratte in favore del difensore di parte ricorrente che ha dichiarato di averle anticipate.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la Regione Campania, in persona del Presidente p.t., al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 94.666,00, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo.

Condanna la Regione convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 3200,00, oltre IVA e CPA con attribuzione.

Napoli, il 27/02/2014

IL GIUDICE  
Stefania Borrelli



Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento del debito fuori bilancio

Scheda di rilevazione di partita debitoria

N° 5 del 21/09/2017

Direzione Generale 53 07 U.O.D. 07

FASC. n.

Il sottoscritto dr. Alfredo Ronga, Dirigente della Unità Operativa 50 08 07 "Infrastrutture viarie e viabilità regionale",

ATTESTA

Quanto segue

**Generalità del creditore:** ing. Francesco Bombaci.

**Oggetto della spesa:** CC 1044/2017 – Giudizio innanzi al Tribunale di Napoli, II Sezione civile promosso da Francesco Bombaci c/Regione Campania.

**Tipologia della spesa:** Esecuzione decreto ingiuntivo n. 2684/2017 del 20/03/2017

**Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio**

Con decreto ingiuntivo n. 2684/2017 del 20/03/2017, il Tribunale di Napoli, II Sezione civile, ha ingiunto alla Regione Campania di pagare la somma di € 15.661,00 - di cui € 12.232,78 per compenso, € 489,31 per contributo INARCASSA, € 2.798,86 per IVA ed € 140,05 per diritto rilascio parere - oltre interessi come richiesti, nonché le spese per la procedura calcolate in € 145,50 per spese, ed in € 550 per compenso, oltre spese generali, IVA e cpa, come per legge, a seguito del decreto ingiuntivo prodotto dall'ing. Francesco Bombaci, per la liquidazione della prestazione professionale, resa in qualità di CTP, nominato dalla UOD 53 07 03, nella causa sorta tra il Consorzio ED.IN.CA e la Regione Campania

Oggetto della suddetta causa presso il Tribunale di Napoli, X Sezione, era il ritardo da parte della Regione Campania nell'approvazione del collaudo del I e II lotto dell'Asse viario di Collegamento Centro Direzionale Napoli – 167 di Ponticelli – Cercola - Pomigliano d'Arco, ex SS. 162 dir, e nella mancata approvazione del III lotto della predetta strada realizzata dal Consorzio ED.IN.CA, nell'ambito delle opere di cui al Titolo VIII della legge 219/81, e trasferita alla Regione Campania ai sensi dei dd. ll.gg.ss. 112/98 e 96/99 a far data dal 17 ottobre 2001.

Il G.I. autorizzava la nomina dei consulenti tecnici di parte e la ex UOD 53 07 03 "Trasporto su gomma e Viabilità" nominava con nota prot. n. 806910 del 26/11/2013 l'ing. Francesco Bombaci, quale tecnico di parte nel predetto giudizio.

L'ing. Bombaci, atteso il mancato pagamento, tramite l'avv. Luigi Porzio, ha reclamato il compenso spettante per l'attività svolta e, non avendo ricevuto riscontro, ha citato in giudizio la Regione Campania, facendosi predeterminare il compenso dall'Ordine degli Ingegneri di Napoli tramite il parere di congruità previsto dall'art. 5 della legge n. 1395 del 24/06/1923, calcolato secondo il Decreto del Ministero della Giustizia n. 140 del 20 luglio 2012.

Il decreto ingiuntivo, non opposto, è stato accolto dal Giudice del Tribunale di Napoli, II Sezione civile, che con decreto di esecutorietà n. 4216/2017 del 9/06/2017 ha dichiarato detto decreto esecutivo nei confronti della Regione Campania.

Con nota prot. 487223 del 14/07/2017 l'Ufficio Speciale Avvocatura regionale, Unità Operativa Dirigenziale 60.01.03 ha trasmesso copia del decreto ingiuntivo n. 2684/2017 del 20/03/2017,

RG 7886/2017, emesso dal Tribunale di Napoli, II Sezione civile, reso esecutivo, come anzidetto, dal decreto di esecutorietà n. 4218/2017 del 9/06/2017, RG 7886/2017,

Tale decreto ingiunge il pagamento della somma dovuta dalla Regione Campania come di seguito elencato per un importo complessivo di € 13.866,14, oltre IVA ed INARCASSA.

- a) € 12.232,78 all'ing. Francesco Bombaci per compenso professionale;
- b) € 140,05 all'ing. Francesco Bombaci per diritti Ordine degli Ingegneri per rilascio parere;
- c) € 487,97 all'ing. Francesco Bombaci per interessi;
- d) € 1.005,34 all'avvocato del ricorrente per spese della procedura di cui € 540,00 per compenso, € 171,36 per spese del giudizio presso il Tribunale di Napoli, oltre il rimborso spese generali 15% pari ad € 81,00, C.P.A. pari ad € 31,69 ed I.V.A. pari ad € 181,29,

Considerato, che l'ing. Francesco Bombaci è un ex dipendente della Regione Campania, non in possesso di partita IVA così come precisato dallo stesso ingegnere con nota del 6/09/2017, in base al suo regime fiscale alla somma riconosciuta dalle citate sentenze non devono essere aggiunte l'IVA e l'INARCASSA, ma vanno aggiunti i sottoelencati oneri dovuti per legge, pari a complessivi € 3.911,40:

- 1) € 1.039,79 per IRAP;
- 2) € 2.911,40 per CPDEL;
- 3) € 11,38 per ENPDEP.

**Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:**

decreto ingiuntivo n. 2684/2017 del 20/03/2017 del Tribunale di Napoli, II Sezione civile, reso esecutivo dal decreto di esecutorietà n. 4218/2017 del 9/06/2017, RG 7886/2017,

**Epoca della prestazione: 2014**

**Importo da riconoscere:**

- e) € 12.232,78 all'ing. Francesco Bombaci per compenso professionale;
- f) € 140,05 all'ing. Francesco Bombaci per diritti Ordine degli Ingegneri per rilascio parere;
- g) € 487,97 all'ing. Francesco Bombaci per interessi;
- h) € 1.039,79 per IRAP;
- i) € 2.911,40 per CPDEL;
- j) € 11,38 per ENPDEP;
- k) € 1.005,34 all'avvocato del ricorrente per spese della procedura di cui € 540,00 per compenso, € 171,36 per spese del giudizio presso il Tribunale di Napoli, oltre il rimborso spese generali 15% pari ad € 81,00, C.P.A. pari ad € 31,69 ed I.V.A. pari ad € 181,29,

Sulla base degli elementi documentali disponibili

**ATTESTA**

- a) che l'importo da corrispondere deve essere incluso fra i debiti fuori bilancio in quanto non deriva da un impegno di spesa;
- b) per le motivazioni precedentemente addotte ritengono giustificabile anche il riconoscimento di legittimità di oneri accessori per un totale complessivo di € 17.828,70;

- c) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'art. 2934 e ss. del Codice Civile;
- d) che saranno effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio,

e sulla scorta di quanto dichiarato, gli scriventi

#### CHIEDE

Il riconoscimento di legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi della L.R. 6 del 6/05/2013. art. 1, comma 16, lett. d. per l'importo complessivo pari ad euro **€ 17.828,70**

Si allega la seguente documentazione:

- a) nota prot. 487223 del 14/07/2017 l'Ufficio Speciale Avvocatura regionale, Unità Operativa Dirigenziale 60.01.03;
- b) decreto ingiuntivo n. 2684/2017 del 20/03/2017, RG 7886/2017, emesso dal Tribunale di Napoli, II Sezione civile, reso esecutivo dal decreto di esecutorietà n. 4218/2017 del 9/06/2017, RG 7886/2017.

Data 21/09/2017

Il Dirigente UOD  
Dott. Alfredo Ronga



9



**Giunta Regionale della Campania**  
**Ufficio Speciale - Avvocatura Regionale**  
UOD Ambiente, Lavoro, Personale  
60 01 03 00

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2017. 0487223 14/07/2017 10.43  
Att. : Avvocatura Regionale

Res. : 5000 Direzione Generale per la Mobilità

Classifica : 4.



50 08

Direzione generale per la Mobilità  
Centro Direzionale Is. C 3  
Napoli

**N° Prat. : CC 1044/2017 Avv. D'Onofrio**  
**OGGETTO: Bombaci Francesco c/Regione Campania**  
Pagamento prestazione professionale  
Trasmissione Decreto ingiuntivo esecutivo  
**Tribunale Napoli**

Si fa seguito alla precedente corrispondenza e si trasmette copia del decreto ingiuntivo notificato con formula esecutiva.

Si invita, pertanto, codesto ufficio, ad approntare con sollecitudine i provvedimenti liquidazione delle somme ivi indicate, onde evitare ulteriore aggravio di costi per l'Ente derivante dall'azionamento di procedura esecutiva.

cp

*Det. Conte*  
*24/7/2017*  
*[Signature]*

Il Dirigente di UOD 03  
Avv. Pasquale D'Onofrio

Giunta Regionale della Campania  
DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITÀ  
PRESA IN CARICO DOCUMENTO

Data 24 LUG. 2017

Acc. D'Onofrio ✓

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA  
UFFICIO STRUTTURALE DI SUPPORTO TECNICO  
OPERATIVO ALLA SEGRETERIA DI GIUNTA

27 GIU 2017

RICEZIONE ATTI GIUDIZIARI  
Napoli - Via S. Lucia, 81

TRIBUNALE DI NAPOLI

Ricorso per decreto ingiuntivo

L'Ing. Francesco Bombaci, nato a [REDACTED], codice fiscale [REDACTED], ed ivi residente alla [REDACTED], rappresentato e difeso dall'Avv. Bruno Fabbrini, codice fiscale [REDACTED], P.E.C. [brunofabbrini@avvocatinapoli.legalmail.it](mailto:brunofabbrini@avvocatinapoli.legalmail.it), fax 081 - 5518341, ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio in Napoli, alla Piazza G. Bovio 22, giusta procura in calce al presente atto,

**PREMESSO CHE**

- ai sensi dell'art. 101. co. 1 del d.lgs. 31.03.1998, n. 112, con D.P.C.M. 21.02.2000 fu disposto il trasferimento delle strade non più comprese nella rete autostradale e stradale di interesse nazionale al demanio delle regioni a statuto ordinario e/o al demanio degli enti locali;
- ai sensi dell'art. 3, co. 1 del citato decreto, le regioni (o gli enti locali individuati con legge regionale) subentrarono in tutti i rapporti attivi e passivi inerenti ai beni trasferiti;
- nel novero delle strade trasferite dall'Anas al demanio della Regione Campania con verbale di consegna in data 17.10.01 figurava anche l'Asse viario "Centro Direzionale-Cercola-Pomigliano d'Arco" affidato in concessione al Consorzio ED.IN.CA. dal Commissario Straordinario di Governo ex Titolo VIII della L. 219/81;
- a causa di molteplici fattori che, per quanto riguarda la Regione, si sostanziano essenzialmente nella ritardata approvazione del collaudo

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2017. 0450511 29/06/2017 13.11

Avv. - Avvocatura Esponente

28 GIU. 2017

finale dei primi due lotti della strada e nel mancato collaudo del terzo, con atto di citazione notificato alla Regione il 03.07.12 (all. 1), trasmesso dall'Avvocatura Regionale al Settore Opere Pubbliche con nota prot. n. 563459 del 23.07.12 (all. 2), il Consorzio ED.IN.CA. conveniva in giudizio dinanzi alla X Sezione del Tribunale di Napoli la Regione Campania per vedersi riconosciuti i maggiori oneri sostenuti a causa dei menzionati ritardi (R.G. n. 21562/2012);

- il Settore Contenzioso Civile e Penale dell'Avvocatura Regionale, con nota prot. n. 757520 del 06.11.13 (all. 3), informava il Settore Opere Pubbliche che il G.I. all'udienza del 28.10.13 aveva autorizzato la nomina di consulenti tecnici di parte, i quali avrebbero dovuto presenziare al primo accesso, fissato dal CTU per il giorno 27.11.13;
- il Settore Opere Pubbliche, con mail del 21.11.13 (all. 4), girava la nota dell'Avvocatura alla Unità Operativa Dirigenziale Trasporto su gomma e Viabilità della Direzione Generale per la Mobilità, dal momento che, ai sensi del nuovo assetto delle competenze istituzionali previsto dall'ordinamento amministrativo della G.R.C. stabilito dal Regolamento n. 12/11 approvato con D.G.R. n. 612/11, le funzioni amministrative in materia di viabilità e strade regionali risultavano essere state trasferite dall'01.11.13 a detta Direzione Generale e, per essa, alla Unità Operativa Dirigenziale Trasporto su gomma e Viabilità, cui sarebbe spettato il compito di nominare il consulente tecnico di parte;

- con nota prot. n. 806910 del 26.11.13 (all. 5), il dirigente della citata U.O.D. Trasporto su gomma e Viabilità nominava consulente tecnico di parte della Regione Campania l'ing. Francesco Bombaci;
- trattandosi di incarico extraistituzionale ex art. 53 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., ai sensi dell'art. 7 del "Disciplinare per le autorizzazioni ai dipendenti della Giunta Regionale per lo svolgimento di attività non comprese nei compiti e doveri di ufficio" approvato con D.G.R. n. 112/2007 (all. 6), il dirigente della stessa U.O.D., con nota prot. n. 864512 del 16.12.13 (all. 7), comunicava la nomina dell'ingegnere alla Unità Operativa Dirigenziale Anagrafe delle Prestazioni della Direzione Generale per le Risorse Umane, specificando che "l'attività oggetto di incarico non rientra nelle attività comprese nei compiti e doveri di ufficio del dipendente, che è incardinato in altra struttura, e sarà svolta al di fuori dell'orario di lavoro" e che il compenso, a carico della Regione, sarebbe stato comunicato non appena in possesso degli elementi atti a determinarlo;
- per tale attività, l'ing. Bombaci il 27.11.13 ed il 29.01.14 partecipava a due riunioni presso lo studio del CTU (all. 8), redigeva consulenza tecnica di parte (all. 9), inviata via mail il 25.04.14 al CTU, ai consulenti tecnici ed ai difensori delle parti in causa (all. 10) ed il 27.04.14 al difensore della Regione e alla U.O.D. Trasporto su gomma e Viabilità (all. 11), nonché ulteriori "note" in data 07.07.14 (all. 12), consegnate al difensore della Regione per la predisposizione delle note autorizzate depositate in data 09.07.14 (all. 13).

- l'attività svolta dal ricorrente risultava particolarmente onerosa, dovendo lo stesso contrastare, da un lato, domande che ricoprivano un arco temporale di oltre dieci anni, affondando le proprie radici nel lontano 1997, e, dall'altro, che conducevano ad una ragguardevole richiesta di risarcimento, stimata in complessivi € 4.435.471,61 (v. atto di citazione notificato alla Regione il 03.07.12 - all. 1);
- l'ing. Bombaci è stato collocato in quiescenza dalla propria Amministrazione per sopraggiunti limiti di età con decorrenza 01.02.16, (v. nota Unità Operativa Dirigenziale Quiescenza prot. n. 606351 del 11.09.15 - all. 14), senza essere stato compensato per la consulenza tecnica di parte conclusa quasi due anni prima;
- con raccomandata a mezzo PEC del 04.01.17 (all. 15), il sottoscritto legale del ricorrente ha richiesto alla Regione Campania di pagare il compenso dovuto all'ing. Bombaci, ma questa non ha dato seguito alla richiesta;
- non essendo stata predeterminata la misura del compenso, il ricorrente, con istanza in data 19.01.17 (all. 16), acquisita al n. 4 del protocollo generale dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli in data 20.01.17, richiedeva all'Ordine medesimo il parere di congruità previsto dall'art. 5 della legge n. 1395 del 24 giugno 1923, allegando la notaia delle sue spettanze, calcolate secondo il Decreto del Ministero della Giustizia n. 140 del 20 luglio 2012, e l'ulteriore documentazione occorrente, consistente, tra l'altro, nella relazione illustrativa a corredo dell'istanza (all. 16), raccomandata avv. Fabbrini del 04.01.17 di richiesta del compenso alla

4/4

19

Regione Campania (all. 15), atto di citazione del Consorzio ED.IN.CA. (all. 1), nota Unità Operativa Dirigenziale Trasporto su gomma e Viabilità prot. n. 806910 del 26.11.13 di conferimento dell'incarico (all. 5), nota Unità Operativa Dirigenziale Trasporto su gomma e Viabilità prot. n. 864512 del 16.12.13 (all. 7), nota Unità Operativa Dirigenziale Anagrafe delle Prestazioni prot. n. 132720 del 24.02.14 (all. 17), consulenza tecnica di parte 26.04.14 (all. 9);

- l'Ordine degli Ingegneri, con nota a mezzo pec prot. n. 1243 del 23.01.17 (all. 18), ai sensi della L. 241/90, ha comunicato alla Regione Campania la possibilità di consultare gli atti depositati dall'ing. Bombaci ai fini del rilascio del parere di congruità ed ha invitato la stessa a produrre contributi e/o documentazioni, ma la richiesta è rimasta inevasa;

15/2/2017 - con parere n. 4/2017, reso nella seduta del 15.02.17, l'Ordine degli Ingegneri ha, quindi, riconosciuto all'ing. Bombaci per l'attività espletata l'importo revisionato di € 12.232,78 a titolo di compenso, € 489,31 per contributo INARCASSA ed € 140,05 per diritti rilascio parere, così come risultante dallo Sviluppo Pacella Finale prot. n. 4/2017 (all. 19),

\*\*\*\*\*

- da quanto illustrato, la Regione Campania ha conferito all'ing. Bombaci l'incarico di proprio consulente tecnico di parte nel giudizio R.G. n. 21562/2012, precisando che l'incarico non era compreso nei compiti e doveri d'ufficio del dipendente, doveva essere svolto al di fuori dell'orario di servizio ed andava compensato dall'Amministrazione, senza determinare l'importo del compenso;

- l'ing. Bombaci è stato collocato in quiescenza per sopraggiunti limiti di età con decorrenza 01.02.16, senza essere stato compensato per la consulenza tecnica in oggetto;
- con raccomandata a mezzo PEC del 04.01.17, il sottoscritto legale ha richiesto alla Regione Campania il pagamento del compenso dovuto all'ing. Bombaci, ma la Regione non ha riscontrato la richiesta e non ha provveduto al pagamento;
- l'Ordine professionale, con parere reso nella seduta del 15.02.17, ha riconosciuto all'ing. Bombaci l'importo revisionato di € 12.232,78 a titolo di compenso, € 489,31 per contributo INARCASSA ed € 140,05 per diritti rilascio parere, così come risultante dallo Sviluppo Pacella Finale prot. n. 4/2017
- la predetta attività è stata conclusa ed il compenso conseguente, come sopra determinato, è stato ritenuto congruo dall'Ordine Professionale competente, e pertanto, il credito dell'ing. Bombaci è certo, liquido ed esigibile;
- sussistono i presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione;
- si chiede, quindi, l'ingiunzione del pagamento del complessivo importo di € 15.661,00, di cui € 12.232,78 a titolo di compenso, € 489,31 per contributo INARCASSA, € 2.798,86 per IVA ed € 140,05 per diritti dell'Ordine Professionale per rilascio parere.

\*\*\*\*\*

Tutto ciò premesso, l'ing. Francesco Bombaci, come sopra rappresentato,

0 / 0  
difeso ed elettivamente domiciliato,

### CHIEDE

che il Giudice designato del Tribunale di Napoli, ai sensi e per gli effetti degli artt. 633, 634 e 642 c.p.c., voglia ingiungere alla Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore, con sede legale in Napoli alla Via S. Lucia n. 81, codice fiscale 80011990639, di pagare al ricorrente la complessiva somma di € 15.661,00, di cui € 12.232,78 a titolo di spettanze, € 489,31 per contributo INARCASSA, € 2.798,86 per IVA ed € 140,05 per diritti dell'Ordine Professionale per rilascio parere, nonché interessi legali moratori al saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali ex art. 17 del decreto legge n. 132 del 12.09.14, convertito in legge n. 162 del 10.11.14 e rivalutazione monetaria decorrenti dalla data di emissione del richiesto decreto ingiuntivo e fino all'effettivo soddisfo, oltre spese e competenze della presente fase monitoria.

Si chiede che all'emanando decreto sia apposta la clausola di provvisoria esecuzione, ai sensi dell'art. 642 c.p.c..

\*\*\*\*\*

Si allegano: 1) atto di citazione Consorzio ED.IN.CA, notificato alla Regione Campania il 03.07.12; 2) nota Avvocatura Regionale prot. n. 563459 del 23/07/12; 3) nota Avvocatura Regionale prot. n. 757520 del 06/11/13; 4) mail Unità Operativa Dirigenziale Opere Pubbliche del 21.11.13; 5) nota Unità Operativa dirigenziale Trasporto su gomma e Viabilità prot. n. 806910 del

26.11.13; 6) Disciplinare incarichi esterni approvato con delibera G.R.C. n. 12/2007; 7) nota Unità Operativa dirigenziale Trasporto su gomma e Viabilità prot. n. 864512 del 16.12.13; 8) verbali di accesso; 9) consulenza tecnica di parte ing. Bombaci 26.04.14; 10) mail ing. Bombaci 25.04.14; 11) mail ing. Bombaci 27.04.14; 12) note ing. Bombaci 07.07.14; 13) note autorizzate Avvocatura Regionale 09/07/14; 14) nota Unità Operativa dirigenziale Quiescenza prot. n. 606351 del 11.09.15; 15) raccomandata a mezzo pec avv. Bruno Fabbrini 04.01.17; 16) richiesta di parere ing. Bombaci in data 19.01.17; 17) nota Unità Operativa Dirigenziale Anagrafe delle Prestazioni prot. n. 132720 del 24.02.14; 18) nota Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli prot. n. 1243 del 23.01.17; 19) Sviluppo Finale Parcelle Ordine degli Ingegneri prot. n. 4/2017; 20) nota spese.

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 30/5/2002 n. 115 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) e successive modifiche, si dichiara che il presente procedimento rientra nello scaglione di valore di cui all'art. 13 paragrafo 1 lett. e) ridotto al 50%, per cui è dovuto un contributo unificato di € 118,50.

Napoli, 7 marzo 2017

Avv. Bruno Fabbrini

Sig. Avv. Bruno Fabbrini la nomino e costituisco mio procuratore e difensore nella procedura di cui al presente ricorso ed in ogni sua fase e stato, incluse eventuali opposizioni, conferendole ogni più ampio potere e facoltà di legge, compresi quelli di farsi sostituire e di chiamare terzi in causa nelle opposizioni. Eleggo domicilio presso il suo studio in Napoli alla Piazza G. Bovio 22. Dichiaro inoltre, ai sensi del D. Lgs. 196/03, di essere stato edotto che i dati personali richiesti ovvero raccolti presso terzi verranno utilizzati ai soli fini del presente incarico con espresso consenso al loro trattamento.

**ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'**

Il sottoscritto Avv. G=BRUNO FABBRINI cod. fiscale [REDACTED]  
procuratore domiciliario di

cod. fiscale/partita iva [INSERIRE CODICE FISCALE O P.IVA]

attesta, ai sensi dell'art. 15 bis, comma 2 bis, e dell'art. 15 undecies, comma 3, del D.L. 179/2012,

che la presente copia informatica [DESCRIZIONE DOCUMENTO] è conforme al corrispondente documento contenuto nel fascicolo informatico  
iscritto presso il TRIBUNALE ORDINARIO di Napoli al Registro Confezioni Civili con N.R.G. 00007986/2017.

[LUOGO] il 22/09/2017

20/3/2017

n. 7886/2017 r.g.a.c.



**Tribunale di Napoli**  
**11 SEZIONE CIVILE**

Il Giudice, dott. **Ciro Caccaviello**, letto il ricorso che precede, esaminata la documentazione depositata e ritenuto che ricorrano i presupposti di cui agli artt. 633 e segg. c.p.c.;

**INGIUNGE**

a **REGIONE CAMPANIA**, con sede come in atti, di pagare al ricorrente, nel termine di giorni quaranta dalla notifica del presente decreto, la somma di **Euro 15661,00** per la causale di cui al ricorso, oltre interessi come richiesti, nonché le spese della presente procedura che si liquidano in € 145,50 per spese ed € 540,00 per compenso, oltre rimborso spese generali (15%), C.P.A. ed I.V.A. come per legge.

**AVVERTE**

l'ingiunta della facoltà di proporre opposizione innanzi a questo tribunale nel termine suddetto e che, in mancanza di opposizione, si procederà ad esecuzione forzata.

Napoli, 20/03/2017.

Il Giudice  
(dott. **Ciro Caccaviello**)

**ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'**

Il sottoscritto **Avv. G-BRUNO FABBRINI** cod. fiscale [REDACTED]  
procuratore domiciliatario di

cod. fiscale/partita iva [INSERIRE CODICE FISCALE O P.IVA]

attesta, ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9 bis, e dell'art. 16 undecies, comma 3, del D.L. 179/2012,

che la presente copia informatica [DESCRIZIONE DOCUMENTO] è conforme al corrispondente documento contenuto nel fascicolo informatico iscritto presso il **TRIBUNALE ORDINARIO** di Napoli al Registro Contenzioso Civile con N.R.G. 0007866/2017.

[LUOGO], il 22/06/2017

Firmato digitalmente da **Girolamo FABBRINI**

A richiesta dell'Avv. Bruno Fabbrini, si notifici copia conforme all'originale (contenuto nel fascicolo informatico) del su esteso ricorso per decreto ingiuntivo con pedissequo provvedimento alla Regione Campania in persona del Presidente pro tempore, con sede legale in Napoli alla Via S. Lucia n. 81, mediante consegna a

UNEP CORTE DI APPELLO DI NAPOLI lo Uff. Giud. ho notificato l'antescritto atto ad esso destinatario mediante consegna di copia a mano dell'impiegato addetto alla ricezione degli atti
22 MAR. 2017
L'UFFICIALE GILDIZIARIO DE LUCA ALBERTO



**Tribunale di Napoli**  
**11 SEZIONE CIVILE**

**Il Giudice *Ciro Caccaviello***

sull'istanza ex art. 647 cpc presentata telematicamente da:

**FRANCESCO BOMBACI**  
c.f. [REDACTED]

con il patrocinio dell'avv. **FABBRINI BRUNO**

poiché, come attestato dal Cancelliere, non venne proposta opposizione nei termini decreto ingiuntivo, che risulta regolarmente notificato;

visto l'art. 647 c.p.c

**DICHIARA**

esecutivo nei confronti di

**REGIONE CAMPANIA (C.F. 80011990639),**

il decreto ingiuntivo N. **00002684/2017** dell'anno **2017** emesso nel fascicolo indicato in epigrafe

**Napoli, 8.6.17**

**Il Giudice**

**dott.Ciro Caccaviello**

**ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'**

Il sottoscritto **Avv. G-BRUNO FABBRINI** cod. fiscale [REDACTED]

procuratore domiciliatario di

cod. fiscale/partita iva [INSERIRE CODICE FISCALE O P.IVA]

attesta, ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9 bis, e dell'art. 16 undecies, comma 3, del D.L. 179/2012,

che la presente copia informatica [DESCRIZIONE DOCUMENTO] è conforme al corrispondente documento contenuto nel fascicolo informatico

iscritto presso il TRIBUNALE ORDINARIO di Napoli al Registro Contenzioso Civile con N.R.G. 09007886/2017.

[LUOGO], 8 23/06/2017

Firmato digitalmente da G-BRUNO FABBRINI



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DELLA LEGGE

VISTO il decreto di esecutorietà depositato in data 9-6-2017  
Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

14 GIU. 2017

Napoli \_\_\_\_\_

*Il Cancelliere*  
*Alto Di Mauro*



A richiesta dell'Avv. Bruno Fabbrini, si rinotifichi copia conforme all'originale (contenuto nel fascicolo informatico) del su esteso ricorso per decreto ingiuntivo con: il relativo provvedimento emesso il 20/3/2017, la relata di notifica del 22/3/2017, il decreto di esecutorietà dell'8/6/2017, e la formula esecutiva apposta il 14/6/2017;

alla Regione Campania in persona del Presidente pro tempore, con sede legale in Napoli alla Via S. Lucia n. 81, mediante consegna a

APPELLO-NAPOLI  
E GIUDIZIARIO  
Molise



UNEP - CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

Io sottoscritto il Sottile Giustiziere, esponente come si att. ho sottoscritto  
l'assegnazione al mandato di esecuzione del decreto ingiuntivo  
mediante il presente di copia a nome di

*Carcone Maria Fortuna*

- In qualità di Curatore e con l'assistenza di un avvocato domiciliatario  
 Per il fatto di essere una tale qualità  
 Partecipare la litigiosità delle persone previste dall'art. 139 c.p.c. 157 c.p.p.  
 In forza di essere il titolare di un potere di esecuzione

Napoli, 8

27 GIU. 2017

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO  
Dot. *Giuliana Helter*



Scheda di rilevazione di partita debitoria

N° 6 del 22/09/2017

Direzione Generale 50 08 04

FASC. n. 6

La dr.ssa Lorella Iasozzo, Dirigente della Unità Operativa 50 08 04 – Collegamenti marittimi e Demanio marittimo portuale per quanto di propria competenza

ATTESTA

Quanto segue:

**Generalità del creditore:** Cantieri Gagliotta srl con sede in Bacoli, Via Lucullo n. 45/A, c.f. 03112090638

**Oggetto della spesa:** pagamento spese giudiziali oltre iva e Cpa;

**Tipologia del debito fuori bilancio:** sentenza del TAR Campania, Sez. VII, n. 2541/2017.

**Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:**

Il TAR Campania, Sezione Settima, con sentenza n. 2541/2017, si è pronunciato sui ricorsi R.G. n. 1400 del 2016 e R.G. n. 3015 del 2016 proposti da Cantieri Gagliotta srl contro la Regione Campania e Comune di Bacoli, per l'annullamento, tra l'altro, della determinazione regionale prot. 0388536 del 07.06.2016, con la quale la Direzione Generale Mobilità- UOD 04, ha respinto le osservazioni proposte dalla ricorrente ex art. 10 bis legge 241/90 e ha negato il rinnovo alla ricorrente della concessione demaniale ex art. 36 codice della navigazione, relativa ad area del porto di Baia.

In particolare, il TAR ha:

- 1) accolto i ricorsi di cui sopra e ha annullato, tra l'altro, la determinazione regionale prot. 0388536 del 07.06.2016;
- 2) condannato in solido la Regione Campania e il Comune di Bacoli al pagamento delle spese giudiziali in favore della società ricorrente, liquidate in complessivi euro 4.000,00 oltre iva e Cpa,

Al fine di evitare potenziali danni erariali per l'Amministrazione Regionale connessi con l'alea delle successive azioni di regresso nei confronti dell'altra amministrazione debitrice che, tra l'altro, all'attualità non risulta inadempiente nei confronti del creditore, si ritiene opportuno procedere al riconoscimento *pro quota* dell'importo delle spese giudiziali liquidate in sentenza, così come di seguito dettagliato:

- 1) 2.000,00 euro
- 2) 80,00 euro Cpa

Si precisa, infine, che alla ricorrente non deve essere rimborsata l'IVA. Dall'istruttoria compiuta dalla UOD 04 è emerso che la regola generale, in base alla quale alla parte vittoriosa spetta il rimborso dell'IVA corrisposta al proprio difensore, trova un limite con riguardo alla qualità personale della parte vittoriosa (v. circolare 6/12/1994 n. 203/E e risoluzione n. 91/E del 24/7/1998). Qualora si tratti di un soggetto imprenditore, come nel caso della Cantieri Gagliotta srl, l'obbligo processuale di tenere indenne dal pagamento dell'IVA la parte vittoriosa non trova più applicazione, in quanto il soggetto vittorioso ha diritto di esercitare la detrazione dell'iva e quindi l'imposta non costituisce per lui un costo effettivo.

**Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:** TAR Campania, Sez. VII, n. 02541/2017.

**Epoca della prestazione:** 2016

**Importo da riconoscere:**

2.000,00 spese giudiziali di cui alla sentenza 02541/2017

80,00 Cpa

per un importo complessivo di euro **2.080,00 ( duemilaottanta/00)**

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

**ATTESTA**

- a) che l'importo da corrispondere deve essere incluso fra i debiti fuori bilancio in quanto derivante da sentenze esecutive e non predeterminato in base ad un regolare impegno contabile;
- b) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'art. 2934 e ss. del codice civile.

sulla scorta di quanto dichiarato, lo scrivente

**CHIEDE**

il riconoscimento di legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 118/2011 per l'importo complessivo pari ad euro **2.080,00 ( duemilaottanta/00)**

Si allega la seguente documentazione:

1. sentenza TAR Campania, Sez. VII, n. 02541/2017.

Data 22/09/2017

Il Dirigente 50/08/04  
Dott.ssa Lorella Casuozzo



Pubblicato il 11/05/2017

N. 02541/2017 REG.PROV.COLL.  
N. 01400/2016 REG.RIC.  
N. 03015/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 1400 del 2016, proposto da:  
Cantieri Gagliotta Srl, in persona del legale rappresentante p.t.,  
rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Rallo C.F.  
[REDACTED] con domicilio eletto presso il suo studio in  
Napoli, p.zza della Repubblica n. 2;

*contro*

Comune di Bacoli in persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso  
dall'avvocato Mauro Fusco C.F. [REDACTED], con domicilio  
eletto presso il suo studio in Napoli, via Vittoria Colonna 9;  
Regione Campania in persona del Presidente P.T. non costituita in giudizio;

sul ricorso numero di registro generale 3015 del 2016, proposto da:  
Cantieri Gagliotta S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t.,  
rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Rallo C.F.  
[REDACTED] con domicilio eletto presso il suo studio in

Napoli, p.zza della Repubblica, 2;

*contro*

Regione Campania, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Lidia Buondonno C.F. [REDACTED], con domicilio eletto in Napoli, via S. Lucia 81;

Comune di Bacoli, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Mauro Fusco C.F. [REDACTED], con domicilio eletto in Napoli, via S. Giacomo n.15;

*per l'annullamento*

quanto al ricorso n. 1400 del 2016:

della deliberazione n. 318 del 2015 con la quale la Giunta Comunale di Bacoli ha approvato la proposta relativa al porto di Baia ed avente ad oggetto "istanza di rilascio concessione demaniale marittima area ex costiera Gagliotta. Approvazione stralcio studio di fattibilità";

della deliberazione n. 317 del 25.11.2015 con la quale la Giunta Comunale di Bacoli ha approvato la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Riqualficazione funzionale area Cantieri Navali Baia. Approvazione studio di prefattibilità";

- in via del tutto tuzioristica e per quanto occorra, della deliberazione n. 217 del 12.8.2015 con la quale la Giunta Comunale di Bacoli ha approvato la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Indirizzi e direttive per istanza di concessione demaniale marittima".

quanto al ricorso n. 3015 del 2016:

per l'annullamento

della determinazione prot. 0388536 del 7 giugno 2016 con la quale il dirigente del dipartimento delle politiche territoriali - Direzione generale per mobilità della Regione Campania ha respinto le osservazioni proposte dalla ricorrente ex art. 10 bis L. 241/1990 e ha negato il rinnovo alla ricorrente della concessione demaniale ex art. 36 Cod. Nav. relativa ad area

del porto di Baia;

della eventuale concessione demaniale già rilasciata al Comune di Bacoli;

delle delibere n. 317 e 318 del 25.11.2015 della Giunta Comunale di Bacoli;

nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui la nota ex art. 10 bis di preavviso di rigetto dell'istanza di rinnovo della concessione demaniale n. 0244562 dell'11.4.2016, ed il provvedimento (implicito) di revoca dell'esclusione del Comune di Bacoli dal confronto competitivo di cui all'art. 37 Cod. Nav., disposto con Provvedimento n. 740622 del 2.11.2015;

e per la declaratoria del diritto della Cantieri Gagliotta a veder rilasciata la richiesta concessione demaniale marittima;

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bacoli e della Regione Campania;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 marzo 2017 il dott. Luca De Gennaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO e DIRITTO

1. La Cantieri Gagliotta s.r.l. - che svolge attività di cantieristica, localizzata da circa cinquanta anni nel porto di Baia - è da tempo titolare di concessione demaniale marittima (ora concessione quadriennale n. 39/2012) di un'area nel medesimo porto, nella parte ove è situato il polo dei cantieri nautici.

1.1 La società ricorrente con nota n. 423488/2015 ha inoltrato alla Regione Campania - Settore Demanio Marittimo una richiesta di rinnovo biennale

della richiamata concessione n. 39/2012.

Dalla comunicazione regionale n. 0608381 dell'11.9.2015 la società Gagliotta s.r.l. ha appreso che la Regione ha disposto il rinnovo della Concessione n. 39/12 solo in via provvisoria e sino al 31.12.2015, in attesa di concludere il procedimento di valutazione comparativa ex art. 36 Cod. Nav., in quanto risulterebbero presentate dal Comune di Bacoli osservazioni contrarie al rinnovo (asserendo che l'area Gagliotta risulterebbe "abbandonata") e al contempo un'istanza concorrente di concessione sulle medesime aree, avanzata allo scopo di realizzare un parcheggio pubblico per auto.

1.2 Con deliberazione della Giunta Comunale n. 317 del 25.11.2015 il Comune di Bacoli ha poi approvato un "studio di prefattibilità" dell'intera area Flegrea, dove si propone una totale riorganizzazione della linea costiera.

Inoltre con deliberazione di Giunta n. 318 del 25.11.2015 lo stesso Comune - eccependo che un eventuale rinnovo della concessione alla società Gagliotta comporterebbe la sottrazione del bene al godimento pubblico indifferenziato, da contrapporsi al manifestato pubblico interesse dell'Ente Comunale - ha approvato lo studio di fattibilità inerente l'area interessata dalla concessione demaniale n. 39/12,

1.3 La ricorrente ha dedotto che la programmazione relativa all'area, avviata con il citato studio di fattibilità, sia stata effettuata in assenza di un qualsiasi contraddittorio con la società interessata e risulti del tutto generica e priva di riscontri urbanistici, paesaggistici e finanziari.

2. Avverso le richiamate delibere comunali con il ricorso n. 1400/2016 la società Gagliotta ha quindi svolto le seguenti censure:

- violazione e falsa applicazione dell'art. 14 del d.p.r. 207/2010, violazione della destinazione urbanistica, travisamento dei fatti, sviamento;
- illogicità, irragionevolezza e genericità della progettazione comunale,

contraddittorietà;

- violazione e falsa applicazione dell'art. 142, comma 1 D.lgs. 42/2004, violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 8, 11, commi 1 e 6, 16 del piano territoriale paesistico, violazione e falsa applicazione del d.g.r. 2775/03, violazione e falsa applicazione del decreto dirigenziale n. 97/09;

- incompetenza della giunta comunale;

- violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in tema di partecipazione, affidamento, proporzione, istruttoria e motivazione di cui agli artt. 3 e ss. l. 241/90, sviamento.

3. Con provvedimento n. 740622 del 2.11.2015 la Regione Campania ha poi comunicato al Comune di non poter ammettere a valutazione comparativa la sua istanza di concessione, non essendosi tale richiesta concretizzata "in istanze formali, descrittive e dettagliate delle attività e delle opere che si intendono realizzare" rilevando peraltro che "la carenza di tali imprescindibili presupposti non consente di avviare una procedura in concorrenza [con quella dei Cantieri Gagliotta].

Pur in presenza di tale determinazione gli uffici regionali hanno poi trasmesso alla stessa società Cantieri Gagliotta la nota n. 2016-244562 con la quale, ai sensi dell'art. 10 bis L. 241/90, hanno preavvertito dell'esistenza di "motivi ostativi" all'accoglimento dell'istanza di rinnovo della Concessione n. 39/12, perché il "Comune di Bacoli ha approvato il progetto complessivo di cui alla Delibera n. 318/2015, riguardante l'area della concessione demaniale ex Cantiere Gagliotta, avente ad oggetto la realizzazione di un parcheggio"; tale circostanza si configurerebbe quindi come causa ostativa al rinnovo del titolo medesimo "valutata la sussistenza e la prevalenza della pubblica utilità sottesa alla nuova destinazione d'uso richiesta dall'Ente comunale".

Con il provvedimento prot. n. 2016.0388536 del 7 giugno 2016 la Regione ha definitivamente rigettato l'istanza di rinnovo presentata dalla ricorrente.

4. Il suddetto provvedimento, unitamente agli atti presupposti, viene impugnato con il ricorso RG 3015/2016 deducendo i seguenti motivi di illegittimità:

- violazione e falsa applicazione degli artt 36 e 37 Cod. Nav. nonché degli artt. 2, 3 e 4 del Decreto Dirigenziale n. 25 del 27.4.2011; difetto assoluto di istruttoria, difetto di motivazione, mancata indicazione previa dei criteri di valutazione, arbitrarietà, illogicità ed irragionevolezza manifeste; violazione del principio di par condicio; violazione dei principi di concorrenza, affidamento e proporzione; incompetenza assoluta, sviamento di potere, contraddittorietà con precedenti provvedimenti; errore sui presupposti di fatto e di diritto; violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in tema di rimozione degli atti amministrativi e del silenzio assenso, di cui agli artt.20, 21 quinquies e 21 nonies L. 241/90;

Si sono costituiti il Comune di Bacoli e la Regione Campania (quest'ultima solo nel ricorso RG n. 3015/2016) chiedendo che le impugnative siano rigettate.

4.1 Con ordinanza di questo Tribunale n. 4307/2016 è stata disposto, a fini istruttori, che il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Napoli procedesse ad un sopralluogo al fine di verificare l'attuale destinazione dell'area contestata e se effettivamente vi operasse un'impresa cantieristica navale.

4.2 Con ordinanza di questo stesso Tribunale n. 1737/2016 è stata poi concessa, in pendenza del giudizio, la tutela cautelare a favore della società ricorrente.

5. All'udienza del 7 marzo 2017 i ricorsi indicati in epigrafe sono stati trattenuti per la decisione.

5.1 Stante l'evidente connessione tra i due ricorsi, il Collegio dispone la riunione dei giudizi.

5.2 In primo luogo va respinta l'eccezione di improcedibilità avanzata dal

Comune con riferimento al ricorso RG 1400/2016 in quanto non sarebbe stato impugnato l'atto con cui la Regione ha respinto in via definitiva l'istanza di concessione.

L'eccezione non ha pregio in quanto tale impugnativa è stata proposta con il ricorso RG 3015/2016; persiste dunque l'interesse alla definizione dell'impugnativa.

6. Con censura di carattere assorbente la società Cantieri Gagliotta denuncia che l'attività comunale di programmazione, e il conseguente diniego di rinnovo della concessione che su di essa si fonda, sarebbero viziati per erronea istruttoria e travisamento della situazione di fatto.

La doglianza deve essere condivisa.

Come risulta dagli atti di causa e dalle risultanze istruttorie acquisite presso l'area interessata è ancora in corso l'attività svolta dalla Cantieri Gagliotta.

In data 21.10.2016 i Vigili del fuoco hanno effettuato, in esecuzione dell'ordinanza n. 4307/2016, un sopralluogo presso l'area interessata; in tale occasione è stata accertata l'esistenza di un capannone industriale di circa 3700 mq presso il quale erano presenti 13 imbarcazioni di circa 10-12 metri in rimessaggio e 2 imbarcazioni in lavorazione/costruzione. Secondo l'espresso parere dei Vigili verbalizzanti "è palese l'attuale destinazione d'uso dei locali a rimessaggio, produzione e riparazione imbarcazioni".

Tale esito è peraltro confermato dal sopralluogo effettuato dalla Polizia municipale in data 11.1.2017 (verbale prot. 189/2017) ove è emerso che "il cantiere navale Gagliotta è in attività" e che presso l'area erano presenti due lavoratori, debitamente identificati.

Viene dunque meno uno dei principali presupposti sui cui si è fondato lo studio di fattibilità comunale e di seguito il diniego di rinnovo della Regione, motivato in base all'emergente interesse pubblico, come delineato negli atti del Comune di Bacoli, a dismettere l'attuale attività di cantieristica per occupare l'area con un parcheggio pubblico.

Anche se infatti il diniego di concessione dell'uso di un bene demaniale, ai sensi dell'art. 36 cod. nav., costituisce legittima espressione del potere ampiamente discrezionale spettante all'amministrazione, tale decisione deve essere motivata adducendo effettivi elementi concreti, all'esito di apposito accertamento istruttorio correttamente svolto; è dunque sindacabile tale potere, sotto il profilo della logicità e congruenza, quando risulti esercitato sulla base di una situazione di fatto e di un assetto di interessi non correttamente inquadrato (cfr. ex multis Cons. Stato n. 892/2016).

Nella prospettiva delineata si evidenzia che il progetto complessivo di riqualificazione delle aree ex cantieri navali di cui alla delibera comunale n. 317/2015 è stato riconosciuto dagli stessi uffici regionali come generico (“non ha un livello progettuale ben dettagliato”) e privo di basi finanziarie “a fronte di un’attuale complessiva destinazione produttiva delle aree” (cfr. nota regionale prot. 2016-290209 del 28.4.2016).

Tale valutazione, correttamente estesa all’attuale destinazione produttiva dell’area, non viene reiterata con specifico riferimento alla situazione facente capo alla ricorrente ove acriticamente la Regione - nel motivare il mancato rinnovo della concessione - rinvia alla delibera comunale n. 318/2015; con riferimento a tale delibera, che secondo la Regione legittimerebbe il diniego della concessione “in un’ottica di pubblico interesse”, si rileva che lo studio di fattibilità, volto alla creazione di un parcheggio nella area oggetto di richiesta, trascura di evidenziare l’impatto che il mutamento di destinazione avrebbe sull’attività di cantieristica svolta *in situ* dalla Cantieri Gagliotta e sulla relativa situazione produttiva e occupazionale (che include i dipendenti effettivi e gli eventuali “terzisti”). Tale omissione risulta peraltro confermata da quanto dichiarato nell’istanza comunale di concessione (nota n. 35780 del 25.11.2015) ove si attesta erroneamente che nell’area non è esercitata alcuna attività e che “le superfici le volumetrie insistenti sulla suddetta area non sono sfruttate in

termini produttivi e occupazionali”.

Tale deficit istruttorio e motivazionale si riverbera sul provvedimento di diniego della Regione Campania n. 388536/2016 (e sulla pregressa nota di preavviso n. 244562/2016), ove, oltre a trascurare l’impatto sulla situazione produttiva esistente, senza effettuare una valutazione complessiva degli interessi pubblici in gioco, si attribuisce, rinviando acriticamente al contenuto degli atti comunali, una ingiustificata preferenza per l’iniziativa (parcheggio per le automobili) proposta dal Comune di Bacoli.

Tale opzione risulta per le ragioni esposte, non sostenuta da una corretta valutazione dei fatti e degli interessi coinvolti; in primo luogo infatti va escluso che, in linea di principio, la scelta da effettuare comparativamente tra due concorrenti istanze possa ritenersi ammissibilmente fondata sulla natura pubblica di uno degli istanti (cfr. Cons. Stato n. 6612/2006; T.A.R. Campania-Napoli n. 4250/2012); è noto infatti che anche in materia di concessioni di beni pubblici di rilevanza economica (tra le quali vanno ricomprese le concessioni demaniali marittime), devono applicarsi i principi discendenti dal diritto nazionale e comunitario, quali quelli della loro necessaria attribuzione mediante procedure concorsuali trasparenti, non discriminatorie, nonché tali da assicurare la parità di trattamento ai partecipanti.

7. In conclusione i ricorsi, come riuniti, devono essere accolti e per l’effetto il diniego regionale, quale atto conclusivo lesivo degli interessi della ricorrente, deve essere annullato. Con obbligo dell’amministrazione regionale di provvedere nuovamente sull’istanza della ricorrente, a conclusione di una rinnovata istruttoria e di un complessivo riesame degli interessi coinvolti. Assorbite le ulteriori censure.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima)

definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti, come in epigrafe proposti, li accoglie, nei termini indicati, e per l'effetto annulla la determinazione prot. 0388536 del 7 giugno 2016.

Condanna in solido il Comune di Bacoli e la Regione Campania alla rifusione delle spese di giudizio in favore della società ricorrente, liquidate in complessivi 4.000 euro, oltre Iva e Cpa.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2017 con l'intervento dei magistrati:

Rosalia Maria Rita Messina, Presidente

Guglielmo Passarelli Di Napoli, Consigliere

Luca De Gennaro, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Luca De Gennaro**

**IL PRESIDENTE**  
**Rosalia Maria Rita Messina**

**IL SEGRETARIO**

Scheda di rilevazione di partita debitoria

N° 7 del 22/09/2017

Direzione Generale 50 08 04

La dr.ssa Lorella lasuozzo, Dirigente della Unità Operativa 50 08 04 – Collegamenti marittimi e Demanio marittimo portuale, per quanto di propria competenza,

**ATTESTA**

Quanto segue:

**Generalità del creditore:** Dott. Onorato Battista.

**Oggetto della spesa:** pagamento spese giudiziali più verifikatore, oltre ad oneri di legge;

**Tipologia del debito fuori bilancio:** Sentenza del Consiglio di Stato n. 1278/2016.

**Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:**

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1278 del 1/04/2016, si è pronunciato sul ricorso in appello N.R.G. 9310/2010 proposto dal dott. Onorato Battista contro la Regione Campania e la Capitaneria di Porto di Castellammare, condannando entrambe al pagamento pro quote delle spese processuali.

In particolare, il Consiglio di Stato ha:

- 1) annullato la sentenza del TAR Campania n. 4709 del 05/08/2009.
- 2) condannato la Regione Campania e la Capitaneria di Porto di Castellammare al pagamento delle spese di entrambi i giudizi complessivamente quantificate in euro 4.000,00 oltre accessori nonché al pagamento delle spese della verifikatione quantificate in €6.000,00 oltre accessori, il tutto in favore del Dott. Onorato Battista;

Ai sensi dell'art. 97 cpc deve ritenersi che il riparto delle spese dovute, non avendo la sentenza attribuito nulla in merito, è per quote uguali.

Pertanto l'importo complessivo dovuto dalla Regione Campania e da liquidare a favore del dott. Onorato Battista è pari ad euro 5.520,00, come di seguito dettagliato:

- spese di giudizio euro 2.000,00 – IVA euro 440,00 e CPA euro 80,00
- spese di verifikatione euro 3.000,00;

**Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:** Sentenza del Consiglio di Stato n. 1278 del 1/04/2016,

**Epoca della prestazione:** 2009;

**Importo da riconoscere:**

- pagamento delle spese di entrambi i giudizi complessivamente quantificate in euro 5.520,00 come di seguito dettagliato:
- spese di giudizio euro 2.000,00 – IVA euro 440,00 e CPA euro 80,00
- spese di verifikatione euro 3.000,00;

ATTESTA

- a) che l'importo da corrispondere deve essere incluso fra i debiti fuori bilancio in quanto derivante da sentenze esecutive e non predeterminato in base ad un regolare impegno contabile;
- b) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'art. 2934 e ss. del codice civile.

sulla scorta di quanto dichiarato, lo scrivente

CHIEDE

il riconoscimento di legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 118/2011 per l'importo complessivo pari ad euro **€5.520,00**.

Si allega la seguente documentazione:

1. Sentenza del Consiglio di Stato n. 1278 del 1/04/2016;

Data 22/09/2017

Il Dirigente 50 08 04  
Dott.ssa Lorella Lasuozzo



N. 01278/2016REG.PROV.COLL.  
N. 09310/2010 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 9310 del 2010, proposto da:

Onorato Battista, rappresentato e difeso dall'avvocato Lucio Iannotta, con domicilio eletto presso Lucio Iannotta in Roma, via Cola di Rienzo, 111;

*contro*

Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata presso gli uffici di quest'ultima in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Regione Campania, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Lidia Buondonno, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima in Roma, via Poli, 29; Settore Demanio Marittimo - Navigazione - Porti Aeroporti area generale coordinamento trasporti e viabilità Giunta Regione Campania;

Comune di Sorrento;

*per la riforma*

della sentenza 5 agosto 2009, n. 4709, del Tribunale amministrativo

regionale per la Campania, Napoli, Sezione VII.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visti gli atti di costituzione in giudizio della Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia e della Regione Campania;

viste le memorie difensive;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2015 il Cons. Vincenzo Lopilato e uditi per le parti gli avvocati Iannotta, Panariello, per delega di Buondonno, e l'avvocato dello Stato Garofoli.

### FATTO

1.– Il sig. Battista Onorato, con due distinti ricorsi, ha impugnato innanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Campania:

a) il decreto dirigenziale 2 aprile 2008, n. 26, con il quale il Settore marittimo Navigazione porti e aeroporti dell'area generale trasporti e viabilità della Giunta regionale della Campania e l'allegato accordo recante «Delimitazione dell'ambito portuale del Porto di Marina Piccola nel Comune di Sorrento», nella parte in cui ha qualificato la “scogliera” a servizio del complesso alberghiero “Grand Hotel Europa Palace”, quale “molo di sottoflutto”;

b) il provvedimento del 12 settembre 2008, n. 757651, emesso dall'Area generale di coordinamento trasporti e viabilità – Settore marittimo della Giunta regionale della Campania, con il quale è stata rigettata l'istanza di rinnovo della concessione demaniale n. 20 del 2002, relativa ad uno specchio acqueo sito nel porto di Marina Piccola di Sorrento;

c) il decreto dirigenziale del 16 luglio 2008, n. 103, avente ad oggetto la «destinazione delle aree a terra e a mare nel porto di Marina Piccola di Sorrento».

I suddetti ricorsi sono stati integrati con motivi aggiunti, volti a contestare

atti connessi a quelli impugnati in via principale.

2.– Il Tribunale amministrativo, con sentenza 5 agosto 2009, n. 4709, riuniti i giudizi, dopo avere ritenuto, ai fini della valutazione in ordine alla legittimazione ad impugnare, che la concessione demaniale del 27 agosto 2002, n. 31 del ricorrente non si fosse rinnovata automaticamente, ha ritenuto non fondati i ricorsi, ad eccezione della parte di essi con cui si era contestato il rigetto dell'istanza di rinnovo della diversa concessione n. 20 del 2002.

3.– Il ricorrente di primo grado ha proposto appello.

3.1.– Si sono costituite in giudizio le amministrazioni intimete, chiedendo il rigetto dell'appello.

3.2.– La Sezione, con ordinanza 11 marzo 2015, n. 1260, ha disposto che, a cura dell'ufficio del Genio civile per opere marittime di Napoli, si effettuasse una verifica, volta a:

«a) descrivere l'area oggetto della delimitazione dell'ambito portuale del Porto di Marina Piccola nel Comune di Sorrento di cui all'accordo del 20 marzo 2008 tra Regione Campania, Comune di Sorrento e Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia nonché alla delibera della Giunta Regionale del 19 giugno 2008, n. 1047;

b) descrivere le caratteristiche tecniche, fisiche e morfologiche della scogliera che si trova in prossimità del Grand Hotel Europa Palace al fine di accertare se la stessa sia idonea a fungere da molo sottoflutto e dunque a proteggere l'intero bacino portuale da agenti atmosferici;

c) qualora si accerti che la scogliera non è idonea si indichi quale sia la soluzione tecnica più adatta allo scopo e quali siano le opere e gli interventi che eventualmente devono essere effettuati».

3.2.1.– Il verificatore ha redatto, in data 24 giugno 2015, la relazione tecnica richiesta.

4.– La causa è stata decisa all'esito dell'udienza pubblica del 17 dicembre

2015.

## DIRITTO

1.– La questione posta all’esame della Sezione, pur nella lunghezza e complessità ricostruttiva dei fatti contenuta nella sentenza impugnata e nell’atto di appello, si sostanzia all’accertamento di due profili:

i) qualificazione come “molo di sottoflutto” della scogliera a servizio del complesso alberghiero “Grand Hotel Europa Palace”, quale “molo di sottoflutto”;

ii) l’avvenuto rinnovo automatico della concessione demaniale del 27 agosto 2002, n. 31.

2.– In ordine alla prima questione deve rilevarsi che la Regione Campania e la Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia, in data 20 marzo 2008, hanno stipulato un accordo concernente la «Delimitazione dell’ambito portuale del Porto di Marina Piccola nel Comune di Sorrento», approvato con decreto dirigenziale 2 aprile 2008, n. 26.

La Giunta della Regione Campania, con deliberazione del 19 giugno 2008, n. 1047, ha qualificato uno specchio d’acqua di circa 44.000 mq, delimitato da un molo di sopraflutto, da una scogliera e dalla costa, come «porto di rilevanza regionale ed interregionale».

2.1.– Con i primi tre motivi dell’appello, che riprendono, in forma critica della sentenza impugnata, quanto prospettato nel giudizio di primo grado, l’appellante ha dedotto l’eccesso di potere degli atti impugnati, *sub specie* di «difetto di istruttoria, illogicità manifesta, travisamento dei fatti, errori manifesti», nella parte in cui la “scogliera *solarium*” del “Grand Hotel Europa Palace”, è stata ritenuta idonea a fungere da “molo di sottoflutto”. In particolare, si assume che: sia mancata sul punto una valutazione da parte dei competenti organi tecnici; l’accordo sarebbe stato firmato senza l’acquisizione dei prescritti pareri tecnici; le coordinate geografiche riguardanti il grafico allegato al provvedimento di delimitazione

accerterebbero che la scogliera si collocherebbe al di fuori del perimetro portuale.

I motivi sono fondati, nei sensi di seguito indicati.

La questione, sopra descritta, in sintesi, presupponendo cognizione tecniche, ha imposto il ricorso ad una verifica finalizzata ad accertare se «le caratteristiche tecniche, fisiche e morfologiche della scogliera che si torva in prossimità del Grand Hotel Europa Palace sia idonea a fungere da molo di sottoflutto e dunque a proteggere l'intero bacino portuale da agenti atmosferici».

Il verificatore, all'esito di un'approfondita analisi, ha affermato che detta scogliera non ha le caratteristiche costruttive del "molo di sottoflutto" previsto in progetto in quanto:

-«quest'ultimo doveva essere costruito più ad Est della scogliera, con differente orientamento, lunghezza, larghezza ed altezza e risulta investita dalle ondazioni generate dai venti provenienti da Nord nella traversia secondaria»;

-«non intercetta tutte le ondazioni prodotte dai venti che si generano da Est nella traversia secondaria (Grecale) e non svolge alcuna limitazione della agitazione ondosa residua generata dal fenomeno della diffrazione in corrispondenza della testata del molo di *sopraflutto*».

Premesso ciò, si è, però, aggiunto che rimane un'azione interdittiva «nei riguardi delle ondazioni prodotte dai venti provenienti dal settore di traversia secondario dell'ordine del 18% di quella che svolgerebbe il molo di sottoflutto previsto nel progetto generale».

Il verificatore, inoltre, nel rispondere ad altro quesito posto con l'ordinanza istruttoria della Sezione, volto a stabilire, in caso di inidoneità della scogliera a fungere da "*molo di sottoflutto*", quale fosse la soluzione tecnica più adatta allo scopo, ha evidenziato che è necessario redigere un nuovo progetto di completamento del Porto, che dovrà essere «di livello almeno

esecutivo o definitivo», previa acquisizione del parere degli altri enti.

Gli esiti dell'accertamento disposto, che il Collegio condivide, dimostrano che la scogliera non è idonea a fungere da "*molo di sottoflutto*", con la conseguente fondatezza dei primi tre motivi di appello sopra indicati.

2.2.– Con il quarto motivo, l'appellante ha dedotto l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che la concessione demaniale del 27 agosto 2002, n. 31 «non si era rinnovata sino al 2013, in quanto regime della legge 16 marzo 2001, n. 88 (Nuove disposizioni in materia di investimenti nelle imprese marittime), non si applicherebbe alle nuove concessioni. L'appellante ha ritenuto, invece, richiamando precedenti di questa Sezione, che tale concessione si sarebbe rinnova fino al 2013.

Il motivo è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

La Regione Campania, nella memoria depositata prima dell'udienza pubblica di discussione, ha dedotto che il Settore regionale demanio marittimo ha prorogato la predetta concessione sino al 31 dicembre 2015 e che l'art. 1 del decreto-legge dicembre 2009, n. 194 (Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative) ha previsto una proroga delle concessioni, in scadenza al 31 dicembre 2015, sino al 2010.

Il suddetto provvedimento, pertanto, ha fatto oggettivamente venire meno, come dichiarato dalla stessa difesa della Regione, l'interesse alla decisione.

2.3.– L'accoglimento dei motivi indicati al punto 2.1., rende priva di interesse, per l'appellante, la decisione in ordine al quinto motivo, con cui è stata dedotta la violazione degli artt. 31 e 32 del Codice della navigazione.

3.– Per le ragioni sin qui esposto, l'appello è in parte fondato e in parte improcedibile.

4.– La Regione Campania e la Capitaneria di Porto, intimate in giudizio, sono condannate al pagamento, in favore della parte appellante, delle spese di entrambi i giudizi, che si determinano in euro 4.000,00, oltre accessori. Nei confronti delle altre parti resistenti le spese del giudizio sono

compensate. Le spese della verifica sono anch'esse poste, interamente, a carico delle predette parti e si determinano in complessive euro 6.000,00, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando:

- a) dichiara fondati i primi tre motivi dell'atto di appello e, per l'effetto, annulla il decreto dirigenziale 2 aprile 2008, n. 26 del Settore marittimo Navigazione porte e aeroporti dell'area generale trasporti e viabilità della Giunta regionale della Campania, nella sola parte in cui ha ritenuto che la "scogliera" a servizio del complesso alberghiero "Grand Hotel Europa Palace" debba ritenersi come "molo di sottoflutto";
- b) dichiara il difetto di interesse dell'appellante in ordine all'esame dei motivi quattro e cinque dell'atto introduttivo del presente giudizio;
- c) condanna la Regione Campania e la Capitaneria di Porto al pagamento, in favore della parte appellante, delle spese di entrambi i giudizi, che si determinano in euro 4.000,00, oltre accessori, nonché al pagamento delle spese della verifica che si determinano in complessive euro 6.000,00, oltre accessori; nei confronti delle altre parti resistenti le spese del giudizio sono compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2015 con l'intervento dei magistrati:

Luciano Barra Caracciolo, Presidente

Roberto Giovagnoli, Consigliere

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere

Andrea Pannone, Consigliere

Vincenzo Lopilato, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 01/04/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento del debito fuori bilancio

Scheda di rilevazione di partita debitoria

N° 8 del 26/09/2017

Direzione Generale 50.07 U.O.D. 08

FASC. n. 1

Il sottoscritto dr. Alfredo Ronga, Dirigente della Unità Operativa 50.07.08 – Infrastrutture viarie e viabilità regionale, per quanto di propria competenza,

ATTESTA

Quanto segue

**Generalità del creditore:** Costanzo Costanzo, Costanzo Anna, Costanza Assunta, Costanzo Francesco, De Vita Concetta, Piscopo Salvatore, Barengni Andrea, creditori, Barone Valerio, Frunzi Antonio e Giuseppe Maria, avvocati dei creditori.

**Oggetto della spesa:** CC 2810/2015 - Pignoramento presso il terzo Regione Campania promosso da Costanzo + altri c/ CO.GE.RI.;

**Tipologia della spesa:** Pignoramento presso terzi a seguito di Ordinanza di assegnazione del 10/05/2017 – Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Ufficio Esecuzioni Civili, RGE 2954/2015;

**Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio**

Con ordinanza di assegnazione del 10/05/2017 Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Ufficio Esecuzioni Civili, nella causa civile iscritta al n. RGE 2954/2015, avente ad oggetto accertamento dell'obbligo del terzo vertente tra i sigg.ri Costanzo Costanzo, Costanzo Anna, Costanza Assunta, Costanzo Francesco, contro CO.GE.RI, Regione Campania, giudizio al quale con atti di intervento si sono accodati i sigg. De Vita Concetta, Piscopo Salvatore, Barengni Andrea.

Nella suddetta causa la Regione Campania è stata dichiarata debitrice del Consorzio CO.GE.RI. (concessionario delle opere di cui al Titolo VIII della legge 219/81 - Asse di collegamento Circumvallazione Esterna – Asse Mediano – Asse di supporto ASI) di somme sottoposte a vincolo di pignoramento idonee a soddisfare la pretesa creditoria azionata dagli attori nel pignoramento presso terzi n. RGE 2954/2015",

Con nota prot. 612607 del 18/09/2017 l'Ufficio Speciale Avvocatura regionale, Unità Operativa Dirigenziale 60.01.04 ha trasmesso copia dell'ordinanza assegnazione Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Ufficio Esecuzioni Civili, RGE 2954/2015, emessa in data 10/05/2017.

Tale ordinanza assegna le somme dovute alla Regione Campania al debitore CO.GE.RI. come di seguito elencato per un importo complessivo :

9

- a) € 1.251.435,19 ai creditori Costanzo Costanzo, Costanzo Anna, Costanzo Assunta, Costanzo Francesco;
- b) € 329,14 per interessi ai creditori Costanzo Costanzo, Costanzo Anna, Costanzo Assunta, Costanzo Francesco;
- c) € 9.460,37 all'avv. Barone Valerio, antistatario di cui € 6.658,00 per compenso, oltre rimborso spese generali (15%) pari ad € 998,70, € 266,32 per CPA (4%), € 1.523,35 per IVA (22%), € 14,00 notifica e copia dell'ordinanza da corrispondere per spese di esecuzione
- d) € 152.952,20 al creditore De Vita Concetta;
- e) € 5.590,07 agli avvocati Antonio Frunzi e Giuseppe Maria Frunzi, di cui € 3.940,00 per compenso, € 591 per spese generali, € 157,60 per CPA, € 901,47 per iva ;
- f) € 152.952,20 al creditore Piscopo Salvatore;
- g) € 313.855,97 al creditore Barenghi Andrea;
- h) € 5.590,07 al creditore Barenghi Andrea per spese di giudizio, di cui € 3.940,00 per compenso, € 591 per spese generali, € 157,60 per CPA, € 901,47 per IVA.

**Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:** ordinanza di assegnazione del 10/05/2017 Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Ufficio Esecuzioni Civili.

**Epoca della prestazione:** 10/5/2017.

**Importo da riconoscere: € 1.892.165,21 di cui:**

- 1) € 1.251.435,19 ai creditori Costanzo Costanzo, Costanzo Anna, Costanzo Assunta, Costanzo Francesco;
- 2) € 329,14 per interessi ai creditori Costanzo Costanzo, Costanzo Anna, Costanzo Assunta, Costanzo Francesco;
- 3) € 9.460,37 all'avv. Barone Valerio, antistatario di cui € 6.658,00 per compenso, oltre rimborso spese generali (15%) pari ad € 998,70, € 266,32 per CPA (4%), € 1.523,35 per IVA (22%), € 14,00 notifica e copia dell'ordinanza da corrispondere per spese di esecuzione;
- 4) € 152.952,20 al creditore De Vita Concetta;
- 5) € 152.952,20 al creditore Piscopo Salvatore;
- 6) € 5.590,07 agli avvocati Antonio Frunzi e Giuseppe Maria Frunzi, di cui € 3.940,00 per compenso, € 591 per spese generali, € 157,60 per CPA, € 901,47 per IVA;
- 6) € 313.855,97 al creditore Barenghi Andrea;
- 7) € 5.590,07 al creditore Barenghi Andrea per spese di giudizio, di cui € 3.940,00 per compenso, € 591 per spese generali, € 157,60 per CPA, € 901,47 per IVA..

9

De Vita

Si ritiene che tale somma possa conseguire la legittimità del riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale in quanto trattasi di somme stabilite con ordinanza di assegnazione Ordinanza di assegnazione del 10/05/2017 – Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Ufficio Esecuzioni Civili, RGE 2954/2015, costituente titolo esecutivo nei confronti del terzo e a favore dell'assegnatario, come confermato dalla Corte di Cassazione nelle sentenze n. 3976/2003, 19363/2007.

Sulla base degli elementi documentali disponibili

#### ATTESTA

- a) che l'importo da corrispondere deve essere incluso fra i debiti fuori bilancio in quanto non deriva da un impegno di spesa;
- b) per le motivazioni precedentemente addotte ritengono giustificabile anche il riconoscimento di legittimità di oneri accessori per un totale complessivo di € **1.892.165,21**.
- c) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'art. 2934 e ss. del Codice Civile;
- d) che saranno effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio,

sulla scorta di quanto dichiarato, lo scrivente

#### CHIEDE

Il riconoscimento di legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi della L.R. 6 del 6/05/2013, art. 1, comma 16, lett. d. per l'importo complessivo pari ad euro € **1.892.165,21**.

Si allega la seguente documentazione:

- a) nota prot. 612607 del 18/09/2017 l'Ufficio Speciale Avvocatura regionale, Unità Operativa Dirigenziale 60.01.04
- b) Ordinanza assegnazione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Ufficio Esecuzioni Civili, RGE 2954/2015, emessa in data 10/05/2017.

Il Dirigente UOD  
Dott. Alfredo Ronga



*DIORATO / RONGA 20/09/17*  
*ly*

**Giunta Regionale della Campania**

Ufficio Speciale  
Avvocatura Regionale  
Unità Operativa Dirigenziale 60 01 04  
Recupero Crediti, Esecuzione, Ragioneria,  
Finanze e tributi

Giunta Regionale della Campania  
DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITÀ  
PRESA IN CARICO DOCUMENTO

Data **21 SET. 2017**

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2017. 0612607 18/09/2017 12,12

RELA : Avvocatura Regionale

Rev. : 2008 Direzione Generale per la mob...

Classifica : 4.



CC 2810.15  
Ordinanza di assegnazione  
Costanzo più altri -  
Trib. di S. Maria C.V. RGE 2954.15

*Costanzo*  
*22/9/2017*  
*OM*

**50.08.00**  
D.G. Per la Mobilità.  
Centro Direzionale Isola C/3  
80143 - Napoli

**50.13.02**  
D.G. Per le Risorse Finanziarie  
Centro Direzionale Is. C/5  
80142 - Napoli

Si trasmette copia dell'Ordinanza di Assegnazione notificata ad istanza dei Sig.ri Costanzo, De Vita, Piscoco e Barenghi nella procedura contro CO.GE.RI.

L'opposizione proposta a detto provvedimento è stata rigettata dal Tribunale. Si precisa che si sta predisponendo Ordinanza fiscale nei confronti del Consorzio CO.GE.RI. per il recupero delle somme esposte nel provvedimento che si trasmette, nonché per altra Ordinanza di Assegnazione, già a suo tempo trasmessa (Calvanese più altri - RGE 31273/14 Trib. di Napoli) -

Sarà cura della scrivente informare sugli sviluppi all'esito della notifica dell'Ordinanza Fiscale.

IL DIRIGENTE  
Avv. Giuseppe Testa

G. Colverso 0817963532

*Costanzo*  
*22/9/2017*  
*0215, 20*  
*OM*

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 9 comma 1-bis, 3 bis e 6 comma 1 della L. 53/94 così come modificata dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 16 quater, D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, aggiunto dal comma 19 dell'art. 1, l. 24 dicembre 2012, n. 228 e dell'art. 23 comma 1 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss. mm. Si attesta la conformità della presente copia cartacea all'originale telematico da cui è stata estratta.

Avv. Antonio Frunzi  
Via Kennedy n. 50  
80025 CASORIA (NA)  
Part. IVA 00926510637  
antoniofrunzi@avvocatiapoli.legalmail.it

CC 2810/15

Gh

RGE 2954/2015  
Costanzo 43 c/CO.GE.RI.

TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE  
Ufficio Esecuzioni Civili

Il G.O.T., in funzione di G.E.,

All'udienza del 10 maggio 2017;

rilevato che

- i titoli prodotti comprovano i crediti azionati dal creditore Costanzo Costanzo, Costanzo Anna, Costanzo Assunta, Costanzo Francesco nei confronti dell'esecutato CO.GE.RI., in persona del legale rapp.te p.t., ed ammontano ad euro 1.251.435,19, oltre interessi dalla data di notifica del precetto al saldo effettivo ed oltre le spese successive occorrenti;
- Visto l'atto di intervento spiegato ritualmente dal creditore DE VITA Concetta per euro 152.952,20 comprensivi di interessi al 05.05.2017 ed oltre le spese successive occorrenti;
- Visto l'atto di intervento spiegato ritualmente dal creditore PISCOPO Salvatore per euro 152.952,20 comprensivi di interessi al 05.05.2017 ed oltre le spese successive occorrenti;
- Visto l'intervento spiegato dal creditore Andrea BARENGHI per euro 313.855,97 oltre successive spese occorrenti;
- Vista la dichiarazione positiva resa il 04.12.2015 dal terzo pignorato REGIONE CAMPANIA in persona del l.r.p.t., per €. 7.206.394,25;
- ritenuto che i compensi per esecuzione per la parte creditrice procedente vadano determinati complessivamente in €. 6.658,00, comprensive di esborsi, oltre rimb. spese generali, CPA, IVA se documentate con fattura e con attribuzione in favore dell'avv. BARONE Valerio antistatario ed oltre le spese per la registrazione, notifica e copia della presente ordinanza se dovute;
- ritenuto che i compensi per esecuzione per le parti creditrici intervenute DE VITA Concetta e PISCOPO Salvatore, con i medesimi difensori, vadano complessivamente determinati complessivamente in euro 3.940,00, comprensive di esborsi, oltre rimb. Spese generali, IVA e CPA se documentate e con attribuzione in favore degli avvocati Antonio FRUNZI e Giuseppe Maria FRUNZI
- ritenuto che i compensi per esecuzione per la parte creditrice intervenuta BIRAGHI Andrea vadano complessivamente determinati complessivamente in euro 3.940,00, comprensive di esborsi, oltre rimb. Spese generali, IVA e CPA se documentate;

P.Q.M.

- Visto l'art. 553 c.p.c. assegna in pagamento, salvo esazione, in favore del creditore procedente Costanzo Costanzo, Costanzo Anna, Costanzo Assunta, Costanzo Francesco la somma di €. 1.251.435,19 oltre interessi dalla data di notifica del precetto sino al saldo effettivo, oltre i compensi per esecuzione per €. 6.658,00, comprensive di esborsi, oltre rimb. spese generali, CPA, IVA se documentate con fattura e con attribuzione in favore dell'avv. BARONE Valerio antistatario

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2017. 0589315 07/09/2017 10,37

Dist. : AVV. FRUNZI ANTONIO

Sec. : Avvocatura Regionale

Classifica : 4.1



Firma di COSTARELLA ALBA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Servizi: 883d8e10051455a5a6cc49391e0



Scheda di rilevazione di partita debitoria

N° 9 del 22/09/2017

Direzione Generale 50 08 04

La dr.ssa Lorella Iasozzo, Dirigente della Unità Operativa 50 08 04 – Collegamenti marittimi e Demanio marittimo portuale, per quanto di propria competenza,

ATTESTA

Quanto segue:

**Generalità del creditore:** Vartir s.r.l. con sede in Pozzuoli alla Strada della Colmata n°107,P.IVA0625981217;

**Oggetto della spesa:** pagamento spese giudiziali oltre ad oneri di legge;

**Tipologia del debito fuori bilancio:** Sentenza Giudice di Pace di Pozzuoli n. 4232/2011;

**Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:**

Il Giudice di Pace di Pozzuoli, con sentenza n. 4232/2011, si è pronunciato sul ricorso R.G. 3191/2010 proposto da VARTIR s.r.l. contro la Regione Campania e nei confronti del Ministero dei Trasporti - Ufficio Locale Marittimo di Baia (Bacoli), per l'annullamento della Ordinanza/Ingiunzione della Regione Campania n.9 del 30/09/2009 avente ad oggetto il pagamento della somma complessiva di €1.118,15, per violazione dell'art.1164 del codice della Navigazione e dell'art.80 del regolamento cod. nav.

In particolare, il TAR ha:

- 1) annullato l' Ordinanza/Ingiunzione della Regione Campania n.9 del 30/09/2009 per violazione dell'art. 145 cpc.
- 2) condannato in solido la Regione e il Ministero dei Trasporti - Ufficio Locale Marittimo di Baia (Bacoli) al pagamento delle spese giudiziali complessivamente quantificate in euro 550,00 (euro cinquecento/cinquanta), in favore della Valtir srl;

Al fine di evitare potenziali danni erariali per l'Amministrazione Regionale connessi con l'alea delle successive azioni di regresso nei confronti dell'altra amministrazione debitrice che, tra l'altro, all'attualità non risulta inadempiente nei confronti del creditore, si ritiene opportuno procedere al riconoscimento *pro quota* dell'importo delle spese giudiziali liquidate in sentenza, così come di seguito dettagliato:

- 1) 250,00 euro diritti e onorari
- 2) 25,00 euro spese forfettariamente determinate
- 3) 1,00 euro Cpa

Si precisa, infine, che alla ricorrente non deve essere rimborsata l'IVA. Dall'istruttoria compiuta dalla UOD 04 è emerso che la regola generale, in base alla quale alla parte vittoriosa spetta il rimborso dell'IVA corrisposta al proprio difensore, trova un limite con riguardo alla qualità personale della parte vittoriosa (v. circolare 6/12/1994 n. 203/E e risoluzione n. 91/E del 24/7/1998). Qualora si tratti di un soggetto imprenditore, come nel caso della Cantieri Gagliotta srl, l'obbligo processuale di tenere indenne dal pagamento dell'IVA la parte vittoriosa non trova più applicazione, in quanto il soggetto vittorioso ha diritto di esercitare la detrazione dell'Iva e quindi l'imposta non costituisce per lui un costo effettivo.

**Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:** sentenza del Giudice di Pace Pozzuoli n. 4232/2011 notificata il 29/03/2017.

**Epoca della prestazione:** 2009

**Importo da riconoscere:**

- 1) 250,00 euro diritti e onorari
- 2) 25,00 euro spese forfettariamente determinate
- 3) 1,00 euro Cpa

per un importo complessivo di **euro 276,00**

sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

**ATTESTA**

- a) che l'importo da corrispondere deve essere incluso fra i debiti fuori bilancio in quanto derivante da sentenze esecutive e non predeterminato in base ad un regolare impegno contabile;
- b) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'art. 2934 e ss. del codice civile.

sulla scorta di quanto dichiarato, lo scrivente

**CHIEDE**

il riconoscimento di legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 118/2011 per l'importo complessivo pari ad euro 276,00 (cinquecentocinquanta)

Si allega la seguente documentazione:

1. sentenza del Giudice di Pace Pozzuoli n. 4232/2011 notificata il 29/03/2017.

Data 22/09/2017

Il Dirigente 50 08 04  
Dott.ssa Lorella Iasuzzo



Prot. 1234/11

Pr 956/11  
AW. GULLI

~~4312/11~~ 05  
4232/11



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Pozzuoli  
Avv. Antonio Meola  
ha pronunciato la seguente

29 MAR 2017

SENTENZA

nella causa civile scritta al n. 3191 del Ruolo Generale degli Affari Civili dell'anno 2009 avente ad oggetto opposizione ex art. 22 e 23 L. 689/81 avverso Ordinanza/Ingiunzione di pagamento della Regione Campania assegnata a sentenza il 27/06/2011

TRA

VARTIR srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Pozzuoli alla strada della Colmata n. 107, rappresentata e difesa in virtù di mandato a margine dell'atto introduttivo dagli avv. Raimondo Nocerino, Alessandro Barbieri e Andrea Torino ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei quali in Napoli alla via G. Sanfelice n. 33.

RICORRENTE

E

REGIONE CAMPANIA, in persona del legale rappresentante Presidente pro tempore dalla Giunta Regionale, rappresentata e difesa dall'avv. Anna Gulli giusta procura generale ad lites per notar Stefano Cimmino di Napoli n. 35093 del 17/09/2002 ed elettivamente domiciliata in Napoli alla via S. Lucia n. 81

RESISTENTE

NONCHE'

MINISTERO DEI TRASPORTI, in persona del Ministro pro tempore, c/o Ufficio Locale Marittimo di Baia.

RESISTENTE

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il giorno 11/11/2009, a norma e nei termini dell'art. 23 L. 689/81, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'Ordinanza/Ingiunzione di pagamento n. 9 datata 30/09/2009 della Regione Campania notificata in data non indicata né rinvenuta in atti, chiedendo a questa A. G. di voler annullare il predetto provvedimento emesso nei suoi confronti, con il quale è stato richiesto da parte dell'Ente resistente il pagamento della complessiva somma di € 1.118,15 per violazione dell' art. 1164 del Codice della Navigazione e dell'art. 80 del regolamento cod. nav. accertata con verbale n. 12/2009 del giorno 06/03/2009 da personale dell'Ufficio Locale Marittimo di Baia e notificato in data 10/03/2009, con la seguente causale: "esecutive operazioni di sfoggio e vano ritiro di importo del nolo sul del porto di Baia, posizionata sul ciglio di banchina la gru semovente targata FRAMIS in violazione a quanto disposto dalla Regione Campania con nota n. 018898 in data 03/11/2009 che con sorte tale importo..."

REGIONE CAMPANIA  
Prot. 2017. 0233260 30/03/2017 10,04  
R.L. - VARTIR SRL  
Reg. - Avvocatura Regionale  
Classifica - 4.1.1.

La ratio del presente provvedimento veniva indicata nella necessità di evitare intasamenti sulla banchina del porto anche a causa della difficoltà di manovra.

Parte ricorrente nella fase amministrativa in data 31/03/2009 presentava scritti difensivi a seguito dei quali v'era stata audizione tenutasi il 29/09/2009, dolendosi della circostanza della mancata conoscenza della citata determina Regionale all'atto della notifica della violazione, della inconferenza del richiamato art. 80 reg. cod. esec. al caso in esame, nonché invocando l'accesso di potere della P.A. ed evidenziando che il TAR Campania aveva disposto la sospensiva della impugnata nota regionale con cui comunicava alla Valtir il divieto di proseguire l'attività di allaggio e varo per un presunto venir meno del rapporto fiduciario con la Regione.

Successivamente nella fase giudiziaria dinanzi al GdP competente parte ricorrente reiterava i motivi di opposizione già formalizzati nella fase amministrativa avverso il verbale di contravvenzione con ulteriori doglianze riguardanti l'Ordinanza/Ingiunzione e concernenti il difetto di notifica e di motivazione della stessa nonché la mancata indicazione del responsabile del procedimento.

Ai sensi e per gli effetti di cui al II comma dell'art. 23 l. 689/81, con decreto ritualmente notificato a tutte le parti in una ad ordinanza di sospensione, veniva disposta la comparizione delle parti per l'udienza del giorno 11/04/2011, differita d'Ufficio al 18/04/2011.

In tale data compariva sia la ricorrente a mezzo di uno dei suoi difensori che si riportava al ricorso ed instava per l'accoglimento sia la resistente Regione Campania a mezzo del suo difensore che si riportava alla comparsa di costituzione e risposta depositata in Cancelleria il giorno 11/04/2011 ed instava per il rigetto del ricorso sia il resistente Ufficio Locale Marittimo di Baia nella persona del sottocapo Giacomo Oliviero, che si riportava alla memoria difensiva e alla documentazione depositata in data 28/03/2011 (Prot.1195).

Il Giudicante rinviava la causa all'udienza del giorno 27/06/2011, concedendo termine sino a tale data per il deposito di note illustrative.

A tale ultima udienza era presente solo il difensore della parte ricorrente che instava per l'accoglimento del ricorso con vittoria delle spese di lite.

La causa, visto l'art. 23 della legge 689/81 così come risulta integrato dalle sentenze della Corte Costituzionale n. 534/90 e n. 507/95, veniva decisa con lettura in pubblica udienza del relativo dispositivo.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso va accolto.

E' pacifico tra le parti che la Determina Regionale n. 0183986 datata 03/03/2009 con la quale veniva disposta che l'attività di allaggio e varo doveva essere svolta con camion dotato di gru con esclusione di gru semoventi venne notificata alla Valtir in data 25/03/2009 a mani proprie del socio Lubrano Angola nel mentre il verbale di contestazione n. 22, dal quale si è originata l'Ordinanza/Ingiunzione opposta, è del giorno 06/03/2009.

Consegue che prima della data del 25/03/2009 nessun addebito può essere mosso alla ricorrente per la semplice considerazione giuridica che la notifica dell'atto presupposto alla sanzione è stato notificato temporalmente in epoca successiva.

Cupola

DEBITO FUORI  
Bilanci

Al riguardo non appare condivisibile l'assunto della difesa della Regione Campania, secondo cui il legale rappresentante della Valtir ha avuto conoscenza della genetica nota regionale con la notifica del verbale di contestazione n. 22 avvenuta in data 05/03/2009.

Infatti la legale conoscenza del verbale di contestazione non può sanare la notifica dell'atto presupposto, atteso che il verbale dell'Ufficio Locale Marittimo di Baia gravato rinvia per "relationem" alla nota regionale del giorno 05/03/2009, che è e rimane un atto non conosciuto, poiché la sua notifica è avvenuta in violazione delle prescrizioni dell'art. 145 cpc e, quindi, mai pervenuto nella conoscenza legale della Valtir.

In conclusione la ricorrente prima del 25/03/2009 non ha avuto conoscenza legale della citata nota regionale, tant'è che da quella data ha interrotto lo svolgimento della sua attività con le modalità vietate dalla Regione Campania.

L'accoglimento di tale motivo di opposizione è assorbente e rende superflua la disamina delle altre doglianze.

Consegue, pertanto, che per le considerazioni giuridiche innanzi precisate non sussiste il diritto della P.A. a riscuotere la somma ingiunta e, pertanto, la sanzione amministrativa di cui all'Ordinanza/Ingiunzione impugnata va annullata.

Atteso, poi, che parte ricorrente è difesa tecnicamente, le spese di lite, espressamente richieste dal suo difensore, seguono la soccombenza (Cass. n. 2045/2008), poiché lasciare a carico del cittadino il costo delle spese legali significherebbe comunque sanzionarlo anche in caso del riconoscimento del proprio diritto all'annullamento della sanzione stessa.

P. Q. M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in narrativa, così provvede:

- ACCOGLIE il ricorso e per l'effetto ANNULLA la sanzione amministrativa di cui alla impugnata Ordinanza/Ingiunzione della Regione Campania n.9 del 30/09/2009.
- CONDANNA le parti resistenti, in solido, al pagamento in favore della Valtir srl delle spese di giudizio che liquida nella complessiva somma di euro 550,00, di cui euro 50,00 per spese forfetariamente determinate ed euro 500,00 per diritti ed onorari, oltre accessori di legge, con attribuzione.

Così deciso in Pozzuoli il 20/07/2011

Il Giudice di Pace

Avv. Antonio Meola

*Ant. Meola*

Depositate in cancelleria

7/11/11

11/11/11



## UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Uffici Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere ad esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza ed a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

La presente copia composta da n° 1 fogli,

conforme al suo originale ed in forma esecutiva, si

rilascia a richiesta di Avv.

*Alessandro Barbieri*  
*Tomino - Attor*

Napoli, il

*15/07/2016*

IL CANCELLIERE

**IL CANCELLIERE**

*dott.ssa Caterina La Monda*



Scheda di rilevazione di partita debitoria

N° 10 del /22.09.2017

Direzione Generale 50 08 04

FASC. n. 10

La dr.ssa Lorella Iasuozzo, Dirigente della Unità Operativa 50 08 04 – Collegamenti marittimi e Demanio marittimo portuale per quanto di propria competenza

**ATTESTA**

Quanto segue:

**Generalità del creditore:** GEO DADIMA srl con sede in Napoli, Via Scarlatti 209/G, 80127 Napoli, c.f. 06381981213

**Oggetto della spesa:** pagamento spese giudiziali oltre ad oneri di legge;

**Tipologia del debito fuori bilancio:** sentenza del TAR Campania, Sez. VII, n. 785/2017.

**Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:**

Il TAR Campania, Sezione Settima, con sentenza n. 785/2017, si è pronunciato sul ricorso R.G. 2513 del 2014 proposto da Geo Dadima srl contro la Regione Campania e Comune di Bacoli,

- o per l'annullamento del decreto dirigenziale n. 62 del 2014 con cui la Regione Campania ha annullato la gara per l'affidamento in concessione dell'arenile di Baia;
- o per l'ottemperanza delle sentenze TAR Campania sez. VII n. 4250/12 e 5629/13;

In particolare, il TAR ha:

- 1) ritenuto fondato il ricorso di cui sopra, solo con riferimento alla mancata ottemperanza delle spese liquidate con le sentenze azionate ( n. 4250/12 spese di giudizio quantificate in euro 3.000,00 oltre accessori di legge; sentenza n. 5629/13 : spese di giudizio quantificate in euro 3.000,00 oltre accessori di legge). Tali importi sono stati pagati parzialmente *pro quota* ( per un importo totale di euro 1.650,17), in corso di giudizio solo dal Comune di Bacoli condannato in solido con la Regione Campania;
- 2) condannato la Regione al pagamento delle spese giudiziali di cui sopra per quanto residua dopo il pagamento parziale effettuato dal Comune di Bacoli;

La suddetta sentenza è provvisoriamente esecutiva, in quanto la srl Geo Dadima ha proposto ricorso in appello avverso il citato provvedimento.

Con nota prot. 0510099 del 25.7.2017 lo scrivente Ufficio ha portato a conoscenza della società Geo Dadima srl la quantificazione della spese processuali, come di seguito indicato, nonché, ha chiesto di conoscere il codice iban intestato alla medesima società:

euro 3.000,00 spese giudiziali di cui alle sentenze nn. 4250/12-5629/2013;

euro 120,00 per c.p.a. (4%),

Dall'istruttoria compiuta dalla UOD 04 è emerso che la regola generale, in base alla quale alla parte vittoriosa spetta il rimborso dell'IVA corrisposta al proprio difensore, trova un limite con riguardo alla qualità personale della parte vittoriosa (v. circolare 6/12/1994 n. 203/E e risoluzione n. 91/E del 24/7/1998). Qualora si tratti di un soggetto imprenditore, come nel caso della Geo Dadima srl, l'obbligo processuale di tenere indenne dal pagamento dell'IVA la parte vittoriosa non trova più applicazione, in quanto il soggetto vittorioso ha diritto di esercitare la

detrazione dell'Iva e quindi l'imposta non costituisce per lui un costo effettivo. Pertanto, alla ricorrente non deve essere rimborsata l'IVA. Dell'esito di tale istruttoria è stata data comunicazione all'avv. Gennaro Orefice che con nota acquisita al prot. regionale 0528333 del 1.8.2017, ha rappresentato il proprio dissenso in merito senza alcuna motivazione.

Al riguardo, lo scrivente Ufficio conferma nel caso di specie la non rimborsabilità dell'IVA.

**Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:** TAR Campania, Sez. VII, n. 785/2017.

**Epoca della prestazione:** 2012-2013

**Importo da riconoscere:**

euro 3.000,00 spese giudiziali di cui alle sentenze nn. 4250/12-5629/2013;

euro 120,00 per c.p.a. (4%),

per un importo complessivo di euro **3.120,00** (tremilacentventi/00)

sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

- a) che l'importo da corrispondere deve essere incluso fra i debiti fuori bilancio in quanto derivante da sentenze esecutive e non predeterminato in base ad un regolare impegno contabile;
- b) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'art. 2934 e ss. del codice civile.

sulla scorta di quanto dichiarato, lo scrivente

CHIEDE

il riconoscimento di legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 118/2011 per l'importo complessivo pari ad euro **3.120,00** (tremilacentventi/00)

Si allega la seguente documentazione:

1. sentenza TAR Campania, Sez. VII, n. 785/2017.
2. nota prot. 0510099 del 25.7.2017 di quantificazione delle somme da riconoscere;
3. nota società Geo Dadima sri acquisita al prot. reg. 0528333 del 1.8.2017.

Data 22/09/2017

Il Dirigente 50 08 04  
Dot. ssa Lorella Lasuozzo

Pubblicato il 08/02/2017

N. 00785/2017 REG.PROV.COLL.  
N. 02513/2014 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 2513 del 2014, proposto da:  
Geo Dadima Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Gennaro Orefice C.F. [REDACTED], con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, piazza Nazionale n. 46;

*contro*

Regione Campania, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Lidia Buondonno, domiciliata in Napoli alla Via S. Lucia 81;  
Comune di Bacoli, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Valeria Capolino, con domicilio eletto presso la segreteria Tar Napoli, piazza Municipio 64;

*per l'annullamento*

del decreto dirigenziale n. 62 del 2014 della Giunta regionale della Campania con cui la Regione Campania ha annullato la gara per l'affidamento in concessione dell'arenile di Baia;

per l'ottemperanza delle sentenze Tar Campania – Napoli sez. VII n.

4250/2012 e n. 5629/2013;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2017 il dott. Luca De Gennaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO e DIRITTO

1. La Geo Dadima srl è proprietaria di alcuni locali posti al confine con il demanio marittimo di Baia (Bacoli), alla via Montegrillo 12, ove la stessa esercita attività di ristorazione.

La società ha presentato sin dal 2011 una domanda alla Regione Campania per il rilascio di concessione di parte dell'arenile, facente parte del demanio marittimo e antistante il proprio esercizio.

1.1 Per tale porzione demaniale si è instaurata la concorrenza di istanze provenienti da altri soggetti, onde per cui la Regione ha attivato un meccanismo comparativo per l'assegnazione della concessione.

1.2 Con la nota n. 517237 del 5.7.2012 la Regione Campania all'esito della comparazione ha comunicato ai partecipanti alla gara che è stata attribuita preferenza all'offerta presentata dal Comune di Bacoli, in quanto soggetto pubblico.

2. La società Geo Dadima ha presentato ricorso al TAR Campania (n.3888/2012) impugnando il provvedimento di assegnazione al Comune di Bacoli dell'area richiesta.

2.1 Con sentenza n. 4250 resa il 25.10.2012 questo Tribunale, in applicazione dei principi di parità di trattamento, di trasparenza nonché di evidenza pubblica ha annullato l'atto di concessione in favore del Comune di Bacoli con condanna della Regione Campania e del Comune di Bacoli, in

solido tra loro, ancorché in parti uguali, alla rifusione in favore della società ricorrente delle spese di giudizio, liquidate in complessivi € 3.000,00, oltre accessori di legge.

2.2 Con ricorso in ottemperanza la Geo Dadima ha poi chiesto a questo Tribunale di dare esecuzione alla sentenza n. 4250/2012, chiedendo che alla Regione fosse ordinato di procedere alla valutazione comparativa delle offerte e delle relazioni tecniche presentate dai partecipanti alla gara.

2.3 Con sentenza n. 5629/2013 è stato accolto il detto ricorso per ottemperanza ritenendo che, non risultando alcuna valida ragione che ne spieghi l'inerzia, la Regione avrebbe dovuto riattivare il procedimento concorsuale in precedenza bloccato dai provvedimenti oggetto di annullamento, così "da riformulare il tratto di azione amministrativa rimasto eliso a seguito dell'intervento del giudice, nonché concludere il procedimento in itinere, iniziato su impulso della Geo Dadima srl: tanto facendo applicazione dei principi nell'occasione affermati dal TAR".

3. A seguito delle sentenze intervenute, la Regione Campania ha da ultimo adottato il decreto dirigenziale n. 62 del 4.3.2014 con cui 1) revoca gli avvisi pubblici finalizzati al rilascio delle concessioni demaniali relativi ai tratti di arenile nell'ambito portuale di Baia 2) rigetta le richieste dei concorrenti 3) stabilisce che l'arenile in oggetto deve essere lasciato libero e fruibile da parte dell'intera collettività.

4. Con il ricorso in epigrafe la Geo Dadima srl impugna il richiamato decreto e in ogni caso ne lamenta la natura elusiva del giudicato formatosi sulle citate sentenze n. 4250/2012 e 5629/2013, di cui chiede la completa esecuzione, anche per le spese di giudizio liquidate.

Si è costituita la Regione Campania, limitandosi al deposito di documenti.

Su ordine di questa Sezione (ordinanza n. 2357/2016) il contraddittorio è stato integrato nei confronti del Comune di Bacoli.

Si è costituito il Comune di Bacoli deducendo per la propria parte di aver

adempito al giudicato.

5. All'udienza del 10 gennaio 2017 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

5.1 Il ricorso non è fondato se non per la parte che concerne il pagamento delle spese liquidate con le sentenze azionate.

6. La ricorrente ritiene che la decisione della Regione di revocare la gara per la concessione demaniale di tratti di arenile nell'ambito portuale di Baia sia illegittima e comunque elusiva del giudicato formatosi in merito alla intera vicenda.

6.1 Tale doglianza non può condividersi.

Per orientamento consolidato il nuovo atto emanato dall'amministrazione, dopo l'annullamento in sede giurisdizionale del provvedimento illegittimo, può essere considerato adottato in violazione o elusione del giudicato solo quando da quest'ultimo derivi un obbligo assolutamente puntuale e vincolato, così che il suo contenuto sia integralmente desumibile nei tratti essenziali dalla sentenza.

6.2 Nel caso di specie la sentenza n. 5629/2013 ha statuito che la Regione Campania, dopo la pubblicazione della sentenza n. 4250/2012, avrebbe comunque dovuto "riattivare il procedimento concorsuale in precedenza bloccato dai provvedimenti oggetto di annullamento, così da riformulare il tratto di azione amministrativa rimasto eliso a seguito dell'intervento del giudice, nonché concludere il procedimento in itinere, iniziato su impulso della Geo Dadima srl" rilevando che "sul punto non risulta addotta alcuna valida ragione che spieghi tale inerzia".

Con tale ultima locuzione, ad avviso del Collegio, si intende che la conclusione del procedimento competitivo tra i potenziali concessionari non è un esito assolutamente necessitato; ciò significa che la Regione non può ritenersi spogliata delle facoltà ordinariamente attinenti alla gestione demaniale, in cui rientrano anche, purché correttamente esercitati, i poteri

di autotutela a protezione dell'interesse pubblico.

6.3 Attraverso la determina impugnata (la citata n. 62/2014) la mancata conclusione della selezione - a cui consegue la non attribuzione delle concessioni - trova quindi la propria giustificazione nella revoca motivata dell'avviso di selezione pubblica; tale revoca costituisce espressione di nuove scelte discrezionali attinenti ad aspetti non riconducibili a puntuali statuizioni delle pregresse sentenze e, quindi, non soggetta ad uno specifico vincolo conformativo, rispetto ai quali i vizi ipotizzabili sono deducibili.

Con l'atto impugnato l'amministrazione regionale impone dunque una nuova regolazione che più ritiene congrua per l'interesse pubblico affidato alle sue cure, senza che siano violate le prescrizioni di natura conformativa derivanti dall'impianto motivazionale del giudicato.

6.4 Neanche fondate sono le censure rivolte direttamente alla determina e riguardanti un illegittimo utilizzo del potere di scelta dell'amministrazione in merito alla destinazione dell'arenile.

Per indirizzo consolidato il diniego di concessione dell'uso di un bene demaniale, ai sensi dell'art. 36, cod. nav., costituisce legittima espressione del potere ampiamente discrezionale spettante all'amministrazione pubblica in tutte le ipotesi in cui essa ravvisi la sussistenza di un interesse pubblico contrario al rilascio.

7. Nella fattispecie la decisione negativa - risultante nella revoca della procedura per il rilascio e nel rigetto delle istanze di concessione - viene motivata adducendo elementi concreti ritenuti ostativi all'invocato uso particolare del bene pubblico; in particolare la Regione rileva che la destinazione esclusiva dell'area, derivante dalla concessione dell'area "per fini di lucro... determinerebbe un grave sacrificio alle esigenze di fruizione collettiva, generale, libera e indifferenziata della spiaggia".

Non è dunque esigibile una motivazione particolarmente intesa posto che la regola generale per l'uso degli spazi di arenile è quella della "libera

balneazione" (cfr. Cons. Stato 7765/2009), mentre l'uso particolare (concessione) costituisce l'eccezione, e dunque, in assenza di particolari elementi che facciano presumere un intento discriminatorio o emulativo, la scelta dell'amministrazione appare congruamente motivata.

7.1 L'esercizio di tale potere non è dunque sindacabile da parte del giudice amministrativo sotto il profilo della logicità e ragionevolezza; in sostanza, in sede di valutazione dell'interesse demaniale, cioè dell'interesse pubblico che il bene non sia sottratto al normale uso generale (pubblico ex art. 36 cod. nav.), l'Amministrazione può considerare e valutare tutti gli interessi pubblici specifici che, insorgenti dalla dimensione territoriale del bene, interferiscono sull'uso individuale a base della richiesta di concessione; tra questi rientra la scelta di permettere alla collettività il libero accesso alla spiaggia, proprio in quanto la concessione deve essere compatibile con l'intero spettro delle esigenze pubblicistiche gravanti sul territorio in cui ricade l'area oggetto della richiesta concessione.

8. La domanda di risarcimento del danno per la mancata fruizione dell'area demaniale - corrispondente al cd. interesse positivo - deve essere quindi rigettata in quanto, per le ragioni evidenziate, l'istanza di concessione è stata legittimamente disattesa con la decisione di riservare all'uso collettivo la medesima area.

9. Non può poi essere accolta la domanda di risarcimento a titoli di responsabilità precontrattuale - per essere stata coinvolta la ricorrente in una procedura successivamente revocata - non essendo stata allegata e provata, da parte della Geo Dadima srl, la quantificazione del danno da interesse negativo subito, nel duplice aspetto del danno emergente, costituito dalle spese inutilmente sostenute per la partecipazione alla gara, e del lucro cessante, rappresentato dal valore delle occasioni di lavoro perdute in seguito alla partecipazione alla gara stessa (cfr. in termini Tar Napoli n. 2212/2016)

10. Il ricorso è invece fondato e deve essere accolto con riferimento alla mancata ottemperanza delle spese liquidate con le sentenze azionate (n. 4250/2012: spese di giudizio quantificate in euro 3.000 oltre accessori di legge; sentenza n. 5629/2013: spese di giudizio quantificate in euro 3.000 oltre accessori di legge).

Tali importi sono stati pagati parzialmente *pro quota* (per un importo totale di euro 1.650,17) in corso di giudizio solo dal Comune di Bacoli, nei cui confronti la società ricorrente ha dichiarato con memoria del 22.12.2016 di doversi dichiarare la cessazione della materia del contendere.

La Regione Campania, pur avendone l'onere, non ha invece dato prova di aver adempiuto al comando giudiziale contenuto nelle citate sentenze in merito al pagamento alle spese di lite.

11. In ragione di quanto precede, deve essere dichiarato l'obbligo della Regione Campania di dare esecuzione alla sentenza in epigrafe, mediante il pagamento in favore della parte ricorrente delle somme liquidate in favore della Geo Dadima srl nelle sentenze azionate a titolo di rimborso di spese processuali, per quanto residua dopo il pagamento parziale effettuato dal Comune di Bacoli.

12. Va, poi accolta la richiesta di condanna dell'amministrazione regionale al pagamento di ulteriori somme a titolo di sanzione pecuniaria ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. in favore della parte ricorrente.

La norma, nel disciplinare i poteri del "giudice in caso di accoglimento del ricorso", stabilisce che lo stesso, "salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e se non sussistono altre ragioni ostative, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; tale statuizione costituisce titolo esecutivo".

Nella vicenda data non si appalesano ragioni di iniquità o altre che si frappongano alla sua applicazione e quindi a che questo giudice

dell'ottemperanza faccia utilizzo dello strumento individuato dal legislatore per indurre indirettamente l'amministrazione ad eseguire tempestivamente l'imposto ordine di pagamento.

Tanto, nella precisazione che, come affermato da condivisa giurisprudenza, “la prevista penalità di mora decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento formulato dal giudice dell'ottemperanza” (Cons. Stato, sezione quarta, 12 novembre 2015, nn. 5167, 5168, 5169 e 5170, 16 giugno 2015, n. 2983, 22 maggio 2014, n. 2653), nel mentre il relativo termine finale va identificato nell'adempimento spontaneo, sia pure tardivo, del giudicato da parte dell'Amministrazione intimata, oppure, in mancanza del citato adempimento, “con l'insediamento del Commissario ad acta”, investito dei poteri e delle facoltà finalizzati all'esecuzione di cui si discute (Cons. Stato, ancora sezione quarta, 29 ottobre 2015, n. 4949).

Con riferimento alla misura della penalità di mora, il Collegio ritiene che la stessa debba essere ancorata sia al dato temporale relativo alla inosservanza del giudicato - essendo tale penalità strumento di coazione indiretta e rivestendo funzione compulsoria che si affianca, in termini di completamento e cumulo, alla tecnica surrogatoria che permea il giudizio d'ottemperanza, attuata attraverso il Commissario ad Acta - sia all'ammontare della somma di cui alla condanna rimasta ineseguita, e ciò in ragione della funzione sanzionatoria cui risponde l'astreinte, la quale è presidiata dal principio di proporzionalità della sanzione rispetto all'inadempimento dell'obbligo.

Ritiene, quindi, il Collegio che la quantificazione della relativa penalità debba essere effettuata in una misura percentuale rispetto alla somma residua di cui alla condanna, prendendo a riferimento il tasso legale di interesse quale criterio di commisurazione della penale da ritardata corresponsione al creditore della somma di denaro di cui alla pronuncia da

ottemperare ai sensi dell'art. 114, comma 4, cod. proc. amm. (“detta penalità non può considerarsi manifestamente iniqua quando e' stabilita in misura pari agli interessi legali”).

Sulla somma complessiva indicata nel giudicato, come residua dopo il pagamento parziale, andranno, pertanto, calcolati gli interessi legali dovuti a titolo di *astreinte*, tenendo presente il termine iniziale del maturare degli stessi, come innanzi precisati, ai fini del computo dell'ulteriore somma da corrispondere.

13. L'Amministrazione regionale della Campania darà quindi esecuzione alle predette sentenze *in parte qua* nei termini indicati entro giorni trenta dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.

In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d'ora il Commissario ad acta sottoindicato, che entro l'ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza - a cura di parte ricorrente - darà corso al pagamento, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell'Amministrazione inadempiente

14. Considerata la soccombenza reciproca, sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima) pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei soli limiti indicati e per l'effetto:

- dichiara l'obbligo della Regione Campania di dare esecuzione in favore della parte ricorrente alle sentenze azionate (n. 4250/2012, n. 5629/2013) per la parte relativa alle spese processuali, nei termini indicati in parte motiva;
- accoglie altresì la domanda di corresponsione della sanzione pecuniaria ex

art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., nell'ipotesi di inottemperanza dell'amministrazione regionale, da determinarsi come in motivazione;

- nel caso di ulteriore inottemperanza, nomina Commissario ad acta il sig. Prefetto di Napoli, con facoltà di delega a funzionario della Prefettura, che provvederà ai sensi e nei termini di cui in motivazione al compimento degli atti necessari all'esecuzione della predetta sentenza.

- determina fin d'ora in euro 600,00= il compenso, comprensivo di ogni onere e spesa, da corrispondere a tale Commissario ad acta per l'espletamento di detto incarico, qualora si dovesse rendere necessario lo svolgimento della funzione sostitutiva.

Respinta la domanda impugnatoria.

Respinta la domanda risarcitoria.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2017 con l'intervento dei magistrati:

Guglielmo Passarelli Di Napoli, Presidente FF

Marina Perrelli, Consigliere

Luca De Gennaro, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Luca De Gennaro**

**IL PRESIDENTE**  
**Guglielmo Passarelli Di Napoli**

IL SEGRETARIO

Scheda di rilevazione di partita debitoria

n°11

Direzione Generale 50 08 03

Il dott. Fortunato Polizio, Dirigente della Unità Operativa 50 08 03 – Infrastrutture logistiche, portuali e aeroportuali, trasporti merci, per quanto di propria competenza,

ATTESTA

Quanto segue:

**Generalità del creditore:**

1. Sig.ra Staiano Lucia nata a [REDACTED] C.F. [REDACTED];
2. procuratore legale avv. Carmela De Gregorio domicilio via M. Cristina di Savoia n° 35/g Napoli P.IVA 07868950630;

**Oggetto della spesa:** risarcimento danni oltre interessi e rivalutazione e pagamento spese giudiziali oltre ad oneri di legge;

**Tipologia del debito fuori bilancio:** Sentenza del Tribunale di Napoli VI sez. Civile.

**Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:**

Il Tribunale di Napoli VI sez. civile, con sentenza n° 2178/2017, si è pronunciato sul ricorso R.G. 1618/2011 proposto da Staiano Lucia contro la Regione Campania + altri, per il risarcimento del danno derivante da incidente avvenuto in data 14/5/2009 lungo via Cristoforo Colombo, in Capri.

In particolare, il Tribunale ha condannato la Regione Campania al pagamento delle seguenti somme:

1. risarcimento danno non patrimoniale: € 10.184,00;
2. interessi legali per € 1.103,69;
3. risarcimento danno patrimoniale per € 1.321,49;
4. interessi legali per € 277,97;
5. spese di giudizio da attribuirsi a favore del procuratore costituito per € 5.424,12.

**Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:** sentenza del Tribunale di Napoli sez. VI n° 2178/2017.

**Epoca della prestazione:** 2009

**Importo da riconoscere:**

- risarcimento danno non patrimoniale: € 10.184,00;
- interessi legali per € 1.103,69;
- risarcimento danno patrimoniale per € 1.321,49;
- interessi legali per € 277,97;
- spese di giudizio da attribuirsi a favore del procuratore costituito per € 5.424,12;
- per un totale di € 18.311,27.

## ATTESTA

- a) che l'importo da corrispondere deve essere incluso fra i debiti fuori bilancio in quanto derivante da sentenze esecutive e non predeterminato in base ad un regolare impegno contabile;
- b) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'art. 2934 e ss. del codice civile.

sulla scorta di quanto dichiarato, lo scrivente

## CHIEDE

il riconoscimento di legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 118/2011 per l'importo complessivo pari ad euro 18.311,27 di seguito dettagliato:

- risarcimento danno non patrimoniale: € 10.184,00;
- interessi legali per € 1.103,69;
- risarcimento danno patrimoniale per € 1.321,49;
- interessi legali per € 277,97;
- spese di giudizio da attribuirsi a favore del procuratore costituito per € 5.424,12.

Si allega la seguente documentazione:

1. Tribunale di Napoli VI sez. civile, sentenza n° 2178/2017.

Data 25/09/2017

Il Dirigente 50 08 03  
Dott. Fortunato Polizio

  
Documento firmato da:  
**FORTUNATO POLIZIO**  
**REGIONE**  
**CAMPANIA/03516070632**

12/5/17

DI GRADO / 1353347

4



# Giunta Regionale della Campania

Ufficio Speciale - Avvocatura Regionale  
UOD Trasporti, Lavori Pubblici, Protezione Civile  
60 01 05 00

Giunta Regionale della Campania  
DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITÀ  
PRESA IN CARICO DOCUMENTO  
Data **12 MAG. 2017**

**DIP. 53 - DG.07**  
Alla Direzione Generale per la Mobilità  
UOD Trasporto Marittimo e Demanio  
Marittimo Portuale  
Centro Direzionale, Is.C3  
Napoli

REGIONE CAMPANIA  
Prot. 2017. 0317705 04/05/2017 08,42  
Nitt.: Avvocatura Regionale  
Ass.: 0307 Direzione Generale per la mobilita...  
Classifica: 4.



C.C. 4593/2011.  
Oggetto: Trasmissione sentenza N°2178/2017 giudizio promosso da Staiano Lucia  
c/ Regione Campania

↳ GIÀ TRASMESSA DALL'AVVOCATURA (2017)

Si trasmette, in allegato, per il seguito di competenza, l'allegata sentenza emessa dal Tribunale di Napoli con formula esecutiva, notificata in data 26/04/2017 e pronunciata nel giudizio in oggetto. 07686

DIRIGENTE DELLA UOD 05  
Avv. Lucia Buondonno  
*[Signature]*

L'AVVOCATO CAPO  
Avv. Maria I. Iria  
*[Signature]*

SC/sc

PREVEDS CONDANNA → DEBITO FUTURI BILANCIO

Chiuso il  
06/05/2017  
*[Signature]*

EX 4543/11  
AW: TUCCILLO

Sentenza n. 2178/2017 pubbl. il 21/02/2017  
RG n. 1618/2017  
Repert. n. 3450/2017 del 21/02/2017

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA  
UDCP - STRUTTURA DI SUPPORTO TECNICO  
OPERATIVO ALLA SEGRETERIA DI GIUNTA

26 APR 2017



RICEZIONE ATTI GIUDIZIARI  
Napoli - Via S. Lucia, 81

05

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Napoli, VI Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona della dr.ssa Paola Martorana, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. 1618 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2011, vertente  
**Oggetto:**  
**Risarcimento danni**

**TRA**

**Staiano Lucia**, rappresentata e difesa dall'avv. Carmela De Gregorio.

**ATTORE**

**E**

**Regione Campania**, rappresentata e difesa dall'avv. Bernardino Tuccillo

**CONVENUTO**

**nonché**

**Comune di Capri**, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Lembo.

**CHIAMATO IN CAUSA**

**nonché**

27 APR. 2017

**Società Reale Mutua di assicurazioni**, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Alfredo Maria Mazzone.

**CHIAMATA IN CAUSA**

**CONCLUSIONI**

Come da verbale di udienza del 23 settembre 2016.

**ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI**

**FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

Con citazione ritualmente notificata l' attrice chiedeva al Tribunale di Napoli di condannare la Regione Campania al risarcimento dei danni subiti, oltre interessi e rivalutazione.

Quanto ai presupposti in fatto e in diritto a sostegno della domanda esponeva:

che il giorno 14.5.2009 alle ore 21,30 circa, in Capri, mentre percorreva a piedi la via Cristoforo Colombo, all' altezza del civico n. 20, rovinava al suolo a causa dei basoli disconnessi;

che la predetta insidia non era visibile, non segnalata e non prevedibile;

che, per effetto della caduta, riportava delle lesioni personali, dalle quali erano residuati dei postumi di carattere permanente;

che, nonostante l' inoltrata richiesta di risarcimento alla Regione convenuta, settore marittimo, a cui la responsabilità dell' evento era da ascrivere ai sensi dell' art. 2051 c.c., non aveva ricevuto alcuna somma ad indennizzo del danno subito.

In data 24 novembre 2011, si costituiva in giudizio la Regione Campania, che eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, ricadendo il tratto di strada teatro del sinistro "presumibilmente in territorio comunale".

All' udienza del 25 novembre 2011, veniva autorizzata, su richiesta della parte attrice, la chiamata in causa del Comune di Capri che, costituendosi in giudizio con comparsa depositata in data 26 aprile 2012, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, ricadendo l' area in cui si assumeva essersi verificato il sinistro, la via Cristoforo Colombo in Capri, nell' area demaniale regionale, come si evinceva da attestazione rilasciata dal capo dell' Ufficio tecnico del Comune di Capri, con allegata planimetria della Capitaneria di porto.

Nel merito, contestava la fondatezza dell' avversa domanda, di cui chiedeva il rigetto.

Instava altresì per la chiamata in causa della sua assicuratrice Reale Mutua Assicurazioni s.p.a., al fine di essere, in via subordinata, manlevato dalle conseguenze pregiudizievoli della lite.

Costituitasi in giudizio la Reale Mutua Assicurazioni s.p.a., si associava alle difese del proprio assicurato, contestando le pretese azionate da parte attrice.

Prodotta documentazione, espletata prova testimoniale e CTU medico-legale sulla persona dell'attrice, all'udienza del 30 ottobre 2015, il Tribunale riservava la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per gli scritti conclusionali.

Sennonché, con istanza depositata in data 18 dicembre 2015, la parte attrice formulava istanza di rimessione della causa in istruttoria, avendo verificato in cancelleria il mancato rinvenimento del fascicolo d' ufficio. La scrivente, con decreto del 22 dicembre 2015, comunicato alle parti in data 23 dicembre 2015 ( come evincibile dalla consultazione del fascicolo telematico), provvedeva a fissare nuova udienza di comparizione delle parti, mandando alla cancelleria per le necessarie ricerche del fascicolo d' ufficio.

Indi, attestato ad opera della cancelleria il mancato rinvenimento del fascicolo d' ufficio, nonostante le ricerche effettuate ( come da attestazione di cancelleria del 5.1.2016, posta sul retro del fascicolo ricostruito) le parti venivano invitate alla ricostruzione del fascicolo d' ufficio – e delle produzioni ivi contenute, se non ritirate- all' esito della quale la causa veniva riservata in decisione, previa concessione alle parti dei termini per il deposito degli scritti conclusionali.



Tanto premesso in ordine alla materia del contendere, le domande proposte dall' attrice meritano di essere accolte nei confronti della Regione Campania.

Preliminarmente va dato atto che, per effetto dello smarrimento del fascicolo d' ufficio, e delle produzioni di parte ivi contenute, che non erano state ritirate, non risulta presente in atti la produzione della convenuta Regione Campania.

Il contenuto della comparsa di costituzione dalla stessa redatta, depositata in data 24 novembre 2011, può essere consultato in quanto risulta notificata in copia all' assicuratrice Reale Mutua, in occasione della sua chiamata in causa, ed allegata alla produzione del Comune di Capri.

Della relativa costituzione in giudizio si è inoltre dato atto, dopo aver attinto alle annotazioni del registro di cancelleria, tramite la consultazione dello "storico del fascicolo" mediante la consolle del magistrato.

Deve altresì darsi atto che il procuratore della Regione Campania, sebbene ritualmente avvisato del decreto di rimessione della causa in istruttoria e del mancato rinvenimento del fascicolo d' ufficio, non risulta comparso alle udienze successive alla rimessione della causa sul ruolo, e pertanto non ha né concorso alla ricostruzione del fascicolo d'ufficio, espressamente autorizzata all' udienza dell' 8 gennaio 2016, né, tanto meno, ha provveduto alla ricostruzione della propria produzione.

Pertanto, non potrà che decidersi la causa allo stato degli atti.

Invero, come ripetutamente la Suprema Corte ha avuto modo di affermare, nell'ipotesi di smarrimento del proprio fascicolo e dei documenti in esso allegati (fattispecie analoga a quella della perdita del fascicolo d'ufficio in cui è contenuto il fascicolo di parte), la parte ha l'onere di richiedere al giudice il termine per ricostruirlo e, disposte infruttuosamente le opportune ricerche tramite la cancelleria, può depositare nuovamente i documenti, mentre il giudice può pronunciare sul merito della causa sulla base degli atti a sua disposizione soltanto in caso di inosservanza di detto termine. (cfr. Cass. sez. L, n. 3055 del 08/02/2013; Cass. n. 11352 del 2010, n. 21937 del 2004).

Nel caso di specie, in alcun modo la Regione Campania- sebbene espressamente



autorizzata, come tutte le parti- ha adempiuto a tale onere, non comparendo in udienza e non provvedendo alla relativa ricostruzione.

Posta tale doverosa premessa, la domanda attorea deve essere accolta nei confronti della Regione Campania, mentre deve essere rigettata nei confronti del chiamato in causa Comune di Capri.

Merita in primo luogo accoglimento l' eccezione di difetto di legittimazione passiva ( *rectius* di titolarità passiva, attenendo la questione in esame al merito della pretesa controversa), proposta dal chiamato in causa Comune di Capri.

Invero, se la parte attrice, già nell' atto introduttivo, deduceva che la responsabilità dell' evento dannoso era da ascrivere alla Regione Campania, "settore marittimo", il chiamato in causa Comune di Capri, costituendosi in giudizio, produceva attestazione del dirigente del settore Lavori pubblici del Comune di Capri, con allegata planimetria, in cui testualmente si dichiara "che è area Demaniale Regionale il tratto di via Cristoforo Colombo, che si diparte dal porto commerciale fino all' area del cosiddetto molo "Banchinella", quindi anche l'area ricadente sotto il numero civico 20, per una larghezza che oscilla dai 30 m. agli 80 m., esattamente come riportato nel grafico che si allega".

Inoltre, con ordinanza del 4 ottobre 2013, resa dal precedente istruttore, il Comune di Capri veniva autorizzato ad acquisire "planimetria regionale di delimitazione dell' area in cui è avvenuto il sinistro".

Sulla scorta di tale autorizzazione, la difesa del Comune di Capri versava in atti planimetria con attestazione, proveniente dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ufficio circondariale di Capri, Guardia Costiera recante quale " riferimento nota del 2 novembre 2013", in cui "si comunica che la porzione di area di interesse nella località Marina Grande rientra in quella più ampia di Pubblico Demanio Marittimo disciplinata dal Decreto 184 del 2 Agosto 2013 della Regione Campania- approvazione dell' area portuale di Marina Grande di Capri.."

La titolarità passiva della Regione Campania in ordine alla pretesa controversa, peraltro,



trova ampio riscontro nella disciplina normativa applicabile.

Infatti, l'articolo 105, comma 2, lett. e), decreto legislativo 3 marzo 1998, n. 112, ha conferito alle Regioni le funzioni di programmazione, progettazione ed esecuzione di interventi di costruzione, bonifica e manutenzione dei porti di rilievo regionale ed interregionale.

In virtù del combinato disposto degli articoli 40, 41 e 42, decreto legislativo 30 marzo 1999, n. 96 e del citato art. 105, comma 2, lettera l), d. lgs. 112/1998, i Comuni esercitano le funzioni amministrative sul demanio marittimo, ad eccezione degli ambiti rientranti nei porti di rilevanza regionale ed interregionale.

Con l'articolo 6, comma 1, legge Regione Campania 28 marzo 2003 n. 3, recante "Riforma del trasporto pubblico locale e sistemi di mobilità della Regione Campania", inoltre, sono state attribuite alla Regione le funzioni programmatiche ed amministrative in materia di reti, impianti e servizi marittimi, ivi compresi i porti di rilievo regionale ed interregionale.

La zona in oggetto, che risulta, allo stato degli atti, ricadere nell'ambito dell'area del porto di Marina Grande di Capri, deve ritenersi pertanto rientrare – in difetto di diverse risultanze- nella sfera di custodia della Regione Campania, deputata, tra l'altro, all'esecuzione degli interventi di manutenzione dei porti di rilievo regionale.

Tale decisione, giova ribadirlo, viene adottata sulla base della sola documentazione presente in atti, nell'impossibilità di considerare i documenti eventualmente prodotti dalla Regione Campania, che non ha provveduto alla ricostruzione dei documenti di sua pertinenza oggetto di smarrimento.

Le domande proposte dalla Schiano nei confronti del Comune di Capri- di cui è stata autorizzata la chiamata in causa su richiesta dell'attrice all'udienza del 25 novembre 2011- non potranno pertanto che essere rigettate.

Consegue da tale statuizione l'assorbimento della domanda di manleva proposta dal



Comune di Capri nei confronti della sua assicuratrice chiamata in causa.

Quanto alla domanda proposta nei confronti della Regione Campania, l'azione proposta, relativa ad un sinistro avvenuto su strada pubblica, va ricondotta all'alveo della responsabilità ex art. 2051 c.c., anche in forza della prospettazione attorea che ha invocato la posizione di proprietario-custode dell'ente locale in relazione al bene *de quo*.

Secondo il più recente e condivisibile orientamento giurisprudenziale, invero, l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione. Tale responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, che può consistere sia in una alterazione dello stato dei luoghi imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile ai conducenti nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima, ricollegabile all'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe (Cass. Civ. 24529/2009).

Ne consegue, sul piano della ripartizione dell'onere probatorio tra le parti, che il danneggiato deve limitarsi a dimostrare l'evento dannoso ed il nesso eziologico tra detto evento e la cosa in custodia, gravando -una volta che ciò sia asseverato- una vera e propria presunzione di responsabilità a carico della P.A./custode, presunzione che quest'ultima potrà, a propria volta, superare solo fornendo la prova liberatoria che il danno cagionato derivi da caso fortuito.

Il caso fortuito idoneo ad esimere da responsabilità il custode di beni demaniali va individuato, per quanto anzidetto, in base a criteri più ampi ed elastici di quelli che valgono per i beni privati, comprensivo cioè anche del fatto del terzo che abbia avuto efficacia esclusiva nella produzione del danno nonché della colpa del danneggiato (Cass. 2008/5578; Cass. 26 marzo 2002 n. 4308; Cass. 16 febbraio 2001 n. 2331): il fatto del terzo e la colpa del danneggiato, infatti, in tanto escludono la responsabilità del custode, in quanto intervengano nella determinazione dell'evento dannoso con un impulso autonomo e con i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità; e se il comportamento colposo del



danneggiato non sia di per sé idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituita dalla cosa in custodia, ed il danno, esso peraltro può comunque integrare un concorso colposo ai sensi del primo comma dell'art. 1227 cc (richiamato dall'art. 2056 in materia di responsabilità extracontrattuale) con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato (Cass. 8 maggio 2008 n. 11227; Cass. 20 febbraio 2006 n. 3651).

Tanto considerato in diritto, occorre verificare nel merito la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda.

Al riguardo, se il teste Iorio non è stato in grado di riferire in modo sufficientemente specifico sulla dinamica del fatto lesivo, la prospettazione attorea riceve ampio conforto dal contenuto della deposizione del teste Staiano Agata, sorella dell' attrice, che ha reso dichiarazioni circostanziate sulla dinamica del sinistro, a cui ha personalmente assistito, riferendo che l' istante, nelle condizioni di tempo e luogo indicate nell'atto di citazione, e segnatamente in occasione della festa di San Costanzo, ricadente nel giorno 14 maggio, nell' anno 2009, mentre camminava dandole il braccio, inciampava con il tacco della scarpa in un piccolo foro della pavimentazione, precisando trattarsi " di un foro nella pavimentazione a cui vengono agganciate delle funi per tirare a riva le barche". Tale foro non doveva essere agevolmente percepibile atteso che, secondo quanto emerge dai rilievi fotografici versati in atti, riconosciuti da entrambi i testi, era di ridotte dimensioni. Deve inoltre tenersi conto dell'orario serale e del presumibile affollamento dovuto alla festività patronale, circostanza che, trattandosi di elemento immanente alla struttura del bene, in quanto funzionale all'approdo delle barche, ne avrebbe richiesto una adeguata segnalazione.

La ricostruzione fornita dal teste Staiano riceve inoltre attendibile riscontro dalle risultanze della relazione di servizio, datata 14 maggio 2009 e versata in atti, a firma dell' agente della polizia di Stato Zonfrilli Italo Lucio, in cui si dà atto che, nel corso del servizio di ordine pubblico presso la zona di Marina Grande previsto per l'espletamento della festività patronale, l' attrice veniva trovata riversa per terra, precisandosi che " poco distante dal luogo in cui la signora era accasciata dolorante era presente una buca del diametro di circa 15 cm e della



profondità di 10 cm".

Sulla scorta della richiamata ricostruzione, riscontrata, altresì, dal giudizio di compatibilità, espresso dal CTU nominato, delle lesioni refertate con la dinamica del sinistro *supra* descritta, ritiene questo Giudice che l'attrice abbia assolto all'onere probatorio su di essa incombente circa la sussistenza del nesso causale tra l'evento dannoso (caduta) e la anomalia del manto stradale nella quale incorreva.

LA REGIONE CONVENUTA, quale proprietaria-custode della strada in oggetto, non risulta, invece, aver a sua volta fornito, secondo i principi sopra richiamati, la prova liberatoria della ricorrenza del «*caso fortuito*».

Rinvenendosi, invero, la causa del danno, nel caso di specie (disconnessione della pavimentazione stradale) in un fattore intrinseco alla struttura del bene, si da costituire un elemento di rischio conosciuto o conoscibile a priori dal custode, la prova liberatoria avrebbe dovuto avere oggetto la dimostrazione dell'avvenuto espletamento, da parte della stessa, di tutta la normale attività di vigilanza e manutenzione, esigibile in relazione alla specificità della cosa, in modo da mantenerla in condizioni ottimali di efficienza.

Né, a voler investigare l'ulteriore potenziale profilo di integrazione del caso fortuito sopra richiamato, l'interruzione del nesso causale con la *res* sottoposta in custodia può essere, nella fattispecie, imputata alla condotta della danneggiata, la quale, secondo le risultanze istruttorie, si è limitata a fare un uso normale della strada pubblica, senza violare alcuna regola della circolazione anche pedonale e senza tenere alcuna condotta imprudente eccezionale e/o imprevedibile, riponendo, anzi, proprio nella percorrenza della zona portuale di Capri, affollata di persone, il legittimo affidamento in un costante ed efficiente controllo della sua integrità.

Va dunque affermata, in applicazione dei principi sopra esposti, la responsabilità della Regione quale ente proprietario e custode della zona in parola.

Passando alla valutazione dei danni, occorre a tal riguardo esaminare l'incidenza del fatto illecito sulla persona dell'attrice in sé considerata, con la precisazione che il danno non



patrimoniale da lesione della salute, sia di natura permanente che temporanea, costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dal danneggiato nella sua persona complessivamente considerata, a prescindere da qualsiasi valutazione di carattere reddituale, costituendo una posta di danno connessa alla lesione della persona fisica in sé riguardata, al di là della specifica attitudine del soggetto a procacciarsi redditi, la cui eventuale lesione trova adeguato rimedio mediante il riconoscimento del danno patrimoniale da lucro cessante. Ciò chiarito, va rilevato che dalla consulenza medica espletata è emerso che l'attrice, la quale aveva sessantadue anni all'epoca del sinistro, riportò in conseguenza dello stesso un "trauma contusivo spalla sinistra e ginocchio destro".

Da tale evento traumatico, in base al giudizio del consulente tecnico d'ufficio, che questo giudice fa proprio perché adeguatamente motivato ed immune da vizi logici e scientifici nell'individuazione delle lesioni subite, è derivata un'inabilità temporanea totale di 10 giorni, un'inabilità temporanea parziale di 30 giorni al 50%, un'inabilità temporanea parziale di 60 giorni al 25%, e sono residuati dei postumi invalidanti, che risultano incidenti sull'integrità psico-fisica del soggetto complessivamente intesa, nella misura che questo Tribunale, riportandosi alle valutazioni del C.T.U., alla luce dell'età, del sesso, dell'ambiente familiare e sociale, ritiene di fissare al 5%.

Circa la liquidazione del danno, da eseguirsi secondo una valutazione equitativa, essa deve ispirarsi ai criteri individuati nelle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano (cfr. Cass. Civ. 12408/2011: *"poiché l'equità va intesa anche come parità di trattamento, la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative, vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto"*) e non invece, ai valori tabellari di cui alla legge n. 57/01 (successivamente trasfusa nell'art. 139 del codice delle assicurazioni), il cui ambito applicativo è limitato ai sinistri cagionati dalla circolazione di veicoli.

Tali tabelle, nelle elaborazioni più recenti, si sono adeguate all'insegnamento delle



Sezioni Unite, la cui indicazione è quella di procedere ad una unitaria liquidazione del danno non patrimoniale, in tutte le sue componenti psico-fisiche, evitando di duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici.

Secondo il richiamato indirizzo della Suprema Corte è, dunque inammissibile, perché costituisce una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione alla vittima di lesioni personali, ove derivanti da fattispecie astrattamente integranti reato, del risarcimento sia per il danno biologico, sia per il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, il quale costituisce necessariamente una componente del primo (posto che qualsiasi lesione della salute implica necessariamente una sofferenza fisica o psichica), come pure la liquidazione del danno biologico separatamente da quello c.d. estetico, da quello alla vita di relazione e da quello cosiddetto esistenziale, tutte voci componenti un unitario danno alla persona considerata nel complesso della sua estrinsecazione soggettiva.

In coerente risposta al richiamo operato dal Giudice di legittimità, le citate Tabelle di Milano propongono la "liquidazione congiunta" dei pregiudizi in passato liquidati autonomamente a titolo di cd "danno biologico standard" e di cd. "danno morale", prevedendo, inoltre, percentuali massime di aumento da utilizzarsi in via di cd "personalizzazione", per particolari condizioni soggettive, del danno biologico.

Nel caso di specie si ritiene, in considerazione delle qualità individuali e dell'età del danneggiato e in assenza dell'allegazione e prova di peculiari circostanze idonee ad incidere in modo specifico sulla liquidazione "standardizzata", che non si debba applicare alcuna percentuale di aumento per "personalizzazione" del danno biologico.

Quindi, alla luce dell'età dell'infortunata al momento del sinistro, della entità e natura delle lesioni subite, della durata della inabilità temporanea e delle tabelle sopra menzionate può liquidarsi il seguente danno all'attualità:

€ 3.840,00 PER IT TOTALE E PARZIALE;

€ 6.344,00 per danno non patrimoniale (componente biologica e morale).

Il danno non patrimoniale subito dall'attrice ammonta quindi ad € 10.184,00, all'attualità.



Ad esso vanno aggiunte le spese mediche e di trasporto, causalmente riconducibili al sinistro per cui è causa, la cui sopportazione deve ritenersi provata in ragione della documentazione medica versata in atti, nella misura richiesta di € 1.321,49, lievemente minore rispetto a quella quantificata dall' ausiliario.

In ordine, poi, alla liquidazione degli interessi da cosiddetto lucro cessante, deve aderirsi all'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza del 17 dicembre 1995 n. 1712, secondo cui, pur non potendo il danno da ritardo presumersi per legge, è possibile affermare la sua esistenza in forza di circostanze concrete.

Nella fattispecie in esame il pregiudizio da ritardo può essere ritenuto soprattutto in considerazione dello scarto temporale intercorrente tra la data dell'evento dannoso e quello della sua liquidazione, potendosi ragionevolmente sostenere che il creditore avrebbe impiegato fruttuosamente la somma riconosciuta.

Nella concreta liquidazione di tali interessi, richiamandosi ai criteri fissati dalla Suprema Corte con la sentenza sopra citata, la quale ha escluso di poter compiere il calcolo sulla somma riconosciuta al danneggiato per il danno emergente già rivalutata, pena "*il verificarsi di una sorta di anatocismo all'infuori dei casi previsti dall'art. 1283 c.c.*", essi sono determinati, con riferimento al danno non patrimoniale, con decorrenza dal giorno del fatto (14.5.2009) sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, al tasso legale sulla somma originaria devalutata di € 9.326,01, di anno in anno rivalutata secondo indici Istat FOI.

Il risarcimento del danno non patrimoniale, liquidato all' attualità e comprensivo di interessi compensativi, ammonta pertanto ad € 11.287,69, di cui € 1.103,69 a titolo di interessi.

Il credito risarcitorio derivante dalle spese sostenute, causalmente riconducibili al sinistro per cui è causa, ammonta all' attualità, e computati gli interessi compensativi, ad € 1.599,46, di cui € 156,39 a titolo di interessi.

Su tali somme, poi, per quanto attiene al secondo periodo, intercorrente tra la data della presente decisione ed il giorno dell'effettivo saldo, dovranno essere corrisposti, per effetto della condanna al pagamento, che attribuisce al *quantum* dovuto il carattere di debito di



valuta, gli interessi annui al tasso legale dal giorno della presente decisione sino a quello del conseguimento in concreto dell'importo risarcitorio (art. 1282 c.c.).

Le spese di lite, nei rapporti tra l'attrice e la Regione Campania, seguono il principio della soccombenza, ex art. 92, comma 1, cod. proc. civ.

La relativa liquidazione viene eseguita in dispositivo alla luce dei parametri introdotti dal DM 10 marzo 2014 n. 55, con attribuzione in favore del difensore dell'attrice, dichiaratosene antistatario ex art. 93 cod. proc. civ.

Nei rapporti tra l'attrice e le altre parti, la particolare complessità della questione relativa all'individuazione del soggetto effettivamente legittimato passivamente giustifica, sulla scorta del regime di cui all'art. 92, 2° comma, c.p.c. applicabile *ratione temporis*, antecedente alla modifica legislativa di cui alla legge n. 162 del 2014, un'integrale compensazione delle spese di lite.

Le spese sostenute dal chiamato in causa Comune di Capri, devono pertanto, nella misura liquidata come da dispositivo che segue, essere poste a carico della sua assicuratrice, in applicazione dell'art. 1917, 3° comma, c.c., norma alla cui stregua *"le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata"*. Pacificamente, infatti, *"nell'assicurazione per la responsabilità civile, la costituzione e difesa dell'assicurato, giustificata dall'instaurazione del giudizio da parte di chi assume di aver subito un danno, è svolta anche nell'interesse dell'assicuratore, ritualmente chiamato in causa, in quanto finalizzata all'obiettivo ed imparziale accertamento dell'esistenza dell'obbligo di indennizzo. Pertanto, anche nel caso in cui nessun danno venga riconosciuto al terzo che ha promosso l'azione, l'assicuratore è tenuto a sopportare le spese di lite dell'assicurato, nei limiti stabiliti dal terzo comma dell'art. 1917 cod. civ."* (Cass. sez. III, n. 5300 del 28.2.2008, che ha cassato la sentenza impugnata, nella parte in cui, violando la menzionata disposizione normativa, aveva compensato le spese di lite tra tutte le parti del giudizio).

**P. Q. M.**



*Cipriani*  
*Roberto* *Debiti*  
*non* *debito*

Il Tribunale di Napoli, VI Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa:

1. dichiara la responsabilità della Regione Campania nella causazione delle lesioni per cui è causa;
2. condanna la Regione Campania, in persona del legale rappresentante *p.t.*, al pagamento, in favore dell' attrice Staiano Lucia, della somma di € 10.184,00, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi al tasso legale sulla somma di € 9.326,01, di anno in anno rivalutata secondo indici Istat FOI, dal 14.5.2009, sino alla data di pubblicazione della presente sentenza (**complessivi € 11.287,69**);
3. condanna la Regione Campania, in persona del legale rappresentante *p.t.*, al pagamento, in favore dell' attrice, della somma di € 1.321,49, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre rivalutazione secondo indici ISTAT FOI ed interessi al tasso legale sulla predetta somma, di anno in anno rivalutata, dal 14.5.2009, sino alla data di pubblicazione della presente sentenza (**complessivi € 1.599,46**);
4. Rigetta le domande proposte nei confronti del Comune di Capri;
5. Dichiara assorbita la domanda di manleva proposta dal Comune di Capri nei confronti della Reale Mutua Assicurazioni s.p.a.;
6. condanna la Regione Campania, in persona del legale rappresentante *p.t.*, al pagamento, in favore dell' attrice, delle spese di giudizio che si liquidano in € 3.500,00 a titolo di compenso professionale ed € 250,00 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge, il tutto da attribuirsi in favore del procuratore costituito di parte attrice, dichiaratosene anticipatario ex art. 93 cod. proc. civ.;
7. Compensa le spese tra l' attrice e le altre parti ;
8. Pone le spese di consulenza tecnica d' ufficio, liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico della Regione Campania, che condanna al relativo rimborso in favore della parte attrice, ove ne documenti l' anticipo;

Richiesta 46802

del 28/02/2017

Sentenza N. 2178/17



REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti. La presente copia composta di n. 15 fogli, conforme al suo originale in forma esecutiva si rilascia a richiesta dell'Avv. DE GREGORIO n.q. di Attributario

Napoli li, 30 MAR. 2017



F.TO

La presente copia è conforme alla copia esecutiva  
rilasciata in data 30 MAR. 2017

Napoli li, 30 MAR. 2017,



Il CANCELLIERE  
Fulvio CARA

Esatte Marche per € 15,38  
per N. 1 Copia

9. Condanna la Reale Mutua Assicurazioni s.p.a. alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'assicurato Comune di Capri, che liquida nell'importo di € 50,00 a titolo di esborsi ed € 2.500,00 a titolo di compenso professionale, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Napoli, il 3.2.2017

Il Giudice

Dr.ssa Paola Martorana



Avv. Carmela De Gregorio  
Via M. Cristina di Savoia, 35/G  
Napoli  
Tel e Fax 081/682868  
Cell. 334.3082690

Ad istanza, come in atti, dell'Avv. Carmela De Gregorio, nella qualità di attributario, si notificchi, copia conforme della suesesa sentenza in forma esecutiva per legale scienza e conoscenza a tutti gli effetti di legge a:

1) **REGIONE CAMPANIA** in p.l.r.p.t. con sede in Napoli alla Via Santa Lucia ,81 cap 80132

UNEP CORTE DI APPELLO DI NAPOLI  
Io Uff. Giud. ho notificato l'ancritto atto ad  
esso destinatario mediante consegna di copie a  
mano dell'impiegato addetto alla ricezione  
degli atti

26 APR. 2017

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO  
DE LUCA ALBERTO

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento del debito fuori bilancio

Scheda di rilevazione di partita debitoria

N° 12 del 26/09/2017

Direzione Generale 50 07 U.O.D. 08

FASC. n. 1

Il sottoscritto dr. Alfredo Ronga, Dirigente della Unità Operativa 50 07 08 – Infrastrutture viarie e viabilità regionale, per quanto di propria competenza,

ATTESTA

Quanto segue

**Generalità del creditore:** Consorzio ED.IN.CA

**Oggetto della spesa:** CC 354/2015 - Pignoramento presso il terzo promosso dal Consorzio ED.IN.CA.;

**Tipologia della spesa:** Pignoramento a seguito di Decreto Ingiuntivo n. 4825/2015 del Tribunale di Napoli,

#### **Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio**

Il Consorzio ED.IN.CA è uno di quei Consorzi che hanno realizzato gli interventi di cui al Titolo VIII della Legge 219/81, finalizzati alla realizzazione di infrastrutture stradali, che ai sensi dei dd. ll.gg.ss 112/98 e 96/99 sono state trasferite dall'ANAs alla Regione Campania.

In particolare nella fattispecie il suddetto Consorzio ha realizzato la bretella di raccordo tra la SS. 268 e la Lufrano – Lago Patria con l'asse viario Napoli – Ponticelli – Pomigliano d'Arco.

Da un esame della documentazione agli atti si evince che il debito fuori bilancio è relativo al decreto ingiuntivo n. 4825/2015 del 27/07/2015, con il quale il Tribunale di Napoli ha ingiunto alla Regione Campania di pagare al ricorrente Consorzio ED.IN.CA in liquidazione la somma di € 103.675.35, per la causale di cui al ricorso, oltre interessi come richiesti, oltre le spese della procedura pari ad € 2.135,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario (15%) IVA e cpa. come per legge.

Il citato decreto ingiuntivo riguarda il rimborso di una somma anticipata dal Consorzio per la composizione bonaria di un giudizio instaurato dai sig. Mascoli Laura e Mascoli Gianfranco in materia di indennità di esproprio.

Infatti ai sensi dell'art. 8 della Convenzione n. 8/1981 stipulata con il Presidente della Regione Campania – Commissario di Governo ex Titolo VIII della Legge 219/81, il Consorzio doveva provvedere all'espletamento delle procedure di espropriazione, salvo

poi a conseguire, ai sensi dell'art. 20 comma 3 della Convenzione, il rimborso delle indennità e degli oneri anticipati nell'espletamento delle procedure espropriative previste dal citato art. 8.

Il predetto decreto Ingiuntivo n. 4825/2015 è stato notificato alla Regione Campania e non è stato opposto.

Pertanto in virtù del decreto di esecutorietà emesso dal Tribunale di Napoli in data 4/02/2016 e depositato in data 10/02/2016 n. 948/2016, il suddetto decreto ingiuntivo n. 4825/2015 è stato munito di formula esecutiva in data 22/02/2016.

A seguito del mancato pagamento in data 17/11/2016 è stato notificato atto di precetto ed è stato intimato il pagamento della somma complessiva di € 117.576,16, di cui € 103.675,35 per sorta, € 10.942,35 per interessi moratori dal 15/11/2014 al 15/11/2016, € 2.553,46 per compensi, spese forfettarie e cpa come liquidate nel decreto ingiuntivo 4825/2015 ed € 405,00 per onorario di precetto, oltre IVA, oltre gli ulteriori interessi maturati dal 16/11/2016 nella misura prevista dagli appositi decreti ministeriali art. 133 comma 1, del d. lgs. 163/2006 e ss. mm. ii. fino all'effettivo soddisfo, e spese di notifica.

Con nota prot. 76249 del 3/02/2017 l'Ufficio Speciale Avvocatura regionale, Unità Operativa Dirigenziale 60.01.04 ha trasmesso copia dell'atto di pignoramento presso terzi.

Pertanto la somma da riconoscere al Consorzio ED.IN.CA è pari ad € **124.534,13**, come di seguito elencato

- a) € 103.675,35 per sorta;
- b) € 16.869,46 per interessi moratori;
- c) € 3.989,32 per compensi professionali di cui € 2.553,46 per compensi, € 320,25 per spese forfettarie (15%), € 85,40 per cpa, € 488,49 per IVA, € 513,86 per spese di precetto, € 27,86 per spese di notifica.

**Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:** Decreto Ingiuntivo n. 4825/2015 del Tribunale di Napoli.

**Epoca della prestazione:** 15/11/2014.

**Importo da riconoscere: € 124.534,13 di cui:**

- 1) € 103.675,35 per sorta;
- 2) € 16.869,46 per interessi moratori;
- 3) € 3.989,32 per compensi professionali di cui € 2.553,46 per compensi, € 320,25 per spese forfettarie (15%), € 85,40 per cpa, € 488,49 per IVA, € 513,86 per spese di precetto, € 27,86 per spese di notifica.

ATTESTA

- a) che l'importo da corrispondere deve essere incluso fra i debiti fuori bilancio in quanto non deriva da un impegno di spesa;
- b) per le motivazioni precedentemente addotte ritengono giustificabile anche il riconoscimento di legittimità di oneri accessori per un totale complessivo di € **124.534,13**;



- c) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'art. 2934 e ss. del Codice Civile;
- d) che saranno effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio,

sulla scorta di quanto dichiarato, lo scrivente


#### CHIEDE

Il riconoscimento di legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi della L.R. 6 del 6/05/2013. art. 1, comma 16, lett. d. per l'importo complessivo pari ad **€ 124.534,13**.

Si allega la seguente documentazione:

- a) nota prot. 76249 del 3/02/2017 dell'Ufficio Speciale Avvocatura regionale, Unità Operativa Dirigenziale 60.01.04
- b) Atto di pignoramento presso terzi del 16/01/2017.
- c) decreto ingiuntivo n. 4825/2015.

Il Dirigente UOD  
Dot. Alfredo Ronga





*Giunta Regionale della Campania*

Ufficio Speciale - Avvocatura Regionale  
UOD Recupero Crediti, Esecuzione, Ragioneria  
Finanze e Tributi  
60 01 04

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2017. 0076249 03/02/2017 10,21

Att. : Avvocatura Regionale

Sec. : 530700 UOD Sost. Utario e viabilità Re...

Classifica : 0



DIP. 53 - DG. 07 - UOD 09

Direzione Generale per la Mobilità  
Centro Direzionale Isola C/3  
NAPOLI

*Bartolucci*  
*10.2.17*

e.p.c.

DIP. 55 - DG. 13 - UOD. 04

Direzione Generale per le Risorse Finanziarie  
Centro Direzionale Isola C/5  
NAPOLI

DIP. 55 - DG. 13 - UOD. 07

Direzione Generale per le Risorse Finanziarie  
Centro Direzionale Isola C/5  
NAPOLI

e.p.c.

N° Prat. CC. 354/2017

Invio N° 1 atto di pignoramento presso terzi.

Si fa seguito a pregressa corrispondenza, per trasmettere copia dell'atto di pignoramento presso terzi, relativo al giudizio promosso da:

1) Consorzio Edinca c/R.C. (D.I. n. 4825/15 - Trib. Napoli)

L'udienze di comparizione innanzi al Tribunale di Napoli - Sezione Esecuzione - fissata per il giorno 22/2/2017, quasi sicuramente sarà differita d'ufficio a data da destinarsi.


Al riguardo, si invita codesto ufficio a comunicare se è stato già soddisfatto il credito azionato, allegando in copia gli atti relativi.

Tale circostanza andrà necessariamente comunicata allo scrivente per le verifiche del caso.

IL DIRIGENTE UOD 04  
Avv. Giuseppe Testa

Il Funzionario  
R. Franchini Tel.081/7963754/rc

Giunta Regionale della Campania  
DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITÀ  
PRESA IN CARICO DOCUMENTI  
Data 09 FEB. 2017



NOT REPRODUCIBLE IN ANY MANNER  
WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF THE  
PUBLISHERS  
© 1980  
0000-0000



Studio Legale Avv. Ennio Magri  
& Associati

20123 Milano - Via Camperio Menfredo, 9 - mail:magri.milano@studiomagri.com  
80121 Napoli - Via Giusè Carducci, 19 - mail:magri.napoli@studiomagri.com  
00186 Roma - Via Guido D'Arezzo, 16 - mail:magri.roma@studiomagri.com

356/12

TRIBUNALE CIVILE DI NAPOLI

ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI

Il Consorzio ED.IN.CA. - Edilizia Industrializzata per la Campania in liquidazione, in persona del suo liquidatore unico, legale rappresentante pro tempore, dott. Francesco Saverio Paladino, con sede in Napoli alla via San Tommaso D'Acquino n. 67, P.I. 03505010631, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Ennio Magri C.F. [REDACTED] pec: [enniomagri@avvocatinapoli.legalmail.it](mailto:enniomagri@avvocatinapoli.legalmail.it) - fax 081.418801, Alessandro De Vito Piscicelli C.F. [REDACTED] e p.e.c. [alessandrodevitopiscicelli@avvocatinapoli.legalmail.it](mailto:alessandrodevitopiscicelli@avvocatinapoli.legalmail.it) e Nicola Trunfio C.F. [REDACTED] e p.e.c. [avvocato.nicolatrunfio@pcc.giuffre.it](mailto:avvocato.nicolatrunfio@pcc.giuffre.it) e con i suddetti difensori elettivamente domiciliato presso l'avv. Ennio Magri in Napoli alla via G. Carducci, 19, giusta procura a margine dell'atto di precetto notificato alla Regione Campania in data 17.11.2016;

PREMESSO CHE

- accogliendo il ricorso proposto dal Consorzio ED.IN.CA. in liquidazione, il Tribunale di Napoli con Decreto Ingiuntivo n. 4825/2015 del 27.7/1.9.2015, ha ingiunto alla Regione Campania di pagare al ricorrente Consorzio ED.IN.CA. in liquidazione <<nel termine di giorni quaranta dalla notifica del presente decreto, la somma di €. 103.675,35 per la causale di cui al ricorso, oltre interessi come richiesti, nonché le spese della presente procedura che liquida in euro 2.135,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge>>;

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA  
UDOP - STRUTTURA DI SUPPORTO TECNICO  
OPERATIVO ALLA SEGRETERIA DI GIUNTA  
24 GEN 2017  
RICEZIONE ATTI GIUDIZIARI  
NAPOLI - Via S. Lucia, 81

778  
AW  
BAE

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2017. 0056684 26/01/2017 12.48

REG. 1 TRIBUNALE CIVILE DI NAPOLI

Reg. 1 Procura Regionale

Classific. 4.



25 GEN 2017

- con il suddetto ricorso ex artt. 633 e ss. c.p.c., il Consorzio ha richiesto il riconoscimento degli interessi di mora ex art. 23 della Convenzione di concessione n. 10/81, a decorrere dal 15.11.2014 fino all'effettivo soddisfo, nella misura prevista dagli appositi decreti ministeriali art. 133 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e ss. mm. e ii.;
- il predetto Decreto Ingiuntivo n. 4825/2015 è stato notificato alla Regione Campania in data 11.09.2015 e non è stato opposto da quest'ultima, sicché è divenuto definitivo;
- pertanto, in virtù del decreto di esecutorietà emesso dal Tribunale di Napoli in data 04.02.2016 e depositato in data 10.02.2016 n. cronol. 948/2016, il suddetto Decreto Ingiuntivo n. 4825/2015 è stato munito di formula esecutiva in data 22.02.2016 e notificato in forma esecutiva ad istanza del Consorzio alla Regione Campania in data 08.3.2016;
- ad istanza dello stesso Consorzio ED.IN.CA. in liquidazione, è stato notificato in data 17.11.2016 alla Regione Campania in persona del legale rapp.te p.t., atto di precetto con il quale è stato intimato alla stessa Regione Campania il pagamento, entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni dalla notifica del medesimo atto, della complessiva somma di €. 117.576,16 (euro centodiciassettemilacinquecentosettanta-sei/16), (di cui €. 103.675,35 per sorta, €. 10.942,35 per interessi moratori dal 15.11.2014 al 15.11.2016, €. 2.553,46 per compensi, spese forfettarie e CPA come liquidati in Dec. Ing. 4825/2015 ed €. 405,00 per onorario di precetto), oltre IVA se dovuta ed **oltre ulteriori interessi dal 16 novembre 2016** nella misura prevista dagli appositi decreti ministeriali ex art. 133 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e ss. mm. e ii.,

Studio Legale Avv. Ennio Magri  
& Associati

20123 Milano - Via Camperio Manfredi, 9 - mail:magri.milano@studiomagri.com  
80121 Napoli - Via Giusuè Carducci, 19 - mail:magri.napoli@studiomagri.com  
00198 Roma - Via Guido D'Arezzo, 16 - mail:magri.roma@studiomagri.com

fino alla data di effettivo pagamento e le spese di notifica di tale atto, con espressa avvertenza al debitore che, non adempiendo alla richiesta di pagamento sopra intimata, nel termine e nel domicilio sopra indicati, si sarebbe proceduto in suo danno ad esecuzione forzata, nonché con espressa avvertenza al debitore che quest'ultimo ai sensi dell'art. 480, 2° comma, c.p.c., come modificato dall'art. 13, comma 1, lett. a), D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132, può, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con il creditore un accordo di composizione della crisi o proponendo allo stesso un piano del consumatore;

- a tutt'oggi la Regione Campania non ha provveduto al pagamento delle predette somme liquidate nel Decreto Ingiuntivo n. 4825/2015 sopra citato ed intimato con il suindicato atto di precetto;

- pertanto, l'istante, al fine di recuperare il proprio credito, intende sottoporre a pignoramento tutte le somme di spettanza della Regione Campania a qualsiasi titolo dovute dal Banco di Napoli S.p.A. - Tesoreria Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato presso Intesa San Paolo Group Service s.c.p.a. in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Napoli (c.a.p. 80125) al Viale G. Marconi, 15, fino all'estinzione del credito attivato con l'atto di precetto, inclusi interessi nelle more maturati e maturandi, nonché spese come per legge;

Tanto premesso il Consorzio ED.IN.CA. - Edilizia Industrializzata per

la Campania in liquidazione, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato,

### CITA

- 1) **la Regione Campania**, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Napoli (c.a.p. 80132) alla via S. Lucia, 81;
- 2) **Banco di Napoli S.p.A. - Tesoreria Regione Campania**, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato presso **Intesa San Paolo Group Service s.c.p.a.** in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Napoli (c.a.p. 80125) al **Viale G. Marconi, 15**, a comparire innanzi al Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice dell'Esecuzione, nei soliti locali di **udienza** il mattino del **22 febbraio 2017**, ora di rito, con prosieguo, con invito a costituirsi nelle forme e termini di legge, affinché il terzo Banco di Napoli S.p.A. - Tesoreria Regione Campania domiciliato presso Intesa San Paolo Group Service s.c.p.a. in persona del legale rappresentante p.t., renda la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c. e la debitrice Regione Campania in persona del legale rappresentante p.t. sia presente alla dichiarazione ed agli atti ulteriori, con invito al terzo Banco di Napoli S.p.A. - Tesoreria Regione Campania domiciliato presso Intesa San Paolo Group Service s.c.p.a. in persona del legale rappresentante p.t., a comunicare al creditore procedente, entro dieci giorni, a mezzo raccomandata, ovvero a mezzo posta elettronica certificata, la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c., con espressa avvertenza che non comparendo si procederà come per legge.

### AVVERTE ALTRESI'

**il Banco di Napoli S.p.A. - Tesoreria Regione Campania**, in persona

Studio Legale Avv. Ennio Magri  
& Associati

20123 Milano – Via Camperio Manfredi, 9 – mail:magri.milano@studiomagri.com  
80121 Napoli – Via Giusuè Carducci, 19 – mail:magri.napoli@studiomagri.com  
00198 Roma – Via Guido D'Arezzo, 18 – mail:magri.roma@studiomagri.com

del legale rappresentante pro tempore, domiciliato presso **Intesa San Paolo Group Service s.c.p.a.** in persona del legale rappresentante p.t., con sede in **Napoli** (c.a.p. 80125) al **Viale G. Marconi, 15**, che, in caso di mancata comunicazione della suddetta dichiarazione, la stessa dovrà essere resa dal terzo comparando in un'apposita udienza e che qualora il terzo non compaia o, sebbene comparso, non renda la dichiarazione, il credito pignorato si considererà non contestato ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul procedimento di assegnazione.

Con rivalsa di spese e di onorari, e salvo ogni altro diritto e azione.


**Si dichiara che il presente atto è esente da bollo e da imposta di registro ex art. 73 L. 219/1981.**

Napoli, 16 gennaio 2017

avv. Alessandro De Vito Piscicelli

avv. Nicola Trunfio

avv. Ennio Magri



## RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza del ED.IN.CA. – Edilizia Industrializzata per la Campania in liquidazione in persona del legale rappresentante p.t., come sopra rappresentato e difeso dagli avv.ti Ennio Magri, Alessandro De Vito Piscicelli e Nicola Trunfio, presso i quali elettivamente domicilia in Napoli alla via G. Carducci, 19, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'UNEP presso la Corte di Appello di Napoli, in forza del titolo e dell'atto di precetto esibitimi, con il presente atto ho sottoposto a pignoramento

### IN DANNO

della **Regione Campania**, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Napoli (c.a.p. 80132) alla via S. Lucia, 81,

### PRESSO

1) **Banco di Napoli S.p.A. - Tesoreria Regione Campania**, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato presso **Intesa San Paolo Group Service s.c.p.a.** in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Napoli (c.a.p. 80125) al **Viale G. Marconi, 15**, a tutti gli effetti di legge, tutte le somme, nei limiti consentiti dalla legge, dovute e debende alla Regione Campania fino alla concorrenza della somma di **€. 176.364,24** (determinata aumentando della metà l'importo precettato di **€. 117.576,16**), ai sensi dell'art. 546, I° comma c.p.c. comprensiva del credito per cui si procede e delle spese del presente procedimento, oltre gli interessi maturati e maturandi, sino al saldo effettivo e/o salva diversa liquidazione stabilita dal Giudice.

A tal fine:

Studio Legale Avv. Ennio Magri  
& Associati

20123 Milano – Via Camperio Manfredi, 9 – mail:magri.milano@studiomagri.com  
80121 Napoli – Via Giusuè Carducci, 19 – mail:magri.napoli@studiomagri.com  
00198 Roma – Via Guido D'Arezzo, 16 – mail:magri.roma@studiomagri.com

- ho fatto formale ingiunzione al debitore, ai sensi dell'art. 492 1° comma c.p.c., di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato le somme assoggettate al pignoramento e i frutti di esse, sotto le sanzioni di legge;
- ho rivolto, altresì, invito all'esecutato, ai sensi dell'art. 492 2° comma c.p.c., ad effettuare presso la Cancelleria del Giudice dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei Comuni del circondario in cui ha la sede il Giudice competente per l'esecuzione, con avvertimento che in mancanza, ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni allo stesso dirette saranno effettuate presso la Cancelleria dello stesso Giudice;
- ho rivolto formale avvertimento all'esecutato, ai sensi dell'art. 492 3° comma c.p.c., che ai sensi dell'art. 495 c.p.c. può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di danaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, oltre che delle spese di esecuzione, sempre che, a pena di inammissibilità, sia dallo stesso debitore depositata in cancelleria, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli artt. 530, 552 e 569 c.p.c., la relativa istanza unitamente ad una somma non inferiore ad un quinto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e degli altri relativi ai creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti eventualmente effettuati, di cui il detto esecutato deve dare prova documentale e che, a norma dell'articolo 615, secondo



comma, terzo periodo, c.p.c., l'opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569 c.p.c., salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile;

- ho altresì intimato, ai sensi dell'art. 543, II comma c.p.c., al terzo pignorato **Banco di Napoli S.p.A. - Tesoreria Regione Campania**, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato presso **Intesa San Paolo Group Service s.c.p.a.** in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Napoli al Viale G. Marconi, 15, di non disporre delle somme pignorate senza ordine del Giudice, avvertendo che in difetto verranno applicate le sanzioni di legge, avvisandolo che dal giorno della notifica del presente atto, è soggetto relativamente alle somme dovute al debitore e nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato della metà agli obblighi che la legge impone al custode.

Nel contempo ho notificato il suesteso atto dandone copia conforme a:

1) **Regione Campania**, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Napoli (c.a.p. 80132) alla via Santa Lucia n. 81;

---

**Studio Legale Avv. Ennio Magri  
& Associati**

20123 Milano – Via Camperio Manfredi, 9 – mail:magri.milano@studiomagri.com  
80121 Napoli – Via Giusuè Carducci, 19 – mail:magri.napoli@studiomagri.com  
00196 Roma – Via Guido D'Arezzo, 18 – mail:magri.roma@studiomagri.com

**2) Banco di Napoli S.p.A. - Tesoreria Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato presso Intesa San Paolo Group Service s.c.p.a. in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Napoli (c.a.p. 80125) al Viale G. Marconi, 15**



*Wegpunkt 1*

*Wegpunkt 2*

*Wegpunkt 3*

*Wegpunkt 4*

*Wegpunkt 5*

Raccomandata a mano

D.G. 53-08  
Direzione Generale per i L.  
Pubblici e la Protezione Ci  
Via De Gasperi,28

80133 - N A P O L I -

D.G. 53-07  
Direzione Generale per la  
Centro Direzionale Is.C/3

80143 - N A P O L I -

REGIONE CAMPANIA  
Prot. 2015. 0628103 22/09/2015 07,02  
Att. : Avvocatura Regionale  
Ass. : 5308 Direzione Generale per i Lavori...  
Classifica : 4.



N° Prat. 3299/15 C.C.

Oggetto: ricorso D.L n.4825/15 promosso da: Consor-  
zio ED.IN.CA. c/RegioneCampania

Giunta Regionale della Campania  
DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITÀ  
PRESA IN CARICO DOCUMENTO

Data ..... 25 SET. 2015 .....

Si trasmette copia del decreto ingiuntivo in oggetto notificato l'11/09/2015 con il quale il Tribunale di Napoli ha ingiunto alla Regione Campania il pagamento della somma di €.103.675,35 oltre interessi al tasso indicato e spese legali, con preghiera di voler fornire a vista, in duplice copia, dettagliata relazione sui fatti di causa, completa di tutta la documentazione utile ai fini della proposizione di un'eventuale opposizione da parte dell'Amministrazione.

Si prega di voler citare nella risposta il numero di pratica di questa Avvocatura e di voler fornire cortese immediato riscontro anche se negativo, evidenziando, altresì, che scaduto il termine per la proposizione di opposizione non sarà in alcun modo possibile contrastare la pretesa avversa.

ad

Il Dirigente dell'UOD 60-01-05  
Avv. Lidia Bondonno





TRIBUNALE DI NAPOLI

RICORSO PER INGIUNZIONE DI PAGAMENTO

ex artt. 633 e ss. c.p.c.

Per: il Consorzio ED.IN.CA. - Edilizia Industrializzata per la Campania in liquidazione, in persona del suo liquidatore unico p.t., legale rappresentante pro tempore, dott. Francesco Saverio Paladino, con sede in Napoli alla via S. Tommaso d'Aquino 67, P.I. 03505010631, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, giusta procura in calce al presente atto, dall'avv. Ennio Magri C.F. [REDACTED] [REDACTED] PEC: [enniomagri@avvocatinapoli.legalmail.it](mailto:enniomagri@avvocatinapoli.legalmail.it) - fax 081.418801, dall'avv. Massimo Ambroselli C.F. [REDACTED] - pec: [massimoambroselli@avvocatinapoli.legalmail.it](mailto:massimoambroselli@avvocatinapoli.legalmail.it) e dall'avv. Nicola Trunfio C.F. [REDACTED] [REDACTED] e PEC: [avvocato.nicolatrunfio@cert.telecompec.it](mailto:avvocato.nicolatrunfio@cert.telecompec.it), ed elettivamente domiciliato presso l'avv. Ennio Magri in Napoli alla via G. Carducci, 19, con dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento al seguente indirizzo PEC: [enniomagri@avvocatinapoli.legalmail.it](mailto:enniomagri@avvocatinapoli.legalmail.it), ovvero al seguente recapito fax 081/418801;

Contro: Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore.

\*\*\*

PREMESSO CHE

- con Convenzione del 9.12.1981 rep. n. 10/81 per Ufficiale rogante dott. Mario Albano (giusta decreto n. 37 del 12.11.1981 del P.G.R.C.)

343  
M



- (doc. 1) il Presidente della Regione Campania – Commissario Straordinario di Governo ex Titolo VIII L. 219/1981 e successive modifiche e integrazioni, affidava in concessione al Consorzio ED.IN.CA. – Edilizia Industrializzata per la Campania (d'ora in avanti anche solo "Consorzio ED.IN.CA." o "Consorzio"), la programmazione e l'attuazione degli interventi di edilizia residenziale, ivi compresa, per quel che qui interessa, la rampa di accelerazione che collega la bretella di raccordo tra la S.S. 268 e la Lufrano – Lago Patria con l'asse viario Napoli - Ponticelli – Pomigliano d'Arco;
- tra le attività demandate al Consorzio concessionario rientrava l'espletamento delle procedure espropriative preordinate all'acquisizione delle aree occorrenti per gli interventi oggetto di convenzione;
  - in proposito, l'art. 8) della Convenzione n. 8/1981, prevedeva l'impegno del Concessionario a svolgere, in nome e per conto del Concedente, tra gli altri adempimenti amministrativi, anche *<<l'espletamento delle procedure di espropriazione in conformità delle disposizioni del titolo ottavo della citata legge 219/81 e quelle, anche in deroga ad altre norme, che saranno eventualmente emanate con ordinanza del Commissario secondo le prescrizioni che saranno eventualmente all'uopo dettate.>>*;
  - in esecuzione dei compiti ad esso affidati in concessione e dei provvedimenti emessi dall'Amministrazione straordinaria ex L. 219/81, di dichiarazione di p.u., individuazione ed autorizzazione all'occupazione delle aree (in particolare ordinanze del Funzionari delegato CIPE ex

titolo VIII L. 219/1981 n. 1421/Est del 5.7.1989, n. 1971/Est del 3.11.1992), il Consorzio ED.IN.CA., ha curato l'occupazione ai fini espropriativi del fondo sito in Cercola, riportato nel locale Catasto Terreni al foglio 1, p.lle 1332 (ex 1216/b ex 214) e 1245 (ex 724/b e 214/b), di proprietà dei sigg. Gianfranco e Laura Mascoli;

- nel corso della procedura veniva offerta l'indennità di espropriazione che il Consorzio EDINCA, quale concessionario dell'opera pubblica e della relativa procedura espropriativa, provvedeva a depositare presso la Cassa Depositi e Prestiti di Napoli in favore della ditta proprietaria, nella complessiva somma di Lire 40.836.550 (pari ad €. 21.090,32), giusta quietanza n. 564 del 6.9.2001;

- la procedura espropriativa si concludeva con il Decreto di acquisizione n. 40674/1° Sett. B del 5.11.2001, emesso dal prefetto della Provincia di Napoli (**doc. 2**);

- a fronte di tale procedura espropriativa, i sigg. Gianfranco e Laura Mascoli, a mezzo del loro procuratore speciale sig. Salvatore Nappi, proponevano giudizio di opposizione alla stima avanti al Tribunale di Napoli r.g. 8446/2002, convenendovi, tra gli altri, il Funzionario Delegato CIPE, l'ANAS ed il Consorzio EDINCA nella predetta qualità di concessionario del Funzionario CIPE;

- con sentenza n. 389/2013 depositata il 10.01.2013 (**doc. 3**), il Tribunale di Napoli così provvedeva:

*<<Accoglie la domanda, per quanto di ragione, e per l'effetto condanna il Consorzio ED.IN.CA. in persona del liquidatore p.t. al pagamento a favore degli attori così come rappresentati, della somma compless-*

*siva di euro 95.716,00 (già detratta la somma depositata di euro 21.090,32), oltre interessi al tasso legale dal 5.11.2001 all'effettivo soddisfo; Rigetta la domanda nei confronti delle altre parti convenute; Condanna altresì il convenuto consorzio EDINCA, in persona del liquidatore p.t., al pagamento in favore degli attori, delle spese del presente giudizio che liquida in euro 6500,00 per spese (comprese quelle di CTU) euro 7500,00 per onorario oltre IVA CPA e rimborso forfetario spese generali come per legge. Dichiara compensate le spese nei confronti delle altre parti.>>>*

- avverso detta sentenza n. 389/13, proponeva gravame il Consorzio ED.IN.CA. in liq. con atto di appello, instaurando così avanti alla Corte di Appello il procedimento r.g. n. 761/2014;

- nelle more si sviluppavano trattative dirette ad una definizione bonaria della vertenza tra i sigg. Mascoli ed il Consorzio che individuavano intese di reciproca soddisfazione mediante la rinuncia da parte degli attori/appellati sigg. Mascoli all'ammontare dell'indennità di occupazione legittima per le tre annualità 1989-1992 quantificate nel giudizio di I grado nella misura di €. 27.964,29 ed in relazione alle quali il Consorzio EDINCA aveva sollevato in tale giudizio eccezione di prescrizione, posta poi a fondamento dell'atto di appello;

- veniva così raggiunta tra le parti l'intesa di ridurre l'importo per sorta capitale di €. 95.716,00 (al netto della somma già depositata presso la Cassa Depositi e Prestiti di €. 21.090,32), riconosciuto dalla sentenza del Tribunale di Napoli n. 389/2013 in favore degli attori, all'importo di €. 67.751,71 per sorta capitale (sempre al netto della somma già

depositata presso la Cassa Depositi e Prestiti di €. 21.090,32) che, maggiorato degli interessi dal 5.11.2001 alla data di emanazione della sentenza (10.01.2013) pari ad €. 18.718,04, veniva in definitiva individuato nella misura complessiva di €. 86.469,75;

- tali circostanze veniva rappresentate alla Concedente Regione Campania dal Consorzio EDNCA con la nota prot. 51/FSP del 18.7.2014, ricevuta dalla Regione il 21.7.2014 (**doc. 4**) con la quale il concessionario, benché a tanto non tenuto, chiedeva all'Ente concedente l'autorizzazione alla definizione transattiva della vertenza nei termini innanzi esposti;

- la Regione Campania con nota prot. 2014 0515112 del 23.7.2014 (**doc. 5**), in riscontro a tale richiesta del Consorzio, <<valutata la convenienza della conciliazione della controversia nei termini sopra indicati (definizione idonea a porsi quale accoglimento delle argomentazioni poste a fondamento del gravame)>>, così si esprimeva: <<tenuto conto del beneficio economico che ne deriva in termini di riduzione degli esborsi dovuti, esprime il proprio nulla osta alla conciliazione della vertenza in oggetto per la minor somma di € 67.751,71, cui si sommano interessi al 10.1.2013, spese di lite e rimborso CTU come liquidate in sentenza, per un totale complessivo di € 103.675,35. .... Il pagamento della predetta somma ai soggetti titolari dovrà essere formalizzato mediante la sottoscrizione di un atto transattivo contenente quietanza liberatoria definitiva, da trasmettere a questo ufficio dopo la sottoscrizione.>>;

- per l'effetto, sulla scorta e nei termini dell'autorizzazione rilasciata

dall'Amministrazione concedente Regione Campania, il Concessionario Consorzio EDINCA in liquidazione, in data 17.09.2014 sottoscriveva con il sig. Salvatore Nappi quale procuratore speciale e generale dei sigg. Gianfranco Mascoli e Laura Mascoli, Atto di Transazione e Quietanza, poi registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Napoli in data 6.10.2014 al n. 3 / 7818 (**doc. 6**);

- in virtù di tale atto, il Consorzio EDINCA in liquidazione provvedeva a pagare al sig. Salvatore Nappi, nella predetta qualità di procuratore speciale e generale dei sigg. Gianfranco Mascoli e Laura Mascoli (come da relative procure allegate all'atto di transazione; cfr. allegati al doc. 6, cit.), **il complessivo importo di € 103.675,35** (centotremila-seicentosestantacinque/35) – di cui € 67.751,71 a titolo di indennità, € 18.718,14 per interessi al 10.1.2013, € 10.705,50 per onorari di lite (comprensivi di IVA, CPA e spese generali) ed € 6.500,00 per spese comprese quelle di CTU - con le seguenti modalità (v. art. 2):

a) assegno circolare n. 6066802571-11 del 17.9.2014 tratto su Monte dei Paschi di Siena per € 50.000,00 emesso all'ordine di Nappi Salvatore (**doc. 7**);

b) assegno circolare n. 6061342552-05 del 17.9.2014 tratto su Monte dei Paschi di Siena per € 53.675,35 emesso all'ordine di Nappi Salvatore (**doc. 7**);

- con lo stesso atto di quietanza e transazione del 17.9.2014 (art. 2), il sig. Salvatore Nappi, nella predetta qualità di procuratore speciale e generale dei sigg. Gianfranco Mascoli e Laura Mascoli, rilasciava *<<ampia e definitiva quietanza liberatoria in favore del Consorzio*

*Ed.In.Ca. in liquidazione, dichiarandosi pienamente soddisfatto e dichiarando di non aver – a qualsivoglia titolo - più nulla a pretendere, in proprio e nella predetta qualità, per nessun titolo ragione o causa, dal Consorzio ED.IN.CA. in liquidazione, dal Commissario Straordinario del Governo il contenzioso ed il trasferimento delle opere di cui al titolo VIII L. 219/81, dalla Regione Campania, dall'A.N.A.S. e da qualunque altro Ente ad essi succeduto, in relazione alla sentenza del Tribunale Civile di Napoli n. 389/2013 emessa all'esito del procedimento civile svoltosi avanti al Tribunale di Napoli R.G. 8446/2002 ed alla procedura di occupazione ed espropriazione ...>> e dichiarava <<di assumere, in proprio e nella suindicata qualità, ogni onere, obbligo e responsabilità in ordine a qualsiasi ed eventuale pretesa, azione e/o diritto da parte di terzi su detti immobili, liberando e manlevando il Consorzio ED.IN.CA. in liquidazione e gli Enti pubblici sopra citati al precedente Art. 2), da ogni e qualsivoglia eventuale onere, obbligo e/o responsabilità di qualunque natura e/o specie, anche ai sensi dell'art. 1) della L. 20 marzo 1968 n. 391>>;*

- con lettera prot. n. 83/F.S.P. del 13.10.2014 raccomandata a.r. n. 14616298478-5 ricevuta dalla Regione Campania in data 15.10.2014 (doc. 8), il Consorzio EDINCA in liquidazione, chiedeva all'Ente concedente il rimborso della complessiva somma di euro 103.675,35 dallo stesso Consorzio anticipate in favore dei sigg. Mascoli come rappresentati dal sig. Nappi, per indennità di esproprio ed interessi, nonché per spese legali e di CTU, di alla sentenza del Tribunale di Napoli n. 389/2013, trasmettendo alla Regione la seguente documentazione giu-

stificativa:

A) fattura n. 26 del 13.10.2014 di euro 103.675,35 emessa dal Consorzio EDINCA in liq. (all. a doc. 8, cit.);

1) copia della sentenza n. 389/2013;

2) copia autorizzazione della Regione Campania del 23.7.2014 prot. 0515112;

3) copia atto di quietanza e transazione a saldo di Mascoli Laura e Gianfranco, registrato il 6.10.2014 al n. 3/7818 con allegate copie di numero 3 procure speciali, tutte del 2.6.1998 per notaio Giustino Rossi di Somma Vesuviana del 2.6.1998, rep. 25929 e racc. 7925, rep. 25930 e racc. 7926, rep. 25931 e racc. 7927, nonché copia della procura generale del 16.7.2007 per notaio Giustino Rossi di Somma Vesuviana rep. 60646, racc. n. 21917 e copia del certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Cercola in data 29.5.2014 relativo alle particelle 1245 e 1332 del foglio 1;

4) copia due assegni circolari del 17.9.2014 tratti su Monte dei Paschi di Siena all'ordine di Nappi Salvatore quale procuratore dei sigg. Mascoli Laura e Gianfranco, n. 6066802571-11 per €. 50.000,00 e n. 6061342552-05 per €. 53.675,35;

- tale richiesta di rimborso è rimasta a tutt'oggi senza esito;

- la Convenzione di concessione n. 10/1981, prevede espressamente il diritto del concessionario Consorzio ED.IN.CA. a conseguire per intero il rimborso delle indennità e degli oneri anticipati nell'espletamento delle procedure espropriative previste dal citato art. 8;

- in particolare, l'art. 20 n. 3) della Convenzione ("Indennizzi ed One-

ri Vari”), prevede espressamente. <<*Le indennità di espropriazioni e di occupazioni, gli oneri comunque sostenuti dal Concessionario per il pagamento a soggetti terzi, sia pubblici che privati, di indennizzi corrispettivi, contributi, diritti, tasse o imposte, in dipendenza ai compiti ad esso demandati ai sensi del precedente art. 8 secondo comma lettera c) e d), saranno integralmente rimborsati dal Concedente su presentazione di idonea documentazione giustificativa sempre che non siano a carico del Concessionario in forza della delibera del C.I.P.E. sopra richiamata*>>;

- il successivo art. 23 della Convenzione n. 10/1981 (“Modalità di pagamento”), disciplina, tra l’altro, le modalità del rimborso di cui al precedente art. 20, prevedendo a tal fine che: <<*Il versamento degli importi di cui al precedente art. 20, primo comma n. 3, sarà effettuato come segue: 1) con rimborso delle indennità erogate agli aventi diritto a seguito di consegna al Concedente degli atti comprovanti il pagamento o il deposito nella Cassa dei Depositi e Prestiti delle indennità stesse. A tal fine verrà istituito dal Concedente un conto speciale che sarà utilizzato gradualmente per rimborsare, entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione di cui sopra, gli importi esborsati per la corresponsione delle indennità. L’eventuale ritardo nel rimborso comporta a carico del Concedente la corresponsione degli interessi di cui all’ultimo comma del presente articolo.*>>;

- a sua volta, l’ultimo comma dello stesso art. 23, prevede che <<*In caso di ritardo dell’effettuazione di pagamenti da parte del Concedente, rispetto ai termini sopra indicati, saranno dovuti al Concessio-*

*nario interessi di mora nelle misure previste dagli appositi decreti ministeriali>>;*

- la L. 8.8.1995, n. 341, all'art. 22, prevedeva che <<le opere di urbanizzazione primaria e secondaria e le altre opere infrastrutturali, individuate, individuate negli allegati al citato decreto del Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica 4.11.1994, sono acquisite all'atto del trasferimento al demanio e al patrimonio disponibile dei Comuni, Enti o Amministrazioni indicati negli allegati stessi ... . I Comuni, gli Enti e le Amministrazioni subentrano in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in atto, procedono al completamento delle operazioni ancora in corso ed al collaudo definitivo delle opere.>>;

- con verbale del 21.3.1996 l'asse viario cui era preordinata la procedura espropriativa in oggetto, veniva trasferito dal Funzionario Delegato Cipe (di cui all'art. 84 L. 219/81), all'ANAS quale ente subentrato al primo in tutti i rapporti giuridici ex art. 22 L. 8.8.1999 n. 341;

- di poi, nell'ambito della ripartizione del complesso di strade ed autostrade già appartenenti al demanio stradale non più ricomprese nella rete di interesse nazionale, l'Asse viario di Collegamento Centro Direzionale di Napoli – 167 di Ponticelli – Cercola – Pomigliano d'Arco veniva incluso nella rete viaria trasferita dall'Agenzia del Demanio del Ministero delle finanze al demanio della Regione Campania;

- con verbale di consegna del 17.10.2001, sottoscritto da Agenzia del Demanio, ANAS e Regione Campania (ex art. 2, comma 1 del D.P.C.M. 21.2.2000), quest'ultima subentrava all'ANAS in tutti i

rapporti attivi e passivi relativi ai beni trasferiti, ivi compreso espressamente il contenzioso instaurato per le opere in concessione ex L. 219/1981 trasferite ad ANAS ex L. 341/1995, per fatti ed atti antecedenti la data del trasferimento (**doc. 9**);

- tuttavia, a tutt'oggi, la Regione Campania, pur essendosi espressa favorevolmente alla transazione nei termini innanzi indicati ed al conseguente pagamento della somma di €. 103.675,35 alla ditta espropriata, non ha provveduto al rimborso in favore del concessionario Consorzio ED.IN.CA. in liq. delle suddette somme, da quest'ultimo anticipate;

- ricorrendo, nella pecie tutte le condizioni di cui all'**art. 642 c.p.c.**, attesa l'espressa autorizzazione della Regione Campania e l'efficacia probatoria privilegiata connessa alla documentazione in cui trova fondamento il credito vantato dal Consorzio ricorrente, nonché, **si chiede autorizzarsi l'esecuzione provvisoria** ed immediata del decreto; tanto premesso, il Consorzio ED.IN.CA. - Edilizia Industrializzata per la Campania in liquidazione, in persona del suo liquidatore unico p.t., come in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato,

#### **CHIEDE**

al Tribunale adito, di voler ingiungere alla Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, ex artt. 633 e ss. c.p.c., per le causali indicate in premessa, il pagamento senza dilazione - ricorrendo in particolare le condizioni tutte di cui all'art. 642 c.p.c. - in favore del Consorzio ED.IN.CA. in liquidazione, in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore, della complessiva somma di

€ 103.675,35 (centotremilaseicentosestantacinque/35), a titolo di sorta capitale, oltre interessi moratori maturati e maturandi, ex art. 23 della Convenzione di concessione n. 10/81, a decorrere dal 15.11.2014 (31° giorno dalla ricezione da parte della Regione della fattura EDINCA n. 26 del 13.10.2014 ricevuta in data 15.10.2014), fino all'effettivo soddisfo, nella misura prevista dagli appositi decreti ministeriali art. 133 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e ss. mm. e ii.;

#### ISTANZA DI PROVVISORIA ESECUZIONE

Si chiede volersi autorizzare la provvisoria esecuzione del decreto ai sensi dell'art. 642 c.p.c.:

a) stante l'espressa autorizzazione della Regione Campania alla transazione nei termini innanzi indicati ed al conseguente pagamento della somma di € 103.675,35 alla ditta espropriata:

b) stante la certezza, liquidità ed esigibilità del credito azionato;

c) atteso che il credito trova pieno titolo nella convenzione intercorrente tra le parti, nonché nella pacifica documentazione comprovante il diritto fatto valere.

d) posto che per la ricorrente, nella sua qualità di Concessionaria, sussiste pericolo di grave pregiudizio nel ritardo del pagamento dovute, atteso che tale somma contribuisce in misura rilevante ad assicurarle i mezzi finanziari necessari per garantire l'assolvimento degli obblighi di anticipazione - nell'interesse peraltro della Regione stessa - delle indennità di spettanza delle ditte espropriate.

Con il riconoscimento di spese e competenze legali della procedura

oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso spese generali come per legge.

Ai fini del contributo unificato si dichiara che il presente ricorso è esente da bollo e da imposta di registro ai sensi dell'art. 73 della L. 14.5.1981 n. 219.

Si depositano in copia i seguenti documenti:

- 1) stralcio convenzione del 9.12.1981 rep. n. 10/81 per Ufficiale rogante dott. Mario Albano (premesse, artt. 1, 2, 8, 20 e 23, sottoscrizioni, postille e conformità);
- 2) decreto di acquisizione n. 40674/1° Sett. B del 5.11.2001, emesso dal prefetto della Provincia di Napoli;
- 3) sentenza n. 389/2013 del Tribunale di Napoli;
- 4) nota del Consorzio EDNCA prot. 51/FSP del 18.7.2014;
- 5) nota della Regione Campania prot. 2014 0515112 del 23.7.2014;
- 6) "Atto di Transazione e Quietanza" del 17.09.2014, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Napoli in data 6.10.2014 al n. 3/7818 ed i seguenti atti ad essa allegati: numero 3 procure speciali, tutte del 2.6.1998 per notaio Giustino Rossi di Somma Vesuviana, rep. 25929 e racc. 7925, rep. 25930 e racc. 7926, rep. 25931 e racc. 7927, nonché copia della procura generale del 16.7.2007 per notaio Giustino Rossi di Somma Vesuviana rep. 60646, racc. n. 21917 e copia del certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Cercola in data 29.5.2014 relativo alle particelle 1245 e 1332 del foglio 1;
- 7) assegno circolare n. 6066802571-11 del 17.9.2014 tratto su Monte dei Paschi di Siena per €. 50.000,00 emesso all'ordine di Nappi Salvatore, nonché assegno circolare n. 6061342552-05 del 17.9.2014 tratto

su Monte dei Paschi di Siena per €. 53.675,35 emesso all'ordine di Nappi Salvatore;

8) lettera del Consorzio EDINCA in liq. prot. n. 83/F.S.P. del 13.10.2014 raccomandata a.r. n. 14616298478-5 ricevuta dalla Regione Campania in data 15.10.2014 ed allegata fattura n. 26 del 13.10.2014 di euro 103.675,35 emessa dal Consorzio EDINCA in liq.;

9) verbale di consegna del 17.10.2001, sottoscritto da Agenzia del Demanio, ANAS e Regione Campania;

10) D.M. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 28.08.2012.  
Napoli, 03 giugno 2015

avv. Nicola Trunfio

avv. Massimo Ambroselli

avv. Ennio Magri

## REALATA DI NOTIFICA

I sottoscritti avv.ti Ennio Magri e Massimo Ambroselli, quali procuratori e difensori costituiti, che, unitamente e disgiuntamente con l'avv. Nicola Trunfio, rappresentano e difendono il Consorzio ED.IN.CA. – Edilizia Industrializzata per la Campania in liquidazione, in persona del suo liquidatore p.t. presso gli stessi elettivamente domiciliato in Napoli alla via G. Carducci, 19, nel sujesteso ricorso per ingiunzione di pagamento proposto avanti al Tribunale di Napoli r.g. 17258/2015, attestano, ai sensi dell'art. 16 bis, co. 9 bis del D.L. 18.10.2012 n. 179 convertito con modificazioni dalla L. 221/2012, che le sujestese copie informatiche del suddetto ricorso per ingiunzione di pagamento r.g. 17258/2015 e del decreto ingiuntivo n. 4825/2015 reso in calce dal Tribunale di Napoli, sono conformi ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico.

avv. Massimo Ambroselli

avv. Ennio Magri

Ad istanza del Consorzio ED.IN.CA. – Edilizia Industrializzata per la Campania in liquidazione, in persona del suo liquidatore p.t., rapp.to e difeso, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Ennio Magri, Nicola Trunfio e Massimo Ambroselli, come sopra, si notifici per legale scienza, il sujesteso ricorso per ingiunzione di pagamento ed il decreto ingiuntivo del Tribunale di Napoli n. 4825/2015 a:

**Regione Campania**, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Napoli alla via S Lucia n. 81;

L. 11 SET 2015

10/0000000000

**UNEP - NAPOLI**

Ar10 Cr. 52525

**URGENTE**

Diritti	€ 3,87
Trasferite	€ 8,13
10%	€ 0,81
Spese Postali	€ 0,00
Varie	€ 0,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 12,81</b>

(10 % versato in modo virtuale)

Data Richiesta 11/09/2015

1. 11. 2015 - 11. 2015

Schede di rilevazione di partita debitoria

N° 13 del 11/10/2017

Direzione Generale 50/08

FASC. n. 13

La dr.ssa Maria Sofia Di Grado, Dirigente della Unità Operativa 50/08/02 – Trasporto su gomma, per quanto di propria competenza,

ATTESTA

Quanto segue:

Generalità del creditore: AGNESE IARDINO, nata a [REDACTED] C.F. [REDACTED]

Oggetto della spesa: compenso commissario ad acta;

Tipologia del debito fuori bilancio: Debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive (art. 73, comma 1, lettera a, D. Lvo 23/06/2011 n. 118).

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Il debito fuori bilancio di cui alla presente scheda debitoria deriva dal giudizio promosso da Comune di Napoli contro la Regione Campania e nei confronti di A.N.M. Spa ad esito del quale il TAR Campania, sez. III (sentenza 286/2012) ha accolto il ricorso e ha disposto l'annullamento delle delibere della Giunta regionale della Campania n. 621/2010 e n. 960/2010.

In esecuzione della citata sentenza 286/2012, è stato adottato il decreto n. 112 del 17/7/2013, successivamente annullato in sede di ottemperanza (TAR Campania, sez. III, sentenza 2334/2014).

Il medesimo TAR, con ordinanza 6711/14, ha nominato il Prefetto di Napoli quale Commissario ad Acta per l'esecuzione delle sopracitate sentenze, il quale, avvalendosi della facoltà di delega, ha a sua volta nominato la dr.ssa Agnese Iardino (decreto prefettizio n. 5016 Gab/Pers.Pref. del 16/1/2015).

Il Commissario ad acta, ha quantificato l'importo da corrispondere al Comune di Napoli (euro 2.203.669,26) e predisposto tutti gli atti richiesti dalla procedura per il riconoscimento del debito fuori bilancio. Tale procedura si è conclusa con l'emanazione della legge regionale n. 4 del 15/2/2016 (Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126), pubblicata sul BURC n. 10 del 15/2/2016. Oggetto di riconoscimento è stato non soltanto il debito nei confronti del Comune di Napoli, ma anche il compenso in favore dello stesso Commissario, quantificato in via prudenziale in euro 5.000,00.

Con ordinanza n. 4436/17, depositata in data 25/9/17, il TAR ha liquidato al Commissario ad acta l'importo di euro 5.553,00 (oltre eventuali accessori di legge), con onere a carico della Regione Campania, importo superiore a quello determinato in via prudenziale nell'ambito della sopra menzionata procedura.

Pertanto, oggetto della presente scheda di partita debitoria è la differenza tra quanto liquidato dal TAR e quanto già riconosciuto quale debito fuori bilancio dalla L.r. 4/2016, pari a:

Compenso lordo	euro 553,00
Ritenuta IRPEF	euro 127,19
Compenso netto	euro 425,81
IRAP	euro 47,00 (a carico dell'amministrazione).

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito: Ordinanza collegiale TAR Campania, Sez. III, n. 4486/2017, depositata in data 25/9/2017.

Epoca della prestazione: 16/1/2015-10/3/2017

Importo da riconoscere:

Compenso lordo	euro 553,00
Ritenuta IRPEF	euro 127,19
Compenso netto	euro 425,81
IRAP	euro 47,00 (a carico dell'amministrazione)

per un importo complessivo di euro 600,00 (seicento/00)

sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

#### ATTESTA

- a) che l'importo da corrispondere deve essere incluso fra i debiti fuori bilancio in quanto derivante da sentenze esecutive e non predeterminato in base ad un regolare impegno contabile;
- b) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'art. 2934 e ss. del codice civile.

sulla scorta di quanto dichiarato, lo scrivente

#### CHIEDE

il riconoscimento di legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 118/2011 per l'importo complessivo pari ad euro 600,00 (seicento/00)

Si allega la seguente documentazione:

1. sentenza TAR Campania, Sez. III, n. 286/2012;
2. sentenza TAR Campania, Sez. III, n. 2334/2014;
3. ordinanza TAR Campania, Sez. III, n. 6711/2014;
4. decreto prefettizio n. 5016 Gab/Pers.Pref. del 16/1/2015;
5. ordinanza TAR Campania, Sez. III, n. 4486/17;
6. istanza di pagamento della dott.ssa Agnese Iardino (acquisita al protocollo regionale n. 2017.0644394 del 2/10/2017).

Napoli, 11/10/2017

Il Dirigente 50 08 02  
Dott.ssa Maria Sofia Di Grado



N. 00286/2012 REG.PROV.COLL.  
N. 06540/2010 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania**

**(Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 6540 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Gabriele Romano e Anna Pulcini, con i quali elettivamente domicilia in Napoli alla piazza Municipio presso l'Avvocatura Municipale;

*contro*

Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Lacatena, con il quale elettivamente domicilia in Napoli alla via S.Lucia n.85 presso l'Avvocatura Regionale;

A.N.M. S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Abbamonte, con il quale elettivamente domicilia in Napoli alla via Melisurgo n.4;

Metronapoli Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

*per l'annullamento*

- 1.della Delibera n. 621 del 05/08/2010 emessa dalla Giunta Regionale della Campania, avente ad oggetto "Adempimenti amministrativi relativi al trasporto pubblico locale", nella parte in cui rimodula il contributo "storico" corrisposto annualmente (dal 2002) al Comune di Napoli con un abbattimento, per il trimestre luglio/settembre 2010, del 12% rispetto al corrispondente trimestre degli anni precedenti (ricorso principale);
- 2.della Delibera n.236 del 12.03.2010 emessa dalla Giunta Regionale, nel caso in cui la riserva di «ogni ulteriore determinazione all'esito degli atti di programmazione di competenza provinciale e dei comuni capoluogo» sia inteso come presupposto legittimante la successiva D.G.R. Campania .621/2010 (ricorso principale);
- 3.della Delibera n.960 del 31.12.2010 emessa dalla Giunta Regionale, avente ad oggetto "Adempimenti amministrativi relativi al trasporto pubblico locale", nella parte in cui ha ritenuto di «di dover confermare, anche per il bimestre 01.10.2010 – 31.12.2010, il contributo a favore dei Comuni capoluogo, titolari esclusivi delle competenza in materia di TPL» (ricorso per motivi aggiunti)
- 4.di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti del Comune ricorrente (ricorso principale e ricorso per motivi aggiunti).

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania e della A.N.M. Spa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Giudice relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 ottobre 2011 la dott.ssa Ida Raiola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

**FATTO**

Con ricorso notificato in data 15 novembre 2010 e depositato in data 01.12.2010, parte ricorrente esponeva in fatto:

- che la Regione Campania, ai sensi della L.R. n.3/2002 e nell'ambito di un processo di programmazione non ancora concluso, trasferiva al Comune di Napoli, così come agli altri Comuni capoluoghi di provincia e alle Province della Regione, risorse dirette al finanziamento dei servizi di trasporto pubblico locale, e ciò in esecuzione di specifici obblighi normativi, statuiti dalla normativa nazionale e regionale;
- che la determinazione di dette risorse sarebbe dovuto avvenire nel quadro di un articolato percorso di programmazione (ai sensi dell'art.16 L.R. n.3/2002) che, anche in ragione dei significativi ritardi accumulati dalla Regione nel compimento di atti di propria competenza, non si era ancora concluso;
- che, nell'ambito di detto percorso programmatorio, la Regione, in conformità a quanto previsto dall'art.8 del regolamento - adottato, ai sensi dell'art.45 della L.R. n.3/2002, con D.G.R. Campania n.4833/2002 - fino all'anno 2009, aveva provveduto a trasferire al Comune di Napoli risorse «corrispondenti al contributo storico fissato dalla delibera di Giunta Regionale n.6255 del 26.11.2001», contributo determinato per gli anni 2007, 2008 e 2009 in complessivi €73.224.814,90#, dei quali €72.489.376,90# erogati direttamente alle società partecipate dal Comune ed esercenti il servizio (ANM s.p.a. e Metronapoli s.p.a.), giusta delegazione di pagamento formulata dal Sindaco di Napoli ex art. 1, comma 5, del citato regolamento, e €735.435,00#, parzialmente trasferiti al Comune di Napoli per la successiva erogazione a favore di Ctp s.p.a.;
- che, con delibera di Giunta Regionale n.236 del 12 marzo 2010, la Regione Campania aveva confermato le risorse storiche anche per il primo semestre 2010, per un importo di €36.612.404 al fine di «assicurare agli Enti Locali, gli stessi trasferimenti di cui alla D.G.R. n.569 del 27.03.2009 fino al 30 giugno 2010...riservandosi ogni ulteriore determinazione all'esito degli atti di programmazione di competenza provinciale e dei comuni capoluogo»;

- che l'attività di programmazione non si esauriva con l'adozione degli atti di programmazione da parte delle Province e dei Comuni, ma richiedeva altresì che la Giunta Regionale, dopo aver sentito il Consiglio delle Autonomie locali, adottasse un apposito atto di individuazione della rete dei servizi minimi del territorio regionale, in modo da soddisfare le esigenze essenziali di mobilità dei cittadini;
- che la deliberazione impugnata faceva espresso riferimento, in proposito all'art.15, comma 3, della citata L.R. n.1/2009 ove si prevede che la Giunta Regionale «fino all'approvazione del piano triennale dei servizi minimi di cui al citato art.17, entro trenta giorni dalla pubblicazione del bilancio annuale di previsione, individua l'entità delle risorse da destinare al finanziamento dei servizi minimi di competenza delle province e dei comuni capoluogo»;
- che, con note nn. 5148 del 23.06.2010 e 5626 del 12.07.2010, l'Assessorato alla Mobilità Urbana del Comune di Napoli aveva reso noto alla AGC Trasporti della Regione Campania che era stata avviata la procedura volta alla qualificazione dei servizi minimi nel territorio del Comune di Napoli ex artt. 16 e 17 L.R. Campania n.3/2002, poi confluita nella D.G.C. n.1270 del 23.07.2010, trasmessa con nota n.4045/2010 e che risulta acquisita dalla stessa Regione Campania il 27.07.2010 (quindi, precedentemente all'adozione dell'impugnata D.G.R. n.621/2010);
- che, nelle more, la Giunta Regionale della Campania aveva adottato il decreto dirigenziale n.112 in data 01.07.2010, con il quale, nel provvedere al «trasferimento delle risorse finanziarie relative al 3° bimestre 2010 a favore del Comune di Napoli, non era stata effettuata alcuna decurtazione;
- che, tuttavia, la Giunta Regionale della Campania con la delibera n.621 del 5 agosto 2010 aveva deliberato, per il trimestre luglio/settembre 2010, una riduzione di tale contributo pari ad un abbattimento mensile di €.732.248,00# equivalente al 12% rispetto a quanto corrisposto negli anni precedenti;
- che la decurtazione era stata operata solo a danno dei Comuni capoluoghi di provincia e non anche a danno delle Province.

Tanto premesso, parte ricorrente impugnava gli atti indicati sub 1), 2) e 4) dell'epigrafe, articolando i seguenti motivi in diritto:

I.Violazione degli artt. 97 e 117 Cost. – Violazione e falsa applicazione degli artt. 5,16, 17, 41, 42 e 45 della L.R. n.3/2002, degli artt.8 e 11 del Regolamento (adottato con D.G.R. n.4833/2002) di attuazione del predetto art.45, degli artt. 7, 14, 16 e 20 del D.Lgs. n.422/1997;

II.Illegittimità della delibera di G.R. Campania n.621 del 05.08.2010 per difetto di istruttoria, motivazione carente, contraddittorietà – Violazione del giusto procedimento e del principio di buona fede – Eccesso di potere per illogicità manifesta – Sviamento – Incompetenza.

Con ricorso notificato in data 04.03.2011 e in data 10.03.2011, parte ricorrente impugnava gli atti indicati sub 3) e 4) dell'epigrafe per i seguenti motivi di diritto:

III.Violazione degli artt. 97 e 117 Cost. – Violazione e falsa applicazione degli artt. 5,16, 17, 41, 42 e 45 della L.R. n.3/2002, degli artt.8 e 11 del Regolamento (adottato con D.G.R. n.4833/2002) di attuazione del predetto art.45, degli artt. 7, 14, 16 e 20 del D.Lgs. n.422/1997;

IV.Illegittimità della delibera di G.R. Campania n.621 del 05.08.2010 per difetto di istruttoria, motivazione carente, contraddittorietà – Violazione del giusto procedimento e del principio di buona fede – Eccesso di potere per illogicità manifesta – Sviamento – Incompetenza.

Si costituiva la Regione Campania che resisteva al ricorso chiedendone il rigetto.

Si costituiva l'A.N.M. che aderiva al ricorso.

All'udienza pubblica del 6 ottobre 2011, la causa passava in decisione.

## DIRITTO

S'impone la preliminare delibazione di taluni profili di inammissibilità inerenti sia il ricorso principale che i motivi aggiunti proposti.

Il ricorso principale va dichiarato inammissibile limitatamente alla censure mosse avverso la deliberazione della Giunta Regionale della Campania

n.621/2010, nella parte in cui, senza indicare alcuna giustificazione circa il diverso trattamento riservato, ha proceduto alla decurtazione nella misura del 6% annuo del contributo 'storico' nei soli riguardi dei Comuni e non anche delle Province, posto che queste ultime, la cui qualità di controinteressate all'impugnazione sotto il profilo testé enunciato non può essere revocata in dubbio, non sono state evocate in giudizio dal ricorrente Comune.

Inammissibile è, altresì, il primo ricorso per motivi aggiunti notificato in data 04.03.2010, lite pendente, alle parti costituite personalmente e, perciò, in violazione della regola di cui all'art.41, comma 2, c.p.a., che richiama l'art.170 c.p.c. (Primo comma: «Dopo la costituzione in giudizio tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito»).

Successivamente la difesa del Comune di Napoli ha provveduto a notificare correttamente il ricorso per motivi aggiunti, avverso la deliberazione n.960/2010, ai procuratori costituiti delle parti (rispettivamente la Regione Campania, l'A.N.M. - Azienda Napoletana Mobilità s.p.a e la Metronapoli s.p.a.).

Venendo al merito della controversia, questa ha ad oggetto, mediante la duplice impugnazione in via principale e per motivi aggiunti, le delibere n. 621 del 5 agosto 2010, impugnata con ricorso introduttivo, e la n. 960 del 30 dicembre 2010 gravata con secondi motivi aggiunti, che hanno "rimodulato", riducendolo nella misura del 12% annuo, rispettivamente, per il terzo e il quarto trimestre dell'anno 2010, i contributi erogati dalla Regione Campania per il trasporto pubblico locale ai Comuni capoluogo.

L'adozione delle delibere indicate si iscrive nel processo di individuazione e programmazione del livello minimo del servizio di trasporto pubblico locale (TPL) della Regione Campania e nella fase (quasi) conclusiva di questo processo, il cui esito dovrà essere quello, in attuazione della normativa comunitaria, di sostituire al tradizionale sistema, vigente nel nostro ordinamento, dell'affidamento diretto, mediante concessione, del servizio alle diverse imprese di trasporto in relazione alle varie linee di trasporto quello

della selezione delle imprese mediante gara pubblica. E' noto, peraltro, che il protrarsi della fase di transizione ha dato luogo alla stipula, anno per anno, in favore delle imprese già affidatarie, dei cd. contratti-ponte, in relazione ai quali è insorto, in ciascuna regione, un notevole contenzioso sul cui ambito anche questo Tribunale si è più volte pronunciato.

Nel caso di specie, come già evidenziato dalla Sezione in un precedente pronuncia (n.5178/2011), entrambe le delibere impugnate si fondano nella sostanza sulle seguenti premesse:

- la violazione del patto di stabilità interno e l'esigenza di conseguire equilibri di bilancio;
- la mancata conclusione del processo di pianificazione dei servizi minimi previsto dagli artt. 16 e ss. della legge regionale n. 3/2002.

La legge regionale da ultima citata, come successivamente modificata dalla l.r. n. 1/2009, in coerenza con la normativa comunitaria e nazionale (regolamento n. 1191/69/CEE, n.1893/91/CEE, d.lg. n. 422/1997) definisce i servizi minimi quali quelli «qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità ed i cui costi sono a carico del bilancio della Regione entro i limiti degli stanziamenti annuali del bilancio regionale» e diretti «a garantire anche le linee di trasporto a domanda debole». Per l'indicazione dei servizi minimi, l'art. 16 e ss. della legge regionale prevede un articolato processo di pianificazione che vede coinvolte le Province e i Comuni capoluogo e che culmina con l'atto della Giunta regionale che individua «la rete dei servizi minimi del territorio regionale, in modo da soddisfare le esigenze essenziali di mobilità dei cittadini, in conformità all'art. 16, comma 1 del d.lg. n. 422/1997».

Come già innanzi precisato, il quadro normativo così delineato si iscrive nell'ambito delle disposizioni comunitarie che hanno sollecitato gli Stati membri, da una parte, a scegliere con procedure a evidenza pubblica le imprese incaricate di espletare il servizio pubblico di trasporto locale, dall'altra, a far emergere chiaramente quali siano le linee di trasporto che

devono essere sostenute con risorse pubbliche. A tale proposito l'indicato regolamento comunitario definisce quali «obblighi di servizio pubblico quelli che l'impresa di trasporto, ove considerasse il proprio interesse commerciale, non assumerebbe o non assumerebbe nella stessa misura, né alle stesse condizioni». In altri termini, l'intervento pubblico, nella specie regionale, deve essere volto, pena l'illegittima distorsione della concorrenza, a sostenere solo l'offerta di quei servizi che il mercato non sarebbe in grado di garantire perché economicamente non convenienti.

E' perciò fondamentale la ricognizione delle tratte di trasporto (o delle condizioni di prestazione del servizio), che non risultano produttive di per l'iniziativa privata e, che, quindi, necessitano della contribuzione pubblica. Nella terminologia del regolamento comunitario ci si riferisce alla individuazione da parte degli Stati membri degli obblighi di servizio pubblico che, se imposti alle imprese private di trasporto, richiedono una corrispondente compensazione economica.

Deve risultare chiaro, anche ai fini della decisione della presente controversia, come la normativa comunitaria e nazionale, eliminato il rischio di erogare contributi pubblici per linee di trasporto che comunque sarebbero offerte dal mercato, lasci alle scelte di politica pubblica in che misura soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini. Il livello minimo di servizi da assicurare, si traduce in una decisione di politica economica sulle risorse finanziarie da destinare ai vari settori di intervento pubblico (sanità, sicurezza, assistenza ecc.) in un quadro determinato di finanza pubblica, ossia con risorse, che, nel lessico economico-finanziario si definiscono «finite».

Non a caso la legge regionale, nel disciplinare il processo di pianificazione dei servizi di mobilità per il trasporto pubblico locale, prevede come primo passaggio della programmazione che la Regione indichi nelle linee direttive l'ammontare complessivo delle risorse regionali attribuibili agli obblighi di servizio pubblico. Più esplicito ancora l'art. 15 della l.r. n. 1/2009 che, al comma 3, stabilisce che «la Giunta regionale, fino all'approvazione del piano

triennale dei servizi minimi di cui all'art. 17 della legge regionale n. 3/2002, entro trenta giorni dalla pubblicazione del bilancio annuale di previsione, individua l'entità delle risorse da destinare al finanziamento dei servizi minimi di competenza delle province e dei comuni capoluogo». Lo stesso art. 15 ha poi modificato il comma 1 dell'art. 5 della l.r. n. 3/2002, stabilendo che i servizi minimi i cui costi sono a carico del bilancio della Regione siano individuati «entro i limiti degli stanziamenti annuali del bilancio regionale».

Ciò posto e ribadita la natura tutta di politica pubblica della scelta di definire i servizi minimi nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili (inevitabilmente limitate), alla Regione non può essere consentito di intervenire retroattivamente sul finanziamento di prestazioni già rese. A tale proposito la delibera n. 236 del 12 marzo 2010 ha espressamente assicurato ai Comuni capoluogo e alle Province «gli stessi trasferimenti di cui alla D.G.R. n. 569 del 27.3.2009, fino al 30 giugno 2010 «riservandosi ogni ulteriore determinazione all'esito degli atti di programmazione di competenza provinciale e dei Comuni capoluogo».

Come fondatamente dedotto dal Comune ricorrente, la decurtazione dei contributi operata con le delibere impugnate per il terzo e il quarto trimestre del 2010 ha una incidenza anche sui primi due trimestri del 2010. Segnatamente, la rimodulazione dei contributi è stata operata nella misura del 6% su base annua. Ciò significa che i trasferimenti per il secondo semestre del 2010 sono stati ridotti del 12 % in modo da “scontare” anche il taglio del 6% per il primo semestre del 2010. La Regione, dunque, venendo meno a quanto deciso con la delibera n. 236/2010, la quale garantiva il contributo definito su base storica per lo meno fino al 30 giugno 2010, ha illegittimamente applicato il taglio del 6% anche per il periodo 1° gennaio 2010 – 30 giugno 2010. Evidente l'illegittimità di tale determinazione, dall'efficacia retroattiva, su prestazioni di servizio già rese e a fronte delle quali si radicava l'affidamento del Comune a vedersi assicurati i contributi almeno fino al 30 giugno 2010.

Nessun affidamento alla conservazione del contributo storico poteva invece sussistere relativamente al secondo semestre del 2010. La più volte citata delibera n. 236/2010 (come osserva la difesa regionale, non tempestivamente impugnata dal Comune) faceva espressa riserva di rimodulare i contributi per il secondo semestre 2010 in esito al processo di programmazione dei servizi minimi. A tale riguardo non vale invocare la presenza di rapporti contrattuali in essere (i già ricordati c.d. contratti ponte, nei quali è subentrato il Comune al posto della Regione e rinnovati di anno in anno con le vecchie imprese concessionarie dei servizi pubblici di trasporto locale). Nello stabilire le clausole negoziali, il Comune non può non aver tenuto conto della normativa (comunitaria, nazionale e regionale) che, come si è visto, condiziona l'entità dei contributi disponibili per i Comuni e, dunque, per le imprese, a varie scelte e contingenze (in particolare, lo stato delle finanze pubbliche e l'esito del complesso procedimento di programmazione teso all'individuazione dei servizi minimi da sostenere con risorse pubbliche). L'eventuale assenza in tal senso di clausole di flessibilità all'interno dei contratti ponte non può, dunque, essere fatta valere nei confronti dell'amministrazione regionale.

Come pure la dedotta circostanza di aver inviato alla Regione il programma triennale di trasporto pubblico locale di propria competenza, non dà automaticamente al Comune di Napoli il diritto a vedersi riconosciuto il potenziamento dei servizi minimi ivi indicato o a vedersi quantomeno confermata l'entità dei servizi minimi assolti negli anni precedenti.

La proposta del Comune si iscrive, infatti, all'interno del complesso processo di programmazione che culmina con l'individuazione da parte della Regione della rete dei servizi minimi da garantire nell'intero territorio regionale. Per tale motivo, l'eventuale richiesta comunale deve inevitabilmente essere vagliata e raccordarsi con le analoghe proposte avanzate da tutti gli altri enti territoriali coinvolti e, in particolare, con quella della Provincia di Napoli.

In altri termini, la Regione può e deve indicare la rete di trasporto pubblico locale solo al termine del procedimento, ossia, dopo aver acquisito un quadro,

che si completa attraverso gli atti di programmazione inviati da tutti i Comuni capoluogo e le Province coinvolti (pena l'attivazione dei poteri sostitutivi previsti dalla legge regionale n. 3/2002 agli artt. 8 e 17). L'inadempimento di quasi tutti e gli enti locali interessati è inevitabilmente ricaduto sul Comune di Napoli, non consentendo alla Regione in questa fase di chiudere il processo di programmazione.

La necessità di operare sull'entità del contributo storico per il secondo semestre 2010 è, comunque, sorta per effetto delle limitate risorse finanziarie a disposizione dell'amministrazione. L'art. 15, comma 3 della legge regionale n. 1/2009 demanda alla Giunta regionale il compito, fino all'approvazione del piano triennale dei servizi minimi di cui all'art. 17 della legge n. 3/2002, entro 30 gg. dalla pubblicazione del bilancio annuale di previsione (termine evidentemente di natura ordinatoria) di individuare l'entità delle risorse da destinare al finanziamento dei servizi minimi di competenza delle Province e dei Comuni capoluogo. In proposito la delibera di Giunta regionale n. 501 dell'11 giugno 2010 (anch'essa non tempestivamente impugnata) ha preso atto del mancato rispetto da parte della Regione Campania del patto di stabilità interno per l'anno 2009 e della necessità di contenere le spese di parte corrente (tra le quali rientra indubbiamente il trasporto pubblico locale). La violazione di detto patto e la mancata conclusione del procedimento di programmazione (cfr. D.G.R. n. 236/2010) sono state poste a base delle delibere gravate recanti il taglio dei contributi ai Comuni capoluogo.

La mancata tempestiva impugnazione delle delibere presupposte a quelle gravate (in particolare la n. 236 e la n. 501 del 2010) non si traduce, contrariamente a quanto eccepito dalla Regione Campania, in un motivo di inammissibilità del presente gravame. Il Comune di Napoli, come si è ampiamente detto, se non può dolersi in astratto della rimodulazione dei contributi per il secondo semestre del 2010 (preannunciato in qualche modo dalle precedenti delibere) ben può contestarne in concreto le modalità applicative. Ciò vale sicuramente per il taglio inaspettato e retroattivo operato

con le delibere impugnate sul primo semestre del 2010, ma anche, per come è stato attuato a valere sul secondo semestre del 2010. In questo senso non può sostenersi che la lesività della riduzione dei contributi fosse direttamente e immediatamente percepibile dai provvedimenti presupposti rimasti inoppugnati.

Per tutte le ragioni sopra esposte, di carattere assorbente, i provvedimenti impugnati vanno caducati.

La complessità delle questioni esaminate e decise giustifica la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul gravame, come in epigrafe proposto, così provvede:

- a) dichiara inammissibile il ricorso per motivi aggiunti notificato in data 4 marzo 2011;
- b) dichiara il ricorso principale in parte inammissibile nei sensi di cui in parte motiva;
- c) accoglie, per la restante parte, il ricorso principale e il ricorso per motivi aggiunti notificato in data 10 marzo 2011 e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati;
- d) compensa tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2011 con l'intervento dei magistrati:

Saverio Romano, Presidente

Paolo Carpentieri, Consigliere

Ida Raiola, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/01/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 3018 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Dardo e Gabriele Romano, con i quali elettivamente domicilia in Napoli al Palazzo S. Giacomo presso l'Avvocatura Municipale;

*contro*

Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Lacatena, con il quale elettivamente domicilia in Napoli alla via S. Lucia n.85 presso l'Avvocatura Regionale;

*nei confronti di*

A.N.M. Spa (Azienda Napoletana Mobilità), in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio

*per l'ottemperanza alla sentenza del tar campania, napoli, sez. iii, del 20 gennaio*

*2012 n.286, passata in cosa giudicata e notificata in formula esecutiva in data 4*

*marzo 2013*

e

per l'accertamento della nullità e/o per l'annullamento

1.del Decreto Dirigenziale n.112 del 17 luglio 2013 dell'Area Generale Trasporti della Regione Campania;

2.di ogni altro presupposto, connesso e/o consequenziale;

nonché

“per l'accertamento del danno ingiusto derivante dall'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa o dal mancato esercizio di quella obbligatoria”

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Giudice relatore nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2014 la dott.ssa Ida Raiola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Con ricorso notificato in data 20-21 giugno 2013 e depositato in data 28 giugno 2013, parte ricorrente instava per l'esecuzione della sentenza di questa Sezione del 20 gennaio 2012 n.286, passata in cosa giudicata per mancata proposizione dell'appello al Consiglio di Stato, con la quale in accoglimento parziale del gravame proposto - dichiarato per altri profili inammissibile - erano state annullate le deliberazioni della Giunta Regionale della Campania nn.621/2010, 236/2010 e 960/2010, aventi ad oggetto adempimenti amministrativi e determinazioni in tema di trasporto pubblico locale.

Con ricorso per motivi aggiunti notificato in data 30 ottobre 2013 e depositato in data 5 novembre 2013, parte ricorrente impugnava il Decreto Dirigenziale dell'Area Generale Trasporti della Regione Campania n. 112 del 17 luglio 2013, con il quale al fine “ottemperare alle sentenze n.5178/12 e 286/2012”, veniva disposta la seguente assegnazione di somme, a titolo di contributo, al Comune di Napoli: per il primo semestre 2010,

€36.612.404,00#, corrispondente all'importo erogato per lo stesso periodo dell'anno precedente; per il secondo semestre 2010, €32.218.916,00#, con un taglio pari a €4.393.492,90# rispetto al secondo semestre del 2009.

Ad avviso della difesa di parte ricorrente, il d.d. n.112/2013, nel disporre la riportata assegnazione delle somme, in favore del Comune di Napoli, tra i due semestri del 2010, si porrebbe in aperta violazione del giudicato formatosi sulla sentenza n.286/2013 e comunque in elusione dello stesso, sicché andrebbe sanzionato con la conseguente declaratoria di nullità. Ciò sia perché la Regione Campania, con l'indicato atto, avrebbe confermato integralmente il taglio operato – nella misura del 12% rispetto a quelle assegnate nell'anno precedente - all'ammontare delle risorse trasferite al Comune di Napoli per l'anno 2010, concentrando detto taglio, pari ad €4.393.492,90#, esclusivamente sul secondo semestre 2010, vanificando in tal modo il *dictum* del giudice, sia perché, nelle richiamate pronunce di questa Sezione, era stata sancita inequivocabilmente l'illegittimità delle modalità operative dei tagli effettuati e, in particolare, della loro applicazione su prestazioni già rese.

Il Tribunale, esaminati gli atti al lume del contenuto della sentenza n.286/2013 e della relazione esplicativa depositata dalla Regione Campania in data 12 febbraio 2014 su sollecitazione di questo Tribunale (ordinanza collegiale n.130 del 9 gennaio 2014), ritiene che le doglianze attoree siano fondate e condivisibili nei termini che vanno a precisarsi.

Va osservato, in primo luogo, che il d.d. n.112/2013 dell'Area Generale Trasporti della Regione Campania ovvero un atto proveniente da un organo gestionale e non dall'organo giuntale, titolare dell'indirizzo politico della Regione, ha una portata dispositiva che replica esattamente il contenuto delle deliberazioni di Giunta Regionale n. 621 e 960 del 2010, le quali - al fine di operare il taglio delle risorse complessivamente assegnate al Comune di Napoli per l'anno 2010 - avevano disposto una decurtazione pari al 12%% sul secondo semestre 2010 rispetto al contributo (cd. "storico") assegnato per il medesimo semestre nel 2009 e ciò al fine di far valere (retroattivamente)

anche sul primo semestre 2010 il taglio del contributo, parametrato, appunto, su base annua nella misura del 12% (ovvero nella misura del 6% a semestre). Intervenuta la sentenza n.286/2013 di questo Tribunale e sancita l'illegittimità del descritto *modus operandi*, l'ottemperanza al giudicato formatosi su detta sentenza (per omessa proposizione dell'appello) - in mancanza di un nuovo atto deliberativo di Giunta che, eventualmente sulla premessa ragionata del modo in cui operare i tagli alla luce delle statuizioni del giudice amministrativo - avrebbe dovuto risolversi nel mantenimento del taglio delle risorse da trasferire al Comune di Napoli entro nei limiti del 6% sul secondo semestre 2010 e non già, come è avvenuto, nella misura del 12% (corrispondente, come già evidenziato, proprio alla misura già oggetto di censura da parte di questo giudice in relazione alle deliberazioni di Giunta Regionale nn. 621 del 5 agosto 2010 e del 30 dicembre 2010, in quanto sommatoria del taglio del 6% sul primo semestre 2010 e del 6% sul secondo semestre 2010)

Nei termini enunciati va, pertanto, accolto il presente ricorso, con conseguente declaratoria di nullità del d.d. n.112/2013 per violazione del giudicato e contestuale fissazione alla Regione Campania di un termine pari a 60 giorni, dalla notificazione e/o comunicazione della sentenza, per ottemperare alla sentenza n.286/2013, riservandosi, per il caso di prolungata inadempienza dell'ente regionale, di nominare, su istanza di parte, un commissario *ad acta*.

Va dichiarata, in ultimo, la inammissibilità della domanda di risarcimento del danno articolata dal ricorrente Comune di Napoli, ai sensi dell'art.30 c.p.a., potendosi dispiegare nel giudizio di ottemperanza la sola domanda risarcitoria nei termini precisati dall'art.112, comma 3, c.p.a. ("può essere proposta, anche in unico grado dinanzi al giudice dell'ottemperanza, ... azione di risarcimento dei danni connessi all'impossibilità o comunque alla mancata esecuzione in forma specifica, totale o parziale, del giudicato o alla sua violazione o elusione").

E' stata infatti espunta, mediante soppressione del comma 4 dell'art.112 c.p.a. da parte dell'art.1, comma 1, lett. cc) del d.lgs. 15 novembre 2011, n.2, la possibilità di proporre in sede di giudizio di ottemperanza la "connessa domanda risarcitoria di cui all'art.30, comma 5, nel termine ivi stabilito".

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sul gravame, articolato in ricorso principale e ricorso per motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, così provvede:

a)accoglie in parte il ricorso principale e per motivi aggiunti nei termini precisati in motivazione e, per l'effetto, dichiara la nullità del Decreto Dirigenziale dell'Area Generale Trasporti della Regione Campania n. 112 del 17 luglio 2013;

b)fissa per l'esecuzione del giudicato il termine di giorni sessanta dalla comunicazione e/o notificazione della presente pronuncia;

c)dichiara inammissibile la spiegata domanda di risarcimento del danno;

d)condanna la regione Campania al rimborso, in favore di parte ricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi €1.500,00# (millecinquecento/00#)

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Sabato Guadagno, Presidente

Ida Raiola, Consigliere, Estensore

Alfonso Graziano, Primo Referendario

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 28/04/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

N. 06711/2014 REG.PROV.COLL.  
N. 03018/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 3018 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Comune di Napoli in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Dardo, Gabriele Romano, con domicilio eletto presso Gabriele Romano in Napoli, P.Zzo S.Giacomo c/o Avv.Municip.;

*contro*

Regione Campania, rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Lacatena, con domicilio eletto presso Massimo Lacatena in Napoli, Via S.Lucia,85 C/0 Avvoc.Reg.Le;

*nei confronti di*

A.N.M. Spa (Azienda Napoletana Mobilita');

*per l'annullamento*

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Campania;

Giudice relatore nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2014 la dott.ssa Ida Raiola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Letta l'istanza con la quale parte ricorrente ha richiesto la nomina di un commissario ad acta per l'ottemperanza alle sentenze di questo Tribunale n. 286 del 20 gennaio 2012 e, all'esito del giudizio di ottemperanza, n.2334 del 28.04.2014;

Rilevato che l'Amministrazione Regionale è tuttora inadempiente al giudicato;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli (Sezione Terza),

nomina quale Commissario ad acta per l'esecuzione della sentenza di questo Tribunale n. 286 del 20 gennaio 2012 e n.2334 del 28.04.2014, il Prefetto della Provincia di Napoli, il quale, anche tramite un suo delegato, provvederà nel termine di 90 giorni dalla notificazione e/o comunicazione del presente provvedimento al compimento degli atti necessari all'adempimento del mandato di cui in parte motiva.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Sabato Guadagno, Presidente

Ida Raiola, Consigliere, Estensore

Alfonso Graziano, Primo Referendario

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/12/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)



SA  
568/2013

APR 21 2015



*Regione - Ufficio territoriale del Governo  
di Napoli*

*Staff Affari del Personale della Carriera Professionista*

Gab./Pers.Pref.

Napoli, data del protocollo

Alla Segreteria Sig. Presidente  
III<sup>a</sup> Sez. Tar Campania **NAPOLI**  
tarna-seg@protocolloannm@gn-cert.it

Alla Dr.ssa Agnese Iardino  
Funzionario economico finanziario  
**SEDE**

c.p.c. Al Sig. Coordinatore Area Avvocatura  
Regione Campania **NAPOLI**  
age04.sett102@pec.regione.campania.it

Al Sig. Dirigente Area Legale  
Amministrativa Comune di **NAPOLI**  
avvocatura.amministrativa@pec.comune.napoli.it

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2015. 0049519 20/01/2015 11,42  
F.V. - PROTETTORE DI NAPOLI

Rev. 1.0.0 a. Avvocatura



**OGGETTO** : Nomina Commissario ad acta - Ordinanza Tar Campania -  
Sez. III<sup>a</sup> - n. 6711/14.Comune di Napoli c/Regione Campania.

Si trasmette copia del decreto n. 5016/Gab./Pers.Pref. in data  
16 gennaio 2015, con il quale la Dr.ssa Agnese Iardino è stata  
nominata Commissario ad acta per l'esecuzione della sentenza in  
oggetto indicata.

Vorrà il predetto commissario provvedere agli incumbenti di cui  
alla motivazione del surriferito provvedimento giudiziario, con le  
modalità e nei termini indicati, fornendo aggiornate notizie sugli  
adempimenti espletati, non mancando di riferire direttamente  
all'Autorità giudiziaria e qui per conoscenza in ordine all'esatto e  
regolare adempimento del compito demandato.

Ufficio Speciale  
Avvocatura Regionale  
  
22 GEN 2015  
  
U.O.D. 05 - Trasporti, Lavori Pubblici,  
Protezione Civile

H. DIRIGENTE  
(Calceferro)

ab

Protezione Civile - Staff Personale Carriera Professionista



## Il Prefetto della Provincia di Napoli

Gab/Pers.Pref.

Napoli, data del protocollo

PREMESSO che il TAR Campania - Sezione V - con ordinanza collegiale n. 5711/14, pronunciata sul ricorso proposto dal Comune di Napoli contro la Regione Campania, nei confronti dell'A.M.M. spa (Azienda Napoletana Mobilità), ha nominato il Prefetto di Napoli, con facoltà di delega, quale commissario ad acta per l'esecuzione delle sentenze del medesimo Tribunale n. 286 del 20.1.2012 e 2334 del 20.4.2014, nel termine di 90 giorni;

RITENUTO, pertanto, di dover delegare un funzionario in servizio presso questo Ufficio, affinché provveda all'esecuzione del giudicato nei termini e con le modalità prescritti con la citata ordinanza;

VISTI gli artt. 21 e 114 del codice del processo amministrativo;

### DECRETA

per i motivi in preambolo indicati, la dr.ssa Agnese Iardino - Funzionario economico-finanziario, in servizio presso questa Prefettura, è delegata Commissario "ad acta" per l'esecuzione delle pronunce giurisdizionali indicate in premessa, nei termini e con le modalità ivi previsti.

L'Ufficio Staff Affari del personale della carriera prefettizia provvederà alla notifica del presente decreto al Commissario ad acta delegato, nonché alla comunicazione al Tribunale Amministrativo Regionale e alle parti del contenzioso indicate in epigrafe.

SC

9/7

IL PREFETTO  
(Musso/110)



1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100

Publicato il 25/09/2017

N. 04486/2017 REG.PROV.COLL.  
N. 03018/2013 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania**

**(Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 3018 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto dal Comune di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Dardo e Gabriele Romano, con domicilio eletto in Napoli, Piazza S. Giacomo presso l'Avvocatura municipale;

*contro*

Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Lacatena, con domicilio eletto in Napoli, Via S. Lucia n. 11, presso l'Avvocatura Regionale;

*nei confronti di*

A.N.M. S.p.a. (Azienda Napoletana Mobilità: di seguito ANM), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Abbamonte, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Melisurgo, n. 4;

*per l'ottemperanza:*

- della sentenza n. 286/2012 resa dalla III Sezione del Tar Campania, Napoli.

e, come da reclamo proposto, ai sensi dell'art. 114, comma 4, cod. proc. amm., per l'annullamento:

della delibera n. 1 del 28 luglio 2015, versata in atti il 6 agosto 2015, del Commissario ad Acta - dott.ssa Agnese Iardino - nominata con decreto del Prefetto di Napoli prot.n. 5016/Gab./Pers.Pref. del 26 gennaio 2015, in esecuzione dell'ordinanza collegiale n. 6711 del 17 dicembre 2014 per l'ottemperanza alle sentenze TAR Campania Napoli - Sez. III - n. 286 del 20 gennaio 2012 e n. 2334 del 28 aprile 2014;

di ogni ulteriore atto presupposto, preparatorio, connesso, seguente e/o consequenziale, comunque lesivo degli interessi a ricorrente:

della delibera n. 1 del 28 luglio 2015, versata in atti il 6 agosto 2015, del Commissario ad Acta - dott.ssa Agnese Iardino - nominata con decreto del Prefetto di Napoli prot.n. 5016/Gab./Pers.Pref. del 26 gennaio 2015, in esecuzione dell'ordinanza collegiale n. 6711 del 17 dicembre 2014 per l'ottemperanza alle sentenze TAR Campania Napoli - Sez. III - n. 286 del 20 gennaio 2012 e n. 2334 del 28 aprile 2014;

di ogni ulteriore atto presupposto, preparatorio, connesso, seguente e/o consequenziale, comunque lesivo degli interessi a ricorrente.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania e di ANM;

Visti i reclami presentati, ai sensi dell'art. 114, comma 6, cod. proc. amm., dal Comune di Napoli e da ANM;

Viste le memorie difensive;

Vista la sentenza n. 2334 del 28 aprile 2014;

Viste le ordinanze collegiali n. 130 del 9 gennaio 2014, n. 6711 del 17 dicembre 2014, n. 4806 del 24 settembre 2015, n. 4106 del 26 agosto 2016, n. 1355 del 28 febbraio 2017;

Visti gli atti depositati in data 27 ottobre 2016 dal Commissario ad acta, dott.ssa Agnese Iardino, nonché la sua nota spese del 12 maggio 2017, depositata il successivo 15, relativa alla richiesta di pagamento dei compensi;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 settembre 2017 il dott. Gianmario Palliggiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che:

- l'art. 49 del d.P.R. 30.5.2002, n. 115, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, dispone che "1. Agli ausiliari del magistrato spettano l'onorario, l'indennità di viaggio e di soggiorno, le spese di viaggio e il rimborso delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico. 2. Gli onorari sono fissi, variabili e a tempo" e
- l'art. 51, co. 1, menzionato D.P.R. n. 115 del 2002 chiarisce che: "Nel determinare gli onorari variabili il magistrato deve tener conto delle difficoltà, della completezza e del pregio della prestazione fornita";
- l'art. 52 D.P.R. 30.5.2002, n. 115 consente al giudice di aumentare fino al doppio la misura degli onorari fissi e variabili in caso di importanza dell'incarico e dell'attività espletata
- l'art. 56, stesso decreto, dispone che "Gli ausiliari del magistrato devono presentare una nota specifica delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico e allegare la corrispondente documentazione".
- l'art. 57, prevede che: "Al commissario ad acta si applica la disciplina degli ausiliari del magistrato, per l'onorario, le indennità e spese di viaggio e per le spese sostenute per l'adempimento dell'incarico".

Ciò premesso:

- con nota del 12 maggio 2017, depositata il successivo 15, il Commissario ad acta, dott.ssa Agnese Iardino, ha reso noto che:
  - 1) l'incarico svolto ha richiesto un notevole impegno per un lungo lasso di tempo resosi necessario per lo studio della complessa ed intervenuta nuova procedura per i riconoscimenti dei debiti fuori bilancio, che la Regione Campania ha adottato a partire dal 1° gennaio 2015;
  - 2) a seguito della delibera commissariale n. 1 del 28 luglio 2015, il comune di Napoli ha ricevuto il pagamento di € 2.198.244,26 quale importo determinato

dal commissario stesso e riconosciuto coerente dal TAR con ordinanza n. 4106/2016; nella stessa ordinanza ha dato disposizioni al commissario affinché si attivasse per la liquidazione al comune di Napoli anche degli interessi legali, quantificati in €177.694,38;

3) l'impegno e lo studio delle nuove normative, le riunioni presso gli Uffici della Regione Campania e dell'Avvocatura dello Stato, la stesura degli atti e l'interlocuzione con l'organo debitore hanno occupato il commissario nel periodo che va dal 16 gennaio 2015 al 10 marzo 2017, rendendo necessario anche il ricorso all'utilizzo del proprio congedo ordinario nei periodi dal 1° al 25 giugno 2015 e dal 6 al 25 luglio 2015, con l'effettuazione di un totale di 567 vacanze;

4) con nota del 20 gennaio 2017 ha trasmesso gli atti prodotti nel periodo di attività commissariale;

5) per il raggiungimento della sede della Regione Campania presso il Centro Direzionale, il Commissario si è avvalso dell'uso dei mezzi pubblici (metropolitane, autobus e taxi), di cui tuttavia non ha conservato i relativi titoli di viaggio;

- il Collegio osserva che il numero di vacanze indicate dal Commissario appare congruo in relazione sia al periodo di tempo occorso per l'espletamento dell'incarico commissariale sia alle difficoltà oggettive dello stesso; ne consegue che il compenso da riconoscere è pari ad € 4.627,58 (Prima vacanza= € 14,68; seconde vacanze=566x8,15);

- avuto riguardo all'art. 52 D.P.R. 115 del 2002, che consente al giudice di aumentare fino al doppio la misura degli onorari fissi e variabili in caso di importanza dell'incarico e dell'attività espletata, il Collegio ravvisa gli estremi per applicare all'importo di cui sopra una maggiorazione del 20% (pari ad € 925,50);

- pertanto, il compenso complessivo da riconoscere al Commissario ad acta è pari ad € 5.553,00, oltre eventuali accessori di legge, ove dovuti, il cui onere è da porsi integralmente a carico della Regione Campania, risultata

soccombente nell'odierno giudizio d'ottemperanza, come statuito dalla sentenza n. 2334 del 2014.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), liquida al commissario ad acta, dott.ssa Agnese Iardino, l'importo di € 5.553,00 (cinquemilacincquecentocinquantatre,00) oltre eventuali accessori di legge, con onere a carico della Regione Campania.

Manda alla Segreteria di comunicare la presente ordinanza alle parti costituite ed al Commissario ad acta.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 19 settembre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Fabio Donadono, Presidente

Gianmario Palliggiano, Consigliere, Estensore

Giuseppe Esposito, Consigliere

**L'ESTENSORE**  
**Gianmario Palliggiano**

**IL PRESIDENTE**  
**Fabio Donadono**

**IL SEGRETARIO**



PREFETTURA DI NAPOLI - Ufficio Territoriale  
del Governo di Napoli  
Commissario Ad Acta

Napoli, 27 settembre 2017

Alla Giunta Regionale della Campania

Direzione Generale per la Mobilità

[dg.500900@regione.campania.it](mailto:dg.500900@regione.campania.it)

OGGETTO: D.ssa IARDINO Agnese - Commissario ad Acta - Delibera n. 1/2015  
Sentenze TAR n. 286/2012 e 2334/2014  
Comune di Napoli c/ Regione Campania

Con riferimento all'incarico di Commissario ad Acta per le sentenze di cui in oggetto, richiede il pagamento del compenso stabilito dal Tar Campania III sez. di Napoli con l'ordinanza collegiale n. 4486/2017 e depositata in data 25/09/2017.

Il Commissario ad Acta

(D.ssa Agnese IARDINO)  
*Agnese Iardino*

REGIONE CAMPANIA

Prot. n. 2017\_0046304 WZ/10/2017 (3.0)

DATA: 2017/09/27 10:02:49

Aut. n. 10000/10/10/10

Aut. n. 10000/10/10/10



2

Scheda di rilevazione di partita debitoria

N° <sup>15</sup> del ~~27/3/2017~~ 17.10.2017

Direzione Generale ~~08~~ U.O.D. ~~04~~

FASC. n. 8

La sottoscritta dr.ssa Lorella Iasuczo, Dirigente della Unità Operativa ~~50~~ ~~08~~ ~~04~~ -  
Trasporto Marittimo e demanio marittimo portuale, per quanto di propria competenza,

ATTESTA

Quanto segue:

**Generalità del Creditore:**

BAGNARO BRUNO nato a [redacted] e residente in [redacted]  
[redacted] codice fiscale [redacted]

**Oggetto della spesa:**

Compenso per l'incarico di Commissario ad acta nella vertenza tra il Comune di Capri e la  
Giunta Regionale della Regione Campania circa la società L'Approdo snc di Caccioppoli Adelia

**Tipologia della spesa:**

Con Ordinanza n. 5278/2015 il T.A.R. Della Campania – sez. VII- ha liquidato l'onorario  
spettante al Commissario ad acta nell'importo di €. 1.000,00, al netto delle ritenute di legge,  
ripartito in parti eguali, con vincolo di solidarietà, a carico del Comune di capri e della Regione  
Campania.

Per un importo complessivo di €. 500,00 quale riconoscimento compenso al lordo della  
ritenuta d'acconto

**Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:**

Con Decreto del Prefetto della Provincia di Napoli del 23/03/2015 prot. 36962 Gab/Pers.Pref,  
fu dato incarico al Funzionario Tecnico Bruno Bagnaro del Provveditorato Interregionale alle  
OO.PP. Per la Campania-Molise-Puglia e Basilicata, di Commissario ad Acta per l'esecuzione  
della sentenza n. 3749/2014 emessa dal T.A.R. Della Campania – sez. VII, nella vertenza tra il  
Comune di Capri e la Giunta Regionale della Campania- unità operativa dirigenziale 5- Società  
L'Approdo snc di Caccioppoli Adelia.

**Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:**

ordinanza TAR Campania sez. VII n. 5278/2015 ;

Epoca della prestazione: 2015

Importo da riconoscere: E. 540,50 dedotti dell'importo già riconosciuto con DGR n.184/2017;

Sulla base degli elementi documentali disponibili

ATTESTA

- a) che l'importo da corrispondere deve essere incluso fra i debiti fuori bilancio in quanto derivante da sentenze esecutive e non essendo predeterminato in base ad un regolare impegno contabile;
- b) che il debito per un importo di €500,00 è stato già riconosciuto con DGR n.184/2017;
- c) che per mero errore non è stata calcolata l'irap dell'8.50 sull'importo di €500,00 pari ad €42,50 e per un totale di €540,50;

sulla scorta di quanto dichiarato, lo scrivente

CHIEDE

Il riconoscimento di legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi della L.R. 6 del 6/05/2013, art. 1, comma 16, lett. D l'importo di euro 42,50 (cinquecento/00) per il pagamento dell'IRAP;

Data 27/10/2017

Il Dirigente UOD.05  
d.ssa Lorella Iasiuzzo



Contributo assente  
23.12.1999. n. 488

N. 5218/2015 REG.PROV.COLL.  
N. 02660/2014 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA  
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania  
(Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

*sull'istanza presentata dal commissario ad acta di cui di seguito per vedersi liquidato il compenso per l'attività espletata in forza delle statuizioni emesse da questo Tribunale*

sul ricorso numero di registro generale 2660 del 2014, proposto da:  
Vincenzo Ruggiero, rappresentato e difeso dall'avv. Oronzo Caputo, con domicilio eletto presso Oronzo Caputo in Napoli, Via Cervantes, n. 64;

*contro*

- Regione Campania in persona del Presidente della giunta regionale p.t.,  
rappresentata e difesa dall'avv. Maria Luigia Schiano Di Colella Lavina,  
con domicilio eletto in Napoli, via S. Lucia, n. 81;

- Comune di Capri in persona del sindaco p.t., non costituito in giudizio;

*nei confronti di*

Adelia Caccioppoli, in qualità di legale rappresentante de "L'Approdo"  
s.n.c.,

rappresentata e difesa dall'avv. Cesare Oliva, con domicilio eletto presso  
l'avv. Oliva in Napoli, via S. Brigida, n. 39;

*per l'annullamento*

del silenzio rifiuto formatosi sull'istanza del 10.12.2013 con cui il ricorrente ha richiesto di sanzionare le opere abusivamente realizzate su demanio marittimo;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania e di Adelia Caccioppoli;

Visti tutti gli atti della causa, in essi compresi:

- la sentenza della Sezione n. 3749 del 4 luglio 2014 che ha dichiarato illegittimo il silenzio-inadempimento serbato dal Comune di Capri e dalla Regione Campania sulla diffida presentata dal Ruggiero il 10 dicembre 2013, ha assegnato il termine di trenta giorni per provvedere ed ha, altresì, disposta la nomina di un commissario ad acta con funzioni sostitutorie, in presenza di reiterata inottemperanza;

- gli atti qui depositati il 30 settembre 2015 dal commissario ad acta, individuato con decreto del 23 marzo 2015 del Prefetto di Napoli, cui tale scelta era stata demandata, nel sig. Bruno Bagnaro, Funzionario tecnico in servizio presso il Provveditorato interregionale delle Opere pubbliche per la Campania, Molise, Puglia e Basilicata, ossia: la relazione conclusionale in ordine all'attività svolta, documentazione a comprova della medesima e parcella dei relativi compensi con richiesta di liquidazione;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2015 il dott. Arcangelo Monaciluni ed uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Dato atto che in questa sede il Collegio è chiamato alla liquidazione del compenso richiesto;

Premesso che:

- con istanza del 10 dicembre 2013, rivolta al Comune di Capri e alla Regione Campania, il sig. Ruggiero Vincenzo ebbe a sollecitare i poteri repressivi riguardo *"ad un asserito abuso edilizio, realizzato su superficie demaniale in concessione presso un adiacente esercizio commerciale ("ristorante l'Approdo") ugualmente situato nella piazzetta Ferraro gestito dall'Approdo snc e costituito da un pergolato composto da profilati in alluminio con tettoia"* (così nella sentenza della Sezione già innanzi richiamata);
- le amministrazioni destinatarie delle dette istanze non dettero risposta in merito alla questione sollevata;
- il Ruggiero propose apposita impugnativa per censurare il silenzio-inadempimento serbato dalle amministrazioni regionale e comunale sulla citata istanza e chiedere che fosse impartito loro l'ordine di provvedere;
- in giudizio si costituirono la Regione Campania e la società controinteressata Approdo snc (e non anche il Comune di Capri) chiedendo che il ricorso fosse rigettato;
- con la cennata sentenza n. 3749 del 4 luglio 2014 questa Sezione ha dichiarato illegittimo il silenzio-inadempimento serbato, sulla suindicata diffida, dalle due ripetute amministrazioni (Comune di Capri e Regione Campania), all'uopo osservando che *"scopo del ricorso contro il silenzio-rifiuto è ottenere un provvedimento esplicito dell'Amministrazione che elimini lo stato di incertezza ed assicuri al privato una decisione che investa la attendibilità o meno della sua pretesa"*, ha assegnato il termine di trenta giorni per provvedere ed ha,



altresì, disposta la nomina di un commissario ad acta con funzioni sostitutorie, in presenza di reiterata inottemperanza;

- elasso il detto termine, il Commissario ad acta -come già ricordato individuato con decreto prefettizio del 23 marzo 2015- in data 20 aprile 2015 si è insediato per esplicare l'attività sostitutiva affidatagli e vi ha fatto luogo nei sensi di cui appresso;

- sempre come innanzi già riferito, in data 30 settembre 2015 il Commissario ha qui trasmesso, in una alla relazione conclusionale in ordine all'attività svolta ed a documentazione a comprova della medesima, la parcella dei relativi compensi a che ne venisse disposta la liquidazione;

Preso atto in primo luogo che, per come leggesi nella relazione conclusionale, non contrastata dalle parti in causa, *"lo stato dei luoghi è stato ripristinato e le aree in concessione sono utilizzate"* (dalla controinteressata società L'Approdo) *"conformemente a quanto assentito in concessione"*;

Atteso poi che la società Approdo s.r.l., controinteressata nel giudizio conclusosi con la ripetuta pronuncia n. 3749 del 4 luglio 2014, in data 31 ottobre 2015 ha depositato memoria di udienza per sostenere che nessun compenso era dovuto al Commissario ad acta in quanto lo stesso, a suo dire, non aveva svolto *"alcun atto diretto all'attuazione del mandato"*, posto che *"all'atto del suo insediamento il procedimento di ripristino dell'abuso era concluso e non abbisognava di alcun intervento sollecitatorio da parte commissariale, che non ha fatto altro che assistere alla conclusione del procedimento"*;

Considerato che, per come pacifico fra le parti e per come si legge nella stessa relazione commissariale, all'esito della pronuncia giurisdizionale in discorso si sono susseguite le vicende di cui di seguito:

- adozione, da parte del Comune di Capri, dell'ordinanza di demolizione (delle opere delle quali il ricorrente Ruggiero lamentava l'illegittimità ed in relazione alle quali era stata attivata la procedura al vaglio) n. 113 del 29 agosto 2014;
- presentazione, da parte dell'Approdo, in data 29 ottobre 2014, di un progetto di remissione in pristino;
- per l'effetto, sospensione dell'efficacia dell'ordinanza di demolizione in pendenza dell'istruttoria di autorizzazione del progetto di ripristino, nel corso della quale la Soprintendenza ai BB.CC.AA. aveva chiesto ed ottenuto (in data 6 marzo 2015) integrazioni documentali;
- emissione del parere favorevole della Commissione locale per il paesaggio nell'adunanza del 24 marzo 2015 ed emissione del parere favorevole "con prescrizioni" della Soprintendenza rilasciato il 12 aprile 2015 ed acquisito al protocollo comunale in data 23 aprile 2015;
- in data 29 aprile 2015, rilascio, da parte del Comune, del nulla-osta per l'esecuzione del ripristino, da effettuarsi, nel rispetto delle prescrizioni soprintendenzie, nei successivi 20 giorni, e "revoca della sospensione dei termini dell'ordinanza di demolizione" (tale la locuzione utilizzata sia dal commissario che dall'Approdo, da cui, in assenza di deposito del relativo atto, non se ne trae l'effettiva portata: comunque ininfluyente ai fini qui richiesti);
- attivazione, da parte del commissario, delle attività descritte nella relazione sia nei confronti del Comune che della regione Campania: quanto a quest'ultima per accertare la conformità delle strutture dell'Approdo alla concessione demaniale;

Precisato che:

- per contrastare ogni provvedimento sopravvenuto alla pronuncia



giurisdizionale che ordini all'amministrazione di provvedere sull'istanza dei privati, quale che ne sia la fonte (amministrazione e/o commissario ad acta insediatosi nella ritenuta sussistenza della persistenza dell'inadempimento sanzionato in sede giudiziaria), la legge -statuito che "il giudice conosce di tutte le questioni relative all'esatta adozione del provvedimento richiesto, ivi comprese quelle inerenti agli atti del commissario": art. 117, comma 4, c.p.a.- appresta rimedi formali, quali impugnative, se del caso, tramite motivi aggiunti (art. 117, comma 5); incidenti di esecuzione ad ampio spettro, fra i quali il "ricorso per ottenere chiarimenti in ordine alle modalità dell'ottemperanza" (art. 112, comma 5), ovvero "il reclamo .. previa notifica ai controinteressati, avverso gli atti del commissario" (art. 114, comma 6, secondo capoverso, c.p.a.);

- a tale strumentario ben può farsi anche qui ricorso, stante la lata formula dell'art. 117, comma 4, c.p.a. sopra riportata;

- ne consegue, in assenza di sopravvenienze di tal fatta (non potendo rilevare in contrario le diverse comunicazioni indirizzate alla Segreteria della Sezione), che il Collegio non può oggi che farsi carico di verificare l'effettiva consistenza delle attività del commissario: ciò in quanto, beninteso, alla ripetuta data del suo insediamento, 20 aprile 2015, non era ancora stato, in concreto, eliminato "lo stato di incertezza", in cui presenza era stato emesso l'ordine giudiziale;

Ritenuto, quindi, di doversi far luogo alla richiesta liquidazione del compenso;

Rilevato che la parcella presentata dal Commissario per l'attività svolta (che viene qualificata, ai fini fiscali, come "prestazione occasionale") ammonta ad un importo netto di Euro 4.0333,13;

Ritenuto di dover decurtare detto importo in ragione della concreta attività espletata, che, se pur a ritenersi dovuta, per la gran parte si è sostanziata effettivamente in *attività qualificabile come conoscitiva e sollecitatoria* (richieste di conoscere lo stato dei luoghi, le attività di ripristino in essere, la corrispondenza delle superfici alla concessione demaniale, la prescrizione di imporre la delimitazione delle aree: tale la descrizione operata nella stessa relazione commissariale): il che certamente conduce a non potersi considerare nella loro interezza gli onorari "a varazione" indicati nella parcella ed a non potersi condividere l'operata applicazione della maggiorazione ex art. 52 d.P.R. 30/05/2002, n. 115 (a mente del quale "Per le prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà gli onorari possono essere aumentati sino al doppio");

Che pertanto, avuto conto delle circostanze fin qui evidenziate e, quindi, dell'effettiva attività svolta dal ripetuto commissario, l'importo ad egli dovuto a corrispettivo dell'incarico espletato, può esser fissato in onnicomprensivi Euro 1.000,00 (mille/00), al netto delle ritenute di legge; Che la sua liquidazione va posta -in parti eguali e con vincolo di solidarietà- a carico del Comune di Capri e della regione Campania; Ritenuto, in conclusione, di dover provvedere nei modi di cui innanzi sull'istanza commissariale pure innanzi emarginata;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), decidendo sull'istanza di liquidazione del compenso dovuto al commissario ad acta in narrativa indicato quale corrispettivo dell'attività da egli svolta e di cui pure in narrativa, fissa in Euro 1.000,00 (mille/00), al netto delle ritenute di legge, il complessivo compenso allo stesso

dovuto e ne ripartisce il relativo onere -in parti eguali e con vincolo di solidarietà- a carico del Comune di Capri e della regione Campania.

Dispone che *anche* la presente pronuncia sia trasmessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 8, della l. n. 241 del 1990, alla Corte dei conti - Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania - Napoli, *cui già è stato, all'epoca, rimessa la sentenza n. n. 3749 del 7 aprile 2014.*

Manda alla segreteria per le comunicazioni di rito, ivi comprese quelle a farsi al Comune di Capri, non costituito in giudizio.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2015 con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Pagano, Presidente

Arcangelo Monaciluni, Consigliere, Estensore

Diana Caminiti, Primo Referendario

L'ESTENSORE



IL PRESIDENTE




DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il 11/11/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)



Tribunale Amministrativo  
Regionale della Campania  
PER CUIA CONTINENTE



11 NOV 2015  
6. CONCORSO



Scheda di rilevazione di partita debitoria

N° 15 del 11/12/2017

Direzione Generale 50 08

FASC. n. 15

La dr.ssa Maria Sofia Di Grado, Dirigente della Unità Operativa 50 08 02 – Trasporto su gomma, per quanto di propria competenza,

ATTESTA

Quanto segue:

**Generalità del creditore:** SABATO D'ALESSIO, nato a [REDACTED] C.F. [REDACTED];

**Oggetto della spesa:** compenso per l'attività resa in qualità di presidente di commissione arbitrale;

**Tipologia del debito fuori bilancio:** Debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive (art. 73, comma 1, lettera a, D. Lgs 23/06/2011 n.118).

**Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:**

Il debito fuori bilancio di cui alla presente scheda debitoria deriva dal giudizio promosso dal dott. Sabato D'Alessio contro la Regione Campania per ottenere la liquidazione del compenso per l'attività resa in qualità di presidente della commissione arbitrale per la determinazione del conguaglio da riconoscere alla società ACMS S.p.A. La citata società, titolare del contratto di servizio ponte n.164 del 27/12/2002, a seguito della dichiarazione dello stato d'insolvenza da parte del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere sezione fallimentare, è stata ammessa alla procedura di Amministrazione straordinaria delle grandi imprese ex Dgs. 270/99. A seguito di ciò ed al fine di tutelare il diritto alla mobilità, con nota prot. 1595/sp del 07.10.2010 l'Assessore Regionale ai Trasporti ha stabilito di erogare in favore di ACMS spa il 70% delle somme previste in contratto e di istituire al contempo una Commissione Arbitrale per la determinazione del conguaglio, ai sensi dell'art. 25 del Contratto di servizio, di cui componente è stato nominato il dott. Sabato d'Alessio.

La Commissione Arbitrale si è regolarmente insediata in data 20/12/2010 ed ha concluso le attività emanando Lodo Arbitrale del 14/6/2011, nel quale, tra l'altro, veniva determinato anche il compenso spettante ai componenti,

Con decreto n. 188 del 30/10/2013 il Coordinatore pro tempore dell'A.G.C. Trasporti e Viabilità nel prendere atto del Lodo di cui trattasi, ha proceduto alla quantificazione della somma a carico della Regione, di cui € 5.577,73 in favore del Dr. Sabato D'Alessio. La copertura veniva individuata nella disponibilità residua risultante dalla rideterminazione degli importi da riconoscere alla società ACMS a seguito del lavoro della commissione; disponibilità rinvenibile nell'impegno assunto con decreto dirigenziale n. 163 del 25/11/2011 (impegno n. 5876/2010 – capitolo 2334). Il pagamento veniva tuttavia rinviato a successivo provvedimento in quanto le somme erano gravate da perenzione amministrativa.

Con nota acquisita al prot. n. 2014.0867753 del 19/12/2014 il dott. D'Alessio provvedeva a costituire in mora la Regione al fine di ottenere il pagamento del compenso e successivamente sollecitava tale liquidazione con nota acquisita al prot. 2015.0610256 del 14/9/2015.

In data 26/11/2015 era acquisita al prot. 2015.0815055 ulteriore nota di costituzione in mora dell'avv. Carlo Duccilli in nome e per conto del dott. D'Alessio, cui ha fatto seguito il ricorso per decreto ingiuntivo comunicato dall'Avvocatura regionale con nota prot. 2016.0115373 del 18/2/2016 (decreto ingiuntivo n. 873/2016 del 1/2/2016, R.G. n. 344/2016).

Con pec del 25/2/2016 il Direttore pro tempore della DG per la Mobilità ha, tra l'altro, rappresentato all'Avvocatura regionale che all'epoca della maturazione del credito vantato, il dott. D'Alessio era dirigente del servizio con competenza in materia di TPL su gomma. Pertanto, *"in vigore del regime di onnicomprensività sancito dall'art. 2 del Dlgs 165/2001 e dall'art. 1 comma 24 della Legge Regionale n. 4/2011, non potrebbero essere riconosciuti trattamenti economici aggiuntivi"*.

In sede di ricorso (R.G. 9324/2016) il giudice adito, con ordinanza ex art. 186 bis c.p.c. n. cronol. 2672/2017 del 27/04/2017, riteneva incontestato solo il credito di euro 2.788,865 (pari al 50% di euro 5.577,73) e ordinava alla Regione Campania l'immediato pagamento di tale somma in favore del dott. D'Alessio.

Con nota prot. 2017.0337157 del 11/5/2017, l'Avvocatura regionale ha trasmesso la suddetta ordinanza e ha invitato la D.G. Mobilità a provvedere al pagamento delle somme non contestate onde evitare aggravii di spesa conseguenti all'avvio della procedura esecutiva.

Con decreti dirigenziali n. 89 del 27/7/2017 e n. 4 del 2/8/2017 è stata data esecuzione alla sopra citata ordinanza 2672/2017 disponendo rispettivamente la liquidazione del compenso e della relativa IRAP. Il decreto di liquidazione tuttavia non veniva esitato dalla competente Direzione Generale Risorse finanziarie, come rappresentato con email del 10/8/2017.

Con decreto dirigenziale n. 15 del 20/9/2017, al fine di pervenire al pagamento del dovuto e tenuto conto che il decreto 188/2013 rinveniva la copertura finanziaria nel menzionato impegno n. 58/6/2010 gravato da perenzione amministrativa, veniva disposta contestualmente la reinscrizione in bilancio di tale impegno e la liquidazione del compenso e della relativa IRAP. Anche tale decreto, tuttavia, non veniva eseguito dalla competente Direzione Generale risorse finanziarie sul presupposto che il "capitolo originario è spesa vincolata mentre i capitoli individuati sono di spesa libera" e che "l'impegno è intestato alla Soc. ACM S.p.A. e non in favore di Sabato D'Alessio". Su tale ultimo punto è da evidenziare che nel DD n. 188/2013 era richiamato il DD n. 192/2010 con cui è stato disposto l'impegno in favore di ACMS ed al contempo veniva dato atto che *"per la società SPA A.C.M.S., sono in atto accertamenti in ordine alla documentazione contabile trasmessa per cui per la stessa i valori considerati con il presente atto potranno essere oggetto di rideterminazione con successivo apposito provvedimento ... (a) che eventuali disponibilità rinvenienti dalla predetta rideterminazione potranno essere destinati al comparto dei Ipi per le medesime finalità,"* (Cfr. DD 192/2010, 2° e 3° paragrafo del decretato, cancelli tutti richiamati dal DD 188/2013, 2° e 3° paragrafo del "ritenuto"). Nel DD 188/2017 si dava quindi atto che in tal finalità non erano "gli oneri per compensi ai componenti della Commissione Arbitrale, istituita con lodo del 14.06.2011" (Cfr. DD 188/2013, 5° paragrafo del "ritenuto").

È necessario rappresentare al riguardo che la diversa struttura del bilancio regionale e la nuova contabilità introdotta con il Dlgs n. 118 del 23/06/2011 è incompatibile con la struttura previgente, e rende pertanto difficile superare i rilievi mossi dalla direzione generale risorse finanziarie in merito alla intestazione dell'impegno di spesa. Non si può che ricorrere, pertanto, al fine di dare esecuzione al titolo esecutivo sopra citato, alla procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio.

**Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:** Ordinanza ex art. 186 bis c.p.c. del Tribunale di Napoli, Sez. civ. 10, n. cronol. 2672/2017 del 27/04/2017.

**Epoca della prestazione:** 16/1/2015-10/3/2017

**Importo da riconoscere:**

Compenso lordo IRPEF	euro 2.788,87
Oneri riflessi	euro 666,34
IRAP	euro 237,05

**per un importo complessivo di euro 3.692,26 (tremilaseicentonovantadue/26)**

sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

**ATTESTA**

- a) che l'importo da corrispondere deve essere incluso fra i debiti fuori bilancio in quanto derivante da sentenze esecutive, che il debito è stato predeterminato in base ad un regolare impegno contabile che non è più utilizzabile in quanto incompatibile con la vigente normativa;
- b) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'art. 2934 e ss. del codice civile.

sulla scorta di quanto dichiarato, lo scrivente

**CHIEDE**

il riconoscimento di legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lett a) del D. Lgs. 118/2011 per l'importo complessivo pari ad euro 3.692,26 (tremilaseicentonovantadue/26)

Si allega la seguente documentazione:

1. nota prot. 1595/SP del 7/10/2010;
2. nota prot. 2010.0955888 del 30/11/2010;
3. decreto dirigenziale n. 188 del 30/10/2013;
4. decreto dirigenziale n. 192 del 31/12/2010;
5. nota acquisita al prot. n. 2014.0867753 del 18/12/2014;
6. nota acquisita al prot. 2015.0810256 del 14/9/2015;
7. nota acquisita al prot. 2015.0815065 del 26/11/2015;
8. nota prot. 2016.0115373 del 18/2/2016 con allegato ricorso per decreto ingiuntivo;
9. pec DG per la Mobilità del 25/2/2016;
10. nota prot. 2017.0337157 del 11/5/2017 con allegata ordinanza n. cronol. 2672/2017 del 27/04/2017;
11. decreto dirigenziale n. 69 del 27/7/2017;
12. decreto dirigenziale n. 4 del 2/8/2017;
13. decreto dirigenziale n. 15 del 20/9/2017;

Napoli, 11/12/2017

Il Dirigente 50 08 02  
Dott.ssa Maria Sofia Di Grado





L'Assessore  
ai Trasporti, Mobilità e Attività Produttive

Prot. N° 1595/sp

Napoli, 7 ottobre 2010

Al Prof. Avv. Francesco Firmano

Commissario Straordinario ACMS SpA

(fax 0823/224810)


Illustre Prof. Firmano,

colgo con favore la disponibilità da Lei dimostrata a proseguire il rapporto contrattuale in essere con la Regione Campania fino al 31.12.2010

Nell'ottica di tutelare il diritto alla mobilità dei cittadini nonché di mantenere l'attuale livello occupazionale, intendo accogliere pienamente lo spirito della Sua proposta formulandoLe al contempo le seguenti modalità operative coerenti con l'attuale quadro normativo e con i rapporti contrattuali in essere:

1. svincolo delle cauzioni del 5% relative alle annualità 2004-2005-2006 per un importo complessivo pari ad Euro 556.756,69;
2. liquidazione entro il 31.10.2010 dell'importo di Euro 1.346.422,00 quale rimborso per maggiori oneri contrattuali relativi al 3° semestre 2010;
3. liquidazione entro il 28.02.2011 dell'importo di Euro 1.346.422,00 quale rimborso per maggiori oneri contrattuali relativi al 2° semestre 2010;
4. liquidazione entro il 30.11.2010 dell'anticipo del 60% pari ad Euro 1.993.773,70 del corrispettivo ad oggi fatturato;
5. istituzione della commissione arbitrale di cui all'art. 25 del contratto di servizio che entro il 30.11.2010 determinerà l'entità del conguaglio relativo ai corrispettivi di cui al punto che precede. Tale conguaglio avrà valore obbligatorio tra le parti che rinunciano ad ogni contenzioso su tale specifico punto e sarà liquidato entro il 31/12/2010.

Confidando in un positivo ed urgente riscontro, si porgono cordiali saluti.

  
L'Assessore

Sergio Vetralla  




nta Regionale della Campania  
 A. S. C. Trasporti e Viabilità  
 P.le. Aeroporti, Duomo, Murattiano  
 N. Coordinatore

RACCOMANDATA R.

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2010-0955888 3E/11/2010

11/11/2010 14.50.19 TRASPORTI E VIABILITÀ

DIREZIONE REGIONALE DELLA VIABILITÀ E DEI TRASPORTI  
 AVV. GABRIELLO FRANCESCO  
 VIA MARINA, 19/C NAPOLI - 80133



- A) Presidenza della Provincia di Caserta  
 On. Dr. Domenico Zinzi  
 Corso Trieste  
 81100 Caserta
- B) Assessorato ai Trasporti Provincia di Caserta  
 Dr. Luigi Maffei  
 Corso Trieste  
 81100 Caserta
- C) Prof. Avv. Finmanò Francesco  
 Commissario Straordinario ACMS Spa  
 ( Fax 0823/224810 )
- E pc) Avvocatura Regionale  
 Settore Contenzioso Civile  
 Via Marina, 19/C  
 80133 NAPOLI

Facendo seguito alla progressa corrispondenza ed all' incontro tenutosi presso codesta  
 Provincia il 03/11/2010 si confermano i contenuti, condivisi dall' e SS.LL., della nota dell' Assessore  
 Sergio Vetrella prot. n. 1595/sp del 07/10/2010, previo adeguamento del punto 4 dal 60% al 70%  
 per le mensilità Ottobre - Dicembre 2009 e Gennaio - Settembre 2010.

Nel confermare che sono stati già avviati i provvedimenti di liquidazione di competenza regionale si  
 chiede, con urgenza, alle parti in indirizzo, di indicare i nominativi per la costituzione della  
 Commissione Arbitrale di cui al punto 5 della citata nota.

Si comunica, altresì, che il rappresentante Regionale con funzioni di Presidente della predetta  
 commissione sarà il Dirigente del Servizio GI del F.N.T. Dr. Salvo D'Alessio.

Il Coordinatore

- Avv. Gaetano Botta



**Giunta Regionale della Campania**

**Decreto**

**Area Generale di Coordinamento:**

**A.G.C. 14 Trasporti e viabilità**

<b>N°</b>	<b>Del</b>	<b>A.G.C.</b>	<b>Settore</b>	<b>Servizio</b>
188	30/10/2013	14	2	1

**Oggetto:**

Quantificazione somme in favore dei componenti del lodo arbitrale ACMS spa

**Dichiarazione di conformità della copia cartacea:**

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

**Estremi elettronici del documento:**

Documento Primario : BDBAF4B77299CFBA56B0C8AF3955C744A91BC40D

Frontespizio Allegato : 85EC2C4D9F152F2C5EB2E08338AB39ECF3518E24



**Giunta Regionale della Campania**

**DECRETO DIRIGENZIALE**

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO

A.G.C. 14 Trasporti e viabilità

COORDINATORE

Avv. Botta Gaetano

DIRIGENTE SETTORE

DECRETO N°	DFL	A.G.C.	SETTORE	SERVIZIO	SEZIONE
188	30/10/2013	14	2	1	0

Oggetto:

*Quantificazione somme in favore dei componenti del lodo arbitrale ACMS spa*

Data registrazione	_____
Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	_____
Data dell'invio al B.U.R.C.	_____
Data dell'invio al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio	_____
Data dell'invio al settore Sistemi Informativi	_____

## IL DIRIGENTE

### PREMESSO

- che la società A.C.M.S. S.p.a. titolare del contratto di servizio ponte n.164 del 27/12/2002, a seguito della dichiarazione dello stato d'insolvenza da parte del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere sezione fallimentare, è stata ammessa alla procedura di Amministrazione straordinaria delle grandi imprese ex Dgs. 270/99
- che la Regione Campania ha sospeso i pagamenti in favore della Società per carenza della necessaria documentazione contabile prevista dall'art. 15 del contratto di servizio;
- che, con nota prot. 1595/sp del 07.10.2010 l'Assessore Regionale ai Trasporti – nell'ottica di tutelare il diritto alla mobilità ha stabilito di erogare in favore di ACMS spa il 70% delle somme previste in contratto e di istituire una Commissione Arbitrale per la determinazione del conguaglio, ai sensi dell'art. 25 del Contratto;
- che in ottemperanza alla disposizione Assessorile è stata istituita la citata Commissione Arbitrale ai sensi dell'art. 25 del c.c.p. così composta: Dr. Sabato D'Alessio- Presidente -, Arch. Martino Avella – Arbitro -, Dr. Eliseo Cuccaro – Arbitro – Dr.ssa Rosaria Buono – Segretario - ,
- che la Commissione Arbitrale si è insediata in data 20/12/2010;

### PREMESSO altresì:

- che il copioso lavoro della Commissione si è concluso in data 14/06/2011;
- che la Commissione seguendo un metodo induttivo-deduttivo ha individuato, per il periodo Ottobre 2009 – Dicembre 2010, la somma residua da erogare alla Società ACMS pari ad Euro 525.956,40;
- che la citata commissione "considerata la natura della controversia e delle parti, considerato il suo valore, vista la normativa vigente", ha altresì stabilito, il compenso dei componenti del Collegio nella misura minima tabellare ai sensi del DM 398/2000 pari a complessivi euro 30.987,41 a carico delle parti e dettagliatamente Euro 11.155,47 in favore del Presidente, Euro 8.366,60 a ciascuno degli arbitri e Euro 3.098,74 alla segreteria.

### DATO ATTO:

- che sulla scorta di quanto previsto dal Lodo Arbitrale del 14/06/2010, la Regione deve provvedere alla liquidazione delle somme in favore dei componenti della Commissione Arbitrale nella misura di Euro 15.493,70 pari al 50% del totale, di cui Euro 5.577,73 in favore del Dr. Sabato D'Alessio, Euro 4.183,3 in favore dell'Arch. Martino Avella, Euro 4.183,3 in favore del Dr. Eliseo Cuccaro ed Euro 1.549,37 in favore della Dr.ssa Rosaria Buono;

### RITENUTO

- Che con decreto dirigenziale n. 0192-02 del 31.12.2010, ai sensi della L.R. 3/2002, è stato, tra l'altro, disposto l'impegno di spesa del 30% della quota imponibile fatturata dall'ACMS spa per il periodo gennaio-ottobre 2010, con imputazione di spesa sul cap. 2334, inserito nell'UPB 157.101 del Bilancio della Regione Campania 2010, per un importo pari a 825.939,80;
- che con il citato provvedimento è stato altresì stabilito di rideterminare i valori economici in esso contenuti all'esito degli accertamenti da parte della Commissione sulla documentazione trasmessa dalla ACMS spa afferente i servizi di trasporto in argomento;
- che con il decreto in parola è stato inoltre stabilito di destinare le eventuali disponibilità risultanti dalla rideterminazione dei predetti valori economici, al comparto dei tpi per le medesime finalità;
- che con decreto dirigenziale n. 0163-02 del 25.11.2011, all'esito dei lavori espletati dalla Commissione Arbitrale, istituita con Lodo del 14.06.2011, sono stati quantificati e liquidati euro 525.956,40, a fronte della maggiore somma pari a 825.939,80;
- che da tale rideterminazione risultano disponibilità residue per 299.983,40, da destinare al comparto dei tpi per le medesime finalità, nelle quali rientrano gli oneri per compensi ai componenti della Commissione Arbitrale, istituita con Lodo del 14.06.2011;
- che le somme di cui sopra sono gravate da perenzione amministrativa e potranno essere rese disponibili solo previa approvazione del Rendiconto Finanziario per l'anno 2012

## VISTA

- la nota Assessorile n. 1595/sp del 07.10.2010;
- il Lodo Arbitrale del 14/06/2010;
- il Contratto di Servizio Ponte;
- la L.R. 7/2002;

alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore

## DECRETA

- di prendere atto, come prende atto di tutto quanto esposto nella premessa che qui si intende integralmente richiamato e trascritto;
- di dare atto delle disposizioni della Commissione Arbitrale con il Lodo del 14/06/2011 e procedere alla quantificazione della somma caricata della Regione pari ad Euro 15.493,70, ai sensi del DM 398/2000, di cui Euro 5.577,73 in favore del Dr. Sabato D'Alessio, Euro 4.183,3 in favore dell'Arch. Martino Avella, Euro 4.183,3 in favore del Dr. Eliseo Cuccaro ed Euro 1.549,37 in favore della Dr.ssa Rosaria Buono;
- di stabilire che gli oneri relativi ai compensi di cui al punto che precede trovano copertura sulle residue disponibilità risultanti dall'impegno di spesa 5878/2010 cap. 2334 UPB 1.57.101 relativo al DD 92/2010;
- di dare atto altresì che si provvederà alla liquidazione e pagamento dei predetti compensi con successivo atto, trattandosi di somme gravate da perenzione amministrativa che potranno essere rese disponibili solo previa approvazione del Rendiconto Finanziario per l'anno 2012;
- di attenersi alla circolare prot. 459329/26.05.2009 dell'AGC Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale, Settore Stampa Documentazione Informazione e Bollettino ufficiale, e non inviare il presente decreto al BURC per la pubblicazione;
- di inoltrare il presente decreto all'Assessore ai Trasporti e Viabilità ed al Settore Gestione Amministrativo delle Entrate e della Spesa di Bilancio.

Avv. Gaetano Botta



## Giunta Regionale della Campania

### Decreto

#### Area Generale di Coordinamento:

**A.G.C. 14 Trasporti e viabilità**

<i>N°</i>	<i>Del</i>	<i>A.G.C.</i>	<i>Settore</i>	<i>Servizio</i>
192	31/12/2010	14	2	1

#### Oggetto:

Impegno di spesa ai sensi della L.R. 3/2002 per i mesi di novembre e dicembre 2010 e del 30% dell'importo fatturato dall'ACMS spa per il periodo gennaio-ottobre 2010. Quota imponibile.

#### **Dichiarazione di conformità della copia cartacea:**

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

#### *Estremi elettronici del documento:*

Documento Primario : 0F27E79FD0096739EBD69B606FF93796FCCC911C

Allegato nr. 1 : 37C154ABDBC9E93D11F808CD862129FF2518DD85

Allegato nr. 2 : 2E989B121BFA963546257B1A4ECD088A1DB52EC0

Allegato nr. 3 : 5F6FECB0098C243BC329DB8B4762ED4C5FA62CFD

Frontespizio Allegato : C90007320F9B358B5D8FF551570071C3B13EE7AF



## Giunta Regionale della Campania

### DECRETO DIRIGENZIALE

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO

A.G.C. 14 Trasporti e viabilità

COORDINATORE

Avv. Botta Gaetano

DIRIGENTE SETTORE

DECRETO N°	DEL	A.G.C.	SETTORE	SERVIZIO	SEZIONE
<b>192</b>	<b>31/12/2010</b>	<b>14</b>	<b>2</b>	-	-

Oggetto:

*Impegno di spesa ai sensi della L.R. 3/2002 per i mesi di novembre e dicembre 2010 e del 30% dell'importo fatturato dall'ACMS spa per il periodo gennaio-ottobre 2010. Quota imponibile.*

	Data registrazione	_____
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	_____
	Data dell'invio al B.U.R.C.	_____
	Data dell'invio al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio	_____
	Data dell'invio al settore Sistemi Informativi	_____

## IL DIRIGENTE

**VISTA** la legge regionale 28 marzo 2002, n. 3 "Riforma del Trasporto Pubblico locale e Sistemi di Mobilità della Regione Campania";

**VISTA** la delibera di Giunta Regionale n. **4833** del **25.10.2002**, modificata dalla delibera n. **5656** del **22.11.2002** con la quale sono stati approvati sia il Regolamento, previsto dall'art. 46 della L.R. 3/2002, che lo schema tipo del Contratto di Servizio *ponte* per il trasporto pubblico locale di interesse regionale e locale;

### **PREMESSO:**

- che la Regione Campania, preso atto delle richieste, sia in ordine all'avvalimento che al subentro, corrisponde direttamente, i corrispettivi previsti nei contratti di servizio *ponte*, sottoscritti con le aziende di trasporto pubblico locale, come individuate nella delibera di Giunta Regionale n. **4833** del **25.10.2002**, relativamente ai servizi extraurbani, interurbani ed urbani, esercitati con autobus;

- che per questo motivo, alle aziende SPA A.I.R., SRL ACIERNO STEFANO, SRL CAPUTO BUS, Srl Autoservizi Cerella, SRL E.T.A.C., SAS FERRAZZA & C., SAS EREDI PALOMBI, SRL A.T.C., SRL D.A.V., SAS EREDI FERNANDES PASQUALINO, SRL AUTOSERVIZI EREDI ROBERTO FERRAZZA, DITTA GIANFRANCESCO GIUSEPPE, MASTRANTONI SRL, SAS Eredi Petteruti, SRL RICCITELLI, SRL AUTOSERVIZI ROMANELLI, SNC. VERDICCHIO, SPA C.L.P, SPA SITA, SRL AUT.NEE ALTO SELE, SRL BUONOTOURIST, SNC MORRIELLO G. & F., SAS NI.SI. ARMANDO, DITTA PALMENTIERI ANTONIO, SRL EAVBUS, SPA A.C.M.S, SRL VIAGGI DI MAIO, sono corrisposti direttamente i predetti corrispettivi previsti nei contratti di servizio ponte per i mesi di **novembre e dicembre 2010**;

- che con **DD n. 175 del 02.10.09**, a seguito di Sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 29792/08, è stato approvato il piano di rateizzo concordato con la **Soc. Sita Spa**, che prevede una rata costante pari ad **euro 46.677,00 per 24 mesi**, a partire da **settembre 2009**, comprensiva degli interessi legali da conguagliare con i corrispettivi riferiti al contratto di servizio ponte di competenza regionale;

### **RILEVATO:**

- che le predette aziende sono elencate nel prospetto **A)**, che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale, nel quale, in corrispondenza di ognuna di esse, sono riportati numero e data del contratto sottoscritto, le prestazioni chilometriche annuali dei servizi di trasporto programmati e la misura dei corrispettivi annui, da considerare oltre Iva del 10%;

- che i contratti di cui al citato prospetto **A)**, con decorrenza **1.1.2003-31.12.2003**, restano in vigore fino al trasferimento dei servizi di TPL al soggetto prescelto attraverso la procedura di gara, ai sensi dell'art. 32 della L.R. 3/2002 e dell'art. 18, comma 3 bis del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e ss.mm.ii.;

- che alle aziende per le quali non risultano agli atti le garanzie fidejussorie di cui sopra, contestualmente alla liquidazione dei corrispettivi mensili stabiliti, si deve operare una ritenuta nella misura del 5%, che potrà essere successivamente svincolata previo accertamento da parte del responsabile del procedimento sulla regolarità del servizio svolto;

- che, per la società **SPA A.C.M.S.**, sono in atto accertamenti in ordine alla documentazione contabile trasmessa per cui per la stessa i valori considerati con il presente atto potranno essere oggetto di rideterminazione con successivo apposito provvedimento;

- che per le motivazioni di cui al punto che precede con Decreto dirigenziale n. 0172-02 del 01.12.2010 si è provveduto ad impegnare e liquidare, per il periodo **gennaio-ottobre 2010**, il 70% dei servizi fatturati dalla società **SPA A.C.M.S.**;

- che con il presente atto occorre provvedere all'impegno del restante 30% relativamente al periodo gennaio-ottobre 2010 nella misura di seguito riportata:

	Imponibile	IVA	Totale
Importo fatturato per il periodo gen.ott. 2010	2.753.131,80	275.313,20	3.028.445,00
70%	1.927.192,00	192.719,20	2.119.911,20
Importo fatturato da impegnare con il presente atto	825.939,80	82.594,00	908.533,80

- che occorre recuperare nei confronti della Spa Sita, ai sensi del **DD n. 175 del 02.10.09**, la quota mensile di euro **46.677,00** attraverso operazione di compensazione rispetto alla maggiore somma spettante alla stessa con il presente atto;

- che occorre quindi provvedere all'impegno delle somme a copertura dei corrispettivi previsti nei contratti di servizio ponte per i mesi di **novembre e dicembre 2010** a favore delle aziende aventi titolo ed esercenti i servizi di trasporto su gomma di competenza regionale nella misura di seguito riportata:

	Imponibile	IVA	Totale
NOVEMBRE	1.203.028,00	120.303,00	1.323.331,00
DICEMBRE	1.203.028,00	120.303,00	1.323.331,00
	2.406.056,00	240.606,00	2.646.662,00

- che al fine di garantire le necessarie risorse a copertura dei corrispettivi previsti nei contratti di servizio sottoscritti tra la Regione Campania e le aziende esercenti i servizi in parola occorre utilizzare tutte le risorse disponibili nell'ambito dell'UPB 1.57.101 "Gestione dei servizi di trasporto e attuazione della Riforma del Trasporto Pubblico Locale" finalizzate e destinate all'esercizio del trasporto pubblico locale;

#### DATO ATTO:

- che occorre imputare la predetta spesa sui capitoli di bilancio come successivamente riportato in dettaglio:

cap.	2381	2334		2390	
cod. gest	1346	1346	Tot. Imp.le	1812	Totale
ACMS (genn.-ott.)	0,00	825.939,80	825.939,80	82.594,00	908.533,80
NOVEMBRE	1.203.028,00	0,00	1.203.028,00	120.303,00	1.323.331,00
DICEMBRE	1.203.028,00	0,00	1.203.028,00	120.303,00	1.323.331,00
	2.406.056,00	825.939,80	3.231.995,80	323.200,00	3.555.195,80

#### CONSIDERATO:

- che al fine di attenersi alla circolare n. 0194634 del 01.03.2007 in ordine all'uso di capitoli di bilancio non di propria competenza nell'ambito dell'applicativo "E-Grammata - DDD" e nelle more della definizione di iter amministrativi alternativi compatibili con la legge regionale 7/2002, con il presente atto si dispone l'impegno della somma di euro **2.406.056,00**, da imputare sul cap. **2381**, di euro **825.939,80** da imputare sul cap. **2334** attribuiti al Settore proponente, mentre l'impegno di euro **323.200,00**, da imputare sul cap. **2390**, viene disposto dal **Settore 01** che come da Bilancio Gestionale **2010** risulta titolare del capitolo medesimo;

#### CONSIDERATO ALTRESI':

- che con Legge Regionale n. **3 del 21.01.2010** è stato approvato il "Bilancio di Previsione della Regione Campania per l'Anno Finanziario **2010** e Bilancio Pluriennale per il triennio **2010-2012**";

- che nel suddetto di Bilancio **2010**, tra le Unità Previsionali di Base risulta iscritta nell'ambito **1** della Funzione Obiettivo **57** l'UPB **101** denominata "Gestione dei servizi di trasporto e attuazione della Riforma del Trasporto Pubblico Locale";

- che con delibera di Giunta Regionale n. **92 del 9 febbraio 2010**, ai sensi dell'art. 21 della L.R. 30.04.02, n. 7, è stato approvato il "Bilancio Gestionale **2010**", dove all'interno della citata UPB risultano individuati i capitoli **2334**, **2381** e **2390**;

- che con l'approssimarsi del termine di chiusura dell'esercizio finanziario 2010, devono essere disposti in tempo utile gli impegni contabili al fine di consentire agli uffici preposti la registrazione degli atti di

spesa;

- che per questo motivo è necessario, prima della chiusura della contabilità dell'esercizio finanziario 2010, impegnare la somma di euro **3.231.995,80** riferita alla quota imponibile a favore delle imprese aventi titolo ;

#### **PRECISATO:**

- che la liquidazione delle somme di cui al presente atto sarà disposta con successivo provvedimento;  
- che il predetto importo è al netto del recupero operato nei confronti della **Spa Sita** della la somma di euro **93.354,00** relativamente alle mensilità di cui al presente atto (**46.677,00 x 2**);

#### **DATO ATTO:**

- ✓ Che gli impegni di spesa di cui al presente atto sono relativi alla tipologia di spese, il cui mancato assolvimento potrebbe arrecare danni patrimoniali certi e gravi all'ente, ovvero grave nocimento alla collettività, trattandosi di servizi di pubblica utilità e di sostegno istituzionale finanziati dalla Regione, soprattutto nella presente fase di crisi economica finanziaria e rivestono carattere di urgenza e indifferibilità ai sensi della DGR n. **501** del **11.06.2010** inerente le determinazioni assunte dalla Giunta Regionale sul Patto di Stabilità interno per l'anno **2010**;
- ✓ che la predetta spesa rientra nei limiti del Patto di stabilità interno per il corrente esercizio finanziario e risulta coerente con il tetto programmatico di spesa assegnato all'AGC 14 della DGR 501/2010 e ss.mm.ii.;

#### **VISTA**

- la L.R. 3/2002;
- la L.R. 7/2002;
- la delibera di G.R. 4833 del 25.10.2002;
- la Legge Regionale n. **3** del **21 gennaio 2010**;
- la delibera di Giunta Regionale n. **92** del **9 febbraio 2010**;
- la delibera di Giunta Regionale n. **2075** del **29.12.05** in ordine ai codici SIOPE e s.m.i.;
- la circolare del Settore Centro Regionale Elaborazione Dati n. 0194634 del 01.03.2007;
- la delibera di G.R. **501** del **11 giugno 2010**;

alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore e del Servizio a mezzo di sottoscrizione del presente provvedimento e dell'attestazione di regolarità amministrativa resa dal Responsabile della Posizione Organizzativa, allegata allo stesso per farne parte integrante

#### **DECRETA**

- ✓ di prendere atto, come prende atto di tutto quanto esposto nella premessa che qui si intende integralmente richiamato e trascritto;
- ✓ di dare atto che per la società **SPA A.C.M.S.**, sono in atto accertamenti in ordine alla documentazione contabile trasmessa per cui per la stessa i valori considerati con il presente atto potranno essere oggetto di rideterminazione con successivo apposito provvedimento;
- ✓ di stabilire che eventuali disponibilità rinvenienti dalla predetta rideterminazione potranno essere destinate al comparto del tpl per le medesime finalità;
- ✓ di recuperare nei confronti della **Spa SITA**, ai sensi del DD n. 175 del 02.10.09, la somma di euro della la somma di euro **93.354,00** relativamente alle mensilità di cui al presente atto (**46.677,00 x 2**) attraverso operazione di compensazione rispetto alla maggiore somma spettante con l'adozione dell'atto medesimo;
- ✓ di stabilire che al fine di garantire le necessarie risorse a copertura dei corrispettivi previsti nei contratti di servizio sottoscritti tra la Regione Campania e le aziende esercenti i servizi in parola occorre utilizzare tutte le risorse disponibili nell'ambito dell'UPB 1.57.101 "Gestione dei servizi di

trasporto e attuazione della Riforma del Trasporto Pubblico Locale” finalizzate e destinate all’esercizio del trasporto pubblico locale;

- ✓ di autorizzare il Settore Gestione Amministrativo delle Entrate e della Spesa di Bilancio a provvedere all’**impegno** della somma prevista per la erogazione dei corrispettivi per i servizi svolti nei mesi di **novembre e dicembre 2010** nei contratti di servizio ponte e per quella prevista per il periodo gennaio-ottobre 2010 quale 30% dell’importo fatturato dalla ACMS Spa, nella misura complessiva di euro **3.231.995,80** quale quota imponibile con imputazione delle spesa sui capitoli dell’UPB 1.57.101 del Bilancio di Previsione della Regione Campania per l’Anno Finanziario **2010** approvato con la Legge Regionale n. **3** del **21 gennaio 2010** e del Bilancio Gestionale approvato con delibera di G.R. n. **92** del **9 febbraio 2010** e ss.mm.ii. come da dettaglio che segue:

cap.	2381	2334		2390	
cod. gest	1346	1346	<i>Tot. Imp.le</i>	1812	Totale
ACMS (genn.-ott.)	0,00	825.939,80	<b>825.939,80</b>	82.594,00	908.533,80
NOVEMBRE	<b>1.203.028,00</b>		<b>1.203.028,00</b>	120.303,00	1.323.331,00
DICEMBRE	<b>1.203.028,00</b>		<b>1.203.028,00</b>	120.303,00	1.323.331,00
	<b>2.406.056,00</b>	<b>825.939,80</b>	<b>3.231.995,80</b>	323.200,00	3.555.195,80

- ✓ di attenersi alla circolare n. 0194634 del 01.03.2007 in ordine all’uso di capitoli di bilancio non di propria competenza nell’ambito dell’applicativo “E-Grammata – DDD” disponendo con il presente atto l’impegno di spesa della quota imponibile pari ad euro **3.231.995,80** per euro **2.406.056,00** sul cap. **2381** e per euro **825.939,80** sul cap. **2334** mentre, nelle more della definizione di iter amministrativi alternativi compatibili con la legge regionale 7/2002, l’impegno di euro **323.200,00**, da imputare sul cap. **2390**, viene disposto dal **Settore 01** che come da Bilancio Gestionale **2010** risulta titolare del capitolo medesimo;
- ✓ di precisare che il predetto importo è al netto del recupero operato nei confronti della **Spa Sita** della la somma di euro **93.354,00** relativamente alle mensilità di cui al presente atto (**46.677,00 x 2**);
- ✓ di precisare la liquidazione delle somme di cui al presente atto sarà disposta con successivo provvedimento;;
- ✓ di dare atto infine che gli impegni di spesa di cui al presente atto sono relativi alla tipologia di spese, il cui mancato assolvimento potrebbe arrecare danni patrimoniali certi e gravi all’ente, ovvero grave nocumento alla collettività, trattandosi di servizi di pubblica utilità e di sostegno istituzionale finanziati dalla Regione, soprattutto nella presente fase di crisi economica finanziaria e rivestono carattere di urgenza e indifferibilità ai sensi della DGR n. **501** del **11.06.2010** inerente le determinazioni assunte dalla Giunta Regionale sul Patto di Stabilità interno per l’anno **2010**;
- ✓ di dare atto inoltre che la predetta spesa rientra nei limiti del Patto di stabilità interno per il corrente esercizio finanziario e risulta coerente con il tetto programmatico di spesa assegnato all’AGC 14 della DGR 501/2010 e ss.mm.ii.;
- ✓ di attenersi alla circolare prot. 459326/26.05.2009 dell’AGC Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale, Settore Stampa Documentazione Informazione e Bollettino ufficiale, e non inviare il presente decreto al BURC per la pubblicazione;
- ✓ di inoltrare il presente decreto all’Assessore ai Trasporti e Viabilità ed al Settore Gestione Amministrativo delle Entrate e della Spesa di Bilancio.

AVV. GAETANO BOTTA



	<b>Aziende</b>	<b>N. contratto</b>	<b>del</b>	<b>Km. Servizi</b>	<b>Corrispettivi</b>
1	SPA A.IR.	185	30/12/02	1.525.810	2.323.359,56
2	SRL ACIERNO STEFANO	154	27/12/02	305.000	185.392,83
3	SRL CAPUTO BUS	3	16/12/02	52.937	77.297,32
4	SRL VIAGGI DI MAIO	147	23/12/02	59.400	60.588,00
5	SRL I.TRA (in SRL CAPUTO BUS)	8	16/12/02	163.526	122.400,29
6	SRL MetroCampania NordEst (in Srl EAV BUS)	54	18/12/02	1.060.816	2.068.673,44
7	SRL Autoservizi Cerella	26	18/12/02	452.491	451.899,79
8	SRL E.T.A.C.	38	18/12/02	117.478	149.253,34
9	SAS FERRAZZA & C.	72	19/12/02	107.604	120.288,50
10	SRL AUT.NEE IZZO (in Srl EAV BUS)	51	18/12/02	37.210	63.202,38
11	SAS EREDI PALOMBI	48	18/12/02	44.530	58.627,93
12	SRL AUT. TINESSA (in Srl EAV BUS)	52	18/12/02	221.148	303.261,86
13	SPA A.C.M.S.	164	27/12/02	1.651.395	3.303.758,13
14	SRL A.T.C.	179	30/12/02	102.439	124.725,13
15	SRL D.A.V.	108	20/12/02	277.540	323.695,51
16	SAS EREDI FERNANDES PASQUALINO	133	23/12/02	118.187	136.742,47
17	SRL AUTOSERVIZI EREDI ROBERTO FERRAZZA	144	23/12/02	279.655	327.081,93
18	DITTA GIANFRANCESCO GIUSEPPE	123	23/12/02	70.433	58.876,09
19	SOC. Eredi MASTRANTONI ROCCO	74	19/12/02	80.722	76.435,62
20	SOC. Eredi Petteruti	102	20/12/02	237.813	279.403,18
21	SRL RICCITELLI	73	19/12/02	496.206	529.884,78
22	SRL AUTOSERVIZI ROMANELLI	106	20/12/02	188.530	178.177,63
23	SNC. VERDICCHIO	114	20/12/02	75.820	97.093,90
24	SPA C.L.P	173	27/12/02	1.135.232	1.426.763,92
25	SPA SITA	150	23/12/02	996.049	1.500.789,66
26	SRL AUT.NEE ALTO SELE	137	23/12/02	53.070	64.867,89
27	SRL BUONOTOURIST	117	20/12/02	547.626	387.484,98
28	SNC MORRIELLO G. & F.	61	19/12/02	80.520	132.334,49
29	SAS NI.SI. ARMANDO	68	19/12/02	80.609	163.200,38
30	DITTA PALMENTIERI ANTONIO	159	27/12/02	178.730	289.705,58
			<b>Totale</b>	<b>10.798.526</b>	<b>15.385.266,51</b>



**REGIONE CAMPANIA**

**Area Generale di Coordinamento  
Trasporti e Viabilità**

**Settore Fondo Nazionale Trasporti**

Si attesta che per gli atti avente ad oggetto :

*Impegno di spesa ai sensi della L.R. 3/2002 per i mesi di novembre e dicembre 2010 e del 30% dell'importo fatturato dall'ACMS spa per il periodo gennaio-ottobre 2010. Quota imponibile.*

a seguito dell'istruttoria effettuata dal Responsabile di Posizione Organizzativa, è stata accertata la regolarità amministrativa.

L'Istruttore

Il Responsabile di P.O.

Francesco Sansone



*Giunta Regionale della Campania*

**ALLEGATO DATI CONTABILI**

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO

**A.G.C. 14 Trasporti e viabilità**

COORDINATORE

**Avv. Botta Gaetano**

DIRIGENTE SETTORE

**Avv. Botta Gaetano**

DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**Dott. D'Alessio Sabato**

RESP. DI PROCEDIMENTO/MISURA

---

A.G.C.	14	Settore	2
--------	----	---------	---

**OGGETTO**

**Impegno di spesa ai sensi della L.R. 3/2002 per i mesi di novembre e dicembre 2010 e del 30% dell'importo fatturato dall'ACMS spa per il periodo gennaio-ottobre 2010. Quota imponibile.**



*Giunta Regionale della Campania*

<b>Esercizio</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Ambito</b>	<b>F.Obiettivo</b>	<b>UPB</b>	<b>IMPORTO</b>	<b>RITENUTA</b>
<b>2010</b>	<b>2381</b>	<b>1</b>	<b>57</b>	<b>101</b>	<b>2.406.056,00</b>	<b>,00</b>
<b>2010</b>	<b>2334</b>	<b>1</b>	<b>57</b>	<b>101</b>	<b>825.939,80</b>	<b>,00</b>

<b>TOTALE</b>	<b>3.231.995,80</b>	<b>,00</b>
---------------	---------------------	------------

**Impegno di Riferimento**

<b>Esercizio</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Numero</b>
-	-	-

Il Responsabile

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2014\_0957753 19/12/2014 12,09  
Mitt. - D'ALESSIO SABATO

Rec. - Segreteria di Giunta

Classifica : 2.1



Spett. Le Presidente pt  
della Regione Campania

Via S. Lucia, 81

80132 Napoli

All'Assessore Regionale ai Trasporti

Centro Direzionale Isola C3

80143 Napoli

Oggetto: Dr. Sabato D'ALESSIO – lodo arbitrale ACMS s.p.a. (Caserta) istituzione commissione a seguito di nota assessorile prot. 1595 sp. del 7/10/2010 e Decreto Dirigenziale n° 188 del 30/10/2013.

Lo scrivente Dr. Sabato D'Alessio, nato a [redacted] il [redacted] ed ivi residente alla [redacted] C.F. [redacted] costituisce formalmente in mora la Regione Campania, in persona del Presidente, legale rappresentante p.t. al fine di ottenere il pagamento della somma € 11.155,47 giusto Decreto Dirigenziale dell'AGC. 14 Trasporti e Viabilità, settore 2, n° 188 del 30/10/2013 quale compenso riconosciuto allo scrivente per attività di Presidente, svolta in seno all'indicata Commissione - insediatasi in data 20/12/2011. Il Copioso lavoro della Commissione si è concluso in data 24/06/2011 rispondendo compiutamente alle indicazioni dell'Assessore ai Trasporti, Viabilità e Attività Produttive Sergio Vetrella.

Il Compenso, spettante allo scrivente, codesta Regione dovrà versarlo sul sotto elencato IBAN :

[redacted]

Si richiamano i termini di legge entro cui soddisfare la richiesta .

Allega alla presente:

- 1) nota Assessorile prot. N° 1595sp del 7/10/2010;
- 2) nota prot. 0955888 del 30/11/201;
- 3) D.D. N° 188 del 30/10/2013

Giffoni Valle Piana, il 15.11.2014

P.S. INDIRIZZO

Dr. Sabato D'Alessio

[redacted]  
[redacted]  
[redacted]

Con Osservanza

Giunta Regionale della Campania  
DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITÀ  
PRESALE CARICAMENTO  
29/12/2014

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2015. 0610255 14/09/2015 12.07

Prot. D'ALESSIO SABATO

Res. 480381 Struttura di supporto tecnico

Classifica - 2.1



*13.7*  
*Verifiche e atti*  
*compensativi*  
*15*  
*V. F. Siniscalco*  
*Sancti*  
*data 14/09/15*

Spett. Le Presidente pt

della Regione Campania

Via S. Lucia, 81

80132 NAPOLI

Oggetto: Dr. Sabato D'ALESSIO lodo arbitrale ACMS s.p.a. (Caserta) istituzione Commissione a seguito di nota assessorile prot. 1595 sp. Del 7/10/2010 e Decreto Dirigenziale n. ° 188 del 30/10/2013. *ULTIMO Sollecito.*

Lo scrivente Dr. Sabato D'ALESSIO, nato a [redacted] il [redacted] ed ivi residente alla via [redacted] C.F. [redacted], costituisce formalmente in mora la Regione Campania, in persona del Presidente, legale rappresentante p.t., al fine di ottenere il pagamento della somma di € 11.155,47 giusto Decreto Dirigenziale dell'AGC 14 Trasporti e Viabilità, settore 2, n° 188 del 30/10/2013 quale compenso riconosciuto allo scrivente per attività di presidente, svolta in seno all'indicata Commissione - insediatasi in data 20/12/2011. Il copioso lavoro della Commissione si è concluso in data 24/06/2011 rispondendo compiutamente alle indicazioni dell'Assessore ai Trasporti, Viabilità e Attività produttive Dr. Sergio Vetrella.

Il compenso, spettante allo scrivente, codesta Regione dovrà versarlo sul sotto elencato IBAN:

[redacted]  
Si richiamano i termini di legge entro cui soddisfare la richiesta.

Allega alla presente:

- 1) Nota Assessorile prot. n° 1595 sp del 7/10/2010;
- 2) Nota prot. 0955888 del 30/10/2011;
- 3) D.D. n° 188 del 30/10/2013;
- 4) Nota del 15/11/2014 diretta al Presidente p.t. della Regione Campania.

Giffoni valle Piana, 3.9.2015

P.S.

INDIRIZZO

Dr. Sabato D'ALESSIO

[redacted]  
[redacted]  
[redacted]

FIRMA  
*[Handwritten Signature]*

Ufficio Regionale della  
PUBBLICAZIONE GENERALE PER  
16 SET. 2015

Avv. Carlo Duccilli  
Via Tevere, 20  
84098 Pontecagnano Faiano (SA)

13  
18.11.2015  
Dott.ssa Buono  
2.F.11.15  
il 4.12.15  
M...

REGIONE CAMPANIA

Ill.mo sig. Presidente p.L.

Via S. Lucia n.81

80132 NAPOLI

Regione Campania  
Direzione Gen.le per la Mobilità  
c. att.ne dott. Antonio Marchiello  
dott.sa Maria Buono  
dg.07@pec.regione.campania.it

REGIONE CAMPANIA  
Prot. 2015\_0810055 20/11/2015 10.36  
Mittente: AVV. DUCCILLI CARLO  
Rec. : 480381 Struttura di supporto tecnico  
Classificaz. : 2.1.



Regione Campania Direzione Generale per la Mobilità  
DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITÀ  
DELLA REGIONE CAMPANIA  
Data: - 2 DIC. 2015

Oggetto: lodo arbitrale ACSM S.p.A. (Caserta)- costituzione in mora

In nome e per conto del dott. Sabato D'Alessio, elettivamente domiciliato presso lo scrivente studio legale, con la presente, in riferimento all'emarginato lodo arbitrale del 14.06.2011, rappresento alle SS.LL. in indirizzo quanto segue:

- Con nota del 07.10.2010 n. 1595/sp l'Assessore Regionale ai Trasporti, nell'ottica di tutelare il diritto alla mobilità, ha stabilito di erogare alla ACSM S.p.A. una *tranche* delle somme previste nel contratto e, a memoria dell'art.25 del citato contratto, di istituire una commissione arbitrale, per la determinazione del conguaglio dovuto;
- Tale commissione, si insediava in data 20.12.2010 e designava quale Presidente il dott. Sabato D'Alessio;
- L'articolato ed oneroso lavoro della commissione terminava in data 14.06.2011, con l'emissione di lodo arbitrale che provvedeva all'individuazione e quantizzazione del conguaglio, risolvendo in tal modo la complessa vicenda;
- Con Decreto Dirigenziale AGC 14 n. 188 del 30.10.2013, si provvedeva alla liquidazione delle somme dovute ai membri del Collegio Arbitrale che, per

Tel. e fax 089.9950441 email carlo.duccilli@gmail.com  
Pec avv.carloduccilli71@pec.giuffre.it

Avv. Carlo Duccilli  
Via Tevere, 20  
84098 Pontecagnano Faiano (SA)

- quanto concerne il dott. D'Alessio, ammontano ad € 5.577,73, per quanto di competenza della Regione;
- Che i compensi, siccome liquidati, trovano copertura nell'impegno di spesa (cfr. Decreto n.188 cit.) 5876/2010 cap. 2334 UPB 1.57.101;
  - Che nonostante le richieste redatte dal dott. D'Alessio del 04.02.2014; 15.11.2014 e 09.09.2015, codesta Amministrazione non ha provveduto alla corresponsione di quanto precedentemente liquidato, pur non sussistendo alcun impedimento tecnico od amministrativo.

Tanto premesso, in nome e per conto del dott. Sabato D'Alessio, si costituisce codesto Ente formalmente in mora per l'indicata somma di € 5.577,73, da corrispondersi entro e non oltre giorni cinque dalla ricezione della presente, anche in considerazione del protrarsi dell'inadempimento.

Elasso inutilmente detto termine, darò corso mio malgrado al mandato conferitomi, con gli evidenti, prevedibili, aggravii di spesa a carico dell'Amministrazione.

Certo di un fattivo quanto cortese cenno di riscontro, invio

Distinti saluti

Avv. Carlo Duccilli



REGIONE CAMPANIA

Prot. 2016. 0115373 18/02/2016 12.44

Ufficio di Avvocatura Regionale

via: ...

Classifica: ...



Giunta Regionale della Campania

Ufficio Speciale - Avvocatura Regionale  
UOD Trasporti, Lavori Pubblici, Protezione C...  
60 01 05 00

*EV*  
*Direttore*  
*18.2.16*

DIP 53 DG 07

Direzione generale per la Mobilità  
Centro Direzionale Is. C 3  
Napoli

N° Prat: CC 612/2016

OGGETTO: Ricorso per Decreto ingiuntivo n.873/16  
promosso da D'Alessio Sabato c/Regione Campania  
Pagamento partecipazione commissione

Si trasmette copia del decreto in oggetto notificato in data 08.02.2016, con il quale il Tribunale di Napoli ha ingiunto alla Regione Campania il pagamento della somma di € 5.577,73 oltre interessi al tasso indicato e spese legali, con preghiera di voler fornire, **a vista, in duplice copia**, dettagliata relazione sui fatti di causa, completa di tutta la documentazione utile ai fini della proposizione di un'eventuale opposizione da parte di quest'Avvocatura.

**Si prega di voler citare nella risposta il numero di pratica di questa Avvocatura e di voler fornire cortese immediato riscontro anche se negativo, evidenziandosi altresì che scaduto il termine di quaranta giorni dalla notifica per la proposizione di opposizione non sarà in alcun modo possibile contrastare la pretesa avversa.**

L'istruttore  
Dott.ssa Concetta Paduano

Il Dirigente di UOD 5  
Avv. Lidia Buondonno

Avv. Carlo Duccilli  
Via Tevere n.20  
84098 Pontecagnano Falano (SA)



COPIA

**TRIBUNALE DI NAPOLI**

**URGENTE**

Ricorso per decreto ingiuntivo

Il dott. Sabato D'Alessio, nato a [redacted] il [redacted] ed ivi residente alla [redacted] (c.f. [redacted]), in rappresentanza e difeso dall'avv. Carlo Duccilli [redacted], in virtù di procura in calce al presente atto, entrambi elettivamente domiciliati in Napoli alla Via G. Pergolesi n.1, presso l'avv. Gaetano Ruggiero, con richiesta di procedere alle notifiche e comunicazioni relative al presente ricorso al n. di fax 089.9950441, ovvero all'indirizzo pec: avv.carloduccilli71@pec.giuffre.it

Premesso

1. Con nota del 07.10.2010 n. 1595/sp l'Assessore Regionale ai Trasporti, nell'ottica di tutelare il diritto alla mobilità, stabiliva di erogare alla ACSM S.p.A., (Azienda Casertana Mobilità e Servizi), che provvedeva a gestire il trasporto pubblico nella Provincia di Caserta, una *tranche* delle somme previste nel contratto in essere con la Regione Campania e di istituire una commissione arbitrale, per la determinazione del conguaglio dovuto (all.1) ;
2. Con nota prot. 0955888 del 30.11.2010 la Giunta Regionale della Campania - A.G.C. Trasporti e Viabilità -designava il dott. D'Alessio, quale presidente della Commissione arbitrale (all.2);
3. Tale commissione, si insediava in data 20.12.2010, e procedeva in un articolato ed oneroso lavoro, che terminava in data 14.06.2011, con l'emissione di lodo arbitrale (all.3), con il quale si provvedeva

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2016. 0093067 10/02/2016 10,54

Rev. 1.0 - Aut. Sic. 10/02/2016

Rev. 1.0 - Aut. Sic. 10/02/2016

Comunicazione 1.0.1.1.



Tel. e fax 089.9950441- carlo.duccilli@gmail.com - [redacted]

9 FEB 2016



*Avv. Carlo Duccilli*  
*Via Tevere n.20*  
*84098 Pontecagnano Faiano (SA)*

all'individuazione e quantizzazione del conguaglio, risolvendo in tal modo la complessa vicenda;

4. Con Decreto Dirigenziale AGC 14 n. 188 del 30.10.2013, la Giunta Regionale della Campania, procedeva alla liquidazione delle somme dovute ai membri del Collegio Arbitrale che, per quanto concerne il dott. D'Alessio, ammontano ad € 5.577,73, per quanto di competenza della Regione (All.4);
5. Che i compensi, siccome liquidati, trovavano e trovano copertura nell'impegno di spesa (cfr. Decreto n.188 cit.) 5876/2010 cap. 2334 UPB 1.57.101;
6. Che nonostante le richieste redatte dal dott. D'Alessio del 04.02.2014; 15.11.2014 e 09.09.2015 (all.5), nonché a ministero del sottoscritto difensore (all.6), l'Amministrazione Regionale non ha provveduto alla corresponsione di quanto precedentemente liquidato, pur non sussistendo alcun impedimento tecnico od amministrativo.
7. che, ad oggi, il credito vantato dal ricorrente è pari ad € 5.577,73
8. che dalla documentazione allegata si evince in tutta evidenza come il credito richiesto sia certo, liquido ed esigibile ed integrante i presupposti per la provvisoria esecutorietà del monitorio;
9. che l'oramai risalente e persistente inadempimento da parte dell'ente debitore, integra il presupposto legale della ricorrenza dei giusti motivi di cui all' art. 641, 2° comma, c.p.e.;
10. che persiste il denunciato inadempimento da parte dell'ente debitore, con la conseguente che, nel caso che ne occupa, sussistono i presupposti per la



Avv. Carlo Duccilli  
Via Tevere n.20  
84098 Pontecagnano Faiano (SA)

concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art 642 II co. c.p.c.;

11. che la descritta situazione, caratterizzata dall'oggettivo notorio inadempimento da parte dell'ente debitore, rappresenta sicuro sostegno quantomeno per la concessione del beneficio della riduzione dei termini;
12. che l'esposta situazione di fatto, riferita ad un soggetto privato debitore, condurrebbe sicuramente l'ufficio giudiziario a concedere i benefici accordati dagli artt. 641 e 642 c.p.c.;
13. che la concessione degli stessi non comporterebbe in ogni caso alcuna difficoltà operativa per l'amministrazione, tanto meno darebbe luogo ad una minorata difesa per quest'ultima essendo la medesima dotata di autonomo ed efficiente ufficio legale

**fa istanza**

affinché l'adito Tribunale si compiaccia di ingiungere, ai sensi degli artt. 633 e ss. c.p.c. e nell'osservanza del termine previsto dall'art. 641 2° co. c.p.c., alla Regione Campania (c.f./p.i. 800119.90639), in persona del Presidente p.t./ legale rappresentate pro tempore, domiciliato per ragioni della carica nella sede legale in Napoli, Via S. Lucia n°81, il pagamento in favore del ricorrente, per le causali di cui in premessa, in via immediata, dalla notifica di copia del ricorso e dell'emanando decreto, della somma di € 5.577,73 oltre interessi al tasso legale, dalla data del presente fino al saldo, oltre le spese, diritti e onorari per il presente procedimento, comprese le spese generali ex art. 14 della tariffa professionale (15,00% su diritti e onorari), con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.

A corredo del ricorso si depositano i seguenti documenti:

Tel. e fax 089.9950441- [carlo.duccilli@gmail.com](mailto:carlo.duccilli@gmail.com) - cell. [REDACTED]



*Avv. Carlo Duccilli*  
*Via Tevere n.20*  
*84098 Pontecagnano Faiano (SA)*

- 1) nota del 07.10.2010 n. 1595/sp Assessore Regionale ai Trasporti;
- 2) nota prot. 0955888 del 30.11.2010 Giunta Regionale della Campania –  
A.G.C. Trasporti e Viabilità;
- 3) lodo arbitrale;
- 4) Decreto Dirigenziale AGC 14 n. 188 del 30.10.2013, Giunta Regionale  
della Campania;
- 5) Raccomandate a/r. dott. D'Alessio del 04.02.2014; 15.11.2014 e 09.09.2015;
- 6) Missiva di costituzione in mora avv. Duccilli del 18.11.2015 con  
ricevuta p.e.c. e a/r.

Ai sensi dell'art. 9 della legge 23.12.1999, n. 488, modificato dalla legge  
10.5.2002 n. 91, e successive modifiche ed integrazioni, si dichiara che il  
valore della controversia è pari ad € 5.577,73 e che, pertanto, il valore del  
contributo unificato versato è pari a euro 118,50.

Salerno/Napoli, li 22.12.2015

*Avv. Carlo Duccilli*



Io sottoscritto Sabato D'Alessio, nato a [redacted] il [redacted] ed ivi residente alla [redacted] (c.f. [redacted]) nomino e costituisco speciale procuratore e difensore nel presente procedimento e per tutte le successive fasi, nell'eventuale giudizio di impugnazione, nonché nell'eventuale giudizio di esecuzione, ovvero di opposizione all'esecuzione e/o agli atti esecutivi, l'avv. Carlo Duccilli, con studio in Pontecagnano Faiano (SA), alla Via Tevere n.20, al quale conferisco ogni più ampia facoltà di legge compresa quella di chiamare in causa e/o garanzia terzi, richiedere od esibire documenti, spiegare domanda riconvenzionale, transigere, conciliare, rinunciare, proporre motivi aggiunti e farsi sostituire, incassare e rilasciare quietanza. Eleggo domicilio in Napoli alla Via G. Pergolesi n.1, presso lo studio dell'avv. Gaetano Ruggiero.

Ricevuta l'informativa sull'utilizzazione dei dati personali e di quelli della società ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 196/2003, acconsento alla loro utilizzazione nella misura necessaria all'espletamento del presente mandato difensivo. Ho altresì ricevuto l'informativa sul procedimento alternativo di mediazione ai sensi dell'art.4 co.3 Dlgs.28/2010.  
Pontecagnano Faiano, li

*S. D'Alessio*

*è autentica*

*C. Duccilli*



TRIBUNALE DI NAPOLI

Sezione X

IL GIUDICE

Letto il su esteso ricorso;  
vista la documentazione allegata;  
rilevato che la domanda è fondata su idonea prova scritta;  
ritenuta la liquidità ed esigibilità del credito;  
visti gli artt.633 e seguenti c.p.c.;

*INGIUNGE*

Alla REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente p.t., di pagare in favore del ricorrente, nel termine di giorni quaranta dalla notifica del presente decreto, la somma di euro 5.577,73 per le causali di cui al ricorso, oltre interessi legali a decorrere dalla messa in mora (18/11/15) fino al soddisfo, nonché le spese del presente procedimento liquidate in euro 145,50 per spese, euro 540,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie ex D.M. 55/14, nonché IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. DUCCELLI CARLO.

Avverte il debitore che nello stesso su indicato termine di giorni quaranta può proporre opposizione a norma dell'art.645 c.p.c. e che, in mancanza di opposizione, si procederà ad esecuzione forzata.

Napoli, 31/01/2016

Il Giudice

*Dr.ssa Barbara Gargia*



Io sottoscritto **AVV. CARLO DUCILLI**, (C.F. [REDACTED]) iscritto all'Ordine degli Avvocati di Salerno in data 15.02.2002, tessera n. 10970 del 05.02.2000

**ATTESTO**

ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. art. 16 bis, comma 9 bis, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e modificato dall'articolo 52 del decreto-legge n. 90 del 24 giugno 2014, che la presente copia del decreto ingiuntivo n. 873/2016, afferente il ricorso n.344/2016 R.G. emesso il 01.02.2016 dal Tribunale di Napoli nella persona del Giudice Dott.sa Barbara Gracia, è copia informatica conforme al corrispondente provvedimento in formato digitale presente ed estratto dal fascicolo informatico di cancelleria recante n. RG 344/2016.

Salerno, 03 Febbraio 2016

Avv. Carlo Duccilli



UNEP - NAPOLI

Art. 10 Cr. 18672

URGENTE

Unità	€ 3,87
Trasferite	€ 0,00
10%	€ 0,00
Spese Postali	€ 0,00
Varie	€ 0,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 3,87</b>

(10 % versato in modo virtuale)

Data Ricevuta 09/03/2016

*Addi,*

*Ad istanza dell'avv. Carlo Duccilli, come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario presso la Corte d'Appello di Napoli, ho notificato copia dell'antescritto Decreto ingiuntivo n.873/2016 per legale scienza e conoscenza a:*

- Regione Campania (c.f.p.i. 800119.90639), in persona del Presidente p.t./ legale rappresentate pro tempore, domiciliato per ragioni della carica nella sede legale in Napoli, Via S. Lucia n°81*

*e ciò ho eseguito*

*notando con firma del R.U. NA 08/2/16*

*Ufficiale Maria P...*



Da "dg.07@pec.regione.campania.it" <dg.07@pec.regione.campania.it>  
 A "uod 60 01 05 00" <us01.uod05@pec.regione.campania.it>  
 Data giovedì 25 febbraio 2016 - 17:47

---

**Prat. Avv. CC 612/2016 - Ricorso per decreto ingiuntivo promosso da D'Alessio Sabato**

---

Si trasmettono in allegato la nota relativa all'oggetto e copia del decreto ingiuntivo n. 188 del 30/10/2013

---

**Allegato(i)**

Prat Avv CC612 2016 .pdf (88 Kb)  
 DD 188 2013.pdf (289 Kb)

Page 1 of 1

Da "posta-certificata@pec.actalis.it" <posta-certificata@pec.actalis.it>  
 A "dg.07@pec.regione.campania.it" <dg.07@pec.regione.campania.it>  
 Data giovedì 25 febbraio 2016 - 17:47

**CONSEGNA: Prat. Avv. CC 612/2016 - Ricorso per decreto ingiuntivo promosso da D'Alessio Sabato**

---

**Ricevuta di avvenuta consegna**

---

Il giorno 25/02/2016 alle ore 17:47:28 (+0100) il messaggio "Prat. Avv. CC 612/2016 - Ricorso per decreto ingiuntivo promosso da D'Alessio Sabato" proveniente da "dg.07@pec.regione.campania.it" ed indirizzato a "us01.uod05@pec.regione.campania.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.  
 Identificativo messaggio: opec201.20160225174727.22571.09.3.1@pec.actalis.it

---

**Allegato(i)**

datiCert.xml (966 bytes)  
 postacert.xml (318 Kb)  
 stampa.pdf (2 Kb)



*Giunta Regionale della Campania*

*Direzione Generale per la Mobilità*

-----  
*Il Direttore*

All' Ufficio speciale Avvocatura Regionale  
 UOD Trasporti, Lavori pubblici,  
 Protezione Civile

**Oggetto: Prat. Adv. CC 612/2016. Ricorso per decreto ingiuntivo promosso da D'Alessio Sabato c/Regione Campania. Pagamento partecipazione commissione. (Rif. Nota prot. 2016.0115373 del 18/2/2016)**

In riferimento al giudizio in oggetto si ritiene che il credito vantato dal dott. Sabato D'Alessio non sia certo, liquido ed esigibile, per le motivazioni di seguito dettagliate.

In primo luogo, il decreto dirigenziale citato dalla controparte (DD n. 188 del 30/10/2013 – *Al. 1*) non è un decreto di liquidazione ma, come si evince dallo stesso oggetto del provvedimento, una mera quantificazione delle somme in favore dei componenti della Commissione istituita a seguito della nota assessorile prot. n. 1595/SP del 7/10/2010 (*Al. 2*).

Con tale decreto, dato atto delle disposizioni della Commissione arbitrale in merito alla determinazione del compenso, si stabiliva che gli oneri relativi ai compensi dei componenti della Commissione trovano copertura sulle disponibilità residue risultanti dalla rideterminazione dei valori economici da riconoscere alla società ACMS, rinviando a successivo atto la liquidazione ed il pagamento dei suddetti compensi.

Per quanto precede, si ritiene che non sussiste l'elemento della liquidità e della esigibilità in quanto l'amministrazione doveva eventualmente porre in essere altri provvedimenti ai fini della erogazione dei predetti compensi.

La scrivente Direzione, dubita, altresì se, prescindere dal "nomen juris", l'organismo in questione possa configurarsi o meno come "lodo arbitrale" e, in ogni caso se esso non ricada all'interno del divieto di cui alla legge 244/2007 commi 19,20 e 21 e art. 15 D.L. 248/2007.

Si rappresenta, inoltre, che il Dott. D'Alessio era Dirigente del " Servizio 01 - Attività economiche dell' AGC - Controllo di gestione delle società partecipate - *Servizi di TPL su gomma*" e che, in vigenza del regime di onnicomprensività sancito dall'art. 2 del Dlgs 165/2001 e dall'art. 1 comma 24 della Legge Regionale n. 4/2011, non potrebbero essere riconosciuti trattamenti economici aggiuntivi.

Si allega:

- Decreto dell'AGC 14 Trasporti e Viabilità n. 188 del 30/10/2013



MARCHIELLO



*Giunta Regionale della Campania*  
**Ufficio Speciale**  
**Avvocatura Regionale**  
 Unità Operativa Dirigenziale 60 GI C5  
 Trasporti, Lavori pubblici, Protezione Civile

DC 21/2017  
 14

Giunta Regionale della Campania  
 DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITÀ  
 PRESIDIO CARIN, C/CDL/STAN/10  
 Napoli, **12 MAG. 2017**

*Dr. Silvio  
 M. Palmieri*

REGIONE CAMPANIA  
 Prot. 2017. 0337157 11/05/2017 10.37  
 n. 117 - Registrazione Regionale  
 Rec. 4200 Direzione Generale per la Mobilità  
 Classifica: 4

**DIP. 53 – DG. 07**  
 Direzione Generale per la Mobilità  
 Centro Direzionale, Is.C5  
**NAPOLI**

Pratica: C.C. 612/2016  
 Oggetto Giudizio D'Alessio Sabato c/ Regione Campania  
 Trasmissione ordinanza n. 9324 del 2016 RG

*10/05/2017*

Si trasmette il l'Ordinanza indicata in oggetto, notificata con formula esecutiva e si invita a provvedere al pagamento delle somme non contestate onde evitare gli aggravii conseguenti all'avvio della procedura esecutiva.

IL DIRIGENTE DELLA UOD 05  
 Avv. Lidia Buonanno

*[Handwritten signature of Lidia Buonanno]*

L'AVVOCATO CAPO  
 Maria Di Giala

*[Handwritten signature of Maria Di Giala]*

SC

n. 9324/2016 r.g.a.c.



**Tribunale di Napoli**  
**10 SEZIONE CIVILE**

Nella causa civile iscritta al n. r.g. 9324/2016

il Giudice dott. Barbara Gargia,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10/04/2017,

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

Letti gli atti;

rievato che, sulla base degli atti, non è dato evincere con certezza se il compenso liquidato al collegio arbitrale (corrispondente, per il Presidente, a complessivi € 11.155,47), sia stato posto in toto a carico della Regione o piuttosto se esso sia a carico di ciascuna parte, in misura del 50% (con la conseguenza che, in tale ultimo caso, ai sensi dell'art.61 comma 9 D.L. 112/68, il compenso che la Regione dovrebbe pagare al D'Alessio è pari al 50% della somma di € 5.577,73); ritenuto, pertanto, che, alla luce delle eccezioni sollevate dalla Regione, può dirsi incontestato solo il credito di € 2.788,865 (pari al 50% di € 5.577,73);

**P.Q.M.**

Ordina, ai sensi dell'art. 186 bis c.p.c., alla Regione Campania l'immediato pagamento, in favore di D'Alessio Sabato, della somma, non contestata, di € 2.788,865.

Fissa per la precisazione delle conclusioni l'udienza, già calendarizzata, del 25/2/19.

Si comunichi.

Napoli, 27 aprile 2017

Il Giudice  
(dott. Barbara Gargia)





## **Giunta Regionale della Campania**

### **Decreto**

**Dipartimento:**

**GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA**

<b>N°</b>	<b>Del</b>	<b>Dipart.</b>	<b>Direzione G.</b>	<b>Unità O.D.</b>
69	27/07/2017	50	8	2

**Oggetto:**

Esecuzione ordinanza ex art. 186 bis c.p.c. n. cronol. 2672/2017 del 27/04/2017, R.G. 9324/2016 del Tribunale di Napoli, sezione civile 10.

### **Dichiarazione di conformità della copia cartacea:**

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

*Estremi elettronici del documento:*

Documento Primario : 70A4D788A11A12D1B423354C2EE1554E9FA66057

Allegato nr. 1 : D6BF45E32E20BBB3A80086F9F344EE14FEC627EE

Allegato nr. 2 : F85C1B47F1ECB01DB2D64374B0F7D449D06670A9

Allegato nr. 3 : 67E9645F6040912D764D4A8B4E194121CF558491

Frontespizio Allegato : 0D43E1BBCA613EB3CE94EB0CF1D3A369C5E646BD



## Giunta Regionale della Campania

### DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/  
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /  
DIRIGENTE STAFF

---

**Dott.ssa Di Grado Maria Sofia**

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
<b>69</b>	<b>27/07/2017</b>	<b>8</b>	<b>2</b>

Oggetto:

*Esecuzione ordinanza ex art. 186 bis c.p.c. n. cronol. 2672/2017 del 27/04/2017, R.G. 9324/2016 del Tribunale di Napoli, sezione civile 10.*

	Data registrazione	_____
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	_____
	Data dell'invio al B.U.R.C.	_____
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	_____
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	_____

## IL DIRIGENTE

### PREMESSO CHE

- a) con nota prot. 1595/SP del 7/10/2010 l'Assessore ai Trasporti ha nominato, ai sensi dell'art. 25 del contratto di servizio ponte n. 164 del 27/12/2002 in data 16 gennaio 2009, una commissione arbitrale per la determinazione del conguaglio da riconoscere alla società ACMS S.p.A. presieduta dal dott. Sabato D'Alessio;
- b) con decreto n. 188 del 30/10/2013 il Coordinatore pro tempore dell'A.G.C. Trasporti e Viabilità provvedeva alla quantificazione delle somme in favore dei componenti della citata commissione arbitrale e individuava quale copertura finanziaria le disponibilità residue, risultanti dalla rideterminazione dei valori economici da riconoscere alla società ACMS, di cui all'impegno assunto con decreto dirigenziale n. 163 del 25/11/2011 (impegno n. 5876/2010 – capitolo 2334) "da destinare al comparto del TPL per le medesime finalità, nelle quali rientrano gli oneri per compensi ai componenti della Commissione Arbitrale, istituita con Lodo del 14.06.2011";
- c) in particolare, con tale decreto era quantificato a favore del dott. D'Alessio un compenso di euro 5.577,73.

### PREMESSO altresì che

- a) il compenso di cui trattasi non veniva corrisposto in ragione del principio di omnicomprensività della retribuzione per il personale con qualifica dirigenziale ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. 165/2001 e dall'art. 1, comma 24, della legge regionale 4/2011;
- b) con ricorso R.G. 9324/2016 il dott. D'Alessio ricorreva presso il Tribunale di Napoli per ottenere il pagamento di detto compenso;
- c) in sede di ricorso il giudice adito, con ordinanza ex art. 186 bis c.p.c. n. cronol. 2672/2017 del 27/04/2017, riteneva incontestato solo il credito di euro 2.788,865 (pari al 50% di euro 5.577,73) e ordinava alla Regione Campania l'immediato pagamento di tale somma in favore del dott. D'Alessio;
- d) con nota prot. 2017.0337157 del 11/5/2017, l'Avvocatura regionale trasmetteva la suddetta ordinanza e invitava la D.G. Mobilità a provvedere al pagamento delle somme non contestate onde evitare aggravii di spesa conseguenti all'avvio della procedura esecutiva.

### RILEVATO

- a) che il Consiglio regionale, con legge regionale n. 4 del 20/1/2017, ha approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019;
- b) che la Giunta regionale con delibera n. 59 del 7/2/2017 ss.mm.ii. ha approvato il bilancio gestionale per il triennio 2017-2019;
- c) che il citato impegno n. 5876/2010 assunto sul capitolo 2334 con decreto n. 163 del 25/11/2011 risulta gravato da perenzione amministrativa e necessita, quindi, di reinscrizione in bilancio per il suo utilizzo;
- d) che stante l'impossibilità di adottare atti contabili finalizzati all'utilizzo di somme gravate da perenzione amministrativa, per far fronte alle cennate esigenze, bisogna reperire le risorse finanziarie occorrenti dalle disponibilità risultanti in conto competenza sui capitoli di spesa del corrente esercizio finanziario.

### RITENUTO

- a) di dover liquidare con urgenza il suddetto compenso al fine di evitare aggravii di spesa conseguenti all'avvio della procedura esecutiva;
- b) di dover imputare, pertanto, il compenso di cui trattasi di euro 2.788,87 sull'impegno n. 6736 del 2012 assunto sul capitolo di spesa n. 2333 con decreto dirigenziale n. 225 del 27/12/2012;

- c) di dover rimodulare, alla luce di quanto evidenziato in precedenza, gli importi riportati nel citato decreto dirigenziale n. 225/2012, nella misura necessaria al pagamento delle somme di cui al presente atto;

BENEFICIARIO			
Nominativo/Ragione sociale	Residenza/Sede legale	Comune	Codice Fiscale
Sabato D'Alessio	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

- d) che gli elementi informativi contabili sono:

IMPEGNO E PAGAMENTO							
Decreto impegno	Impegno definitivo	Estremi documento	Modalità di pagamento	Causale pagam.	Importo	Ritenuta di acconto	Es. fin.
n. 225 del 27/12/12	6736	Ordinanza Trib. di Napoli, Sez. civ. 10, n. 2872/2017 del 27/07/2017	Bonifico su c/c bancario IBAN [REDACTED]	Compenso componente commissione arbitrale	2.324,06	464,81	2017
		<b>TOTALE</b>			<b>2.568,06</b>	<b>464,81</b>	

Capitolo	Importo	Missione	Programma	COFOG	Titolo	Macro agg.	V Livello Piano del conti - SIOPE	Cod. UE	Ricorr.	Perimetro sanità
2333	2.788,87	10	02	04.5	1	103	1.03.02.15.999	8	3	3

#### RITENUTO altresì

- a) di dover rinviare a successivo provvedimento l'impegno di spesa e la contestuale liquidazione dell'IRAP dovuta sul precitato compenso pari a euro 237,05 (8,5% su euro 2.788,87), in quanto la titolarità del relativo capitolo di bilancio 2291 è attribuita allo STAFF 50 08 92.

*alla stregua dell'istruttoria compiuta delle risultanze e degli atti richiamati in premessa costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, la cui regolarità è attestata dal responsabile del procedimento*

#### DECRETA

per tutto quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente richiamato e trascritto :

- di liquidare in favore del beneficiario la somma suindicata come da precedente stringa, stabilendo che, ai fini dell'applicazione del principio di competenza economica, l'impegno sul quale è imputata la liquidazione in parola, presenta la seguente competenza economica 01/01/2012-31/12/2012;
- di rinviare a successivo provvedimento l'impegno di spesa e la contestuale liquidazione dell'IRAP dovuta sul precitato compenso pari a euro 237,05 (8,5% su euro 2.788,87), per le esposte motivazioni;
- di rinviare a successivo provvedimento la sistemazione delle partite contabili;
- di dare atto dell'urgenza del pagamento onde evitare aggravii di spesa conseguenti all'avvio della procedura esecutiva;
- di trasmettere il presente atto al beneficiario, alla Direzione generale per le Risorse finanziarie e alla Segreteria di Giunta per il seguito di competenza

DI GRADO



Regione Campania  
Direzione Generale per la Mobilità

Si attesta che, a seguito dell'istruttoria effettuata, è stata accertata la regolarità amministrativa per la proposta di decreto dirigenziale avente ad oggetto **“Esecuzione ordinanza ex art. 186 bis c.p.c. n. cronol. 2672/2017 del 27/04/2017, R.G. 9324/2016 del Tribunale di Napoli, sezione civile 10”**.

Napoli, 27 luglio 2017

Il funzionario  
Dott.ssa Luciana Di Salvo



*Giunta Regionale della Campania*

**ALLEGATO BENEFICIARI**

DIRETTORE GENERALE

Avv. Giuseppe Carannante

DIRIGENTE U.O.D.

Dott.ssa Di Grado Maria Sofia

RESP. DI PROCEDIMENTO/MISURA

---

DIR.GEN.	8	U.O.D. / STAFF	2
----------	---	-------------------	---

**OGGETTO**

**Esecuzione ordinanza ex art. 186 bis c.p.c. n. cronol. 2672/2017 del 27/04/2017, R.G. 9324/2016 del Tribunale di Napoli, sezione civile 10.**



Giunta Regionale della Campania

Nominativo	C.F./P.Iva	Codice MONIT	Indirizzo	Comune	LORDO	RITENUTA
D'ALESSIO SABATO					2.324,06	464,81
					,00	,00
					,00	,00
<b>TOTALI</b>					<b>2.324,06</b>	<b>464,81</b>

Nominativo	Modalità di Pagamento	Esercizio e Capitoletto di Spesa
D'ALESSIO SABATO	CC Bancario, IBAN :	2017 2333

Il Responsabile



*Giunta Regionale della Campania*

**ALLEGATO DATI CONTABILI**

DIRETTORE GENERALE

Avv. Giuseppe Carannante

DIRIGENTE U.O.D.

Dott.ssa Di Grado Maria Sofia

RESP. DI PROCEDIMENTO/MISURA

---

DIR.GEN.	8	U.O.D. / STAFF	2
----------	---	-------------------	---

**OGGETTO**

**Esecuzione ordinanza ex art. 186 bis c.p.c. n. cronol. 2672/2017 del 27/04/2017, R.G. 9324/2016 del Tribunale di Napoli, sezione civile 10.**

Eserc.	Cap.	Tit.	Missione	Progr.	M.Aggr.	P. Conti	Cofog	SIOPE V° Livello	Cod. UE	IMPORTO	RITENUTA
2017	2333	1	10	2	103	1.03.02.15.000	04.5	U.1.03.02.15.999	8	2.324,06	464,81
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	,00	,00
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	,00	,00

<b>TOTALE</b>	<b>2.324,06</b>	<b>464,81</b>
---------------	-----------------	---------------



*Giunta Regionale della Campania*

**Impegno di Riferimento**

<b>Esercizio</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Numero</b>
-	-	-

Il Responsabile



## **Giunta Regionale della Campania**

### **Decreto**

**Dipartimento:**

**GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA**

<b>N°</b>	<b>Del</b>	<b>Dipart.</b>	<b>Direzione G.</b>	<b>Unità O.D.</b>
4	02/08/2017	50	8	92

**Oggetto:**

Esecuzione ordinanza ex art. 186 bis c.p.c. n. cronol. 2672/2017 del 27/04/2017, R.G. 9324/2016 del Tribunale di Napoli, sezione civile 10. Impegno e liquidazione IRAP.

### **Dichiarazione di conformità della copia cartacea:**

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

*Estremi elettronici del documento:*

Documento Primario : E2C0A2F4B85ADC166A7FAD443FF958356E0B020E

Allegato nr. 1 : 2E4E92C3AD03BFE466166E12266A993E6DAD5E84

Allegato nr. 2 : 5BCEC59780D163347A7D601612C7C3D4C39B0B57

Allegato nr. 3 : 5BD3C07775E602656E88E4B74C867FE42FF26527

Frontespizio Allegato : 2B0B92930B5D50CBE5909ACC8CFC4E129246AD0A



## Giunta Regionale della Campania

### DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/  
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /  
DIRIGENTE STAFF

\_\_\_\_\_

**dott.ssa Di Grado Maria Sofia**

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
<b>4</b>	<b>02/08/2017</b>	<b>8</b>	<b>92</b>

Oggetto:

*Esecuzione ordinanza ex art. 186 bis c.p.c. n. cronol. 2672/2017 del 27/04/2017, R.G. 9324/2016 del Tribunale di Napoli, sezione civile 10. Impegno e liquidazione IRAP.*

	Data registrazione	_____
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	_____
	Data dell'invio al B.U.R.C.	_____
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	_____
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	_____

## IL DIRIGENTE

### PREMESSO CHE

- a) in esecuzione dell'ordinanza del Tribunale di Napoli ex art. 186 bis c.p.c. n. cronol. 2672/2017 del 27/04/2017, con decreto dirigenziale n. 69 del 27/7/2017, è stata disposto in favore del dott. Sabato D'Alessio l'impegno e la liquidazione del compenso per l'attività svolta quale componente della commissione arbitrale nominata con nota prot. 1595/SP del 7/10/2010 l'Assessore ai Trasporti per la determinazione del conguaglio da riconoscere alla società ACMS S.p.A.;
- a) con il medesimo decreto n. 69/2017 è stato necessario rinviare a successivo provvedimento l'impegno di spesa e la contestuale liquidazione dell'IRAP dovuta sul precitato compenso pari a euro 237,05 (8,5% su euro 2.788,87), in quanto la titolarità del relativo capitolo di bilancio 2291 è attribuita allo STAFF 50 08 92.

### RILEVATO

- a) che il Consiglio regionale, con legge regionale n. 4 del 20/1/2017, ha approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019;
- b) che la Giunta regionale con delibera n. 59 del 7/2/2017 ss.mm.ii. ha approvato il bilancio gestionale per il triennio 2017-2019;
- c) che gli elementi informativi contabili sono:

IMPEGNO E PAGAMENTO							
Decreto impegno	Impegno definitivo	Estremi documento	Modalità di pagamento	Causale pagam.	Importo	Ritenuta	Es. fin.
	Presente atto	-	-	IRAP su compenso	237,05	0,00	2017

Capitolo	Importo	Missione	Programma	COFOG	Titolo	Macro agg.	V Livello Piano dei conti - SIOPE	Cod. UE	Ricorr.	Perimetro sanità
2291	237,05	10	02	04.5	1	102	1.02.01.01.001	8	4	3

### RITENUTO

- a) di dover disporre l'impegno di spesa e la contestuale liquidazione dell'IRAP a carico della Regione Campania calcolata sul precitato compenso.

*alla stregua dell'istruttoria compiuta delle risultanze e degli atti richiamati in premessa costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, la cui regolarità è attestata dal responsabile del procedimento*

### DECRETA

per tutto quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente richiamato e trascritto :

1. di impegnare e liquidare a titolo di IRAP la somma di euro 237,05, come da precedente stringa con competenza economica 1/1/2017-31/12/2017;
2. di trasmettere il presente atto al beneficiario, alla Direzione generale per le Risorse finanziarie e alla Segreteria di Giunta per il seguito di competenza

DI GRADO



Regione Campania  
Direzione Generale per la Mobilità

Si attesta che, a seguito dell'istruttoria effettuata, è stata accertata la regolarità amministrativa per la proposta di decreto dirigenziale avente ad oggetto **“Esecuzione ordinanza ex art. 186 bis c.p.c. n. cronol. 2672/2017 del 27/04/2017, R.G. 9324/2016 del Tribunale di Napoli, sezione civile 10. Impegno e liquidazione IRAP”**.

Napoli, 2 agosto 2017

Il funzionario  
Dott.ssa Luciana Di Salvo



*Giunta Regionale della Campania*

**ALLEGATO BENEFICIARI**

DIRETTORE GENERALE

DIRIGENTE U.O.D.

dott.ssa Di Grado Maria Sofia

RESP. DI PROCEDIMENTO/MISURA

---

DIR.GEN.	8	U.O.D. / STAFF	92
----------	---	-------------------	----

**OGGETTO**

**Esecuzione ordinanza ex art. 186 bis c.p.c. n. cronol. 2672/2017 del 27/04/2017, R.G. 9324/2016 del Tribunale di Napoli, sezione civile 10. Impegno e liquidazione IRAP.**



*Giunta Regionale della Campania*

<b>Nominativo</b>	<b>C.F./ P.Iva</b>	<b>Codice MONIT</b>	<b>Indirizzo</b>	<b>Comune</b>	<b>LORDO</b>	<b>RITENUTA</b>
<b>REGIONE CAMPANIA - IRAP</b>	03516070632		-	-	237,05	,00

<b>TOTALI</b>	<b>237,05</b>	<b>,00</b>
---------------	---------------	------------

<b>Nominativo</b>	<b>Modalità di Pagamento</b>	<b>Esercizio e Capitolo di Spesa</b>	
<b>REGIONE CAMPANIA - IRAP</b>	<i>Girofondo</i>	<b>2017</b>	<b>2291</b>

Il Responsabile



*Giunta Regionale della Campania*

**ALLEGATO DATI CONTABILI**

DIRETTORE GENERALE

DIRIGENTE U.O.D.

**dott.ssa Di Grado Maria Sofia**

RESP. DI PROCEDIMENTO/MISURA

---

DIR.GEN.	8	U.O.D. / STAFF	92
----------	---	-------------------	----

**OGGETTO**

**Esecuzione ordinanza ex art. 186 bis c.p.c. n. cronol. 2672/2017 del 27/04/2017, R.G. 9324/2016 del Tribunale di Napoli, sezione civile 10. Impegno e liquidazione IRAP.**

Eserc.	Cap.	Tit.	Missione	Progr.	M.Aggr.	P. Conti	Cofog	SIOPE V° Livello	Cod. UE	IMPORTO	RITENUTA
2017	2291	1	10	2	102	1.02.01.01.000	04.5	U.1.02.01.01.001	8	237,05	,00

<b>TOTALE</b>	<b>237,05</b>	<b>,00</b>
---------------	---------------	------------



*Giunta Regionale della Campania*

**Impegno di Riferimento**

<b>Esercizio</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Numero</b>
-	-	-

Il Responsabile



## Giunta Regionale della Campania

### Decreto

Dipartimento:

**GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA**

<b>N°</b>	<b>Del</b>	<b>Dipart.</b>	<b>Direzione G.</b>	<b>Unità O.D.</b>
15	20/09/2017	50	8	92

**Oggetto:**

Esecuzione ordinanza ex art. 186 bis c.p.c. n. cronol. 2672/2017 del 27/04/2017, R.G. 9324/2016 del Tribunale di Napoli, sezione civile 10.

### **Dichiarazione di conformità della copia cartacea:**

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

*Estremi elettronici del documento:*

Documento Primario : C8A99F2A750C139D6FAC7D725615B636597B3D3E

Allegato nr. 1 : 76A6E51F0E596603DBC8CD16B7C8E4F046AB5670

Allegato nr. 2 : 1A376FFDBBE6CD1760773052F195B987228F7F0F

Allegato nr. 3 : 5E41B849D7D615E14C5B700BCF0AF76F93E3E184

Frontespizio Allegato : C49582E83988027E9DBA1432E5508CACC4AEF977



## Giunta Regionale della Campania

### DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/  
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /  
DIRIGENTE STAFF

\_\_\_\_\_

**dott.ssa Di Grado Maria Sofia**

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
<b>15</b>	<b>20/09/2017</b>	<b>8</b>	<b>92</b>

Oggetto:

***Esecuzione ordinanza ex art. 186 bis c.p.c. n. cronol. 2672/2017 del 27/04/2017, R.G. 9324/2016 del Tribunale di Napoli, sezione civile 10.***

	Data registrazione	_____
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	_____
	Data dell'invio al B.U.R.C.	_____
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	_____
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	_____

## IL DIRIGENTE

**PREMESSO** che con decreti dirigenziali n. 69 del 27/7/2017 (UOD 500802) e n. 4 del 2/8/2017 (Staff 500892) è stata data esecuzione all'ordinanza del Tribunale di Napoli ex art. 186 bis c.p.c. n. cronol. 2672/2017 del 27/04/2017 con cui il giudice ordina alla Regione Campania l'immediato pagamento di euro 2.788,865 in favore del dott. D'Alessio a titolo di compenso per l'attività resa in qualità di presidente della commissione arbitrale per la determinazione del conguaglio da riconoscere alla società ACMS SpA.

**TENUTO CONTO** che, in sede di esecuzione, la UOD Fiscalità passiva della D.G. Risorse finanziarie ha rilevato delle inesattezze di natura contabile comunicate con email del 10/8/2017 e 24/8/2017.

**RILEVATO** che sulla scorta di quanto sopra, i citati decreti dirigenziali n. 69/2017 e n. 4/2017 sono stati annullati rispettivamente con decreti dirigenziali n.166 e n. 14 del 20/9/2017;

**RITENUTO** che occorre dare nuova esecuzione alla suddetta ordinanza del Tribunale di Napoli n. 2672/2017, al fine di evitare aggravii di spesa conseguenti all'avvio della procedura esecutiva, riproponendo un unico decreto dirigenziale che tenga conto dei sopra citati rilievi formulati dalla UOD Fiscalità passiva.

### **RILEVATO, altresì, che**

- a) il Consiglio regionale, con legge regionale n. 4 del 20/1/2017, ha approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019;
- b) la Giunta regionale con delibera n. 59 del 7/2/2017 ss.mm.ii. ha approvato il bilancio gestionale per il triennio 2017-2019;
- c) la copertura finanziaria del presente atto è da rinvenirsi, come previsto dal decreto dirigenziale n. 188 del 30/10/2013, nella disponibilità residua sul capitolo 2334 risultante dalla rideterminazione dei valori economici da riconoscere alla società ACMS di cui all'impegno assunto con decreto dirigenziale n. 163 del 25/11/2011 (impegno n. 5876/2010);
- d) il citato impegno n. 5876/2010 risulta gravato da perenzione amministrativa e necessita, quindi, di reiscrizione in bilancio per il suo utilizzo;
- e) il capitolo 2334 non è più coerente con la tipologia di spesa di cui al presente provvedimento e, pertanto la reiscrizione deve avvenire sui capitoli 2289 e 2291 del bilancio gestionale 2017-2019;
- f) che gli elementi informativi relativi al creditore (beneficiario) sono:

BENEFICIARIO			
Nominativo/Ragione sociale	Residenza/Sede legale	Comune	Codice Fiscale
Sabato D'Alessio	████████████████████	██████████	████████████████████
INPS			80078750587
Regione Campania - IRAP			03516070632

- g) che gli elementi informativi contabili sono:

IMPEGNO E PAGAMENTO								
Decreto impegno	Estremi documento	Modalità di pagamento	Causale pagam.	Compenso	CPDEL 23,80%	ENPDEP 0,093%	IRAP	Eser.
Presente atto	Ordinanza Trib. di Napoli, Sez. civ. 10, n. 2672 del 27/7/2017	Bonifico tramite procedure stipendiali	Compenso componente commissione arbitrale	2.788,87				2017
			Oneri riflessi		663,75	2,59		2017
			IRAP				237,05	2017
<b>TOTALI</b>				<b>2.788,87</b>	<b>666,34</b>		<b>237,05</b>	
<b>TOTALE SPESA</b>				<b>3.692,26</b>				

Capitolo	Importo	Missione	Programma	COFOG	Titolo	Macro agg.	V Livello Piano dei conti - SIOPE	Cod. UE	Ricorr.	Perimetro sanità
2289	2.788,87	10	02	04.5	1	101	1.01.01.01.004	8	4	3
2293	666,34	10	02	04.5	1	101	1.01.02.01.001	8	4	3
2291	237,05	10	02	04.5	1	102	1.02.01.01.001	8	4	3
<b>Totale</b>	<b>3.692,26</b>									


*alla stregua dell'istruttoria compiuta delle risultanze e degli atti richiamati in premessa costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, la cui regolarità è attestata dal responsabile del procedimento*

## DECRETA

per tutto quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente richiamato e trascritto :

1. di impegnare la somma suindicata come da precedente stringa al fine di consentire la reiscrizione del residuo perento;
2. di autorizzare la liquidazione in favore del beneficiario la somma suindicata come da precedente stringa, stabilendo che, ai fini dell'applicazione del principio di competenza economica, l'impegno sul quale è imputata la liquidazione in parola, presenta la seguente competenza economica 01/01/2017-31/12/2017;
3. di dare atto dell'urgenza del pagamento onde evitare aggravii di spesa conseguenti all'avvio della procedura esecutiva;
4. di trasmettere il presente atto alla Direzione generale per le Risorse finanziarie, alla Direzione Generale per le risorse umane e alla Segreteria di Giunta per gli adempimenti di rispettiva competenza;
5. di inviare il presente atto al beneficiario.

DI GRADO





Regione Campania  
Direzione Generale per la Mobilità

Si attesta che, a seguito dell'istruttoria effettuata, è stata accertata la regolarità amministrativa per la proposta di decreto dirigenziale avente ad oggetto **“Esecuzione ordinanza ex art. 186 bis c.p.c. n. cronol. 2672/2017 del 27/04/2017, R.G. 9324/2016 del Tribunale di Napoli, sezione civile 10”**.

Napoli, 20 settembre 2017

Il funzionario  
Dott.ssa Luciana Di Salvo





*Giunta Regionale della Campania*

**ALLEGATO BENEFICIARI**

DIRETTORE GENERALE

Avv. Giuseppe Carannante

DIRIGENTE U.O.D.

dott.ssa Di Grado Maria Sofia

RESP. DI PROCEDIMENTO/MISURA

---

DIR.GEN.	8	U.O.D. / STAFF	92
----------	---	-------------------	----

**OGGETTO**

**Esecuzione ordinanza ex art. 186 bis c.p.c. n. cronol. 2672/2017 del 27/04/2017, R.G. 9324/2016 del Tribunale di Napoli, sezione civile 10.**



Giunta Regionale della Campania

Nominativo	C.F./P.Iva	Codice MONIT	Indirizzo	Comune	LORDO	RITENUTA
D'ALESSIO SABATO					2.788,87	,00
ONERI RIFLESSI E CONTRIBUTIVI	00000000000		-	-	666,34	,00
REGIONE CAMPANIA - IRAP	03516070632		-	-	237,05	,00

**TOTALI** 3.692,26 ,00

Nominativo	Modalità di Pagamento	Esercizio e Capitolo di Spesa
D'ALESSIO SABATO	CC Bancario, IBAN <i>████████████████████</i> Annotazioni : Tramite procedure stipendiali	2017 2289
ONERI RIFLESSI E CONTRIBUTIVI	Da definire	2017 2293
REGIONE CAMPANIA - IRAP	Girofondo	2017 2291

Il Responsabile



**Giunta Regionale della Campania**

**ALLEGATO DATI CONTABILI**

DIRETTORE GENERALE

Avv. Giuseppe Carannante

DIRIGENTE U.O.D.

dott.ssa Di Grado Maria Sofia

RESP. DI PROCEDIMENTO/MISURA

---

DIR.GEN.	8	U.O.D. / STAFF	92
----------	---	-------------------	----

**OGGETTO**

**Esecuzione ordinanza ex art. 186 bis c.p.c. n. cronol. 2672/2017 del 27/04/2017, R.G. 9324/2016 del Tribunale di Napoli, sezione civile 10.**

Eserc.	Cap.	Tit.	Missione	Progr.	M.Aggr.	P. Conti	Cofog	SIOPE V° Livello	Cod. UE	IMPORTO	RITENUTA
2017	2289	1	10	2	101	1.01.01.01.000	04.5	U.1.01.01.01.004	8	2.788,87	,00
2017	2293	1	10	2	101	1.01.02.01.000	04.5	U.1.01.02.01.001	8	666,34	,00
2017	2291	1	10	2	102	1.02.01.01.000	04.5	U.1.02.01.01.001	8	237,05	,00

<b>TOTALE</b>	<b>3.692,26</b>	<b>,00</b>
---------------	-----------------	------------



*Giunta Regionale della Campania*

**Impegno di Riferimento**

<b>Esercizio</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Numero</b>
-	-	-

Il Responsabile